

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E
INTERNAZIONALE

CICLO XXXII
2016- 2019



OLTRE LA TRANSIZIONE: PROFILI EVOLUTIVI DEL DIRITTO ALLA VERITÁ

Relatore: Prof. Quirino CAMERLENGO

Correlatore: Prof.ssa Arianna VEDASCHI

Tesi di
Davide BACIS

Anno accademico 2019-2020

OLTRE LA TRANSIZIONE: PROFILI EVOLUTIVI DEL DIRITTO ALLA VERITÀ

INTRODUZIONE METODOLOGICA	1
I. IL DIRITTO ALLA VERITÀ: PROFILI DEFINITORI	3
1. Alcune considerazioni di natura filosofica: dovere di verità e diritto di mentire	3
2. La verità: un concetto giuridico di carattere assoluto?	6
3. La diffusione della verità nell'ordinamento giuridico	11
3.1. Verità e diritti	13
3.2. La verità come limite dell'azione del potere pubblico	17
4. Il diritto alla verità...	19
4.1. ... tra oblio e memoria	19
4.2. I contenuti essenziali	21
II. IL DIRITTO ALLA VERITÀ NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE	25
1. Le origini del diritto alla verità nel contesto normativo internazionale	25
1.2. La convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata	28
2. Il diritto alla verità: norma di diritto consuetudinario?...	32
2.1. ...o principio generale?	42
3. Il diritto alla verità nell'ambito della giurisprudenza internazionale	45
3.1. La giurisprudenza del Tribunale internazionale per la Ex Jugoslavia	48
3.2. Il diritto alla verità dinanzi la Corte penale internazionale	50
III. LA DIMENSIONE INDIVIDUALE	53
1. La dimensione individuale nell'ordinamento regionale interamericano	53
1.2. La prima fase: <i>Velásquez Rodríguez v. Honduras</i>	55
1.3. La seconda fase: <i>Castillo Páez v. Perù</i>	58
1.4. La terza fase: <i>Bámaca Velásquez v. Guatemala</i>	61
1.5. La quarta fase: <i>Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perù</i>	67
1.6. Alcuni aspetti procedurali: la giurisdizione <i>ratione temporis</i>	70
2. La dimensione individuale nell'ordinamento sovranazionale europeo	73
2.1. Il caso <i>El-Masri</i> : efficace esempio di <i>cross-fertilization</i>	77
2.2. Qualche considerazione critica	81
3. Il sistema regionale africano di tutela dei diritti: cenni	84
4. Verità individuale negli ordinamenti nazionali: profili normativi	85
4.1. La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla verità	91

4.2. La giurisprudenza di merito: il caso italiano	98
IV. LA DIMENSIONE COLLETTIVA	103
1. Il riconoscimento giurisprudenziale della dimensione collettiva	103
2. Le commissioni per la verità: aspetti definatori	110
2.1. ... Segue: struttura e funzionamento	120
2.2. La circolazione dell'istituto	127
3. Verità e impunità: le due dimensioni a confronto	130
3.1. Il caso argentino: i <i>juicios por la verdad</i>	136
3.2. Il caso sudafricano: la <i>Truth and Reconciliation Commission</i>	140
4. Le Commissioni Parlamentari di Inchiesta: spazi di intersezione?	144
V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	151
BIBLIOGRAFIA	157
Riferimenti bibliografici	157
Documenti	185
Giurisprudenza	189

INTRODUZIONE METODOLOGICA

La verità ha da sempre rappresentato uno dei temi a cui la letteratura, non solo giuridica, si è dedicata con viva attenzione, nel corso di accesi dibattiti. Non dovrebbe dunque sorprendere che l'idea di un diritto alla verità possa apparire quantomeno controversa agli occhi del giurista. Non a caso, numerose sono le voci reticenti, soprattutto nella dottrina degli ordinamenti di più consolidata tradizione democratica, nei confronti di un diritto di questa natura. Eppure, che la verità, e specialmente la verità storica, possa costituire un bene giuridico meritevole di tutela appare ragionevole, se non addirittura opportuno. E allora, sembra doveroso chiedersi se esista, quindi, un diritto alla verità, quali soggetti ne siano i titolari e, infine, quali siano i contenuti essenziali di questo diritto, soprattutto dal lato delle responsabilità statali che sorgono da sue eventuali violazioni. Questi rappresentano gli interrogativi principali cui si tenterà di offrire una risposta esaustiva nel corso di questo studio.

Al fine di dipanare i dubbi che inevitabilmente un argomento così complesso può generare, si approccerà il tema individuandone le radici filosofiche. Partendo, quindi, dal dibattito sulla verità come diritto o come dovere di matrice kantiana, si tenterà di comprendere se questa costituisca un assoluto o se, al contrario, possa essere circoscritta e dunque bilanciata con altri principi dell'ordinamento. A seguire, dopo averne definito i contenuti essenziali, si procederà all'analisi del diritto alla verità dando luogo a una tripartizione volta a semplificarne lo studio. Anzi tutto, ci si concentrerà sull'ordinamento giuridico internazionale. Il *focus* sarà inevitabilmente l'azione delle Nazioni Unite, i loro strumenti di *soft law* così come le convenzioni adottate sotto la loro egida. Non solo, all'analisi normativa – indispensabile in quanto il sistema giuridico internazionale è stato il primo a prevedere un esplicito riconoscimento del diritto in questione – deve necessariamente accompagnarsi lo studio della giurisprudenza dei principali tribunali internazionali che, benché sporadicamente, hanno avuto modo di pronunciarsi in merito al diritto alla verità delle vittime.

Esaurito il tema del diritto alla verità in ambito internazionale, il *focus* si sposta alla dimensione sovranazionale e costituzionale. Qui, il diritto alla verità viene dunque affrontato separando le sue due dimensioni costitutive – quella individuale e quella

collettiva. Quanto alla dimensione individuale, la si affronterà studiando approfonditamente l'evoluzione vissuta nell'ambito della giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, ove il diritto alla verità ha trovato la sua prima e più compiuta elaborazione. A seguire, ripercorrendo le tappe del fenomeno circolatorio vissuto dal diritto in questione, se ne esamineranno i profili, sovente anche innovativi, riconosciuti dalle altre corti sovranazionali e, soprattutto, dalla Corte di Strasburgo. Infine, la dimensione individuale del diritto alla verità verrà calata nell'ambito degli ordinamenti nazionali, ove è stata sì recepita per via legislativa, ma soprattutto dove ha ottenuto pieno riconoscimento grazie al lavoro delle corti costituzionali e, più di recente, anche grazie all'intervento di alcune corti di merito.

Muovendo, quindi, alla dimensione collettiva, dopo averne ripercorso le sorti da un punto di vista giurisprudenziale, si esaminerà l'istituto che più di tutti ha contribuito al suo consolidamento: le commissioni per la verità. A tal proposito, individuata la definizione e avendone poi analizzata la larga diffusione, sarà imprescindibile affrontare il tema dell'impunità. Non di rado, infatti, le commissioni per la verità si sono trovate a svolgere il proprio compito in contesti in cui i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani andavano impuniti, grazie al frequente ricorso a provvedimenti di clemenza, quali le amnistie c.d. in bianco. In questo senso, al fine di agevolare la comprensione di una questione tanto dibattuta, si studieranno due esempi peculiari di ricorso a questi provvedimenti, che mostrano, da un lato, il fallimento dell'impunità *tout court*, dall'altro, come riconciliazione, giustizia e impunità condizionata possano coesistere in un sistema di transizione democratica.

In conclusione, dopo aver ricostruito gli elementi fondamentali del diritto alla verità, avendone illustrato la circolazione e esaminato gli aspetti critici, si tenterà di comprendere se questo diritto non solo esista, ma, soprattutto, se possa essere calato in contesti anche profondamente diversi da quelli di giustizia di transizione in cui ha vissuto la propria più prolifica applicazione. Anche in questo caso, indispensabile, come spesso accade per il riconoscimento di nuovi diritti, sarà l'esame della giurisprudenza delle corti, sovranazionali e di merito, che più hanno contribuito ad allargare le maglie applicative di un diritto tanto controverso.

CAPITOLO I

IL DIRITTO ALLA VERITÀ: PROFILI DEFINITORI

SOMMARIO

1. – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI NATURA FILOSOFICA: DOVERE DI VERITÀ E DIRITTO DI MENTIRE. 2. – LA VERITÀ: UN CONCETTO GIURIDICO DI CARATTERE ASSOLUTO? 3. LA DIFFUSIONE DELLA VERITÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. 3.1. – VERITÀ E DIRITTI. 3.2. – LA VERITÀ COME LIMITE ALL'AZIONE DEL POTERE PUBBLICO. 4. – IL DIRITTO ALLA VERITÀ... 4.1. – ... TRA OBLIO E MEMORIA. 4.2. – I CONTENUTI ESSENZIALI.

1. – *Alcune considerazioni di natura filosofica: dovere di verità e diritto di mentire*

La scoperta della verità, l'indagine circa la sua natura, il ruolo che gioca nel miglioramento delle condizioni di vita degli esseri umani, rappresentano solo alcuni dei temi che da sempre animano la ricerca del sapere da parte dei filosofi¹. Sicché, se ci si interroga sulla possibilità che la verità possa costituire, in qualche misura, l'oggetto di un diritto fondamentale, non sembra si possa prescindere dal richiamare, almeno per sommi capi, il vivace scontro intellettuale che, sul finire del XVIII secolo, ha visto le convinzioni di Kant contrapposte con forza al pensiero di Constant². Il quesito a cui entrambi hanno tentato di dare risposta e su cui, quindi, si è innescato il dibattito, concerne l'esistenza non tanto di un diritto, quanto di un dovere di dire la verità. Secondo Kant, dire la verità costituirebbe un incondizionato dovere morale e giuridico. Quali che siano le circostanze del caso specifico e prescindendo dall'identità e dalle intenzioni dell'interlocutore, l'individuo sarà sempre tenuto a non nascondere

¹ Su tutti, G. Vico, *Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni*, Napoli, 1744. Si veda, inoltre, B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Bari, Laterza, 1922, 2 ed.; M. Scalerio, *Verità e politica in Vico. Il «verum/factum» della «Scienza Nuova»*, in *Filosofia Politica*, No. 2, 2018, p. 215 ss. Merita di essere citato anche il lavoro di H. Arendt, *Verità e politica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

² A tal proposito, è d'obbligo il riferimento a B. Constant, *Des réactions politiques*, in O. Pozzo di Borgo (a cura di), *Écrits et discours politiques*, Parigi, Pauvert, 1964, p. 21 ss. Ancora, si veda I. Kant, *Kant's Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics*, trad. T. Kingsmill Abbott, Londra, Longmans, Green and Co., 1963, ristampa della sesta edizione del 1909, p. 361 ss. Per un commento alle posizioni sostenute dai due autori, si vedano R.J. Benton, *Political Expediency and Lying: Kant vs Benjamin Constant*, in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 43, No. 1, 1982, p. 135 ss.; J. Weinrib, *The Juridical Significance of Kant's "Supposed Right to Lie"*, in *Kantian Review*, Vol. 13, No. 1, 2008, p. 141 ss.; G. Rousselière, *On political responsibility in post-revolutionary times: Kant and Constant's debate on lying*, in *European Journal of Political Theory*, Vol. 17, No. 2, 2015, p. 214 ss.

la verità, al punto che se mentisse, potrebbe essere chiamato a rispondere moralmente e giuridicamente delle conseguenze venute in essere proprio a causa della menzogna³. La verità si pone, quindi, come un vero e proprio dovere morale, una condizione necessaria per la sussistenza della giustizia, che il filosofo pone addirittura come elemento fondante del vivere civile⁴.

Di diversa natura è, come premesso, l'idea di verità elaborata da Constant, il quale, pur condividendo la premessa di partenza che la verità costituisca un dovere dell'individuo, non giunge alla medesima conclusione. Se, infatti, la verità è un dovere, a questo corrisponde necessariamente un diritto. Del resto, un dovere altro non è che il lato di una medaglia, che cela sul lato opposto un diritto uguale e contrario. Pertanto, in assenza di diritto viene meno anche l'adempimento del corrispondente dovere⁵. In altre parole, le circostanze di fatto, l'identità dell'interlocutore e le sue intenzioni acquisiscono un significato dirimente. Se questi non è titolare del diritto alla verità, l'individuo interrogato non sarà gravato dal corrispondente dovere, sarà invece titolare del diverso diritto di mentire⁶.

Le due distinte concezioni della verità qui citate possono essere comprese più a fondo se si analizza il caso pratico che entrambi i filosofi hanno preso in considerazione nelle loro dissertazioni. Si supponga di trovarsi nella condizione di offrire riparo alla potenziale vittima di un feroce assassino e che questi, giunto alla vostra abitazione, chieda se la sua vittima abbia ricevuto asilo presso di voi. Nell'opinione di Kant, quali che siano le circostanze, sarete tenuti a dire il vero. Qualora si decidesse di mentire per proteggere l'ospite e questi fuggisse, e nel fuggire incontrasse l'assassino allontanatosi proprio a causa della menzogna riferitagli avendo violato il dovere di verità, ciò comporterebbe il sorgere, per l'avvenuto omicidio, di una corresponsabilità, quantomeno morale, in capo a chi ha detto il falso⁷. Al contrario, volendo far propria

³ V. I. Kant, *Kant's Critique of Practical Reason*, cit., p. 363. Per un inquadramento critico del contesto storico e politico in cui la posizione di Kant si è sviluppata e, contestualmente, per una ricostruzione dei punti fondamentali della stessa, si vedano D. Sussman, *On the Supposed Duty of Truthfulness: Kant on Lying in Self-Defense*, in C.W. Martin (a cura di), *The Philosophy of Deception*, New York, Oxford University Press, 2009, p. 225 ss.; T. Mertens, *On Kant's Duty to Speak the Truth*, in *Kantian Review*, Vol. 21, No. 1, 2016, p. 27 ss.

⁴ I. Kant, *Kant's Critique of Practical Reason*, cit., p. 365.

⁵ B. Constant, *Des réactions politiques*, cit., p. 69.

⁶ *Id.*

⁷ Ancora, per una rilettura critica, si vedano M. Cholbi, *The Murderer at the Door: What Kant Should Have Said*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 79, no. 1, 2009, p. 17 ss.; H. Varden,

la teoria elaborata da Constant, ci si dovrebbe interrogare se al dovere alla verità corrisponde, in capo all'assassino, il diritto di conoscere la verità. A tal proposito, il filosofo francese risolve il caso di specie affermando che nessun uomo può essere ritenuto titolare del diritto di cagionare danni ingiusti e indurre indebita sofferenza ad altri; pertanto, l'assassino non può essere ritenuto titolare del diritto alla verità. Da qui, sostiene Constant, discende il diritto di mentire per salvare la vita della vittima⁸.

Le due concezioni della verità fin qui rappresentate esercitano senz'altro un certo fascino dal punto di vista filosofico e pongono interessanti interrogativi se le si guarda da un punto di vista etico-morale. Tuttavia, se le si rilegge con lo sguardo del giurista, appaiono meno convincenti. Da un lato, infatti, la teoria kantiana non sembra del tutto persuasiva. Non v'è dubbio che l'idea di una società che si basi sull'ideale della verità sia suggestiva. È altrettanto vero, tuttavia, che un obbligo di dire la verità inteso in termini assoluti produrrebbe conseguenze inaccettabili, di fatto rendendo impossibile qualsiasi tipo di convivenza civile. L'idea, infatti, che non si possa mentire neanche per salvare la vita di un prossimo congiunto stride con la cultura di tutela dei diritti umani che – benché emersi proprio nell'epoca in cui Kant scriveva – si sono radicati solo con l'affermazione delle moderne costituzioni democratiche, di cui costituiscono il fondamento e che conducono lo Stato di diritto di epoca liberale a un più articolato Stato dei diritti di epoca moderna⁹. D'altro canto, nemmeno la dicotomia dovere-diritto pensata da Constant può dirsi esente da critiche. Benché più convincente della dottrina kantiana, questa non appare adeguata se si considera la mancanza di criteri chiari e predeterminati per attribuire in modo inequivocabile la titolarità del diritto. Senza criteri oggettivi, applicabili alla generalità dei consociati, il riconoscimento del diritto alla verità diventerebbe attività assolutamente discrezionale, rimessa alla mera volontà delle parti, e dunque a scapito di una sua efficace garanzia e, più in generale, della certezza del diritto.

Kant and Lying to the Murderer at the Door... One More Time: Kant's Legal Philosophy and Lies to Murderers and Nazis, in *Journal of Social Philosophy*, Vol. 41, No. 4, 2010, p. 403 ss.

⁸ B. Constant, *Des réactions politiques*, cit., p. 69.

⁹ A tal proposito, si veda il prezioso contributo di N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990. Sulla trasformazione da Stato di diritto a Stato dei diritti, si veda M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della Storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009. Ancora, per il ruolo giocato dai diritti nella costruzione della società, si rimanda a R.M. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, trad. F. Oriana, Bologna, Il Mulino, 1992.

In altre parole, una concezione che interpreti la verità come un imperativo categorico, per quanto moralmente condivisibile e, da un punto di vista meramente filosofico, suffragata da una pluralità di ragioni, una volta che la si esamina sotto il profilo giuridico difficilmente sembra poter trovare solide argomentazioni a suo favore.

2. – *La verità: un concetto giuridico di carattere assoluto?*

Volendo tentare di trasporre quanto detto sulla verità in ambito filosofico, in un più pragmatico contesto giuridico, è bene sin da subito precisare che la diatriba tra i due filosofi ci lascia con due interrogativi. Il primo – se la verità possa essere l'oggetto di un autonomo diritto – è alquanto complesso e, invero, rappresenta la domanda di ricerca di questo lavoro. Il secondo, invece, attiene alla natura stessa della verità. Occorre, cioè, chiedersi se la verità rappresenti necessariamente un assoluto o se, al contrario, se ne possa circoscrivere il ruolo in ambito giuridico. Il quesito è solo apparentemente complicato; invero, se si considerano gli aspetti critici delle dottrine prospettate nel paragrafo che precede, unitamente ad alcuni aspetti comuni agli ordinamenti costituzionali moderni, ecco che d'un tratto ciò che sembrava un irrisolvibile quesito trova una risposta.

Come si è visto, considerare la verità come valore assoluto porta con sé alcuni aspetti problematici. Non solo, infatti, un indefettibile dovere di dire la verità può avere ricadute negative di ordine etico e morale – in altre parole, sulla coscienza del singolo e sulla civile convivenza tra gli individui appartenenti ad una stessa comunità – ma, e soprattutto, ha necessariamente conseguenze significative sul piano esclusivamente giuridico. In primo luogo, come si è già avuto modo di dire, concepire la verità come un dovere assoluto – cui per altro non sembrerebbe corrispondere alcun diritto, almeno secondo l'intendimento kantiano – la porrebbe in frequente contrasto con i diritti fondamentali della persona garantiti dalle costituzioni moderne, e da una pluralità di strumenti normativi internazionali. Tale contrasto, inoltre, non potrebbe mai essere risolto in favore dei diritti. Se, infatti, la verità è intesa in termini assoluti, allora questa diventa un super-principio e, come tale, non può essere assoggettata al

bilanciamento cui tipicamente gli altri principi sottostanno¹⁰. Il che porta a chiedersi se esistano principi non bilanciabili o se, al contrario, ogni principio fondamentale dell'ordinamento possa essere sottoposto al controllo delle più alte corti ed eventualmente trovarsi a dover metaforicamente cedere il passo ad altro principio suo antagonista. Evidentemente, qualora si accettasse l'esistenza di principi c.d. superprimari¹¹, nulla osterebbe al riconoscimento del dovere di verità come principio assoluto e, come tale, inviolabile. In altre parole, se è ammissibile che alcuni principi prevalgano sempre, senza necessità di ponderazione giudiziale, sugli altri, allora non è da escludersi che anche il dovere di verità possa essere annoverato tra questi e, pertanto, nulla impedirebbe il consolidamento della dottrina kantiana in materia.

Un siffatto intendimento, tuttavia, non è esente da critiche. Un elemento imprescindibile del costituzionalismo moderno, che in effetti caratterizza gli ordinamenti costituzionali contemporanei, è il pluralismo di valori. Le carte costituzionali, così come le carte dei diritti approvate a livello internazionale e

¹⁰ In generale, sul tema del bilanciamento si veda R. Alexy, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1994. Si vedano, inoltre, i due autori che per primi hanno introdotto in modo sistematico il tema nel panorama nazionale, G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992; R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992. Interessante è anche la ricostruzione di L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in L. Ferrajoli, E. Vitale (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Bari-Roma, Laterza, 2001, p. 277 ss. Qui, l'autore esclude la possibilità di conflitti tra diritti fondamentali, in forza dell'elaborazione di una vera e propria gerarchia tra diritti. Pertanto, i diritti sovraordinati prevarrebbero su quelli subordinati senza necessità che si operi alcun bilanciamento. Infine, in senso critico, si veda G. Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion Pratica*, No. 1, 2007, p. 219 ss.

¹¹ Alcuni principi supremi dell'ordinamento sono stati innalzati, da parte della dottrina, a principi superprimari. Tra questi, vanno senz'altro ricordati la dignità umana e, più recentemente, la sicurezza nazionale. A tal proposito, il riferimento è a G. Cerrina Feroni e G. Morbidelli, *La sicurezza: un valore superprimario*, in *Percorsi costituzionali*, No. 1, 2008, p. 31 ss.; *contra* M. Barberis, *Non c'è sicurezza senza libertà: il fallimento delle politiche antiterrorismo*, Bologna, Il Mulino, 2017. Sul tema della dignità umana come principio non bilanciabile si veda, invece, B. Malvestiti, *Criteri di non bilanciabilità della dignità umana*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 113 ss. Parzialmente diverso è il caso del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza da quest'ultimo ricavato. I due, e più specificatamente il secondo, giocano un ruolo fondamentale nel giudizio di bilanciamento. Sia la Corte costituzionale italiana, sia una pluralità di altre corti costituzionali, fanno largo ricorso al criterio di ragionevolezza per dirimere i contrasti tra i diversi principi costituzionali in gioco. A tal proposito, e senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano L. Paladin, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 899 ss.; A. Anzon, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Atti del seminario svoltosi a Pisa, 5 maggio 1990, Torino, Giappichelli, 1991, p. 31 ss.; M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza italiana*, Relazione predisposta in occasione dell'Incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Roma, 23-26 ottobre 2013, disponibile sul sito della [Corte costituzionale](#); A. Lollo, *Il principio d'eguaglianza e le sue declinazioni tra ordinamento costituzionale e ordinamento europeo*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 400 ss.

sovranaazionale, recano cataloghi di diritti estremamente ampi e variegati che entrano inevitabilmente in conflitto tra loro ogniqualvolta gli si dia applicazione concreta¹². Che uno di questi valori possa sistematicamente e automaticamente prevalere sugli altri, a prescindere dalle circostanze del caso concreto, porta con sé, da un lato, il serio rischio di uno svilimento dei diritti e dei principi che vi si contrappongono, dall'altro, il pericolo di un abuso strumentale del superprincipio stesso¹³. Inoltre, benché l'opera di Kant affronti esclusivamente il rapporto tra il dovere di dire la verità e il corrispondente divieto di mentire, un ulteriore elemento merita di essere preso in considerazione. Invero, se il dovere di dire la verità dovesse assumere il rango di principio super-primario, inteso quindi in modo assoluto, questo non ammetterebbe deroga alcuna. Ecco che, quindi, ci si potrebbe trovare nella situazione di non potere non solo dire il falso, ma anche di non dire nulla *tout court*¹⁴. Menzogna e omissione costituirebbero in egual modo una seria violazione del dovere di dire la verità. Siffatto intendimento avrebbe gravose ricadute pratiche sulla tenuta di qualsiasi ordinamento democratico. Si pensi, a titolo di esempio, al diritto di difesa dell'imputato. Le carte costituzionali contemporanee attribuiscono all'individuo, che abbia assunto la qualità di imputato nel corso di un procedimento penale, sia la facoltà di tacere sulla propria

¹² Sul rapporto che intercorre tra pluralismo valoriale e bilanciamento si veda R. Bin, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 59 ss. Il carattere pluralista della costituzione è stato esaminato anche da autorevole dottrina americana; a tal proposito il riferimento è a F. Schauer, *An Essay on Constitutional Language*, in *UCLA Law Review*, Vol. 29, 1982, p. 797 ss.; L.H. Tribe e M.C. Dorf, *On Reading the Constitution*, Cambridge, Harvard University Press, 1992. Ancora, si veda G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, op. cit. in cui l'autore giunge addirittura a riconoscere valore assoluto esclusivamente ad un meta-principio volto al mantenimento del pluralismo valoriale che caratterizza la Costituzione italiana.

¹³ A titolo di esempio, si veda M. Barberis, *Non c'è sicurezza senza libertà*, op. cit. Qui, l'autore evidenzia come l'aver sottratto dal bilanciamento la sicurezza nazionale abbia agevolato una deriva istituzionale a favore dell'Esecutivo e a scapito sia del Parlamento, sia dell'autorità giudiziaria. In nome della tutela della sicurezza nazionale, innalzata, pare, a principio superprimario, sono stati adottati provvedimenti di natura eccezionale con l'avvallo anche delle corti costituzionali, mostratesi deferenti proprio alle ragioni di pubblica sicurezza.

¹⁴ Sulle diverse posizioni circa una possibile equiparazione tra menzogna e omissione si veda, tra gli altri, D. Fallis, *Lying and omissions*, in J. Meibauer (a cura di), *The Oxford Handbook of Lying*, Londra, Oxford University Press, 2019, p. 183 ss. Si veda inoltre A. Koyré, *Sulla menzogna politica*, Torino, Lindau, 2010, in cui l'autore ammette che si possa tacere la verità e che quindi, in alcune circostanze, ad una domanda si possa omettere di rispondere. L'ammissibilità dell'omissione, tuttavia, si basa sull'assunto che non vi sia effettivamente un dovere morale di dire la verità a tutti. Per un ulteriore commento, si veda P. Premoli De Marchi, *Il dovere di dire il vero e l'etica del potere. Osservazioni a margine di Sulla menzogna politica di Alexandre Koyré*, in *Biblioteca delle libertà*, Vol. 49, No. 211, 2014, p. 87 ss., disponibile in <https://www.centroeinaudi.it>.

responsabilità¹⁵, sia quello che sembra aver assunto le sembianze di un vero e proprio diritto di mentire all'autorità giudiziaria¹⁶. Va da sé che, qualora si accettasse la sussistenza di un assoluto dovere di verità, le garanzie poste in essere dall'ordinamento al fine di dare concreta applicazione al diritto di difesa e al giusto processo sarebbero svuotate di qualsivoglia effetto pratico, andando a minare le basi del corretto esercizio della giustizia penale.

Un'ulteriore riprova della fallibilità della verità come principio assoluto dell'ordinamento può ricavarsi dal suo inevitabile contrasto con l'istituto del segreto di Stato¹⁷. Apprestato dall'ordinamento con il fine di tutelare quelle informazioni la cui divulgazione minerebbe la tenuta della sicurezza nazionale, il segreto di Stato si estrinseca generalmente in una omissione della verità, più che in una sua mistificazione. A prima vista, quindi, il contrasto con la verità intesa in termini assoluti non è apparente. Tuttavia, se, come anticipato, si accettasse l'equivalenza tra mendacio e omissione, ecco che anche il segreto di Stato si scontra con il principio di cui qui si tratta. Ne conseguirebbe, dunque, un completo svuotamento della sua efficacia, con gravi ricadute sulla concreta tutela della *salus rei publicae*.

Infine, volendo consolidare oltre la teoria che vuole la verità quale principio bilanciabile, è doveroso fare un cenno a quanto sul tema è stato elaborato da Grozio.

¹⁵ Sul diritto al silenzio dell'imputato nell'ordinamento italiano si vedano L. Paladin, *Autoincriminazione e diritto di difesa*, in *Giur. cost.*, 1965, p. 308 ss.; V. Grevi, «*Nemo tenetur se detegere*». *Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1972; Id., *Il diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 41, No. 4, 1998, p. 1129 ss. Sull'origine del diritto a non autoincriminarsi si veda E.M. Morgan, *The Privilege against Self-incrimination*, in *Minnesota Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1949, p. 1174 ss.; L. Williams Levy, *Origins Of The Fifth Amendment: The Right Against Self-incrimination*, New York, Oxford University Press, 1968; infine, si veda A.R. Amar e R.B. Lettow, *Fifth Amendment First Principles: The Self-incrimination Clause*, in *Michigan Law Review*, Vol. 93, No. 5, 1995, p. 857 ss.

¹⁶ Nell'ordinamento italiano, l'imputato non risponde del delitto di cui all'art. 372 c.p. Infatti, il diritto processual-penale italiano non parifica la figura dell'imputato a quella del testimone o della persona informata sui fatti nelle indagini preliminari. Pertanto, salvo il caso in cui integri il delitto di calunnia o di simulazione di reato, la menzogna dell'imputato non avrà alcuna conseguenza penale. *Ex multis*, V. Patané, *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 91 ss.

¹⁷ La Corte costituzionale italiana, con la sent. n. 106/2009, ha riconosciuto il rango costituzionale del segreto, ricavandolo dal combinato disposto degli artt. 52, 5 e 1 della Costituzione. A tal proposito, si veda il commento, tra gli altri, di A. Anzon, *Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 1020 ss. Va precisato che la dottrina non è unanime nell'accogliere il fondamento costituzionale del segreto. A tal proposito si rimanda a P. Carretti, *Limiti costituzionali alla tutela del segreto di Stato*, in *Democrazia e Diritto*, 1980, p. 815 ss.; G. Pitruzzella, *Segreto. Profili costituzionali*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XVIII, Roma, Treccani, 1992; M. Raveraira, *Segreto nel diritto costituzionale*, in *Dig. it. disc. pubbl.*, Vol. XIV, Torino, Utet, p. 27 ss.; A. Pace, *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 4041 ss.

Questi, infatti, ha richiamato puntualmente il lavoro di venerabili padri della filosofia che, nella loro opera, si sono ampiamente interrogati sulle innumerevoli sfaccettature di un tema tanto ampio quale la verità. Più nello specifico, riprendendo quanto affermato da Pitagora prima, e da Cicerone poi, Grozio sembra proprio aver ripercorso la storia di un c.d. diritto di mentire – quello stesso diritto tanto caro a Constant – passando finanche per le teorizzazioni di Aristotele e sant’Agostino¹⁸. Così facendo, l’autore si è posto un quesito circa la possibilità che, in fin dei conti, la menzogna possa in certi casi costituire l’oggetto di un vero e proprio diritto. A tal proposito, l’autore ha individuato ben cinque situazioni in cui il diritto naturale attribuirebbe all’individuo la facoltà di mentire: in casi di incapacità di intendere e volere; nei casi in cui l’individuo non sia il destinatario di una comunicazione; qualora sia presunto consenziente; nei casi in cui il soggetto eserciti diritti o poteri di sovranità e, infine, nei casi in cui si agisca per legittima difesa¹⁹.

La teoria per cui l’ordinamento non conoscerebbe principi di rango c.d. superprimario appare dunque preferibile: il bilanciamento opererebbe anche nei confronti della verità, eliminando il rischio di cortocircuiti giuridici che determinerebbero vuoti di tutela nei confronti della posizione del singolo e, eventualmente, anche rischi per la tenuta dell’ordine democratico. Va, del resto, ricordato che la Corte costituzionale italiana ha recentemente evidenziato come principi e diritti fondamentali non abbiano carattere assoluto, da cui l’esigenza proprio del bilanciamento. Nello specifico, i giudici della Corte hanno sottolineato come i valori esplicitati nel dettato costituzionale siano tra loro in un rapporto di integrazione reciproca, di fatto impedendo all’interprete l’individuazione di qualsivoglia scala gerarchica²⁰. Se a ciò si aggiunge l’irrinunciabilità del pluralismo valoriale che caratterizza i documenti in

¹⁸ H. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres*, 1625, II, cap. 13, III, cap. 1.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Corte cost., sent. n. 85 del 2013. Il caso di specie riguardava l’interruzione delle operazioni della nota acciaieria, ILVA, di Taranto. La Corte si è dunque trovata a dover valutare il rapporto esistente tra il diritto alla salute dei cittadini e il forte impatto economico e sociale che la chiusura avrebbe avuto, quindi i diritti al lavoro e all’esercizio di attività economiche. V. M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza italiana*, cit. p. 9.

La Corte, già in precedenza aveva affermato come la tutela dei diritti protetti dalla Carta costituzionale debba essere sistemica. In tal senso Corte cost., sent. n. 264 del 2012.

materia di tutela di diritti²¹, sembra doversi concludere proprio per l'insussistenza di principi primari, ove con primario s'intende superiori ad altri²².

Tornando al quesito iniziale, ovverossia se la verità debba necessariamente intendersi come entità assoluta o se, al contrario, possa essere ridisegnata e interpretata al variare delle circostanze concrete, sembra ora possibile provare a dare una risposta. Riassumendo quanto elaborato nelle pagine che precedono, una concezione assolutistica della verità determinerebbe, quasi certamente, gravi vuoti di tutela, a scapito, soprattutto, del pluralismo che sta alla base del costituzionalismo moderno; al contrario, nessuna criticità sembra sorgere dall'orientamento che vuole tutti i principi egualmente bilanciabili.

Ricollegandosi, poi, alle teorie dei due padri della filosofia citati nel paragrafo che precede, alla dottrina kantiana sembra doversi preferire quanto affermato dal suo contemporaneo francese. L'interpretazione di Constant della verità come rapporto tra diritto e dovere – pur con le criticità di cui si è detto – risponde meglio ad una logica che vuole un bilanciamento sempre possibile tra valori confliggenti. Tutto considerato, sembra doversi concludere, in definitiva, per l'ipotesi che vede la verità come valore diversamente configurabile al variare delle circostanze e del contesto in cui la si considera, piuttosto che in termini assoluti.

3. – *La diffusione della verità nell'ordinamento giuridico*

Escluso il valore assoluto, la verità può essere ora ricondotta allo *status* di significante, il cui significato è malleabile, diversamente declinabile all'interno dell'ordinamento giuridico al variare del contesto in cui viene concretamente calato. Se si volesse dar corso ad un'approfondita analisi di ogni principio, diritto e istituto di cui si compone un sistema giuridico, si noterebbe come il principio di verità costituisca il substrato di una pluralità di questi, rivestendo ruoli diversi a seconda dei casi: da un

²¹ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, op. cit.

²² Nella già citata sent. n. 85 del 2013, la Corte riconosce che la Carta costituzionale definisce alcuni valori – nel caso di specie la tutela della salute e dell'ambiente – come primari. Ciò, tuttavia, non implica il riconoscimento della prevalenza di un interesse su un altro, ma indica che il nucleo essenziale di quei valori identificati come primari non possano essere sacrificati per il soddisfacimento di interessi diversi. È, dunque, necessario il raggiungimento di un punto di equilibrio attraverso i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità.

lato, infatti, la verità rappresenta la *ratio* sottostante, l'entità ispiratrice di uno specifico istituto, a volte assumendo anche un ruolo rafforzatore di un principio già consolidatosi; dall'altro, la verità può agire come limite all'applicabilità - o all'eccessiva estensione del campo di applicazione - di una norma. Non a caso, del resto, l'ordinamento democratico - *rectius*, lo stato costituzionale - sembra essere il *locus idoneus* non tanto allo stabilimento di una verità *sic et simpliciter*, quanto alla possibilità di una sua eterna ricerca. Ricerca resa possibile proprio da quelle libertà che costituiscono uno degli elementi essenziali delle costituzioni moderne, votate al pluralismo ideologico. Sono, infatti, le c.d. libertà culturali, ovverossia la libertà religiosa, il libero esercizio delle arti e il libero esercizio delle scienze, ad aspirare alla scoperta della verità e, per certi versi, a fungere da propulsore per il progresso della società. A queste si aggiunge il ruolo, diverso, pur se fondamentale, di altre libertà, su tutte la libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, che per loro stessa natura non sempre coincidono o tendono alla verità, ma che, in ogni caso, svolgono una funzione preliminare e accessoria alla sua indagine²³.

Il rapporto tra democrazia pluralista e verità non si esaurisce però nella sola ricerca tutelata dalle libertà costituzionali. Benché, infatti, gli strumenti posti in essere da una costituzione democratica garantiscano il più possibile l'accertamento della verità, non è possibile escludere in assoluto che subentrino elementi di tensione tra alcuni aspetti tipici della democrazia e la verità stessa. Si pensi, a questo proposito, alla regola che vuole che le decisioni siano prese dalla maggioranza. Secondo l'intendimento classico, il valore vincolante delle norme sta proprio nella forza della maggioranza che le ha approvate, a prescindere dal fatto che nel procedimento di approvazione si sia tenuto conto della verità a cui dovrebbero aspirare. Tuttavia, affermare che le norme debbano corrispondere ad ogni desiderio della maggioranza sembra porsi in contrasto con l'attuale assetto degli stati costituzionali moderni. Il pluralismo valoriale, la tutela dei diritti, le istanze delle minoranze, sono tutti elementi che depongono a favore dell'adozione di procedure aperte, trasparenti, volte proprio all'accertamento quanto più possibile della verità²⁴. Ecco che in questo senso la verità, o quantomeno l'ideale

²³ A tal proposito, si veda il fondamentale contributo di P. Häberle, *Diritto e verità*, trad. F. Fiore, Torino, Einaudi, 1992, spec. p. 88 ss.

²⁴ *Ibidem*.

ricerca di quest'ultima, agirebbe come limite all'esercizio del potere della maggioranza e, di conseguenza, come limite all'esercizio discrezionale del potere statale. Tale freno, tuttavia, non opererebbe solo nei confronti del potere costituito, ma si estrinsecerebbe anche nei rapporti con i diritti dell'individuo egualmente tutelati dal dettato costituzionale. Libera manifestazione del pensiero, diritto di cronaca e di informazione, finanche il diritto alla riservatezza si incontrano, o addirittura scontrano, con plurime esigenze di verità. Questa manifesta pervasività della verità all'interno degli ordinamenti democratici, testimoniata dalla sua costante presenza nell'ambito di significativi diritti costituzionali, così come nell'esercizio di rilevanti attribuzioni costituzionali proprie dell'autorità statale, sembra trarre il proprio fondamento dall'idea stessa di dignità dell'uomo.

3.1. – *Verità e diritti*

Volendo approfondire, benché per sommi capi, alcuni casi di incontro-scontro tra diritti fondamentali e esigenza di verità, non v'è dubbio che una prima intersezione la si trovi con l'esercizio della libertà di espressione e col suo corollario, ovvero il diritto d'informazione e di cronaca²⁵. Quello che, però, appare come un legame indissolubile, è stato recentemente messo in discussione. Se, infatti, non si può negare come il diritto di informazione – intesa come informazione tecnico-scientifica – sia ancora saldamente interconnesso alla verità, nella misura in cui le nozioni che ne costituiscono l'oggetto devono essere verificabili, basandosi queste su dati oggettivi, più flebile è, invece, il legame tra la verità e la libertà di espressione in generale²⁶. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la verità nell'ambito della comunicazione, soprattutto politica, ha subito duri attacchi per il tramite di quella che è stata definita verità post-fattuale, o *post-truth*²⁷, e dal conseguente incremento del fenomeno noto come *fake*

²⁵ Per una lettura critica sul tema, si veda V. Baldini, *Verità e libertà nell'espressione del pensiero... Prendendo spunto da casi concreti*, in *Dirittifondamentali.it*, No. 2, 2017, <http://www.dirittifondamentali.it>.

²⁶ Cfr. V. Baldini, *Verità e libertà nell'espressione del pensiero*, op. cit.

²⁷ Con il termine post-verità si è soliti indicare: «[un'] argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica», definizione tratta da Vocabolario Treccani, disponibile in <http://www.treccani.it/vocabolario>. Sul tema, si vedano C. Pinelli, *"Postverità", verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws Review – Rivista di Diritto dei Media*, No. 1, 2017, disponibile in <http://www.medialaws.eu>; S.I. Strong, *Alternative Facts and the Post-Truth Society: Meeting the Challenge*, in *University of Pennsylvania Law Review Online*, Vol. 165, 2017, p. 137 ss.

news²⁸. C'è da chiedersi, dunque, se alla luce dell'avvento di questo nuovo modo di intendere la comunicazione, la verità rivesta ancora un ruolo significativo nell'ambito della libertà di espressione²⁹. A tal proposito, è utile volgere lo sguardo alle due distinte concezioni in materia di libera manifestazione del pensiero che, nel corso dei secoli, sono state elaborate in seno all'ordinamento nordamericano e nell'ambito degli ordinamenti di più marcata tradizione europea.

Il costituzionalismo statunitense individua nella libertà del singolo la più elevata espressione della dignità umana³⁰. Pertanto, il *free speech*, da intendersi come libertà negativa e che quindi opera come limite all'intervento dell'autorità, trova un grado di protezione estremamente ampio, al punto che la verità cessa di essere quella oggettivamente riscontrabile nella realtà, ma è l'opinione che più agevolmente riesce a farsi accettare dal pubblico ad assumerne il ruolo³¹. Secondo questa concezione, dunque, le *fake news* e i c.d. *alternative facts* ben possono far legittimamente parte del dibattito pubblico, dal momento che tutte le opinioni, anche se false, sono coperte dalla tutela costituzionale del primo emendamento. Al contrario, il modello europeo di tutela della libertà di espressione si fonda sull'idea che la dignità umana costituisca il limite all'esercizio delle libertà individuali. Non a caso, del resto, sia l'art. 21 della Costituzione italiana, sia l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'enunciazione del diritto fanno seguire i limiti ad esso opponibili³². Ecco che, quindi,

²⁸ Sul fenomeno delle *fake news*, si rimanda in generale a G. Pitruzzella, O. Pollicino e S. Quintarelli, *Parole e potere: Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017. Si veda, inoltre, N. Zanon, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws Review - Rivista di Diritto dei Media*, No. 1, 2018, disponibile in <http://www.medialaws.eu>. Ancora si veda l'interessante contributo di G. Matucci, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC*, No. 1, 2018, disponibile in <https://www.rivistaaic.it>.

²⁹ Ci si riferisce qui ad un ruolo ulteriore, e più ampio, rispetto a quello che la verità riveste quale scriminante, unitamente a continenza e pertinenza, nei delitti contro l'onore, e nello specifico nei casi di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa. In generale, M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 483 ss.; P. Siracusanò, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VII, Torino, Utet, 1993, p. 30 ss. Si veda, inoltre, G. Vassalli, *Libertà di stampa e tutela dell'onore*, Milano, Juris Domus, 1967.

³⁰ V. G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti*, Voll. I e II, Torino, Giappichelli, 1998 e 2000.

³¹ Così M. Ramajoli, *I pericoli del marketplace of ideas*, *Relazione all'Incontro di Studio "La comunicazione nell'era digitale e i nuovi diritti"*, Pavia, 16 novembre 2017. Ancora, G. Matucci, *Informazione online e dovere di solidarietà*, cit. p. 3. Si veda anche *Abrams v. United States*, 250 U.S. 616, 1919, spec. opinione dissenziente del giudice Holmes.

³² Per un commento all'art. 21 della Costituzione italiana e ai limiti ivi contenuti alla libertà d'espressione, si vedano A. Pace, M. Manetti, *Art. 21 Cost.*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2006; A. Valastro, *Art. 21 Cost.*, in R. Bifulco,

la verità agisce come limite alla manifestazione del pensiero, non solo nei confronti del giornalista che esercita il proprio diritto di cronaca e che, nel farlo, deve verificare la correttezza di quanto scrive³³, ma anche nei confronti del privato cittadino: l'affermazione che sia manifestamente falsa, seppur non vietata dall'ordinamento, non trova tutela costituzionale³⁴. Al legislatore, quindi, il compito di scegliere se e come agire nei confronti della diffusione di opinioni, notizie e narrazioni false.

Il possibile contrasto tra libertà di espressione e verità non si estrinseca solo nell'ambito del diritto di cronaca e delle *fake news*. Invero, il ragionamento svolto nelle pagine che precedono ben può applicarsi anche ad altra fattispecie, di particolare rilevanza. Se si pensa, infatti, al fenomeno del negazionismo e alle sanzioni di natura penale che una pluralità di ordinamenti³⁵, tra cui quello italiano³⁶, ha introdotto, è di tutta evidenza come la libera manifestazione del pensiero contrasti con la verità, proprio attraverso la sua negazione. Ci si deve chiedere, quindi, se negare l'Olocausto costituisca un limite alla libertà di espressione o se, al contrario, sia un'opinione costituzionalmente legittima, per quanto detestabile. Come detto, la dottrina statunitense mal sopporta che vengano poste limitazioni al *free speech*, al punto che

A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 451 ss.; P. Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna, Il Mulino, 2009, 4 ed. Con riferimento, invece, all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si rimanda a P. Caretti, *Commento all'art. 10*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 337 ss.; A. Cardone, M. Oetheimer, *Art. 10, Libertà di espressione* in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2011, p. 397 ss.

³³ Appare scettico sul punto V. Zeno-Zencovich, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2014, spec. p. 72. Qui l'autore afferma come non sia il ruolo del giornalista quello di individuare la verità, quanto più quello di rappresentare una delle possibili angolazioni della realtà.

³⁴ *Ex multis*, P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953, spec. p. 121; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, spec. p. 37.

³⁵ Si veda N. Palazzo, *Bugie di carta: un argine penale al negazionismo*, in *Nomos*, No. 2, 2017, disponibile in <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>; si veda altresì C.M. Cascione, *Negare le ingiustizie del passato: libertà o divieto?*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 447 ss.

³⁶ Il riferimento specifico è all'art. 604bis c.p. La norma qui citata utilizza il termine negazionismo in senso ampio, ricomprendendovi non solo la negazione dell'Olocausto, ma la negazione di qualsiasi altro genocidio, crimine di guerra o crimine contro l'umanità come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. In questa sede, il *focus* è necessariamente dirottato sulla sola negazione della *Shoah*, sia perché rappresenta l'evento storico che in misura maggiore è oggetto di tentativi di negazionismo, sia perché la giurisprudenza e la dottrina se ne sono occupate in misura ampia. Su tutti si veda G. Balbi, *Il negazionismo tra falso storico e post-verità*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2019, disponibile in <https://discrimen.it>.

sembra potersi affermare che negare l'Olocausto trovi tutela costituzionale nel primo emendamento³⁷. Al contrario, la dottrina europea, che si fonda sulla tutela della dignità di ogni individuo, nega il carattere assoluto della libertà di espressione, tanto che, come detto, il negazionismo costituisce un delitto a tutti gli effetti. Tuttavia, l'accostamento del negazionismo ai reati d'opinione si basa su una premessa concettualmente fallace. Affermare che la *Shoah* non sia mai avvenuta non costituisce l'espressione di un'opinione dissenziente; si devono, infatti, tenere in debita considerazione le numerose testimonianze e i documenti che attestano la veridicità dell'accadimento storico cui qui ci si riferisce. Se è indubbio che l'Olocausto sia accaduto, allora negarlo significa, semplicemente, negare la verità e, come detto, le affermazioni manifestamente false non godono di alcuna protezione costituzionale³⁸.

Un ulteriore punto di frizione tra verità e diritti della persona lo si può individuare nell'ambito del diritto alla riservatezza e, più nello specifico, nel contesto del diritto all'oblio elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel noto caso *Google Spain*³⁹. L'individuo, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del c.d. *General Data Protection Regulation*⁴⁰, è dunque titolare del diritto alla rimozione di qualsiasi informazione lesiva della propria dignità dai motori di ricerca.

Se, da un lato, non è difficile immaginare che il diritto debba potersi esercitare ogniqualvolta la notizia diffusa sia falsa o quantomeno dubbia, più complesso è comprendere se la veridicità della notizia possa costituire un limite all'esercizio del diritto all'oblio. In questo caso, secondo quanto sostenuto da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione italiana, il vero discrimine sembra essere l'idoneità, della notizia che si vuole rimossa, alla formazione del convincimento dell'opinione

³⁷ Interessante in merito è quanto sostenuto da L. Bollinger, *The Tolerant Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in America*, New York, Oxford University Press, 1986; Id., *The Tolerant Society: A Response to Critics*, in *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 4, 1990, p. 979 ss. L'autore sostiene che la tolleranza nei confronti di affermazioni tanto odiose porti alla creazione di un'etica della tolleranza che, in definitiva, costituisce il fondamento della democrazia. Di opinione contraria, argomentando a favore di alcuni limiti alla libertà di espressione, K. Lasson, *Holocaust Denial and the First Amendment: The Quest for Truth in a Free Society*, in *George Mason Law Review*, Vol. 6, No. 1, 1997, p. 35 ss.

³⁸ G. Balbi, *Il negazionismo tra falso storico e post-verità*, cit., pp. 12-13; P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, op. cit. *Contra*, A. Cavaliere, *La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 59, No. 2, 2016, p. 1004 ss., spec. p. 1011.

³⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, causa C-131/12, 13 maggio 2014. Per un commento generale sul tema si rinvia a G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio tra Internet e Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, TrE-Press, 2015.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

pubblica su fatti di pubblico interesse. Il diritto all'oblio viene dunque meno ogniqualvolta prevalga l'interesse della collettività ad essere informata su fatti da cui dipende la formazione del proprio convincimento⁴¹.

3.2. – *La verità come limite all'azione del potere pubblico*

L'ambito della libertà di espressione non è il solo in cui si assiste al contrasto della verità con altri principi dell'ordinamento. Dovendo limitare l'analisi ad una selezione di esempi significativi, è opportuno prendere in considerazione un ultimo caso di interazione tra la verità e un altro istituto giuridico. Trattasi, nello specifico, del già citato segreto di Stato (*supra*, p. 9). Se, da un lato, il fondamento costituzionale del segreto di Stato dimostra, in parte, l'impossibilità dell'esistenza di una concezione assoluta della verità, dall'altro però non si può escludere che la coesistenza dei due sia cosa complicata. Del resto, il segreto è lo strumento principe con cui il potere tace fatti rilevanti alla collettività, allo scopo di tutelarne la sicurezza. In nome della ragion di Stato, i pubblici poteri privano la società civile della verità o di parte di essa, omettendo informazioni o ridisegnando i confini di quelle che verranno poi diffuse. Il contrasto, quindi, appare evidente, soprattutto se si considera la pubblicità dell'agire pubblico come fondamento stesso della democrazia⁴², volta a garantire il controllo da parte del popolo sui propri rappresentanti e, quindi, la partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Sebbene non si possa negare il ruolo preminente che la pubblicità riveste – e quindi, per certi versi, la verità – nel garantire il corretto funzionamento dei sistemi democratici, è altrettanto vero che il dettato costituzionale non preclude il ricorso al

⁴¹ Cass. pen., sez. V, sent. n. 38747 del 3 agosto 2017. La Corte torna sul punto in una sentenza successiva, in cui rimarca come il diritto all'oblio debba cedere il passo al diritto di cronaca se la notizia diffusa miri a garantire ragioni di giustizia, polizia o tutela dei diritti e delle libertà. Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 6919 del 20 marzo 2018. Per un commento in merito si veda F. Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in *MediaLaws Review – Rivista di Diritto dei Media*, No. 2, 2018, disponibile in <http://www.medialaws.eu>.

⁴² Per un'approfondita disamina del segreto di Stato e del suo contrasto con il principio di pubblicità dell'azione dei pubblici poteri, si veda il prezioso contributo di A. Morrone, *Il nomos del segreto di Stato*, in G. Illuminati (a cura di), *Nuovi profili del Segreto di Stato e dell'attività d'intelligence*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 3 ss.

segreto⁴³. Vieppiù, il segreto non può essere escluso dall'ordinamento nemmeno in via interpretativa, proprio in virtù di quanto già detto circa la bilanciabilità di tutti i principi fondamentali (*supra*, p. 7). Non sarebbe, perciò, configurabile un diritto alla verità che copra ogni aspetto dell'attività statale, giacché non è immaginabile un diritto che consenta agli individui di poter conoscere tutto, e che sia esercitabile nei confronti di tutti⁴⁴, soprattutto se si considera che il ricorso al segreto è, occasionalmente, necessario per il perseguimento di fini costituzionalmente rilevanti.

Nella misura in cui l'apposizione del segreto è funzionale alla salvaguardia di beni costituzionalmente tutelati, quali la pubblica sicurezza e il mantenimento dell'ordine costituzionale, la verità cede il passo alla segretezza quale mezzo per la garanzia della democrazia stessa. Se, invece, l'utilizzo del segreto non persegue fini legittimi, ma mira al conseguimento di risultati non contemplati dal tracciato costituzionale, in questo caso si fuoriesce dal delicato equilibrio predisposto dalla Costituzione e si priva la collettività del proprio potere di controllo sull'operato di chi detiene il potere. In altre parole, se con il segreto si calasse un "sipario nero" solo per garantire l'impunità a chi, agendo per conto dello Stato, si fosse macchiato di gravi crimini, ne verrebbe meno la legittimità. La tutela della democrazia non può passare attraverso la violazione di diritti fondamentali, giacché l'ordine costituzionale, che costituisce l'oggetto di tutela del segreto, non comprende solo il corretto funzionamento delle istituzioni, ma è altresì composto proprio dalla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti⁴⁵. Ne consegue che il contrasto tra segreto e verità, sorto in casi in cui quest'ultimo è opposto per fini altri rispetto a quelli costituzionalmente previsti, dovrebbe essere risolto sempre a favore della prima⁴⁶.

⁴³ A. Pace, *L'apposizione del segreto di Stato*, op. cit. Si vedano anche M. Ricciardi, *Appunti su segreto di Stato e principio di trasparenza*, in *Poetica del diritto*, No. 1, 1993, p. 6 ss.; A. Vidaschi, *Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, No. 3, 2012, p. 978 ss.; V. Lupo, *Prime note sul segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa*, in *Consulta Online*, No. 1, 2015, disponibile in <http://www.giurcost.org>.

⁴⁴ Così A. Morrone, *Il nomos del segreto di Stato*, op. cit. Si veda altresì, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 211 ss., spec. pp. 224, 225.

⁴⁵ A. Pace, *I «fatti eversivi dell'ordine costituzionale» nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007*, in *Costituzionalismo.it*, No. 2, 2009, disponibile in <http://www.costituzionalismo.it>.

⁴⁶ Su tutti si veda D. Ranalli, *Diritto alla verità e lotta all'impunità. Qualche riflessione sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Abu Omar*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, No. 2, 2015, disponibile in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>. Si veda *infra*, Cap. II, pp. 37 ss. e dottrina ivi citata.

4. – *Il diritto alla verità...*

Appurato che la verità costituisce, come visto, oggetto di un principio generale che permea l'ordinamento, intersecandosi con una pluralità di altri principi, diritti e istituti, è opportuno ora focalizzare l'attenzione su ciò che rappresenta il tema principale di questa trattazione: l'esistenza di un diritto alla verità, che sia specifico nei contenuti, i cui titolari possano agevolmente essere identificati e che, soprattutto, sia giustiziabile dinanzi l'autorità giudiziaria. Al fine di rispondere a questo interrogativo, si procederà innanzitutto all'identificazione del contenuto del diritto in esame. Nello specifico, se ne delineeranno i confini e la portata applicativa. A seguire, stabilito il contenuto minimo su cui svolgere l'analisi, nel corso dei prossimi capitoli si tenteranno di ricostruire gli sviluppi normativi del diritto in esame, sia sul piano internazionale, sia nella dimensione nazionale. In aggiunta, si cercherà di rintracciare un suo eventuale riconoscimento giurisprudenziale da parte delle corti internazionali, nazionali e, soprattutto, sovranazionali. Infine, qualora venisse determinata l'esistenza del diritto alla verità, si suggerirà una sua applicazione più estesa, anche alla luce dell'interpretazione data nelle più recenti pronunce di alcune corti nazionali.

4.1. – *... tra oblio e memoria*

Il bisogno di verità ha caratterizzato la storia dell'uomo nel corso dei secoli, ma è stato solo il sorgere di una peculiare congiuntura di eventi a promuovere il dibattito – politico, accademico e giurisprudenziale – circa la verità come oggetto di un diritto determinato.

Sul finire del XX secolo, molti Paesi dell'America latina hanno vissuto forti sconvolgimenti di natura politica. I regimi totalitari di stampo militare che per decenni avevano detenuto il potere sono stati gradualmente sostituiti da nuove istituzioni composte da rappresentanti democraticamente eletti⁴⁷. Il complesso passaggio dalla

⁴⁷ Alcuni dei principali esempi del fenomeno citato sono la Giunta Militare instaurata da Videla in Argentina (1976-1983), il governo militare in Brasile (1964-1985), il regime di Pinochet in Cile (1974-1990) e la presidenza di Fujimori in Perù (1990-2000). Sul tema, si veda S. Mainwaring e A. Pérez-Liñán, *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*, New York, Cambridge University Press, 2013. Si veda, inoltre, L. Zanatta, *Storia dell'America Latina Contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

dittatura alla democrazia ha portato all'emersione del concetto di giustizia di transizione⁴⁸, nel cui contesto si è iniziato a parlare di diritto alla verità. Ciò è dovuto in larga parte alla necessità, da parte delle vittime delle persecuzioni perpetrate dai regimi deposti e dalla collettività tutta, di scoprire la verità circa quanto effettivamente accaduto durante gli anni di governo militare, a fini sia riparativi, sia riconciliatori. Le comunità latino-americane interessate hanno, infatti, preferito ricostruire la vita democratica del proprio Paese percorrendo la strada della memoria. Le gravi atrocità commesse nel passato andavano dunque scoperte, affrontate e ricordate, proprio al fine di garantire, non solo che non si ripetessero più in futuro, ma anche che il nuovo inizio non risentisse di verità celate, accadimenti taciuti e, soprattutto, responsabilità mai attribuite.

Gli episodi di transizione che hanno caratterizzato la fine del XX secolo per i Paesi dell'America latina non sono una novità assoluta nel panorama storiografico. Ciò che, invece, costituisce una novità introdotta proprio col finire della Seconda guerra mondiale è la scelta della memoria, rispetto all'opportunità dell'oblio. Volgendo lo sguardo alla storia dell'umanità, non si contano i momenti in cui diversi gruppi sociali sono andati incontro a periodi di transizione, passaggi caratterizzati anche da scontri particolarmente violenti che hanno profondamente segnato gli appartenenti alle comunità coinvolte. In epoche passate la riconciliazione coincideva sovente con la cancellazione della memoria. Uno tra i primi esempi in tal senso risale al 403 a.C. quando, a seguito della cacciata dei Trenta Tiranni, il ritorno alla democrazia per Atene si fondò sull'istituzione di un «patto a non ricordare». A nessuno era permesso ricordare gli avvenimenti del periodo oligarchico, al punto che per i trasgressori era prevista la pena di morte⁴⁹. Muovendo lungo il corso della storia,

⁴⁸ Per una definizione di giustizia di transizione, e un'approfondita analisi sul tema, si rimanda a R.G. Teitel, *Transitional Justice*, New York, Oxford University Press, 2000. Per un ulteriore approfondimento circa lo sviluppo della giustizia di transizione dopo il XX secolo, si vedano N. Roht-Arriaza and J. Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; T.D. Olsen e A.G. Reiter, *Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy*, Washington DC, United States Institute of Peace, 2010; S. Lefranc e F. Vairel, *The Emergence of Transitional Justice as a Professional International Practice*, in L. Israël e G. Mouralis (a cura di), *Dealing with Wars and Dictatorships. Legal Concepts and Categories in Action*, The Hague, Springer, 2014, p. 235 ss.

⁴⁹ Aristotele, *La Costituzione degli Ateniesi*, trad. it. M. Bruselli, Milano, Rizzoli, 1999. Si veda anche M. Bettini, *Sul perdono storico. Dono, identità, memoria e oblio*, in M. Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Mondadori, 2004, p. 20 ss., spec. p. 39. Ancora si veda N. Loraux, *The Divided City: On Memory and Forgetting in Ancient Athens*, New York, Zone Books, 2002.

non si può non fare riferimento alla storiografia romana. Questa, infatti, è ricca di esempi di *damnatio memoriae*, istituto cui si ricorreva per cancellare dalla memoria della collettività cittadini – e, in età imperiale, anche imperatori – le cui azioni avevano grandemente danneggiato l’Urbe. Merita, infine, di essere ricordato l’Editto di Nantes del 1598, con cui Enrico IV sanciva la fine delle sanguinose guerre di religione in Francia. L’art. 1 del citato editto, infatti, proclamava l’estinzione del ricordo di qualsiasi azione compiuta dalle due parti del conflitto⁵⁰.

La prassi di cancellare dalla memoria collettiva periodi storici di grande sofferenza ha subito un arresto quando la comunità internazionale si è trovata a dover fare i conti con le atrocità del regime nazista e del secondo conflitto mondiale. I processi di Norimberga contro le più alte sfere del regime nazista non hanno solo segnato l’inizio di una nuova branca del diritto internazionale, hanno anche dato significativo impulso alla cultura dei diritti umani che è oggi fondamento del costituzionalismo. Vieppiù, i processi di Norimberga hanno offerto un resoconto dettagliato degli accadimenti e delle responsabilità per le atrocità commesse in quel periodo, fornendo, di fatto, il materiale necessario affinché la comunità potesse ricostruire il proprio vivere sociale, senza però dimenticare il passato⁵¹. Qualche decennio più tardi, i nuovi governi democratici instauratisi nei Paesi dell’America latina hanno seguito la strada tracciata dalle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale e hanno dato largo spazio all’esigenza di verità della comunità, benché con alcune criticità – quali la diffusa impunità dei responsabili – di cui si dirà in seguito (*infra*, Cap. IV).

4.2. – I contenuti essenziali

È in questo travagliato contesto che troviamo la prima spinta al riconoscimento del diritto alla verità, il cui sviluppo progressivo – che in effetti sembra spingere verso

⁵⁰ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 215.

⁵¹ Sull’importante eredità dei processi di Norimberga, si veda H.T. King Jr., *The Judgments and Legacy of Nuremberg*, in *Yale Journal of International Law*, Vol. 22, No. 1, 1997, p. 213 ss. Si veda altresì M. Koskenniemi, *Between Impunity and Show Trials*, in J.A. Frowein, R. Wolfrum e C.E. Philipp (a cura di), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 6, Leiden – Boston, Brill-Nijhoff, 2002, p. 1 ss. L’autore parte dalla premessa che per crimini tanto atroci quanto quelli commessi dal regime nazista (e per i crimini contro l’umanità commessi in seguito nel mondo), la risposta del diritto penale, benché doverosa, non sia sufficiente. I processi come quello di cui qui si parla sono, quindi, diretti ad un fine ulteriore, che è proprio quello di far luce sulla verità e consegnare quelle atrocità alla memoria collettiva.

il pieno ed effettivo riconoscimento di questo nuovo diritto – verrà affrontato nel corso dei capitoli successivi. In questa sede, è tuttavia opportuno delinearne i contenuti fondamentali, intorno ai quali si è costruito il dibattito circa la sua esistenza⁵².

Il diritto alla verità che costituirà l'oggetto del presente lavoro è un'estrinsecazione limitata di quel principio alla verità che, come largamente illustrato, permea l'intero ordinamento. Nello specifico, il diritto alla verità in esame sembra configurarsi tanto quanto uno strumento di riparazione a fronte di gravi violazioni dei diritti umani, così come un mezzo funzionale alla riconciliazione. Da un punto di vista più pratico, infatti, il diritto in esame opera come forma di risarcimento – spesso morale, più che materiale – a fronte delle gravi sofferenze patite in seguito agli abusi e alle violenze perpetrate da e per conto dello Stato, ma svolge anche un importante ruolo di riappacificazione sociale nel momento in cui la collettività manifesta l'esigenza di fare i conti col proprio passato.

Dal momento che risponde a due esigenze diverse, ma contestuali e di pari rilevanza, il diritto alla verità si sviluppa come diritto bidimensionale⁵³, la cui titolarità spetta a

⁵² In senso critico, negando l'esistenza del diritto alla verità, si veda D. Nocilla, *Il diritto alla verità nell'età della globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2003, p. 401 ss. *Contra*, J.E. Méndez, *Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos*, in M. Abregú e C. Courtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 517 ss., e Id., *The Right to Truth*, in C.C. Joyner (a cura di), *Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference*, Toulouse, Érès, 1998, p. 255 ss. Per un approccio più dubitativo, si veda L. Burgorgue-Larse, *The right to the truth*, in L. Burgorgue-Larse e A. Úbeda de Torres (a cura di), *The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary*, New York, Oxford University Press, 2011, p. 695 ss.

⁵³ L'idea che i diritti potessero avere una dimensione collettiva è emersa con l'elaborazione della teoria delle generazioni dei diritti. Come noto, infatti, si è soliti suddividere i diritti in generazioni, a seconda del particolare momento storico in cui sono emersi. La prima generazione comprende le libertà c.d. negative, venute in essere con l'avvento dello Stato liberale e della Rivoluzione francese. La seconda generazione, figlia dell'evoluzione dello Stato in Stato sociale, comprende i diritti che mirano al raggiungimento effettivo dell'eguaglianza sostanziale. Infine, i diritti della c.d. terza generazione, sviluppatasi con l'avvento della globalizzazione, comprendono diritti la cui titolarità è necessariamente collettiva, come il diritto alla pace, il diritto all'ambiente salubre e il diritto all'autodeterminazione. Per un'analisi più approfondita su questo tema, si vedano K. Vasak, *Human Rights: A Tirthy_Year Struggle: The Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in *UNESCO Courier*, Vol. 30, 1977, p. 29 ss.; B. Algan, *Rethinking Third Generation Human Rights*, in *Ankara Law Review*, Vol. 1, 2004, p. 121 ss. e P. Macklem, *Human Rights in International Law: Three Generations or One?*, in *London Review of International Law*, Vol. 3, No. 1, 2015, p. 61 ss.; J. Donnelly, *Third Generations Rights*, in C. Brölmann, R. Lefeber and M. Zieck (a cura di), *Peoples and Minorities in International Law*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 119 ss. Si veda, infine, e se si vuole, D. Bacis, *The Right to the Truth: A Political Question between Justice and Impunity*, in *Journal of Parliamentary and Political Law*, Vol. 13, No. 1, 2019, p. 13 ss., spec. pp. 16, 17.

Autorevole dottrina ritiene che la suddivisione netta tra diritti individuali e diritti collettivi sia priva di pregio. Del resto, tutti i diritti, inclusi quelli che si fanno tipicamente risalire alla prima generazione e che sono tradizionalmente letti come esclusivamente individuali, sono dotati di un aspetto collettivo,

ogni persona – con specifico riferimento alle vittime e ai loro familiari – e alla collettività tutta⁵⁴.

Venendo, dunque, agli elementi che rappresentano il nucleo essenziale, irrinunciabile, del diritto in oggetto, è opportuno esaminarne la portata separando le due dimensioni. Dal punto di vista della dimensione individuale, ogni individuo ha il diritto di conoscere la verità circa le gravi violazioni di altri diritti fondamentali perpetrate nei loro confronti. Il diritto copre, inoltre, ogni fatto ed evento in rapporto di causalità con la violazione stessa, così come ogni circostanza secondaria che vi si riferisca. Vieppiù, le vittime e i loro familiari sono titolari del diritto di conoscere l'identità degli esecutori materiali, così come quella dei responsabili legali e dei mandanti morali. Come diretta conseguenza, il diritto alla verità offre alle vittime e ai loro familiari la garanzia di procedimenti giudiziari a carattere indipendente, imparziale ed effettivo, il cui obiettivo sia quello di assicurare alla giustizia i responsabili. Da ciò discende, questa volta in capo allo Stato, l'obbligo giuridico di dare pronto avvio a indagini rapide, concrete e quanto più possibile complete, a seguito delle quali dovrebbe darsi corso ad un procedimento penale, da concludersi – auspicabilmente – con una sanzione⁵⁵. Da questa breve definizione contenutistica si può evincere come l'obiettivo ultimo della dimensione individuale del diritto alla libertà sia duplice: da un lato, infatti, si mira a garantire al singolo la più ampia conoscenza circa quanto avvenuto, dall'altro, alla memoria si affianca la giustizia e la sanzione penale del responsabile⁵⁶.

Muovendo, invece, alla dimensione collettiva, questa sposta la titolarità del diritto dal singolo individuo alla società come entità unica e portatrice di posizioni giuridiche rilevanti. Le atrocità del passato, infatti, non hanno drammaticamente segnato solo la vita dei singoli. Le gravi violazioni perpetrate non si sono limitate alla

dal momento che richiedono comunque un'azione pubblica, collettiva o sociale al fine di essere ampiamente garantiti. In tal senso, J. Donnelly, *The theology of the Right to Development: A Reply to Alston*, in *California Western International Law Journal*, Vol. 15, 1985, p. 519 ss.; J.B. Marie, *Relations between Peoples' Rights and human Rights: Semantic and Methodological Distinctions*, in *Human Rights Law Journal*, Vol. 7, 1986, p. 195 ss.

⁵⁴ Si veda, Commissione interamericana sui diritti umani, *The Right to the Truth in the Americas*, OEA/Ser. L/V/II.152, Doc. 2, 2014, p. 33 ss. Si veda altresì J.E. Méndez e F. Bariffi, *Truth, Right to, International Protection*, in R. Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol X, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 115 ss.

⁵⁵ Commissione interamericana sui diritti umani, *The Right to the Truth in the Americas*, op. cit.

⁵⁶ D. Bacis, *The Right to the Truth*, op. cit.

negazione dei diritti del singolo; al contrario, è stata la comunità tutta a patire per le politiche autoritarie poste in essere dal regime al governo. Sicché, la titolarità del diritto alla verità spetta in egual misura alla comunità. La società ha il diritto di conoscere la verità su quanto accaduto. I fatti, la *ratio* dell'agire dei pubblici poteri, ogni dettaglio di quanto avvenuto deve essere oggetto di un'indagine quanto mai completa e dettagliata, da svolgersi con modalità che consentano la più ampia partecipazione pubblica. Al termine delle indagini, dovrà essere cura dello Stato diffonderne i risultati e, altresì, conservare copia di tutti i documenti rilevanti, delle trascrizioni delle testimonianze e di ogni altra informazione pertinente, in archivi che siano poi liberamente accessibili⁵⁷.

L'obiettivo ultimo della dimensione collettiva del diritto alla verità appare, così come quello precedentemente identificato per la dimensione individuale, evidente. Attraverso la divulgazione della conoscenza, perseguita tramite l'istituzione di commissioni per la verità (*infra*, Cap. IV), si vuole consentire alla collettività di ricostruirsi, di riappropriarsi della vita pubblica e, soprattutto, di evitare il ripetersi di così gravi violazioni dei diritti umani⁵⁸.

⁵⁷ Commissione interamericana sui diritti umani, *The Right to the Truth in the Americas*, op. cit.

⁵⁸ D. Bacis, *The Right to the Truth*, op. cit. Si vedano altresì P.B. Hayner, *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York, Routledge, 2011, 2 ed.; S. Landsman, *Alternative Responses to Serious Human Rights Abuses: Of Prosecution and Truth Commissions*, in *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 4, 1996, p. 81 ss.

CAPITOLO II

IL DIRITTO ALLA VERITÀ NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

SOMMARIO

1. – LE ORIGINI DEL DIRITTO ALLA VERITÀ NEL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE. 1.2. – LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLA SPARIZIONE FORZATA. 2. – IL DIRITTO ALLA VERITÀ: NORMA DI DIRITTO CONSUETUDINARIO?... 2.1. – ...O PRINCIPIO GENERALE? 3. – IL DIRITTO ALLA VERITÀ NELL'AMBITO DELLA GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE. 3.1. – LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER LA EX JUGOSLAVIA. 3.2. – IL DIRITTO ALLA VERITÀ DINANZI LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE.

1. – *Le origini del diritto alla verità nel contesto normativo internazionale*

Lo studio del diritto alla verità, nell'accezione di cui s'è detto nel capitolo precedente, impone di estendere il campo di ricerca al diritto internazionale, benché limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini del presente lavoro. In tal senso, volendo ricostruire il quadro normativo su cui si fonda il diritto alla verità, lo studio delle fonti di diritto internazionale e della prassi giurisprudenziale di alcuni tra i tribunali internazionali attualmente operativi è imprescindibile. Invero, sebbene il diritto di cui qui si tratta abbia trovato la sua massima espressione in contesti regionali – quale quello interamericano ed europeo – e nazionali, soprattutto grazie a uno sforzo interpretativo da parte delle corti sovranazionali e costituzionali (*infra*, Cap. III), da un punto di vista esclusivamente normativo è in seno all'ordinamento internazionale che si rintraccia la disciplina più articolata e completa¹.

L'origine del diritto alla verità, ancorché in una formulazione ancora sommaria e acerba, può essere rintracciata nel diritto internazionale umanitario. Nello specifico, qualche primo cenno ad un'embrionale formulazione del diritto in questione è individuabile negli artt. 32 e 33 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di

¹ Cfr. Y. Naqvi, *The right to the truth in international law: fact or fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, N. 86, 2006, p. 245 ss.; Y.G. Park, *Truth as Justice: Legal and Extralegal Development of the Right to Truth*, in *Harvard International Review*, Vol. 31, No. 4, 2010, p. 24 ss. Entrambi i contributi evidenziano l'apporto fondamentale degli strumenti di diritto internazionale all'evoluzione e alla diffusione del diritto alla verità.

Ginevra del 1977², i quali riconoscono in capo ai familiari il diritto di conoscere le sorti dei propri congiunti, così come l'obbligo in capo agli Stati firmatari che abbiano preso parte al conflitto di intraprendere le ricerche degli individui dispersi.

Benché l'esercizio dei diritti sanciti dagli artt. 32 e 33 del Protocollo Aggiuntivo I avesse un campo di applicazione ristretto, limitato al contesto specifico in cui il diritto internazionale umanitario si trova a dover operare, non ci volle molto per poter assistere alla trasposizione di questa forma embrionale di diritto alla verità in ambiti differenti³. E infatti, sempre sul finire degli anni '70, ma in un contesto profondamente diverso da quello in cui era stato originariamente elaborato, il diritto alla verità fa la sua comparsa in una serie di risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nei confronti del regime del generale Pinochet, il cui Governo si era reso responsabile della sistematica sparizione forzata dei dissidenti⁴. In più di un'occasione, quindi, l'Assemblea Generale si era trovata a dover sollecitare le autorità cilene ad investigare intorno alla scomparsa, per ragioni politiche, di numerosi individui e, a seguito dell'indagine, a dare notizia alle famiglie delle sorti dei propri cari⁵.

La diffusione della pratica delle sparizioni forzate e il suo ricorso da parte delle giunte militari all'epoca al potere, e che agivano col solo fine di reprimere l'opposizione politica, hanno spinto la comunità internazionale a prendere posizione. La prima ferma condanna delle sparizioni forzate arriva nel 1992, anno in cui l'Assemblea Generale non si limita più all'adozione di risoluzioni mirate a singoli Paesi, bensì interviene con la stesura della *Declaration on the Protection of All Persons*

² *International Committee of the Red Cross, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 giugno 1977.

³ Si veda Y. Sandoz, *Commentary to Article 32*, in Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (a cura di), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginevra, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 343 ss.

⁴ Come si è avuto modo di anticipare, è stata la pratica delle sparizioni forzate in America Latina ad alimentare il dibattito circa il diritto alla verità (*supra*, Cap. I). Invero, è proprio nel contesto di giustizia di transizione, che ha caratterizzato quasi tutti i Paesi dell'America del Sud, che il diritto alla verità ha trovato l'applicazione di più ampio respiro. A tal proposito, si veda *infra*, Cap. III.

⁵ *Human Rights in Chile*, UN Doc. A/34/179, 17 dicembre 1979 ("Urges the Chilean authorities to investigate and clarify the fate of persons reported to have disappeared for political reasons, to inform relatives of the outcome [...]).

*from Enforced Disappearance*⁶. In forza della Dichiarazione del 1992, gli Stati erano chiamati a garantire lo svolgimento di accurate indagini ogniqualvolta venisse denunciato il rapimento per asserite ragioni politiche di un proprio congiunto. A seguire, gli Stati erano poi gravati dall'obbligo di dare tempestiva comunicazione dei risultati delle indagini ai familiari. Benché gli obblighi citati siano assimilabili ai contenuti essenziali del diritto alla verità, va rilevato come la Dichiarazione del 1992 non vi faccia riferimento in modo esplicito, di fatto lasciando all'interprete il compito di ricavarne i contenuti essenziali dalle sue disposizioni.

Un ulteriore passo verso il riconoscimento esplicito del diritto alla verità lo si deve al documento *Joinet Principles to Combat Impunity*⁷. Benché privo di forza vincolante, in più occasioni i principi ivi sanciti sono stati richiamati in sede giurisprudenziale dai tribunali internazionali e dalla Corte interamericana dei diritti umani. Di particolare rilievo, infatti, è l'inclusione del diritto alla verità tra i principi generali a cui gli Stati devono rifarsi, nel tentativo di impedire l'impunità per chi abbia commesso gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, è in questa sede che si può riscontrare, per la prima volta sul piano internazionale, l'idea che la titolarità del diritto in parola non sia propria solo delle vittime e dei loro familiari, bensì che appartenga anche alla società in senso ampio⁸.

Nel solco tracciato da questi primi documenti, si sono inseriti altri strumenti di *soft law*. In più occasioni, infatti, sia l'Assemblea Generale, sia lo *Human Rights Council*

⁶ *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, UN Doc. A/RES/47/133, 18 dicembre 1992.

⁷ L. Joinet, *special rapporteur*, *Revised Final Report on Question of the Impunity of perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 ottobre 1997. Il documento del 1997 è stato successivamente rivisto e modificato nel 2005 dall'intervento di un esperto indipendente. Si veda, in tal senso, D. Orentlicher, *Promotion and Protection of Human Rights, Impunity: Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102, 18 febbraio 2005. La versione rivista del *Set of Principles* contiene un riferimento esplicito al diritto alla verità. Invero, il rapporto evidenzia il diffuso riconoscimento che il diritto alla verità ha avuto in ambito internazionale e nella prassi degli Stati, tuttavia, al contempo, mette in luce le diverse sfumature che il diritto alla verità assume a seconda del contesto e del trattato da cui si ricava. Per un approfondimento si veda F. Haldemann, T. Unger (a cura di), *The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary*, New York, Oxford University Press, 2018.

⁸ *Ibidem*. Cfr. anche D. Groome, *The Right to Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29, N. 1, 2011, p. 175 ss.

sono tornati sul diritto alla verità⁹, evidenziandone il carattere di diritto autonomo, ribadendone l'importanza nella lotta contro l'impunità di chi avesse perpetrato gravi violazioni dei diritti umani, e invitando tutti i membri della comunità internazionale a garantirne un'effettiva e sistematica applicazione.

1.2. – *La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata*

È nella *soft law* adottata dai vari organi delle Nazioni Unite che si può individuare il più ampio e articolato riconoscimento del diritto alla verità. Questo, tuttavia, sembrerebbe scontare la carenza di forza vincolante che è invero tipica degli strumenti di *soft law* che, come visto, ne delineano i contenuti.

Solo sul finire del primo decennio del XXI secolo, l'incessante sforzo della comunità internazionale nella lotta contro l'odioso fenomeno delle sparizioni forzate ha portato a una espressa formulazione, non più di mero principio, bensì vincolante, del diritto alla verità, contenuta nell'*International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*¹⁰. La Convenzione, adottata il 20 dicembre 2006¹¹, è entrata in vigore nel dicembre 2010 a seguito della ratifica da parte di almeno venti dei Paesi firmatari¹².

⁹ *UN General Assembly, Res. 9/11, UN Doc. A/RES/HRC/9/11, 2008; Human Rights Council Res. 12/12, UN Doc. A/HRC/RES/12/12 2009; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/5/7, 2007; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/12/19, 2009; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to Truth, A/HRC/15/33, 2010.*

¹⁰ Per un commento approfondito alla Convenzione, si veda S. McCrory, *The International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 7, N. 3, 2007, p. 545 ss.; T. Scovazzi e G. Citroni, *The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention*, Leden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

¹¹ *UN General Assembly, Res. 61/117, UN Doc. A/RES/61/117, 2006.*

¹² Attualmente, la Convenzione è stata firmata da 97 Paesi, e ratificata da 58. In ordine alfabetico, questi sono: Albania (2007), Argentina (2007), Armenia (2011), Austria (2012), Belgio (2011), Belize (2015), Benin (2017), Bolivia (2008), Bosnia ed Erzegovina (2012), Brasile (2010), Burkina Faso (2009), Cambogia (2013), Cile (2009), Colombia (2012), Costa Rica (2012), Cuba (2009), Ecuador (2009), Francia (2008), Gabon (2011), Germania (2009), Giappone (2009), Grecia (2015), Honduras (2008), Iraq (2010), Italia (2015), Kazakistan (2009), Lesotho (2013), Lituania (2013), Malawi (2017), Mali (2009), Malta (2015), Marocco (2013), Mauritania (2012), Messico (2008), Mongolia (2015), Montenegro (2011), Niger (2015), Nigeria (2009), Olanda (2011), Panama (2011), Paraguay (2010), Peru (2012), Portogallo (2014), Repubblica Ceca (2017), Repubblica Centrafricana (2016), Repubblica Slovacca (2014), Samoa (2012),

Sebbene un'analisi approfondita della Convenzione nella sua interezza esuli dagli scopi del presente lavoro, è doveroso evidenziarne in via preliminare un aspetto fondamentale. L'art. 1, infatti, nel sancire che nessuno potrà essere sottoposto a sparizione forzata e che nessuna circostanza, quandonche eccezionale o urgente, potrà fungere da giustificazione, afferma il carattere autonomo e inderogabile del diritto di ogni individuo di non essere vittima di siffatte sparizioni¹³. Non v'è alcun dubbio, quindi, che le Convenzione costituisca un passo rilevante nella lotta al fenomeno delle sparizioni forzate. Tale assunto risulta ancor più convincente se si considera che il diritto in oggetto non è il solo a trovare spazio tra le disposizioni del trattato. Invero, tornando al punto centrale della presente ricerca, la Convenzione rappresenta il primo riconoscimento normativo, compiutamente elaborato, del diritto alla verità¹⁴. La scelta di qualificare l'esigenza di verità come vero e proprio diritto e non, al contrario, come una necessità o un mero interesse, di fatto attribuendogli una minore rilevanza giuridica, è stata oggetto di accesi dibattiti. Nello specifico, è stata la delegazione statunitense ad aver fatto proprio il secondo orientamento, soprattutto in forza di un convincimento secondo cui un diritto alla verità fosse estraneo all'ordinamento internazionale e che, in ogni caso, mancassero basi giuridiche certe per ammetterne l'esistenza¹⁵. A prevalere, nondimeno, è stato il primo orientamento, che rispecchia la rilevante evoluzione che il diritto alla verità ha avuto sia nell'ordinamento internazionale, sia negli ordinamenti sovranazionali (*infra*, Cap. III). Ecco, dunque, che

Senegal (2008), Serbia (2011), Seychelles (2017), Spagna (2009), Sri Lanka (2016), Svizzera (2016), Togo (2014), Tunisia (2011), Ucraina (2015), Uruguay (2009), Zambia (2011).

¹³ *International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, art. 1: «1. No one shall be subjected to enforced disappearance. 2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance». Cfr. I. Pervou, *The right not to be Subjected to Enforced Disappearance: Finding Nemo in the International Human Rights Regime*, in *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 4, No. 13, 2013, p. 106 ss., Id. *The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances: Moving Human Rights Protection Ahead*, in *European Journal of Legal Studies*, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 145 ss.

¹⁴ Cfr. N. Kyriakou, *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances and its Contributions to International Human Rights Law, with Specific Reference to Extraordinary Rendition*, in *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13, No. 1, 2012, p. 35 ss.

¹⁵ *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*, E/CN.4/2006/57, 2 febbraio 2006, par. 94 ss. e Allegato II. Si veda anche T. Scovazzi, G. Citroni, *The Struggle against Enforced Disappearance*, cit. p. 358.

si può individuare un primo cenno al diritto alla verità già nel preambolo, in cui si afferma il diritto di conoscere la verità circa le circostanze di una sparizione forzata, le sorti dell'individuo scomparso, nonché il diritto di cercare, ricevere e fornire informazioni¹⁶. La statuizione di principio enunciata in apertura viene poi ripresa, esplicitata e resa vincolante all'art. 24 della Convenzione. Giova precisare che, in considerazione degli specifici obiettivi di quest'ultima, la titolarità del diritto alla verità ivi contenuto non è stata attribuita, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1 con riferimento al diritto di non essere sottoposti a sparizione forzata, a tutti gli individui, ma solo alle vittime di questa aberrante pratica. L'art. 24, infatti, si apre fornendo, al primo comma, la definizione del concetto di vittima. Questo è inteso nel senso più ampio possibile, al fine di potervi includere non solo gli individui che siano stati fatti oggetto di una sparizione forzata in senso stretto, bensì anche tutti coloro che abbiano subito danni o patito sofferenze come diretta conseguenza della stessa¹⁷. In tal senso, quindi, sembra doversi ritenere che nella definizione abbracciata dalla Convenzione non rientrino solo i familiari della vittima in senso stretto, ma anche tutti coloro che nell'assistervi abbiano patito sofferenze di qualsiasi genere¹⁸.

Venendo, dunque, al diritto alla verità, è il secondo comma del citato art. 24 a delinearne i contorni¹⁹. Anzi tutto, la norma assicura alle vittime il diritto di conoscere la verità circa ogni aspetto delle sparizioni forzate, così come i dettagli e i risultati delle indagini intraprese dalle autorità e le sorti delle persone scomparse. Al diritto del singolo, dunque, corrisponde un obbligo posto in capo alle Alte Parti contraenti. Gli Stati firmatari, infatti, hanno il dovere di renderne effettivo il godimento, adottando ogni misura necessaria. Benché sintetica, la previsione di cui si tratta consente di

¹⁶ *International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, preambolo, ultimo considerando: «Affirming the right to know the truth about circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the respect of the right to freedom to seek, receive and impart information in this end».

¹⁷ *International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, art. 24, co. 1: «For the purpose of this Convention, "victim" means the disappeared person and any individual who has suffered harm as direct effect of an enforced disappearance».

¹⁸ T. Scovazzi, G. Citroni, *The Struggle against Enforced Disappearance*, cit. p. 346.

¹⁹ *International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, art. 24, co. 2: «Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person. Each State Party shall take appropriate measures in this regard».

svolgere alcune riflessioni. Anzi tutto, va osservato che nell'ambito della Convenzione – invero nel più vasto contesto delle sparizioni forzate – il diritto alla verità è profondamente connesso al diritto di essere informati sulle circostanze della detenzione²⁰. I due diritti sembrerebbero porsi in rapporto cronologico tra loro. Invero, il diritto all'informazione sorgerebbe nella fase iniziale della detenzione, per poi traslare e configurarsi come diritto alla verità in tutti i casi vi sia l'esigenza di indagare le sorti della vittima²¹, nei casi, quindi, di illegittimità della detenzione in cui lo Stato è venuto meno al proprio obbligo di informazione. Il contenuto del diritto alla verità sembra essere ulteriormente integrato dagli obblighi accessori posti a carico degli Stati contraenti dai commi terzo e quarto dell'art. 24 della Convenzione. Nello specifico, il comma terzo impone alle autorità di adottare tutte le misure necessarie al fine di individuare e procedere al rilascio dell'individuo scomparso e, nell'eventualità del suo decesso, al ritrovamento del cadavere. Infine, il quarto comma dell'articolo in commento sancisce il diritto delle vittime di ottenere un'equa riparazione.

In secondo luogo, non può farsi a meno di sottolineare l'assenza di limiti al godimento del diritto alla verità. L'art. 24, co. 2, infatti, non prevede clausole derogatorie, né fa riferimento a circostanze straordinarie che potrebbero far pensare alla possibilità di ricavarne eccezioni. Pertanto, sembrerebbe lecito ritenere che il diritto qui esaminato sia stato previsto dai redattori della Convenzione come inderogabile. Una sola eccezione è individuabile all'art. 20. Quest'ultima va, tuttavia, inquadrata nell'ambito del solo diritto all'informazione di cui si è accennato in precedenza, giacché dispone che sia ristretto l'accesso alle informazioni dei terzi ove la detenzione sia legittima e disposta dall'autorità giudiziaria²². È opinione di chi scrive che dal ristretto ambito applicativo dell'unico limite di cui all'art. 20 si possa dedurre come il diritto alla verità

²⁰ Si fa qui riferimento alle disposizioni contenute negli artt. da 17 a 20 della Convenzione. L'insieme di norme citate vieta che un individuo possa essere segretamente detenuto e, pertanto, impone che lo Stato si impegni a fornire informazioni circa l'identità dei soggetti detenuti, il periodo di detenzione, il luogo, e tutte le altre circostanze in merito. Inoltre, tale diritto è attribuito a tutti coloro che dimostrino un legittimo interesse. Infine, l'art. 19 stabilisce che il diritto alla protezione dei dati sensibili viene meno nel bilanciamento con il diritto d'informazione, ogniqualvolta tali dati siano necessari per la ricerca e il ritrovamento del soggetto eventualmente scomparso.

²¹ Interessante in merito il contributo di B. Taxil, *À la confluence des droits: la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*, in *Annuaire français de droit international*, Vol. 53, No. 1, 2007, p. 129 ss., spec. pp. 138-142.

²² *Ibidem*.

trovi il proprio naturale sbocco proprio in quei casi in cui le condotte dell'autorità si qualificano come illegittime. Proprio questa è tra le ragioni che hanno portato, in sede di redazione, alla configurazione di un diritto privo di limitazioni.

Infine, merita di essere messa in luce, questa volta in senso più critico, l'assenza nella formulazione definitiva dell'art. 24 di un qualsivoglia riferimento alla dimensione collettiva del diritto alla verità²³. Vero è che, nel silenzio della Convenzione, le forme di tutela del diritto alla verità diffusesi nel panorama internazionale, tra cui soprattutto le commissioni per la verità, non sembrano essere in contrasto con lo spirito di quest'ultima. Tuttavia, se da un lato si può leggere questa lacuna come un tacito assenso a pratiche, anche pregevoli, già in essere ben prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dall'altro, la scelta di nulla dire porta con sé la conseguenza di non regolamentare la prassi parallela delle amnistie, spesso incondizionate, che tradizionalmente accompagnano i processi di giustizia di transizione²⁴.

2. Il diritto alla verità: norma di diritto consuetudinario?...

Prima dell'adozione della Convenzione entrata in vigore nel 2010, l'assenza di un espresso riconoscimento vincolante del diritto alla verità aveva spinto la dottrina a indagare la possibilità che questo potesse costituire una pratica generalmente accettata come giuridicamente obbligatoria, in tal modo integrando una norma di diritto consuetudinario ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. b) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia²⁵. Continuare a interrogarsi sul tema potrebbe apparire superfluo, tenuto conto della codificazione operata dalla citata Convenzione. Tuttavia, visto l'ambito di applicazione circoscritto di quest'ultima e vista la perdurante carenza di una codificazione più ampia del diritto alla verità, nonché di un'esplicita elaborazione di ogni suo contenuto – *i.e.* la dimensione collettiva del diritto – sembra

²³ Per un approfondimento sulla dimensione collettiva del diritto alla verità si rimanda per una definizione di ordine generale al Cap. I e, per un'analisi dettagliata della sua evoluzione e della giurisprudenza in materia, al Cap. IV e dottrina ivi citata.

²⁴ Cfr. B. Taxil, *À la confluence des droits*, op. cit.

²⁵ Si veda in merito l'analisi svolta da Y. Naqvi, *The right to the truth in international law*, op. cit.

potersi affermare che sia doveroso, o quantomeno opportuno, operare un'analisi in questo senso²⁶.

Come noto, una norma di diritto consuetudinario si configura ogniqualvolta una pratica sia ripetuta dalla generalità dei consociati, nella convinzione che tale prassi sia obbligatoria²⁷. Al fine di poter verificare se il diritto alla verità si configuri come posto da una norma consuetudinaria, è necessario chiedersi se quantomeno i suoi contenuti essenziali siano diffusamente condivisi nel panorama internazionale. A tal proposito, tre sono gli indicatori individuati da autorevole dottrina con il precipuo scopo di rendere più agevole l'indagine sulla natura consuetudinaria di un diritto nell'ordinamento internazionale²⁸. Il primo elemento da prendere in considerazione è il ripetuto riconoscimento del diritto in questione in più strumenti giuridici - preferibilmente trattati e convenzioni - di diritto internazionale. In seguito, la diffusione della norma va indagata sul piano nazionale. Si devono, cioè, investigare le condotte dei membri della comunità internazionale e l'eventuale adozione da parte di questi di atti legislativi che recepiscano i contenuti essenziali del diritto alla verità. Infine, l'accertamento della sussistenza dell'*opinio juris* impone l'analisi delle limitazioni poste al diritto e dell'eventuale prassi contraria²⁹. Su quest'ultimo punto, ovverossia con riguardo all'accertamento dell'*opinio juris*, un utile contributo è stato

²⁶ A tal proposito va menzionato il contributo di S. Szoke Burke, *Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 33, No. 2, 2015, p. 526 ss. Ancora più recente il saggio di A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law: The significance of Strasbourg's contributions*, in *Legal Studies*, Vol. 37, No. 4, 2017, p. 739 ss. Entrambi i contributi, di molto successivi all'entrata in vigore della Convenzione, nello svolgere la propria analisi sul diritto alla verità si interrogano sul suo *status* di norma di rango consuetudinario.

²⁷ Per una definizione approfondita di norma consuetudinaria nel diritto internazionale si rimanda a T. Treves, *Customary International Law*, in R. Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 937 ss.

²⁸ La paternità di tali criteri identificatori la si deve a T. Meron, *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law*, Oxford, Clarendon Press, 1989. Per un'analisi critica dell'approccio proposto da Meron nella sua opera, si veda B. Simma e P. Alston, *The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles*, in *Australian Year Book of International Law*, Vol. 12, 1989, p. 82 ss. Più recentemente, i criteri di formazione del diritto consuetudinario sono stati oggetto d'indagine dell'*International Law Commission*, la quale ha adottato nell'estate 2016 un documento provvisorio in cui chiarisce il significato di prassi e di *opinio juris*: *Identification of customary international law, text of the draft conclusions provisionally adopted by the Drafting Committee*, UN Doc. A/CN.4/L.872, Ginevra, 2016.

²⁹ Cfr. T. Meron, *Human Rights and Humanitarian Law*, cit. pp. 93-94; Y. Naqvi, *The right to the truth in international law*, cit. pp. 255-265.

apportato dalla Corte internazionale di giustizia. In una delle sue più note pronunce, infatti, la Corte ha evidenziato come l'avvallo da parte degli Stati delle risoluzioni dell'Assemblea Generale deve essere inteso nel senso di indicare un'adesione ai principi e alle regole ivi contenuti³⁰.

Muovendo dal primo criterio, si è già detto nei paragrafi che precedono come il diritto alla verità abbia trovato un sempre più ampio e significativo riconoscimento nell'ordinamento internazionale. A partire dal vago riferimento contenuto nel Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra, il diritto alla verità si è insinuato in un sempre maggior numero di risoluzioni dell'Assemblea Generale e dello *Human Rights Council*, fino all'addivenire ad una sua espressa formulazione contenuta nella recente Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 2006. Oltre al riconoscimento normativo, di cui si è ampiamente dato conto, gli organi interni delle Nazioni Unite hanno assunto il ruolo di promotore di un'effettiva tutela del diritto in questione, al punto da istituire la figura dello *Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparations and Guarantees of Non-Recurrence*³¹, la quale rappresenta un indicatore significativo della rilevanza del diritto alla verità sul piano internazionale³². Un ulteriore elemento di prova è rappresentato dalla ricognizione del diritto consuetudinario svolta dal Comitato internazionale della Croce Rossa, nei cui lavori il diritto alla verità è individuato come norma di diritto consuetudinario, applicabile a tutti i conflitti armati a prescindere dal fatto che si tratti di conflitti di natura internazionale³³. Il contenuto della norma individuata dal Comitato internazionale della Croce Rossa rispecchia quanto già disposto dal Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, esplicandosi quindi il suo effetto

³⁰ *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua* (Nicaragua v. U.S.), Merits, 1986 I.C.J. Rep. 14, par. 188.

³¹ *Human Rights Council*, Res. 18/7, UN Doc. A/HRC/RES/18/7 2011. Nello stesso senso si pone la dichiarazione del 24 marzo come Giornata internazionale per il Diritto alla Verità riguardante le Gravi Violazioni dei Diritti Umani e per la Dignità delle vittime, *UN General Assembly*, Res. 65/196, UN Doc. A/RES/65/196 2010.

³² S. Szoke Burke, *Searching for the Right to Truth*, cit. p. 540.

³³ J.M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (a cura di), *Customary International Humanitarian Law, Volume I, Rules*, International Committee of the Red Cross, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Nello specifico, si fa qui riferimento alla *Rule 117* ai sensi della quale «Each party to the conflict must take all feasible measures to account for persons reported missing as a result of armed conflict and must provide their family members with any information it has on their fate».

in ambiti specifici; ciononostante, non v'è dubbio che l'elaborazione svolta da un altro membro di prim'ordine della comunità internazionale confermi che gli aspetti essenziali del diritto alla verità trovano ampia condivisione.

Va, infine, tenuto in debita considerazione che sin dal 1983 lo *Human Rights Committee* (HRC) – istituito dall'*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) – ha fatto cenno al diritto alla verità nella propria giurisprudenza³⁴.

Rimanendo sul piano internazionale, ma muovendo verso una prospettiva sovranazionale, va rilevato come il diritto alla verità abbia trovato un sempre maggiore riconoscimento in seno ai sistemi regionali di tutela dei diritti umani esistenti³⁵. Come si vedrà in modo più approfondito in seguito, si deve alla giurisprudenza della Commissione interamericana dei diritti umani, prima, e della Corte di San José poi, la più prolifica produzione in materia di diritto alla verità, nonché il più articolato e compiuto riconoscimento di quest'ultimo³⁶. Già a partire dalla fine degli anni '80 del XX secolo, infatti, la Commissione ha affermato l'esistenza del diritto alla verità in entrambe le sue dimensioni: collettiva e individuale³⁷. Nel tempo, anche la Corte, che invero si era inizialmente rivelata più cauta, ha ammesso lo *status* autonomo del diritto alla verità, la sua valenza collettiva, nonché la sua indipendenza da una mera dimensione procedurale, associandolo, quindi, a diritti quali la libertà d'espressione e l'integrità fisica³⁸. Più recentemente, il diritto in esame si è insinuato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inizialmente inteso come un generico dovere di investigare, anche attinente alla società

³⁴ *Quinteros v. Uruguay* (Comm. No. 107/1981), UN Doc. CCPR/C/OP/2, 138 (1990) par. 14. Si veda inoltre J.A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 67, No. 2, 2018, p. 353 ss.

³⁵ Ci si riferisce alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte interamericana dei diritti umani e della Corte africana dei diritti umani e dei popoli. Per un'analisi approfondita del *case law* delle Corti menzionate si rimanda ai Cap. III e IV.

³⁶ Si vedano, tra gli altri, E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 121 ss.; D. Groome, *The Right to Truth in the Fight Against Impunity*, op. cit.

³⁷ *Annual Report for the Inter-American Court of Human Rights, 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 28 settembre 1986, p. 205 ss.

³⁸ *Ex multis*, si vedano le pronunce *Anzualdo Castro v. Perù*, 2009 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 202, parr. 118-120 *Gudiel Álvarez et. al. ("Diario Militar") v. Guatemala*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 235, par. 269.

intera e non solo all'individuo, è solo con la sentenza nel caso *El-Masri* che la Corte ha espressamente ricondotto quell'obbligo al diritto alla verità³⁹.

Ad ulteriore riprova della diffusione capillare del diritto in esame, giova evidenziare come anche la pur esigua giurisprudenza della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, benché non abbia mai riconosciuto il diritto alla verità in modo esplicito, ne abbia affermato i contenuti essenziali in più di un'occasione⁴⁰.

Volgendo ora lo sguardo agli ordinamenti nazionali, l'elemento che testimonia in misura maggiore la circolazione del diritto alla verità va individuato nella diffusione capillare delle commissioni per la verità. Il diritto in questione ha sì trovato largo spazio nelle pronunce di molteplici corti e tribunali costituzionali⁴¹, accompagnate, invero in misura minore, da recepimenti di natura legislativa⁴². Cionondimeno, è il largo ricorso all'istituto della commissione per la verità nella gestione di delicate fasi di transizione e di indagine della verità storica a fornire la misura di quanto, effettivamente, la verità intesa come diritto abbia permeato una pluralità di ordinamenti sovrani⁴³. Va, tuttavia, precisato che la diffusione dell'istituto citato non

³⁹ *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 39630/09. In merito si veda il commento di F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2014, p. 55 ss. Per un'analisi critica della pronuncia della Corte, inserita nel più ampio contesto dell'evoluzione del diritto alla verità si rimanda a A. Vidaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni e T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 167 ss. Si rinvia, inoltre, al Cap. III, par. 2.

⁴⁰ *Ex multis*, si veda *African Comm'n on Human and People Rights, Communication 245/02: Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe*, 25 giugno 2002, par. 115 ss.

⁴¹ Il riferimento è alla giurisprudenza colombiana e peruviana, per le quali si rimanda ai Capitoli che seguono.

⁴² Si pensi alla *Ley 975/05*, nota anche come *Ley de Justicia y Paz* e al più recente *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Revised Peace Agreement)*, firmato il 12 novembre 2016. Cfr. L.J. Laplante e K. Theidon, *Transitional Justice in Times of Conflict: Colombia's Ley de Justicia y Paz*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 28, No. 1, 2006, p. 49 ss.; F. Capone, *From the Justice and Peace Law to the Revised Peace Agreement Between the Colombian Government and the FARC: Will Victims' Rights Be Satisfied at Last?*, in *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 77, No. 1, 2017, p. 125 ss.

⁴³ P.B. Hayner, *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York, Routledge, 2011, 2 ed., che ripercorre dettagliatamente le vicende costitutive e il funzionamento delle principali commissioni per la verità sinora istituite. Si veda, inoltre, B.C. Olugbuo e G.M. Wachira, *Enhancing the protection of the rights of victims of international crimes: A model for East Africa*, in *African Human Rights Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2011, p. 608 ss., in cui gli autori danno conto dell'utilizzo delle commissioni per la verità nel continente africano.

sembrerebbe potersi addurre, di per sé stessa, come prova di entrambi gli elementi tipici di una consuetudine. Se, invero, è innegabile che l'istituzione di commissioni per la verità rappresenti una condotta costante e perdurante, meno evidente appare l'elemento soggettivo. Non pare possibile, infatti, stabilire se i Legislatori nazionali abbiano agito mossi dall'*opinio juris*, oppure da altre considerazioni di opportunità e pertanto prive dell'obbligatorietà che invece è imprescindibile per la definizione del diritto alla verità come diritto consuetudinario.

Vi è poi da considerare il caso in cui né le giurisdizioni costituzionali, né i Legislatori si siano adoperati al fine di aprire le porte dell'ordinamento al diritto alla verità e che, a fronte della disattenzione di alcune istituzioni, altre siano intervenute per sopperire a tale mancanza. Trattasi, nello specifico, dell'autorità giudiziaria di merito che, sovente, è intervenuta nell'ambito di riconoscimenti di nuovi diritti, anche in assenza di un precedente legislativo. Emblematico, in tal senso, è il caso italiano, in cui il diritto alla verità si è insinuato nelle sentenze di tribunali di primo grado chiamati a giudicare la responsabilità della Repubblica in casi di serie violazioni dei diritti fondamentali⁴⁴.

L'esame degli elementi costitutivi della consuetudine, come anticipato, non può prescindere dall'analisi dell'eventuale prassi contraria, al fine di determinare, con quanta più certezza possibile, l'effettiva sussistenza di condotta e *opinio juris*. A tal proposito, oltre alla contrarietà manifestata esplicitamente dagli Stati Uniti nell'ambito dei lavori preparatori alla Convenzione del 2006⁴⁵, sembrano potersi annoverare tra le condotte rappresentative di una prassi contraria al diritto alla verità sia l'ampio utilizzo delle amnistie c.d. in bianco, sia il largo ricorso al segreto di Stato⁴⁶. Invero, nel corso dell'ultimo decennio, i Paesi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale hanno, in più occasioni, invocato la protezione del segreto di Stato per mascherare – e spesso lasciare impunte – operazioni di *counter-terrorism* di dubbia legalità⁴⁷. Per certi

⁴⁴ Sia consentito il riferimento a D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in *DPCE Online*, Vol. 35, No. 2, 2018.

⁴⁵ *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*, E/CN.4/2006/57, 2 febbraio 2006, par. 94 ss. e Allegato II. Si veda anche T. Scovazzi, G. Citroni, *The Struggle against Enforced Disappearance*, cit. p. 358.

⁴⁶ Cfr. Y. Naqvi, *The right to the truth in international law*, op. cit.

⁴⁷ Per una disamina approfondita sul rapporto tra sicurezza, segreto di Stato e tutela dei diritti fondamentali si rimanda a D. Cole, F. Fabbrini e A. Vidaschi (a cura di), *Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law*, Cheltenham (UK) & Northampton (US), Elgar Publishing Ltd., 2013; si veda, inoltre, A. Vidaschi, *The Dark Side of Counter-Terrorism: The Argument for a more Enlightened*

versi, però, è l'esistenza stessa di un istituto quale il segreto di Stato a porsi apparentemente in contrasto con il diritto alla verità e, pertanto, a poter potenzialmente integrare una prassi contraria, idonea ad inficiare la formazione – necessaria – di un'*opinio juris*. Pare del resto evidente che il segreto sia *ipso facto* profondamente incompatibile con il pieno godimento del diritto alla verità, se non addirittura con i caratteri fondamentali della verità in quanto tale. Tuttavia, come si è avuto modo di affermare nel capitolo che precede (*supra*, pp. 16, 17), sembra doversi escludere che un certo grado di segretezza possa essere considerato incompatibile con i valori fondanti dei regimi democratici; nondimeno, è altrettanto vero che gli *arcana imperii* – i.e. i segreti del “potere” – non possono servire ad occultare accadimenti di gravità tale da integrare la violazione dei più fondamentali diritti dell'uomo⁴⁸. Ecco che, quindi, il segreto di Stato può sì fungere da contraltare al diritto alla verità, ma solo nella misura in cui venga apposto legittimamente dall'autorità competente. Ogniqualevolta, invece, la portata del segreto dovesse essere tale da impedire non tanto l'accertamento, quando la sanzione dei responsabili di gravi violazioni dei diritti fondamentali, è opinione condivisa da autorevole dottrina che le esigenze di segretezza – che sovente mascherano la scelta politica di garantire l'impunità dei responsabili – debbano soccombere alla tutela dei principi costituzionali e quindi, tra gli altri, il diritto alla verità⁴⁹. Ne consegue, o almeno sembra doversi ritenere diretta

Approach Based on a Constitutional Law Paradigm, in S. Shetreet e W. McCormack (a cura di), *The Culture of Judicial Independence in a Globalised World*, Leiden – Boston, Brill-Nijhoff, 2016, p. 94 ss., in cui l'autore esamina le pratiche più diffuse di contrasto al terrorismo – *extraordinary renditions* e *targeted killings* – che si collocano al di fuori dai margini di legalità tracciati dalle Costituzioni democratiche. Si veda, infine, M. Scheinin (a cura di), *Terrorism and Human Rights*, Cheltenham (UK) & Northampton (US), Elgar Publishing Ltd., 2013.

⁴⁸ Per una trattazione più approfondita in merito, doveroso è il rimando a S. Rodotà, *Il diritto alla verità*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 497 ss.; Id., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 211 ss.

⁴⁹ Sui limiti del ricorso al segreto di Stato e sull'illegittimità del suo utilizzo in seno all'ordinamento italiano è necessario il rimando a A. Vidaschi, *Has the balancing of rights given way to a hierarchy of values?*, in *Comparative Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 1 ss.; A. Pace, *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 4041 ss.; Id., *I «fatti eversivi dell'ordine costituzionale» nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007*, in *Costituzionalismo.it*, No. 2, 2009. Ancora, sulla giurisprudenza sovranazionale in tema di segreto di Stato si veda A. Vidaschi, *State Secret Privilege versus Human Rights: Lessons from the European Court of Human Rights Ruling on the Abu Omar Case: European Court of Human Rights, Judgment of 23 February 2016, Nasr and Ghali v. Italy*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 13, No. 1, 2017, p. 166 ss. e F. Fabbrini, *Courts and the politics of secrecy: national security, human rights and the importance of supranational oversight*, in *West European Politics*, Vol. 41, No. 4, 2018, p. 869 ss. Infine, con riferimento all'ordinamento internazionale, si veda T. Scovazzi, *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza*

conseguenza di quanto esposto, che l'illegittimo ricorso al segreto di Stato possa difficilmente essere qualificato come elemento in grado di negare lo *status* consuetudinario del diritto alla verità. Al contrario, potrebbe addirittura argomentarsi che gli Stati abbiano agito nella piena consapevolezza di violare gli obblighi derivanti dal diritto in questione.

Proseguendo nell'analisi delle condotte eventualmente idonee ad impedire che il diritto alla verità possa essere considerato un diritto consuetudinario, è doveroso spostare l'attenzione, come accennato, sul largo impiego dell'istituto dell'amnistia. Il ruolo rivestito dall'istituto citato appare quantomeno controverso; non solo, infatti, si insinua, rendendo l'indagine più complessa, nello specifico ambito che qui interessa – *i.e.* la qualificazione del diritto alla verità come diritto consuetudinario – ma, più in generale, coinvolge l'intero processo evolutivo della giustizia di transizione e, ad essa strettamente collegato, complica ulteriormente l'individuazione del ruolo riservato al diritto alla verità⁵⁰.

Come noto, il processo di transizione democratico che ha seguito lunghi periodi storici caratterizzati da sistematiche violazioni dei diritti fondamentali è, in più occasioni, stato accompagnato dalla decisione, di natura esclusivamente politica, di non perseguire penalmente i responsabili⁵¹. Siffatta scelta traeva il proprio fondamento dalla seguente considerazione: la ricostruzione delle istituzioni democratiche sarebbe avvenuta più celermente e pacificamente se si fosse agito senza che incombesse la “minaccia” del procedimento penale; al contrario, lasciare aperta la strada della sanzione penale avrebbe solo portato al prolungarsi del conflitto, acuendone le già

delle relazioni tra i servizi informativi italiani e stranieri?, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 959 ss., in cui l'autore illustra come in ambito internazionale si stia sviluppando un principio ai sensi del quale il ricorso alla segretezza è precluso quando è volto a coprire gravi violazioni dei diritti umani.

⁵⁰ Sembra, infatti, necessario chiedersi se il diritto alla verità si ponga in contrasto con le esigenze di giustizia delle vittime o se, al contrario, possa contribuire a garantirne un più ampio grado di tutela, ponendosi in modo funzionale all'accertamento delle responsabilità e alle conseguenti sanzioni. A tal proposito, per una trattazione approfondita del rapporto tra verità, società e amnistie si rimanda al Cap. IV.

⁵¹ Per una definizione esaustiva di giustizia di transizione, è doveroso il Rimando a R. Teitel, *Transitional Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation*, in *Yale Law Journal*, Vol. 106, No. 7, 1997, p. 2009 ss. e L. Bickford, *Transitional Justice*, in D.L. Shelton (a cura di), *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Detroit, Macmillan Reference USA, 2005, p. 1045 ss. Con più specifico riferimento al ruolo rivestito dalle amnistie, oltre al già menzionato Cap. IV del presente lavoro e dottrina ivi citata, si veda L.J. Laplante, *Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes*, in *Virginia Journal of International Law*, Vol. 49, No. 4, 2009, p. 916 ss.

gravi conseguenze⁵². Pertanto, per quasi un ventennio la concessione di amnistie ha costituito un vero e proprio tassello fondamentale della transizione verso la democrazia⁵³, spesso rappresentandone una *condicio sine qua non*. Cionondimeno, benché i responsabili andassero impuniti, l'esigenza di giustizia veniva parzialmente soddisfatta grazie all'istituzione di commissioni per la verità, cui era demandato il compito di indagare e ricostruire gli accadimenti passati, a vantaggio della collettività tutta⁵⁴. A tal proposito, si è già avuto modo di evidenziare come il lavoro delle menzionate commissioni, e la loro stessa istituzione, siano uno degli elementi di prova del consolidamento del diritto alla verità come diritto consuetudinario. La dimensione collettiva del diritto di cui qui si tratta sembra, pertanto, essersi consolidata nonostante – e forse proprio in forza del – il largo ricorso a provvedimenti di clemenza. Invero, la preclusione posta in essere dalla concessione delle amnistie ha esplicito i propri effetti in misura necessariamente maggiore a scapito della dimensione individuale del diritto alla verità. Al singolo – *rectius*, alla vittima – veniva precluso l'accesso ai tradizionali rimedi giurisdizionali e, di conseguenza, la componente sanzionatoria - retributiva del diritto alla verità cedeva il passo al solo rimedio di natura politica rivolto alla società nella sua accezione più ampia.

Nel corso del tempo, l'approccio della dottrina, ma soprattutto della giurisprudenza internazionale nei confronti delle amnistie è andato mutando. L'idea che anche le più gravi violazioni dei diritti fondamentali potessero andare impunte ha portato a un ripensamento in materia, anche in forza dell'apparente successo dell'esperienza sudafricana⁵⁵. Così come avvenuto per il segreto di Stato, anche per le amnistie il

⁵² Tale considerazione trova larga condivisione nella dottrina internazionalista di fine anni '90. In merito, si rimanda a T. Puurunen, *The Committee on Amnesty of the South African and Reconciliation Commission: A New Model for Conflict Resolution*, in M. Koskeniemi, K. Takamaa (a cura di), *The Finnish Yearbook of International Law Vol. IX*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 297 ss.; S.U. Burkhardt, *The ICTY Approach Towards International and Internal Armed Conflicts*, in M. Koskeniemi e K. Takamaa (a cura di), *The Finnish Yearbook*, cit. p. 427 ss.; J. Dugard, *Retrospective Justice: International Law and the South African Model*, in A.J. MacAdams (a cura di), *Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies*, Notre Dame, Londra, Notre Dame University Press, 1997, p. 269 ss.

⁵³ Si vedano M. Popkin e N. Bhuta, *Latin America Amnesties in Comparative Perspective: Can the Past Be Buried?*, in *Ethics and International Affairs*, Vol 13, No. 1, 1999, p. 99 ss.; N. Roht-Arriaza, *Truth Commissions and Amnesties in Latin America: The Second Generation*, in *American Society of International Law Proceedings*, Vol. 92, 1998, p. 313 ss; L.J. Laplante, *Outlawing Amnesty*, op. cit.

⁵⁴ Lo studio delle Commissioni per la verità e della dimensione collettiva del diritto alla verità è il tema centrale del Capitolo IV, a cui si rimanda.

⁵⁵ Come si avrà modo di approfondire in seguito (*infra*, Cap. IV), con la fine del regime dell'*apartheid* il Sudafrica ha intrapreso un percorso di ricostruzione e riconciliazione, guidato dalla *Truth and Reconciliation Commission* istituita nel 1995 con l'approvazione del *Promotional of National Unity*

bilanciamento tra esigenze contrapposte ha iniziato a pendere a favore della tutela dei diritti, al punto che un sempre crescente numero di leggi con cui erano stati concessi provvedimenti di clemenza sono cadute sotto la “scure” della Corte interamericana dei diritti umani e delle corti costituzionali nazionali⁵⁶. Le amnistie c.d. in bianco, che hanno caratterizzato il primo decennio della giustizia di transizione, hanno lasciato spazio a una forma più moderata dell’istituto. Ove il legislatore avesse ritenuto di amnistiare condotte altrimenti sanzionabili, il provvedimento di clemenza sarebbe stato condizionato alla partecipazione del responsabile ai procedimenti di ricostruzione della verità. Inoltre, in forza dei principi generali in materia di tutela dei diritti umani, propri dell’ordinamento internazionale⁵⁷, azioni di gravità tale da costituire crimini di guerra e crimini contro l’umanità sarebbero state comunque escluse dal “perdono” concesso *ex lege*. Infine, almeno in linea teorica, la ricostruzione della verità per il tramite di commissioni sarebbe stata affiancata, per tutti coloro che non avessero potuto beneficiare dell’amnistia – non più generale –, dal ricorso agli ordinari mezzi di indagine.

Ben si può evincere come anche questa seconda obiezione al consolidamento del diritto alla verità come diritto di natura consuetudinaria fatichi a trovare solide basi su cui poggiarsi. Invero, come per il caso del segreto di Stato, anche le amnistie hanno

and Reconciliation Act. Fulcro dell’intero sistema erano le amnistie c.d. condizionate: chiunque avesse commesso crimini di natura politica nel corso degli anni di vigenza dell’*apartheid* avrebbe potuto presentare richiesta di amnistia, la quale sarebbe stata concessa solo a condizione che l’individuo rivelasse la verità circa i propri crimini. Cfr. P. Van Zyl, *Unfinished Business: The Truth and Reconciliation Commission’s Contribution to Justice in Post - Apartheid South Africa*, in M. Cherif Bassiouni (a cura di), *Post Conflict Justice*, New York, Transnational Publishers, 2002, p. 745 ss., spec. p. 753; C. Uribe, *Do amnesties preclude justice?*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 10, No. 21, 2012, p. 297 ss.

⁵⁶ A tal proposito, imprescindibile è il riferimento a *Barrios Alto v. Perù*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 75 e *Osorio Rivera and Family v. Perù*, 2013 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 274. Le due sentenze rappresentano rispettivamente l’inizio e il consolidamento della giurisprudenza interamericana in materia di illegittimità delle amnistie c.d. in bianco. Cfr. con riferimento alla prima sentenza citata A. Cassese, *Y a-t-il un conflict insurmountable entre souveraineté des États et justice pénale internationale?*, in M. Delmas-Marty e A. Cassese (a cura di), *Crimes Internationaux et Jurisdictions Internationales*, Parigi, Presses Universitaires de France, 2002, p. 16 ss. (“It is the first time that an international court determines that national laws are devoid of legal effects within the State system where they have been adopted [...]”). Ancora, E. Ferrer Mac-Gregor e P. González Domínguez, *Death Penalty, Amnesty Laws, and Forced Disappearances: Three Main Topics of the Inter-American Corpus Juris in Criminal Law*, in *Notre Dame Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2015, p. 63 ss., spec. p. 83 ss.

⁵⁷ Cfr. W.W. Burke-White, *Reframing Impunity: Applying Liberal International Law Theory to an Analysis of Amnesty Legislation*, in *Harvard International Law Journal*, Vol. 42, No. 2, 2001, p. 467 ss.; G. Meintjes e J.E Méndez, *Reconciling Amnesties with Universal Jurisdiction*, in *International Law Forum du droit international*, Vol. 2, No. 1, 2000, p. 76 ss.

finito per rappresentare non una legittima prassi contraria, bensì un vero e proprio abuso di strumenti astrattamente leciti. Sembra, quindi, potersi concludere che, nel corso degli anni, gli ostacoli al riconoscimento della natura consuetudinaria del diritto alla verità sono venuti meno, favorendo il consolidamento dell'*opinio juris* e della prassi necessarie. Pertanto, vi è autorevole dottrina che afferma come il diritto alla verità ben possa essere annoverato tra i diritti cui l'ordinamento giuridico internazionale riconosce lo *status* di consuetudine⁵⁸.

2.1 ...O principio generale?

Quantunque l'ipotesi della natura consuetudinaria del diritto alla verità appaia come la più condivisa in letteratura e in giurisprudenza, vi è parte della dottrina che abbraccia un orientamento che, sebbene minoritario, si presenta nondimeno come autorevole. Invero, gli elementi addotti da chi sostiene lo *status* di consuetudine del diritto alla verità, ben possono essere diversamente interpretati. Più nello specifico, la diffusione del diritto alla verità nella giurisprudenza di corti sovranazionali e costituzionali, così come il sempre più largo ricorso alle commissioni per la verità, potrebbero rappresentare l'emersione di un principio generale di diritto "*as recognised by civilised nations*"⁵⁹. Questo orientamento, diffusosi a far data dalle prime manifestazioni ancora incerte del diritto alla verità, si basa sull'assunto che il diritto in esame non abbia ancora trovato riconoscimento in una disposizione chiara ed inequivocabile contenuta in un trattato o in una convenzione⁶⁰. Se quanto affermato è

⁵⁸ L.A. Fajardo Arturo, *Elementos estructurales del derecho a la verdad*, in *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, Vol. 12, No. 22, 2012, p. 15 ss. ("Un nutrido sector de la doctrina ha afirmado que el derecho a la verdad ha alcanzado la categoría de norma de derecho internacional consuetudinario [...]"). Merita di essere menzionato anche il contributo di G. Della Morte, *Le Amnistie nel Diritto Internazionale*, Padova, Cedam, 2011, spec. pp. 135 ss., 156 ss. e 237 ss., in cui l'autore ricostruisce in senso critico, a tratti dubitativo, il generale divieto di amnistie ricavabile dalle convenzioni internazionali.

⁵⁹ Ai sensi dell'38, co. 1, lett. c) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, i principi generali di diritto costituiscono fonte dell'ordinamento internazionale, al pari delle consuetudini. A tal proposito, si veda R.B. Schlesinger, *Research on the general principles of law recognized by civilized nations*, in *American Journal of International Law*, Vol. 54, No. 1, 1957, p. 734 ss.; W. Friedmann, *The uses of "general principles" in the development of international law*, in *American Journal of International Law*, Vol. 57, No. 2, 1963, p. 279 ss.

⁶⁰ Cfr. J.E. Méndez, *The Right to Truth*, in C.C. Joyner (a cura di), *Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference 17-21 September 1998*, Toulouse, Erès, 1998, p. 255 ss., spec. p. 264; Y. Naqvi, *The right to the truth in international law*, cit. p. 268.

stato senz'altro vero per lungo tempo, si è altresì già avuto modo di ricordare che a partire dal 2006 il diritto alla verità ha trovato pieno riconoscimento in una convenzione internazionale. Sembrerebbe, quindi, che la teoria secondo cui il diritto alla verità rientrerebbe nel novero dei principi generali oggetto d'analisi sia stata resa obsoleta. Tuttavia, si è sottolineato come tale riconoscimento sia circoscritto *ratione materiae* al solo ambito delle sparizioni forzate. Volendo, quindi, individuare la base giuridica del diritto alla verità inteso in senso più ampio, è possibile prendere in considerazione la teoria dei principi generali, che trova ancora spazio nell'acceso dibattito dottrinale in corso⁶¹.

Accettata, dunque, la premessa in merito alla mancanza di una specifica norma ricavabile da un atto scritto, l'esame deve necessariamente spostarsi all'attività interpretativa svolta dagli operatori del diritto. Proprio da questa, infatti, è possibile ricostruire il percorso che porta all'individuazione della base (o delle basi) giuridica da cui il diritto alla verità trae il proprio fondamento. A tal proposito, come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, il diritto alla verità ha trovato spazio nella giurisprudenza di più corti nazionali, nonché di tribunali internazionali e sovranazionali. Una così ampia diffusione, che nell'ambito della teoria sulla natura consuetudinaria ha costituito un indice rilevante della sussistenza di una prassi consolidata, assume, con riferimento al tema dei principi generali, un significato profondamente diverso. L'elemento oggettivo necessario per il consolidamento di una consuetudine è, infatti, indispensabile anche per l'emersione di un principio generale. Tuttavia, i due presentano una differenza fondamentale: la prassi volta alla creazione di un principio generale non concerne l'ordinamento internazionale, bensì i singoli ordinamenti nazionali, che agiscono applicando un principio interno nella convinzione che questo abbia rango internazionale⁶².

Dall'analisi della giurisprudenza rilevante in materia, si può evincere come il diritto alla verità sia stato ricavato da una molteplicità di fonti diverse⁶³. Invero, le corti hanno sovente dovuto ricorrere all'interpretazione estensiva delle norme contenute nei propri strumenti giuridici di riferimento – convenzioni internazionali in materia di

⁶¹ Cfr. A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law*, op. cit.

⁶² Cfr. per uno studio approfondito in tema di fonti del diritto internazionale si rinvia a M. Giuliano, T. Treves, T. Scovazzi, *Diritto Internazionale, Vol. I*, Milano, Giuffrè Editore, 1991.

⁶³ Y. Naqvi, *The right to the truth in international law*, cit. p. 268.

protezione dei diritti umani o *bill of rights* contenuti nelle costituzioni nazionali –, nonché al concetto di dignità dell'uomo, al principio di buona fede e di proporzionalità, al fine di garantire una base giuridica all'emergente diritto alla verità⁶⁴. Ed è proprio la combinazione tra assenza di una norma generale e interpretazione estensiva – forse a tratti creatrice – a far ritenere ci si trovi di fronte l'emersione di un nuovo principio generale di diritto internazionale. A ciò, inoltre, sembra doversi aggiungere un'ulteriore considerazione. Se si aderisce, infatti, alla teoria per cui i principi generali altro non sono che norme la cui forza vincolante è generalmente riconosciuta, ma che, al contempo, vengono largamente violate⁶⁵, la natura di principio generale del diritto alla verità appare quasi evidente. A tal proposito rileva quanto si è già avuto modo di dire circa gli istituti che erano generalmente considerati rappresentativi di una prassi contraria, ma la cui idoneità in tal senso è stata sconfessata dall'evoluzione del diritto internazionale e dal sempre maggiore rilievo assunto dalla tutela dei diritti umani. Non v'è dubbio che segreto di Stato e amnistie – ove applicati fuori dai confini della *rule of law* – nonché ogni omissione, depistaggio o ostacolo di qualsivoglia natura, riconducibile allo Stato apparato, costituiscano gravi violazioni del diritto alla verità⁶⁶. Tali violazioni, unitamente all'alto grado di diffusione del diritto alla verità in seno alla giurisprudenza di più corti sovranazionali e nazionali, dimostrerebbero l'esistenza stessa del diritto alla verità come principio generale. Un principio la cui efficacia vincolante è generalmente accettata dagli operatori del diritto, ma che è oggetto di frequenti violazioni.

Riepilogando, la dottrina internazionalista è divisa sullo *status* giuridico del diritto alla verità. A chi ne afferma la natura di principio generale dell'ordinamento, si contrappone chi sostiene con forza la cristallizzazione di prassi e *opinio juris* necessari per l'emersione di una consuetudine. Ciononostante, benché si possa ancora dubitare

⁶⁴ E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth an Autonomous Right*, op. cit.; D. Groome, *The Right to Truth in the Fight Against Impunity*, op. cit.; e ancora D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti*, op. cit.

⁶⁵ A tal proposito doveroso è il richiamo a B. Simma e P. Alston, *The Sources of Human Rights*, op. cit. (“[...] norm invested with strong inherent authority is widely accepted even though widely violated.”).

⁶⁶ Sul tema del segreto, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, op. cit. Di nuovo, con riferimento al tema delle amnistie il rimando è, tra gli altri, a E. Ferrer Mac-Gregor e P. González Domínguez, *Death Penalty, Amnesty Laws, and Forced Disappearances*, op. cit.

dello *status* consuetudinario del diritto alla verità, è certo che esiste un obbligo volto alla tutela del diritto alla verità da parte dei membri della comunità internazionale. Non solo, infatti, grava un obbligo di natura pattizia su tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione del 2006, ma sussiste, al di fuori dal campo di applicazione di quest'ultima, un più ampio e generale dovere di garantire il rispetto del diritto alla verità, a fronte di gravi violazioni dei diritti umani.

3. Il diritto alla verità nell'ambito della giurisprudenza internazionale

Terminato l'*excursus* circa l'evoluzione storica e la natura giuridica del diritto alla verità in seno all'ordinamento internazionale, è opportuno interrogarsi sulle sue applicazioni pratiche. Ancorché sia vero che non estendere l'analisi alla giurisprudenza delle corti comporterebbe lacune rilevanti, non sono solo ragioni di completezza a muovere l'analisi che si svolgerà nelle prossime pagine. È del resto imprescindibile estendere il campo di ricerca oltre il solo dato normativo, dacché è ormai dominante l'orientamento per cui il diritto sia una materia vivente, anche in forza del ruolo significativo esercitato dal formante giurisprudenziale⁶⁷.

A tal proposito, in questa sede ci si concentrerà in via quasi del tutto esclusiva sul *case law* dei tribunali internazionali *strictu sensu*, ovverossia quelli istituiti sotto l'egida della Nazioni Unite⁶⁸. Tuttavia, non va trascurato che in seno al sistema delle Nazioni Unite è stato costituito un organo il quale, quantunque privo di un vero e proprio ruolo giurisdizionale, svolge rilevanti funzioni consultive e di controllo sul rispetto dell'ICCPR da parte dei Paesi che l'hanno ratificata. Trattasi, come noto, dello *Human Rights Committee* (di seguito lo "HRC"), le cui pronunce, benché prive di efficacia vincolante, contribuiscono in modo rilevante alla tutela dei diritti umani, in forza del loro alto valore morale e politico⁶⁹. Pertanto, per il fondamentale ruolo rivestito dallo

⁶⁷ Per un'approfondita disamina del tema, invero dibattuto e controverso, si rimanda a A. Mariani Marini e D. Cerri (a cura di), *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, Pisa, PLUS, 2007. Ancora, per il rapporto tra la giurisprudenza, questa volta costituzionale, e il diritto vivente, prezioso è il lavoro di L. Salvato, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, 2015, disponibile in <http://www.cortecostituzionale.it>.

⁶⁸ Nello specifico, il *focus* sarà sul Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e sulla Corte penale internazionale. I due Tribunali, ad oggi, sono i soli ad aver fatto compiuti riferimenti al diritto alla verità nella loro giurisprudenza.

⁶⁹ A tal proposito, doveroso è il richiamo all'opera di A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2016, 5 ed. Inoltre, sul punto si rimanda a D. Shelton, *The Legal Status of Normative*

HRC nella protezione dei diritti umani, in generale, e nello sviluppo del diritto alla verità, in particolare, è opportuno prenderne in considerazione la giurisprudenza rilevante.

Chiamato a pronunciarsi su gravi violazioni dei diritti sanciti e tutelati dalla ICCPR, lo HRC ha sovente tenuto un approccio progressista, ampliando la portata di alcuni dei diritti ivi contenuti. Invero, se si prende in considerazione il diritto a un rimedio effettivo⁷⁰, lo HRC vi ha ricondotto un obbligo, gravante in capo agli Stati, di condurre indagini rapide, puntuali e complete, nonché imparziali e indipendenti, volte a determinare i fatti accaduti e ad attribuire le relative responsabilità. Un'interpretazione tanto ampia e dettagliata va ben al di là del significato letterale dell'art. 2, co. 3 della Convenzione, il quale si limita a prevedere, in modo alquanto vago, che le Parti contraenti garantiscano l'accesso a rimedi di natura giurisdizionale o amministrativa. A maggior ragione, se si considera che l'ipotesi di prevedere un obbligo di azione penale era stato discusso ed espressamente escluso durante i lavori preparatori⁷¹, appare evidente l'intento espansivo dell'attività dello HRC. Ed è in questo contesto, e nello specifico proprio nell'ambito della giurisprudenza sul diritto ad un rimedio effettivo, che il diritto alla verità viene per la prima volta estrapolato. Con il parere reso nel caso *Quinteros v. Uruguay*⁷², lo HRC ha riconosciuto in capo alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani il diritto a conoscere la verità. Il caso trae le proprie origini dalla sparizione forzata, e conseguente decesso, di Elena Quinteros, a seguito della quale la madre ha presentato istanza allo HRC lamentando la violazione di molteplici diritti convenzionali. Nel parere reso nel luglio del 1983, il

Pronouncements of Human Rights Treaty Bodies, in H.P. Hestermeyer, D. König, N. Matz-Lück, V. Röben, A. Seiber-Fohr, P.T. Stoll, S. Vöneky (a cura di), *Coexistence, Cooperation and solidarity. Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum*, Leiden, Boston, Brill-Nijhoff, 2012, p. 553 ss.

⁷⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 2, co. 3: « Each State Party to the present Covenant undertakes: (a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy [...]; (b) To ensure that any person claiming such remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities [...] and to develop the possibilities of judicial remedy; To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.»

⁷¹ Cfr. B. McGonigle Leyh, *The Right to truth in International Criminal Proceedings: An indeterminate concept from Human Rights Law*, in Y. Haeck, B. McGonigle Leyh, C. Burbano-Herrera e D. Contreras-Garduno (a cura di), *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice*, Antwerp, Intersentia, 2013, p. 293 ss. Con riferimento ai lavori preparatori della Convenzione, si veda M.J. Bossuyt, *Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 65 ss.

⁷² *Quinteros v. Uruguay* (Comm. No. 107/1981), UN Doc. CCPR/C/OP/2, 138 (1990).

Comitato ha sì ritenuto integrata la violazione dei diritti della figlia deceduta, ma – soprattutto – ha ammesso che anche la madre dovesse essere ritenuta una vittima della sparizione forzata perpetrata nei confronti della di lei figlia; pertanto, il rifiuto da parte delle autorità uruguayane di svolgere un’inchiesta integrava una violazione del diritto della madre di conoscere i fatti⁷³.

Questo primo approccio è stato successivamente reiterato⁷⁴; in più di un’occasione, lo HRC è tornato sul proprio *reasoning* circa il diritto alla verità, al fine di ampliarne il contenuto prescrittivo. Si pensi, a tal proposito, al parere reso nel caso *Hugo Rodríguez v. Uruguay*⁷⁵, in cui si è rimarcata la necessità di individuare i soggetti responsabili, affinché alle gravi violazioni dei diritti umani da essi perpetrate non si faccia seguire un regime di impunità. Inoltre, sempre in questa sede, il Comitato ha respinto le doglianze del Governo uruguayano, il quale riteneva di non essere tenuto all’esecuzione di alcuna indagine, giacché le condotte denunciate erano state tenute dal precedente regime⁷⁶. Nell’opinione dello HRC, qualsiasi abuso verificatosi in momenti successivi alla ratifica della Convenzione deve essere investigato e sanzionato, a prescindere dal fatto che sia stato perpetrato prima di un cambio di regime⁷⁷. Nell’eventualità, invece, in cui la violazione sia stata posta in essere prima dell’avvenuta ratifica, le Parti contraenti sono comunque chiamate ad adempiere ai propri obblighi investigativi se gli abusi e le violazioni possono ritenersi continuative e persistono anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ICCPR⁷⁸. Vieppiù, quand’anche lo Stato contraente non rispetti i propri obblighi di indagine, è opinione dello HRC che

⁷³ *Quinteros v. Uruguay* (Comm. No. 107/1981), cit. par. 14 (“The Committee understands the anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing uncertainty concerning her fate and whereabouts. The author *has the right to know* (corsivo aggiunto) what has happened to her daughter. In these respects, she too is a victim of the violations of the Covenant suffered by her daughter [...]).

⁷⁴ *Ex multis* si vedano *Staselovich v. Belarus* (Comm. No. 887/2003), UN Doc. CCPR/C/77/D/887/1999 (2003); *Aliboev v. Tajikistan* (Comm. No. 985/2001), UN Doc. CCPR/C/85/D/985/2001 (2005).

⁷⁵ *Hugo Rodríguez v. Uruguay* (Comm. No. 322/1988), UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988 (1994).

⁷⁶ *Hugo Rodríguez v. Uruguay* (Comm. No. 322/1988), cit. par. 12 (“[...] could not agree with the State party that it has no obligation to investigate violations of Covenant rights by a prior regime”).

⁷⁷ Cfr. J.A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth*, cit. p. 363. In merito si veda anche *Blanco v. Nicaragua* (Comm. No. 328/1988), UN Doc. CCPR/C/51/D/328/1988 (1994), par. 5 (“the authorities of any State party to the Covenant are under an obligation to investigate alleged human rights violations and to make available appropriate judicial remedies and compensation to victims of such violations, even if they are attributable to a previous administration (corsivo aggiunto)”).

⁷⁸ *Sarma v. Sri Lanka* (Comm. No. 950/2000), UN Doc. CCPR/C/78/D/950/2000 (2003). *Contra*, *S.E. v. Argentina* (Comm. No. 275/2001), UN Doc. CCPR/C/38/D/275/1988 (1990).

debba, in ogni caso, fornire ogni informazione necessaria ai familiari della vittima, a che possano conoscere i dettagli della violazione e, se del caso, il luogo di sepoltura del proprio caro⁷⁹. Da ultimo, nell'ambito della sua funzione di controllo sull'operato degli Stati firmatari della Convenzione, lo HRC ha collegato il diritto alla verità ai principi in materia di giusto processo, come sanciti dall'art. 14 dell'ICCPR. Più nello specifico, nell'esprimersi sulla posizione depositata dal Guatemala, il Comitato ha affermato che il clima teso, fatto di intimidazioni, minacce e aggressioni alle vittime, costituiva un serio ostacolo al godimento del diritto alla verità e alla giustizia⁸⁰.

Quest'ultima considerazione, unitamente alla sua costante giurisprudenza, consente di osservare la stretta connessione che sussiste tra il diritto alla verità, il diritto a un rimedio effettivo e il diritto a un giusto processo. È evidente il ruolo fondamentale svolto dallo HRC nel plasmare il diritto alla verità nell'ambito dell'ordinamento internazionale e, benché sia indubbio che il Comitato abbia pregevolmente fatto ricorso a tecniche interpretative che hanno portato a un'espansione del contenuto del diritto, va altresì rilevato che il Comitato si è mantenuto cauto, non aderendo agli orientamenti sviluppatisi altrove⁸¹, non riconoscendo, in altre parole, il diritto alla verità quale diritto autonomo.

3.1 La giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia

Esaurito l'esame della giurisprudenza dello *Human Rights Committee*, è opportuno porre attenzione a un altro importante attore che ha svolto un ruolo più che significativo nella tutela dei diritti umani nell'ambito internazionale. Trattasi del Tribunale penale internazionale creato dalle Nazioni Unite⁸² al fine di perseguire i responsabili delle gravi violazioni perpetrate nei territori dell'allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, nel corso della guerra civile che ha portato alla sua

⁷⁹ *Aliboev v. Tajikistan* (Comm. No. 985/2001), cit. par. 9.

⁸⁰ *Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committee: Guatemala*, UN Doc. CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), par. 12.

⁸¹ Ci si riferisce alla giurisprudenza interamericana che, come si avrà modo di spiegare in seguito, si è evoluta al punto da considerare il diritto alla verità un diritto autonomo, non esclusivamente collegato alla sola dimensione procedurale della sfera giuridica dell'individuo.

⁸² *Security Council, Res. 827/1993*, UN Doc. S/RES/827, 1993. In merito si veda R. Kerr, *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy*, New York, Oxford University Press, 2004; R.S. Clark e M. Sann (a cura di), *The Prosecution of International Crimes: A Critical Study of the International Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York, Routledge, 2018.

disgregazione. Gli avvenimenti che hanno portato all'istituzione del Tribunale, così come i profili più squisitamente internazional-penalistici e le critiche che gli sono, sovente, state rivolte non costituiranno oggetto del lavoro che segue. Ciò che rileva, ai fini dell'analisi qui esposta, è il ruolo rivestito da quest'ultimo nella ricerca della verità e, conseguentemente, nell'affermazione del relativo diritto.

Va premesso, anzi tutto, che lo scopo principale per il quale il Tribunale è stato costituito era l'accertamento delle responsabilità per le atrocità commesse in violazione del diritto internazionale umanitario nel territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia. Per questa ragione, per la necessità, cioè, di giudicare della responsabilità dei singoli sulla base dei tradizionali principi della giustizia penale, la cognizione del giudice era limitata ai soli fatti attribuibili all'imputato. Ne è conseguito, quindi, che limitata era anche la ricostruzione della verità, la quale si è in linea di massima estrinsecata nella sola verità processuale, dal momento che il Tribunale non ha potuto compiere accertamenti su fatti che non fossero direttamente connessi alla responsabilità penale dell'individuo nei confronti de quale si procedeva⁸³. Ciononostante, benché fortemente limitato sia per via del ristretto ambito giurisdizionale, sia per le limitazioni estrinseche derivanti dalle regole procedurali, il Tribunale ha significativamente contribuito al consolidamento del diritto alla verità dei familiari delle vittime. Non solo, in ragione dell'elevato numero di processi intrapresi⁸⁴, l'apporto della giurisprudenza del Tribunale ha avuto un impatto considerevole anche nei confronti della dimensione collettiva del diritto alla verità, ovvero sia la dimensione di cui è la collettività tutta, nella sua accezione sociale, ad essere titolare⁸⁵. Invero, un'attenzione particolare alla verità può essere individuata già

⁸³ D. Groome, *The Right to Truth in the Fight Against Impunity*, cit. p. 185 ss.

⁸⁴ A far data dal 31 dicembre 2017, il Tribunale ha cessato le proprie funzioni. Tra il 1997 e il 2004, 161 sono stati gli individui imputati per le violazioni di competenza del Tribunale e di questi, 89 sono stati definitivamente condannati. Come noto, l'elenco degli gli imputati comprendeva soggetti appartenenti alle alte sfere delle forze armate e delle istituzioni, nonché Capi di Stato. L'alto numero di individui portati a giudizio, i ruoli da essi ricoperti nel corso della guerra e l'elevato numero di testimoni escussi dai giudici ha consentito che le prove considerate coprissero eventi accaduti lungo il corso di un intero decennio. Pertanto, ogni aspetto del conflitto ha potuto essere esaminato e portato a conoscenza della collettività.

⁸⁵ Si veda L.D. Johnson, *Ten Years Later: Reflections on the Drafting*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 2, No. 2, 2004, p. 368 ss. Inoltre, a tal proposito è interessante l'opera di N. Amoury Combs, *Guilty Pleas in International Criminal Law: Constructing a Restorative Justice Approach*, Stanford, Stanford University Press, 2007, in cui l'autrice esamina il pregevole contributo apportato dai tribunali internazionali alla tutela degli interessi collettivi della società civile.

a far data dalle prime decisioni interlocutorie prese dalle sezioni. Nello specifico, con la decisione resa nel luglio 1996, il Tribunale confermava l'imputazione per Radovan Karadžić e Ratko Mladić e, nel farlo, affermava che il ruolo della giustizia penale internazionale era quello, tra gli altri, di permettere alle vittime di dar voce alle proprie storie, al fine di perseguire la scoperta e la divulgazione della verità circa quanto accaduto⁸⁶. Infine, un discreto numero di imputati, nell'ammettere le proprie responsabilità, ha volontariamente reso dichiarazioni circa la propria partecipazione ai crimini commessi e ha fornito preziose indicazioni sui luoghi di sepoltura delle vittime⁸⁷. Così facendo, anche gli imputati hanno avuto modo di contribuire attivamente a ricostruire un tassello fondamentale del recente passato, consentendo una forse più agevole transizione verso la pace.

3.2 Il diritto alla verità dinanzi la Corte penale internazionale

Il contributo positivo rappresentato dall'esperienza balcanica sembrerebbe essersi fatto strada nella penna degli estensori dello Statuto di Roma⁸⁸. Chi ha istituito la Corte penale internazionale, infatti, ha ritenuto di dover fare un richiamo esplicito alla verità che, infatti, è contenuto all'art. 54, co. 1, lett. a), ove si legge che, tra i compiti del Procuratore, vi è quello di determinare la verità⁸⁹, così come all'art. 69, co. 3, il quale demanda alla Corte stessa il compito di determinare la verità⁹⁰. Di ancora maggior rilievo sono, però, i diritti che lo Statuto riconosce in capo alle vittime; queste, infatti, hanno la facoltà di chiedere ai sensi dell'art. 75 che la Corte riconosca loro un'equa riparazione per le sofferenze patite e, soprattutto, è loro concesso un importante mezzo di garanzia per la dimensione individuale del diritto alla verità: ai sensi dell'art 68, co.

⁸⁶ *Prosecutor v. Karadžić and Mladić*, Case No. IT-95-5-R6, IT-95-18-R61, *Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence*, par. 3 ("International criminal justice [...] must pursue its mission of revealing the truth (corsivo aggiunto) about the acts perpetrated and suffering endured, as well as identifying and arresting those accused of responsibility").

⁸⁷ *Prosecutor v. Momir Nikolić*, Case No. IT-02-60/1-S, *Sentencing Judgment*, par. 155.

⁸⁸ *Un General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 luglio 1998, 2187 UNTS 90.

⁸⁹ *Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 54, co. 1, lett. a): «In order to establish the truth [...]».

⁹⁰ *Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 69, co. 3: «The Court shall have the authority to request the submission of all evidence that it considers necessary for the determination of the truth».

3 dello Statuto le vittime dei crimini attribuiti alla giurisdizione della Corte possono partecipare ai procedimenti dinanzi a essa⁹¹. È proprio su quest'ultimo istituto – la partecipazione della vittima alle attività della Corte – che, da un lato, si sono sviluppati contrasti tra le sezioni e, dall'altro, si è avuto un non trascurabile consolidamento del diritto alla verità, anche ad opera delle vittime stesse che invocavano il suddetto diritto come mezzo per garantirsi l'accesso ad ogni fase del procedimento⁹².

Una presa di posizione significativa, da parte della Corte, la si è avuta nella decisione assunta dalla Sezione preliminare nel caso *Katanga/Ngudjolo*⁹³. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto preminenti gli interessi delle vittime alla determinazione dei fatti, interessi che, nell'opinione della Corte, rappresenterebbero l'essenza stessa di un "well-established right to truth"⁹⁴. Pertanto, quando il diritto alla verità viene tutelato attraverso il processo penale – anche internazionale – le vittime sono titolari di un generale diritto a parteciparvi, in virtù del fatto che è proprio tramite le dichiarazioni rese durante il procedimento, nonché grazie alla ricostruzione operata dall'autorità inquirente, *in primis*, e dal giudice in fase di sentenza, che l'individuo può colmare eventuali lacune a seguito del confronto tra la verità processuale stabilita in corso di giudizio e la verità storica a egli già nota⁹⁵.

Un approccio diverso è stato, tuttavia, tenuto da una distinta Sezione della Corte nel caso *Lubanga*⁹⁶. Benché il giudice scrivente abbia ammesso che le vittime sono titolari di generali interessi, quali il diritto alla verità e alla giustizia sanciti nel caso *Katanga*, il diritto *ex art. 68* dello Statuto a partecipare al procedimento deve essere oggetto di una valutazione caso per caso dello specifico interesse concreto della vittima. Più nello specifico, la I Sezione ha affermato che le vittime non possono essere identificate quali parti del procedimento. Di conseguenza, esse godono solo di un ristretto novero di

⁹¹ Cfr. C. Jorda e J. de Hemptinne, *The Status and Role of the Victim*, in A. Cassese, P. Gaeta e J.R.W.D. Jones (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*, New York, Oxford University Press, 2002, p. 1387 ss.

⁹² Cfr. B. McGonigle Leyh, *The Right to truth in International Criminal Proceedings*, op. cit.

⁹³ *The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Set of Procedural Rules Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case*, I Sezione preliminare, No. ICC-01/04-01/07-474, 13 maggio 2008.

⁹⁴ *Ibidem*, par. 32.

⁹⁵ *Ibidem*, par. 34.

⁹⁶ *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim's participation*, I Sezione, No. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008.

diritti di natura squisitamente procedurale che, quindi, non possono essere né automatici, né, tantomeno, incondizionati⁹⁷.

Le sentenze di condanna, che hanno definito il giudizio nei due casi citati non hanno più fatto alcuna menzione al diritto alla verità delle vittime. Hanno, invece, accennato, seppur in via del tutto marginale, ad una ben più generica verità circa la responsabilità penale dei condannati⁹⁸.

Appare evidente come il diritto alla verità abbia faticato a farsi strada nella giurisprudenza della Corte penale internazionale e, anche nei casi in cui vi è stato un riconoscimento, questo non può certamente dirsi pieno. Va, tuttavia, tenuto in considerazione il peculiare ruolo della Corte, il *case law* ancora esiguo⁹⁹ e la difficoltà dei casi su cui ha giurisdizione. Non vi sono ragioni che inducano a ritenere che la Corte, in futuro, non farà proprie le argomentazioni delle corti sovranazionali che, ormai da tempo, hanno recepito il diritto alla verità e ne tutelano il rango di norma fondamentale.

⁹⁷ *Ibidem*, parr. 96 ss. La decisione è stata successivamente confermata dalla Sezione d'appello, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeals of the Prosecutor and The Defence against Trial Chamber I's Decision on Victim's Participation of 18 January 2008*, Sezione d'appello, No. ICC-01/04-01/06-1432, 11 luglio 2008, par. 4.

⁹⁸ *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute*, I Sezione, No. ICC-01/04-01/06-2842, 14 marzo 2012 e *The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo, Jugement rendu en application de l'article 74 du statut*, II Sezione, No. ICC-01/04-02/12-3, 18 dicembre 2012.

⁹⁹ Dalla sua entrata in funzione, la Corte si è definitivamente pronunciata solo su quattro casi.

CAPITOLO III

LA DIMENSIONE INDIVIDUALE

SOMMARIO

1. - LA DIMENSIONE INDIVIDUALE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE INTERAMERICANO. 1.2. - LA PRIMA FASE: *VELÁSQUEZ RODRIGUEZ V. HONDURAS*. 1.3. - LA SECONDA FASE: *CASTILLO PÁEZ V. PERÙ*. 1.4. - LA TERZA FASE: *BÁMACA VELÁSQUEZ V. GUATEMALA*. 1.5. - LA QUARTA FASE: *COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BÁRBARA V. PERÙ*. 1.6. - ALCUNI ASPETTI PROCEDURALI: LA GIURISDIZIONE *RATIONE TEMPORIS*. 2. - LA DIMENSIONE INDIVIDUALE NELL'ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE EUROPEO. 2.1. - IL CASO *EL-MASRI*: EFFICACE ESEMPIO DI *CROSS-FERTILIZATION*. 2.2. - QUALCHE CONSIDERAZIONE CRITICA. 3. - IL SISTEMA REGIONALE AFRICANO DI TUTELA DEI DIRITTI: CENNI. 4. - VERITÀ INDIVIDUALE NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI: PROFILI NORMATIVI. 4.1. - LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLA VERITÀ. 4.2. - LA GIURISPRUDENZA DI MERITO: IL CASO ITALIANO.

1. - *La dimensione individuale nell'ordinamento regionale interamericano*

La storia recente dei Paesi dell'America latina è stata tristemente segnata dall'odioso fenomeno dei *desaparecidos*. Le sparizioni forzate, cui i governi totalitari al potere nel continente hanno sovente fatto ricorso, hanno drammaticamente plasmato la società, al punto che al momento della transizione verso la democrazia l'esigenza di conoscere la verità è emersa con forza.

Sebbene la gravità delle violazioni perpetrate per decenni abbia spinto la comunità internazionale a dotarsi di strumenti giuridici idonei a tutelare proprio il diritto alla verità e benché, come si è avuto modo di vedere, il processo di elaborazione di questo diritto abbia avuto l'impulso iniziale dal diritto internazionale umanitario¹, il contributo più significativo lo si deve al lungo periodo di transizione vissuto dalle comunità latino-americane. Invero, la cooperazione tra la Commissione interamericana dei diritti umani (di seguito "la Commissione") e la Corte interamericana dei diritti umani di San José (di seguito "la Corte") ha fortemente plasmato l'evoluzione del diritto in esame, sia sotto il profilo contenutistico,

¹ Il riferimento è agli artt. 33 e 34 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra, adottato nel 1977 e di cui si è trattato ampiamente nel capitolo che precede, *supra*, p. 24.

individuando cioè i confini del diritto alla verità, sia da un punto di vista meramente formale, attribuendogli uno *status* giuridico che è andato modificandosi nel tempo. Il percorso verso il pieno riconoscimento del diritto alla verità, tuttavia, non si è rivelato privo di complicazioni. Del resto, lo strumento principe a disposizione della Corte - la Convenzione americana dei diritti umani (di seguito "la Convenzione")² - non fa alcuna menzione della verità, tantomeno di un'autonoma posizione giuridica assimilabile al diritto che verrà col tempo elaborato e approfondito dal nel *case law* della Corte. Né, il diritto alla verità ha trovato collocazione nella Convenzione interamericana sulla sparizione forzata delle persone³, sulla cui scia verrà in seguito elaborata la Convenzione internazionale del 2006. A causa dell'assenza di un qualsiasi riferimento normativo alla verità, i giudici di San José di Costa Rica hanno manifestato un certo grado di reticenza nei confronti di un immediato riconoscimento del diritto in questione. Al contrario, la Commissione si è sin dal principio dimostrata incline a un approccio maggiormente garantista e inclusivo, argomentando da subito a favore del diritto alla verità quale diritto autonomo all'interno di quello specifico sistema regionale di tutela dei diritti⁴.

Nonostante l'iniziale discrasia manifestatasi negli approcci tenuti dalle due istituzioni coinvolte, la distanza tra i due approcci si è gradualmente ridotta. La Corte, infatti, ha progressivamente accolto la posizione, invero mai mutata, della Commissione, giungendo al pieno riconoscimento del diritto in esame. Questo processo di riconoscimento ha avuto inizio non appena la Corte ha avuto modo di

² *Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose"*, Costa Rica, 22 novembre 1969.

³ *Organization of American States (OAS), Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons*, 9 giugno 1994. Sull'importante impatto avuto dalla citata Convenzione sul contrasto al fenomeno delle sparizioni forzate, si veda il contributo di R. Brody e F. González, *Nunca Más: An analysis of International Instruments on "Disappearances"*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No. 2, 1997, p. 365 ss. In generale, sul contrasto alle sparizioni forzate da parte della comunità internazionale si rimanda a G. Citroni e T. Scovazzi, *Recent Developments in International Law to Combat Enforced Disappearances*, in *Revista Internacional de Direito e Cidadania*, No. 3, 2009, p. 89 ss.

Come si è visto (*supra*, Cap. II), quasi vent'anni più tardi la comunità internazionale ha adottato una simile convenzione, volta a tutelare gli individui dal pericolo di sparizioni forzate. La convenzione elaborata sotto l'egida della Nazioni Unite contiene un esplicito riferimento normativo al diritto della verità, dovuto, in larga parte, proprio all'evoluzione che quest'ultimo ha vissuto nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani.

⁴ La Commissione menziona il diritto alla verità, anche nella sua accezione collettiva, nel suo *Annual Report per il 1985-86; Annual Report for the Inter-American Court of Human Rights, 1985-1986*, OEA/Ser.L/V/II.68, doc. 8, rev. 1, Cap. V, 28 settembre 1986, p. 192 ss.

esercitare la propria funzione giurisdizionale⁵ ed è durato per tutto l'arco di quasi un trentennio, giungendo a quella che sembra essere una conclusione solo ai giorni nostri. L'evoluzione dell'orientamento della Corte merita un'analisi approfondita per due ordini di ragioni: anzi tutto, il lavoro dei giudici della Corte non ha solo contribuito ad affermare il diritto in questione, ma ha anche, e soprattutto, plasmato i suoi contenuti, dimostrando il ruolo chiave del diritto alla verità; in secondo luogo, l'interpretazione dei giudici di San José ha fortemente influenzato, come si vedrà, la circolazione del diritto alla verità verso altri ordinamenti. Nei paragrafi che seguono, quindi, si evidenzieranno i passaggi fondamentali di questo percorso argomentativo che, per semplicità espositiva, possono essere identificati in quattro fasi distinte.

1.2. - *La prima fase: Velásquez Rodríguez v. Honduras*

Se si volesse individuare un momento iniziale per il procedimento di elaborazione del diritto alla verità nell'ambito del sistema interamericano di tutela dei diritti, questo potrebbe essere collocato nella prima decisione presa dalla Corte di San José. Finalmente investita anche della sua funzione giudicante - rimasta latente per più di un decennio proprio a causa delle resistenze opposte dai regimi totalitari al potere nel continente - la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'ormai celebre caso *Velásquez Rodríguez v. Honduras*⁶, che nel tempo verrà considerato una delle decisioni cardine in materia di sparizioni forzate.

⁵ La Corte interamericana dei diritti umani è stata formalmente istituita con l'approvazione dell'*American Convention on Human Rights* del 1969. A partire dall'anno successivo l'entrata in vigore della Convenzione, avvenuta nel 1978, la Corte ha iniziato a svolgere le proprie funzioni. Tuttavia, i Paesi firmatari della Convenzioni si trovavano, all'epoca, sotto il controllo di regimi autoritari che rifiutarono di accettare la giurisdizione della Corte, la quale, per un decennio, si limitò a esercitare esclusivamente la propria funzione consultiva. Solo con l'inizio del processo di transizione, la Corte poté finalmente esercitare il pieno delle proprie funzioni. Per un breve *excursus* sull'origine della Corte e il suo funzionamento si rinvia a P. Tanzarella, *Il sistema interamericano di protezione dei diritti umani nella prassi della Corte di San José*, in *I diritti dell'uomo*, No. 1, 2010, p. 12 ss.

⁶ Si veda la sentenza *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 1988 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 4. Per un primo commento sulla pronuncia menzionata si rinvia a C. Medina, *The case of Velásquez Rodríguez v. Honduras*, in *The Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 6, 1988, p. 68 ss.; S.M. Witten, *Velasquez Rodriguez Case. Series C, No. 2*, 28 ILM 291 (1989), in *The American Journal of International Law*, Vol. 83, No. 2, 1989, p. 361 ss.

Prima di esaminare come i giudici abbiano affrontato il tema della verità nella sentenza citata, è bene ripercorrere per sommi capi i fatti salienti della vicenda in oggetto.

È il 12 settembre del 1981 quando uno studente universitario, Manfredo Velásquez, viene prelevato da un parcheggio nel centro di Tegucigalpa da membri del *National Office of Investigations* e del G-2 delle forze armate onduregne, che lo conducono in una caserma della polizia nei pressi del *Barrio El Manchén* della città. A suo carico gravano accuse circa la sua partecipazione a crimini di natura politica. Nel corso della detenzione – illegale –, lo studente viene sottoposto a un violento interrogatorio, condotto anche per il mezzo di pratiche che, senza dubbio, possono essere annoverate tra quelle che sono generalmente ritenute integrare il delitto di tortura⁷. Trascorso qualche giorno, il Velásquez viene trasferito presso il Primo Battaglione Fanteria, dove l'interrogatorio sembra proseguire con le medesime modalità⁸. Di Manfredo Velásquez si sono, così, perse le tracce, soprattutto a causa della reticenza delle autorità responsabili che hanno sempre negato l'avvenuta detenzione⁹.

La Corte, dopo aver ritenuto sufficientemente provati i fatti salienti, qui sinteticamente riportati, ha proseguito con l'interrogarsi in merito alla possibilità di imputarne la responsabilità allo Stato. Nel suo *reasoning* la Corte ricorda, infatti, come ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, gli Stati firmatari si siano fatti carico dell'obbligazione di garantire il pieno godimento dei diritti ivi contenuti¹⁰. Viene,

⁷ *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, cit., par. 147.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Merita osservarsi come la Corte abbia operato un'inversione dell'onere della prova nel caso di specie. Invero, dal momento che la Commissione individuava nel Governo dell'Honduras il responsabile della sparizione forzata di Manfredo Velásquez, secondo i tradizionali canoni della prova, l'onore sarebbe spettato alla Commissione stessa. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di dover tenere in debita considerazione la natura stessa della pratica in oggetto, fondata, per altro, sulla segretezza e l'occultamento di qualsiasi documento utile a fini probatori. Se viene dimostrata l'esistenza di un sistematico ricorso alle sparizioni forzate, la specifica violazione contestata può essere provata anche tramite prove indiziarie e circostanziali. La Corte ha dunque posto in capo al Governo dell'Honduras l'onere di provare che la ricostruzione operata dalla Commissione non fosse veritiera. Il silenzio dell'Esecutivo, così come le risposte elusive o ambigue fornite in udienza sono state interpretate come riconoscimento della veridicità dei fatti così come presentati dalla Commissione. Cfr. *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, cit., par. 122 ss. Ancora, si veda D. Shelton, *The Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights*, in *The American University International Law Review*, Vol. 10, No. 1, 1994, p. 333 ss., spec. pp. 351-352.

¹⁰ *American Convention on Human Rights*, art. 1: «1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for

inoltre, messo in evidenza come l'obbligazione assunta dalle Parti contraenti non si estingua in un generico impegno a tutelare i diritti convenzionali; al contrario, la Convenzione richiede, *ex art. 2*¹¹, l'adozione di ogni misura necessaria affinché gli ordinamenti giuridici interni facciano propri i principi ivi contenuti, provvedendo secondo le proprie procedure costituzionali a dare concreta applicazione ai diritti e alle libertà garantite dal sistema interamericano dei diritti. In ossequio a quanto disposto dalle norme menzionate, i giudici di San José hanno affermato come la responsabilità sia attribuibile allo Stato ogniqualvolta l'attività di ogni rappresentante del pubblico potere violi i diritti protetti dalla Convenzione. In altre parole, qualora un individuo agisca per conto dello Stato o abusi dell'autorità che emana dalla personalità dello Stato, allora l'azione lesiva è imputabile allo Stato stesso, anche qualora l'agire dell'individuo si collochi al di fuori dei limiti impostigli dal legittimo esercizio del proprio potere o sia, addirittura, *contra legem*¹². Se, dunque, qualsiasi atto posto in essere da un "uomo delle istituzioni" che violi i diritti sanciti dalla convenzione è attribuibile allo Stato, meno evidente è se anche la condotta del privato cittadino possa rientrare nel perimetro della responsabilità statale. In questo senso, la Corte ha ritenuto che lo Stato possa rispondere delle violazioni perpetrate dai privati per omissione, ovverossia ogniqualvolta non abbia adottato le misure necessarie per prevenirne il verificarsi o non vi abbia prontamente posto rimedio¹³. Tra gli atti cui il Governo è chiamato, è da annoverarsi anche l'avvio di indagini il più possibile indipendenti, imparziali e complete. Proprio con riferimento al dovere di investigare l'accaduto, la Corte afferma che l'obbligo dello Stato non può dirsi adempiuta fintantoché le sorti della vittima della sparizione forzata siano divenute note o, in caso di decesso, finché non ne venga localizzato il corpo¹⁴.

Poco meno di un anno più tardi, la Corte è tornata a pronunciarsi sul dovere di indagine stabilito nella sentenza *Velásquez Rodríguez*, con la decisione presa nel caso

reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition».

¹¹ *American Convention on Human Rights*, art. 2: « Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms».

¹² *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, cit., par. 168 ss.

¹³ *Ibidem*, par. 172.

¹⁴ *Ibidem*, par. 181.

*Godínez Cruz v. Honduras*¹⁵. Il caso di specie, che presenta numerose similitudini col precedente¹⁶, consente alla Corte di approfondire ulteriormente quanto già stabilito nella sua prima sentenza. Nello specifico, nel ricordare il dovere di indagine che grava in capo agli Stati – *rectius*, in capo all’Honduras –, i giudici affermano che il compito di investigare quanto accaduto deve essere assunto dalla pubblica autorità di sua iniziativa, senza alcun intervento promotore da parte del privato. Inoltre, l’indagine deve sempre porsi come obiettivo la sanzione per la violazione commessa e, pertanto, deve mirare all’individuazione precisa di coloro che, materialmente, ne sono i responsabili¹⁷.

Nell’affermare l’importanza di conoscere le sorti dei propri cari e ribadendo con forza il dovere di dar luogo a indagini effettive, la Corte, pur senza fare alcun riferimento esplicito alla verità come oggetto di un diritto dell’individuo, getta le basi che ne consentiranno la successiva elaborazione.

1.3. – *La seconda fase: Castillo Páez v. Perù*

Nell’arco di quasi un decennio, a partire dalle sentenze menzionate nel paragrafo precedente, il diritto alla verità non ha avuto modo di insinuarsi nelle argomentazioni della Corte. Alcuni dei suoi elementi essenziali, quali il diritto dei familiari di conoscere le sorti dei propri cari e il dovere dello Stato di procedere a indagini effettive, hanno iniziato a radicarsi nella giurisprudenza in materia di sparizioni forzate, senza però essere mai direttamente collegati al diritto alla verità.

Un primo reale e significativo approccio al diritto in esame da parte della Corte lo si ha avuto solo con la decisione presa nel caso *Castillo Páez v. Perù* del 1997¹⁸. Di

¹⁵ *Godínez Cruz v. Honduras*, 1989 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 5. Si veda il contributo di N.S. Doedhars, *First Contentious Cases Before the Inter-American Court of Human Rights*, in *The American University International Law Review*, Vol. 3, No. 1, 1988, p. 283 ss. Ancora, si veda C. Medina, *Furhter Developments in the Velásquez Rodirugez and the Godínez Cruz Cases before the Inter-American Court of Human Rights*, in *The Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 7, 1989, p. 337 ss.

¹⁶ Nel luglio del 1982, Saúl Godínez Cruz, insegnante e *leader* di un movimento sindacalista, promotore di numerosi scioperi e manifestazioni di insegnanti, viene rapito poco fuori la sua abitazione da alcuni militari, dopo essere stato sottoposto ad un breve periodo di sorveglianza. Da quel momento se ne perdono le tracce e, di nuovo, le autorità si mostrano inefficienti nel procedere alle indagini e nel confermarne la detenzione. V. *Godínez Cruz v. Honduras*, cit., par. 154.

¹⁷ *Godínez Cruz v. Honduras*, cit., parr. 187-188.

¹⁸ *Castillo Páez v. Perù*, 1997 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 43.

nuovo, i giudici di San José si sono trovati a dover stabilire se uno degli Stati firmatari della Convenzione potesse essere chiamato a rispondere della sparizione forzata di un proprio cittadino¹⁹. Nell'esaminare le violazioni che la Commissione – in qualità di ricorrente²⁰ – attribuiva al governo peruviano, la Corte si è finalmente trovata dinanzi la questione del diritto alla verità. Invero, nella propria petizione, la Commissione ha imputato al Perù la violazione del diritto alla verità, giacché lo Stato non si era prodigato nell'intraprendere ogni azione necessaria al fine di garantire la più completa e imparziale indagine sui fatti oggetto di causa. La Commissione, tuttavia, non ha indicato alcun riferimento normativo su cui far poggiare le proprie argomentazioni, sostenendo esclusivamente come il diritto alla verità fosse stato riconosciuto in ambito internazionale²¹. Sebbene lo Stato non avesse contestato quanto sostenuto dalla Commissione, di fatto tacitamente ritenendo integrata la violazione attribuitagli, la Corte ha affermato che il diritto alla verità non può essere preso in considerazione nel proprio giudizio. Con una statuizione tanto sintetica, quanto *tranchant*, i giudici hanno negato che il diritto in questione esista nell'ambito della Convenzione che sono chiamati ad applicare. La posizione della Corte è ulteriormente rafforzata dal fatto che tale diritto può agevolmente essere assimilato ad un concetto ben radicato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ovverossia il dovere di investigare, circa il quale la Corte avrebbe già determinato l'integrata violazione da parte delle autorità statali²².

¹⁹ Il 21 ottobre 1990, Ernesto Rafael Castillo Páez è stato fermato dalle forze di sicurezza peruviane, in quanto ritenuto uno dei responsabili dell'esplosione avvenuta il giorno stesso nei pressi della capitale. A seguito dell'arresto, avvenuto vicino un parco cittadino, alla presenza di una pluralità di testimoni, le forze di polizia hanno condotto il Páez presso una località sconosciuta. Nonostante gli sforzi dei genitori, che hanno intrapreso ogni azione giudiziaria prevista dall'ordinamento, nessuna informazione è mai stata fornita dalle autorità. Cfr. *Castillo Páez v. Perù*, cit., par. 43.

²⁰ Ai sensi dell'art. 24 della Convenzione americana dei diritti umani e dell'art. 23 del Regolamento della Commissione interamericana dei diritti umani, chiunque ha diritto di presentare una petizione alla Commissione, la quale, ai sensi dell'art. 45 del citato regolamento, ha facoltà di rimettere il caso alla Corte. Non è, quindi, ammesso alcun ricorso individuale diretto. Cfr. D. Shelton, *The Rules and the Reality of Petition Procedures in the Inter-American Human Rights System*, in *Notre Dame Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2015, p. 1 ss.

²¹ *Castillo Páez v. Perù*, cit., par. 85. Sembra potersi ritenere che la Commissione faccia riferimento ai c.d. *Joinet Principles to Combat Impunity* già menzionati nel capitolo precedente (*supra*, Cap. II, p. 26). Nello specifico, si rinvia a L. Joinet, *special rapporteur*, *Revised Final Report on Question of the Impunity of perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 ottobre 1997.

²² *Castillo Páez v. Perù*, cit., par. 86. Cfr. A. Seibert-Fohr, *Prosecuting Serious Human Rights Violations*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 69-70. Più in generale, si rinvia a L.G. Torreblanca Gonzales, *El Derecho a la Verdad en el Ámbito Iberoamericano*, in *Ius Humani. Revista de Derecho*, Vol. 3, 2012, p. 9 ss. e E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 121 ss. Infine, se si vuole,

Nonostante il caso in esame sembrerebbe rappresentare una battuta di arresto nel processo di riconoscimento del diritto alla verità, una più attenta analisi dimostrerebbe come anche la sentenza *Castillo Páez* abbia giocato un ruolo significativo. Invero, anche se la Corte ha negato che la Convenzione disciplini il diritto alla verità, ha cionondimeno confermato la rilevanza dei suoi contenuti fondamentali. Inoltre, e non è cosa di poco conto, i giudici hanno dovuto fornire risposta a un'espressa richiesta di riconoscimento del diritto in questione che, quindi, trova per la prima volta spazio nel *reasoning* della Corte. Sembra, dunque, possibile affermare che la seconda fase di elaborazione del diritto, benché iniziata con un formale diniego, abbia comunque esercitato la funzione di propulsore per lo sviluppo progressivo del diritto alla verità. Non a caso, infatti, nell'arco di solo un anno, la Corte, pur mantenendo la propria posizione circa la non esistenza di un diritto alla verità in quanto tale, ha sistematizzato il più volte menzionato dovere di indagine e l'interesse del singolo alla ricerca della verità nel diritto al giusto processo tutelato dall'art. 8, co. 1 della Convenzione²³. Più nello specifico, come stabilito nella decisione *Blake v. Guatemala*²⁴, il primo comma dell'articolo citato deve essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva. La lettera della legge, la sua *ratio*, così come il combinato disposto con l'art. 29, lett. c²⁵ - ai sensi del quale le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di precludere il godimento di altri diritti, benché non inclusi nel catalogo convenzionale - impongono di ritenere che l'art. 8, co. 1 comprenda anche le garanzie giudiziali a favore dei familiari delle vittime di sparizioni forzate. Pertanto, la famiglia della vittima deve vedersi riconosciuto il diritto a che la scomparsa del proprio caro sia fatta oggetto di un'accurata indagine, che i responsabili siano individuati e sanzionati e che eventuali danni vengano

si veda D. Bacis, *The Right to the Truth: A Political Question between Justice and Impunity*, in *Journal of Parliamentary and Political Law*, Vol. 13, No. 1, 2019, p. 13 ss., spec. p. 20.

²³ *American Convention on Human Rights*, art. 8: «1. Every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, in the substantiation of any accusation of a criminal nature made against him or for the determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature».

²⁴ Caso *Blake v. Guatemala*, 1998 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 36. Il caso di specie riguarda la scomparsa di due cittadini statunitensi residenti in Guatemala. Fermati da membri della guerriglia nel marzo 1985, sono poi scomparsi fino a quando i loro resti sono stati ritrovati nel 1992.

²⁵ *American Convention on Human Rights*, art. 29: « No provision shall be interpreted as: [...] c. precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality or derived from representative democracy as a form of government [...]».

risarciti²⁶. Tale posizione è ulteriormente suffragata dal *reasoning* presentato nel caso noto come *Street Children v. Guatemala*²⁷. Anche in questo frangente, la Corte approfondisce le proprie argomentazioni circa l'interpretazione estensiva dell'art. 8 della Convenzione, affermando che i familiari delle vittime devono poter partecipare attivamente alle attività di indagine, al fine di poter chiarire i fatti e punire i responsabili²⁸.

1.4. – *La terza fase: Bámaca Velásquez v. Guatemala*

Con le citate sentenze dei casi *Blake* e *Villagrán Morales* la Corte interamericana ha incardinato nell'ambito della tutela del giusto processo parte degli elementi essenziali di un diritto alla verità ancora *in fieri*. Una significativa svolta, una vera e propria spinta propulsiva – se così la si può definire –, la si è avuta con la sentenza pronunciata nel caso *Bámaca Velásquez v. Guatemala*²⁹. Anche in questo frangente, di particolare rilevanza è stato il lavoro della Commissione. Invero, nel riferire il caso alla Corte, la Commissione interamericana ha rimarcato come, a seguito della sparizione forzata oggetto delle allegazioni dei ricorrenti, lo Stato avesse violato il diritto alla verità dei familiari dello scomparso (e della società tutta), principio di diritto internazionale emergente dall'interpretazione dinamica dei trattati in materia di tutela dei diritti umani e, più nello specifico, dal combinato disposto degli artt. 1, 8, 25 e 13

²⁶ *Blake v. Guatemala*, cit., parr. 96-97.

²⁷ Caso *Los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala*, 1999 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 63. La vicenda riguarda il rapimento, la tortura e l'omicidio di Henry Giovanni Contreras, 18 anni, Federico Clemente Figueroa Túnchez, 20 anni, Julio Roberto Caal Sandoval, 15 anni, Jovito Josué Juárez Cifuentes, 17 anni, Anastraum Aman Villagrán Morales, 17 anni e si inserisce in un contesto di diffusa violenza da parte della pubblica autorità contro i c.d. bambini di strada.

²⁸ *Ibidem*, par. 227.

²⁹ Caso *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, 2000 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 70. Il caso di specie, similmente a quelli menzionati nei paragrafi che precedono, riguarda il rapimento da parte delle forze militari del Guatemala di Efraín Bámaca Velásquez, all'epoca uno dei comandanti dell'ORPA (*Organización Revolucionario del Pueblo en Armas*). Nel marzo del 1992, a seguito di uno scontro a fuoco con i militari è stato catturato e condotto presso una base militare dove, nel corso di più interrogatori, ha subito torture e altri trattamenti disumani e degradanti. Infine, è stato assassinato. I familiari, adite le autorità competenti, hanno saputo del decesso solo un anno dopo, a causa dell'ostruzionismo esercitato da agenti dello Stato.

Per un commento della decisione e il suo impatto sulla tutela dei diritti delle vittime, si rinvia a M. Hagler e F. Rivera, *Bámaca Velásquez v. Guatemala: An Expansion of the Inter-American system's Jurisprudence on Reparations*, in *Human Rights Brief*, Vol. 9, No. 3, 2002, p. 2 ss. Si rimanda, inoltre, a E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right*, op. cit.

della Convenzione³⁰. A fronte di queste argomentazioni, per altro incontestate dallo Stato convenuto, la Corte, pur con estrema cautela, fa un notevole passo verso un sempre più pieno riconoscimento del diritto alla verità. Invero, benché ancora non venga riconosciuto il suo *standing* autonomo, il diritto alla verità trova finalmente spazio nel *decisum* dei giudici di San José. Non solo la sentenza presenta una sezione a ciò dedicata – che segna anche graficamente il cambio di passo –, ma la Corte ammette esplicitamente l'esistenza del diritto alla verità. Tuttavia, lo spazio dedicato ai profili di incompatibilità della condotta statale con i contenuti di questo diritto è particolarmente ridotto, giacché il più volte menzionato diritto alla verità – i cui contenuti comprendono il diritto dei familiari della vittima di ottenere informazioni circa i fatti e le responsabilità ivi connesse – non può che essere sussunto nel più generale diritto di accesso alla giustizia sancito dal combinato disposto degli artt. 8 e 25 della Convenzione³¹. Proprio per questa ragione, avendo la Corte già trattato ampiamente di quest'altro specifico diritto, non si è spinta fino a statuire in modo espresso sull'integrata violazione del diritto alla verità³².

Accanto all'opinione di maggioranza della Corte, merita di essere tenuta in considerazione la *separate concurring opinion* del giudice Salgado Pesantes. Nella sua *opinion*, il giudice si sofferma esclusivamente sul diritto alla verità, affermando come sia rintracciabile in più disposizioni della Convenzione e, nello specifico, negli artt. 8, 11, 14 e 25. Oltre al diritto all'accesso alla giustizia, di cui già si è detto, il giudice Salgado Pesantes individua ambiti per il diritto alla verità anche in aree profondamente diverse da quella dei diritti procedurali dell'individuo. L'art. 11 tutela, infatti, il diritto alla riservatezza personale, mentre l'art. 14 garantisce il diritto c.d. di risposta, ovverossia un generale diritto a essere tutelati contro affermazioni pubbliche false o diffamatorie³³. L'aspetto maggiormente di rilievo dell'opinione concorrente,

³⁰ *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, cit., par. 197.

³¹ *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, cit., par. 201 (“[...] el derecho a la verdad (corsivo aggiunto) se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”).

³² *Ibidem*, par. 202.

³³ *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, cit., *Separate Concurring Opinion of Judge Hernán Salgado Pesantes*. Il giudice scrivente afferma, inoltre, che alcuni elementi del diritto alla verità possano essere rintracciati nell'ambito del diritto alla libertà di espressione – inteso nella sua accezione di diritto ad essere informati – soprattutto in considerazione della sua dimensione collettiva (per la quale si rinvia al Cap. IV).

tuttavia, è il suo elemento didattico. Il giudice, infatti, spoglia figurativamente i panni dell'autorità giudicante e veste quelli del cattedratico invitando la dottrina a sviluppare una solida sistematica del diritto alla verità, che possa costituire il fondamento dell'inevitabile evoluzione che subirà per mezzo della giurisprudenza della Corte³⁴. Merita osservarsi, inoltre, che la sentenza in esame è accompagnata da un'ulteriore *separate concurring opinion*, a firma del giudice García Ramírez. Benché l'*opinion* si concentri principalmente sulla dimensione collettiva del diritto alla verità (*infra*, Cap. IV, p. 104), il giudice riconosce l'importanza della pronuncia della Corte, ammettendo come l'esplicito riferimento al diritto in esame non potrà che portare a un suo ulteriore sviluppo, che rafforzerà il ruolo della giurisprudenza interamericana nella lotta all'impunità³⁵.

A prima vista, nonostante il giudizio positivo espresso nelle due *concurring opinion*, la sentenza *Bámaca Velásquez* sembra mostrare un approccio quanto meno cauto nei confronti del diritto alla verità. Approccio che, del resto, caratterizzerà la giurisprudenza della Corte almeno per un decennio a seguire. Numerose sono, infatti, le sentenze in materia di sparizioni forzate in cui i giudici di San José hanno sì menzionato in modo esplicito il diritto alla verità, senza però dichiararne espressamente la violazione, ritenendolo sussunto nel diritto all'accesso alla giustizia di cui agli artt. 8 e 25³⁶. Sebbene perfettamente inserita nel contesto della c.d. terza fase, offre interessanti spunti, per la peculiarità delle considerazioni svoltesi, la sentenza *Myrna Mack Chang v. Guatemala*³⁷. In questa sede, la Corte riconosce l'intervenuta violazione del diritto alla verità, poiché nel corso dei procedimenti svoltisi dinanzi l'autorità giudiziaria nazionale, i giudici hanno lasciato che i difensori dei responsabili

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, cit., *Separate Concurring Opinion of Judge Sergio García Ramírez on the Judgment on Merits of the Bámaca Velásquez Case*, par. 22.

³⁶ *Ex multis*, *Barrios Altos v. Peru*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 75; *Gómez Palomino v. Peru*, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 136; *Blanco Romero et al. v. Venezuela*, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 138; *The Pueblo Bello Massacre v. Colombia*, 2006 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 140; *Servellón García et al. v. Honduras*, 2006 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 152; *The Rochela Massacre v. Colombia*, 2007 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 163; *Zambrano Vélez et al. v. Ecuador*, 2007 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 166; *Las Dos Erres Massacre v. Guatemala*, 2009 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 211. In generale, Cfr. L. Hennebel, *The Inter-American Court of Human Rights: The Ambassador of Universalism*, in *Revue Québécoise de droit international*, Vol. 30, No. 1, 2011, p. 57 ss., spec. pp. 80-81.

³⁷ *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, 2003 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 101. Si veda D. Baluarte e E. Chlopak, *The Case of Myrna Mack Chang: Overcoming Institutional Impunity in Guatemala*, in *Human Rights Brief*, Vol. 10, No. 3, 2003, p. 11 ss. La sentenza citata svolge anche un ruolo primario nel riconoscimento del diritto alla verità nella sua dimensione collettiva (*infra*, Cap. IV).

ricorressero strumentalmente a mezzi procedurali con l'evidente fine di garantire l'impunità ai propri assistiti. Avvallare siffatta pratica costituisce un vero e proprio ostacolo al regolare svolgimento dei processi penali in corso, rappresentando dunque la violazione di quel già citato obbligo di tutelare i diritti delle vittime, tra cui il diritto alla verità³⁸, che, per altro, costituisce un importante mezzo di riparazione proprio a fronte delle gravi violazioni dei diritti umani su cui lo Stato è chiamato a investigare³⁹. Di particolare rilievo è anche la breve considerazione svolta dal giudice García-Ramírez nella sua opinione concorrente, in cui evidenzia come il ruolo della Corte sia, tra gli altri, quello di determinare la verità storica e fattuale che costituirà poi la base della verità giuridico-processuale su cui fondare le proprie decisioni⁴⁰. La verità processuale viene quindi accostata alla verità storica che deve necessariamente costituire il fine a cui il lavoro della Corte – *rectius*, delle corti – deve tendere.

Eccezion fatta per la sentenza citata poc'anzi, il costante reiterarsi dell'atteggiamento prudente della Corte ben si evince dalla decisione pronunciata nel caso *Anzualdo Castro v. Perù* del 2009⁴¹. Invero, tra le violazioni addotte, la Commissione ha richiesto che la Corte ritenesse integrata quella del diritto alla verità, riconducibile agli artt. 1, 8, 13 e 25, per avere il Governo peruviano omesso di dar corso alle indagini, per l'impunità dei responsabili e per la carenza di informazioni circa il luogo in cui si trovano le spoglie del defunto. Oltre al diniego di giustizia, la Commissione indica il diritto alla verità come diretta emanazione anche del diritto a ottenere informazioni, ribadendo come il diritto alla verità debba considerarsi un diritto autonomo e dal carattere estremamente poliedrico, ben potendo essere correlato ad una molteplicità di altri diritti⁴². Nonostante l'espressa richiesta di riconoscere l'intervenuta violazione del diritto alla verità, in qualità di diritto autonomo, la Corte si è limitata a riconoscere come la condotta del Perù avesse violato il proprio l'obbligo di investigare, il quale però non è autonomamente censurabile, poiché incluso nel più ampio diritto di accesso alla giustizia. Tuttavia, merita

³⁸ *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, cit., par. 211.

³⁹ *Ibidem*, par. 274.

⁴⁰ *Ibidem*, Reasoned Concurring Opinion of Judge Sergio García-Ramírez to the Judgment in *Mack Chang v. Guatemala of November 25, 2003*, par. 17.

⁴¹ *Anzualdo Castro v. Perù*, 2009 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 202. E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth*, op. cit.

⁴² *Ibidem*, par. 117.

menzionarsi come la Corte, in questa sentenza, abbia affermato senza mezzi termini che l'obbligo statale all'indagine si fonda sulla necessità di offrire riparazione alla perpetrata violazione del diritto di conoscere la verità circa i fatti rilevanti. Con riferimento, invece, alla dimensione della verità connessa all'art. 13⁴³, la Corte ha ritenuto che la Commissione avesse fornito elementi insufficienti e non si è quindi pronunciata⁴⁴. Sebbene, quindi, sia innegabile che la Corte si sia dimostrata prudente sul tema, è altrettanto indubbia la significativa portata delle sentenze di questa c.d. terza fase. Nell'arco di un decennio, il sistema interamericano dei diritti è passato dal non riconoscere il diritto alla verità, a includerlo espressamente tra i diritti tutelati dalla Convenzione, seppur indirettamente. Né va dimenticato come ogni menzione del diritto alla verità abbia aiutato a consolidare la giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità dello Stato a fronte di gravi violazioni quali le sparizioni forzate⁴⁵.

Muovendo lungo un metaforico sentiero tracciato dalle sentenze della Corte in materia di diritto alla verità, è possibile notare come l'iniziale – e invero perdurante – approccio ponderato, se non addirittura restio, abbia gradualmente assunto un ruolo marginale proprio negli anni successivi la sentenza *Anzualdo Castro* di cui si è detto poc'anzi. A questo proposito, merita dunque di essere presa in considerazione la decisione del caso *Gomes Lund v. Brasile*⁴⁶. Per la prima volta, la Corte ha accolto le argomentazioni della Commissione circa il collegamento tra l'obbligo di investigare, il diritto di informazione e il diritto alla verità e ha, pertanto, riconosciuto un'autonoma violazione del diritto alla verità ex artt. 1, 8 e 25, in connessione con il diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 13⁴⁷.

⁴³ *American Convention on Human Rights*, art. 13: « 1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice [...]».

⁴⁴ *Anzualdo Castro v. Perù*, cit., parr. 118-120.

⁴⁵ Se si vuole, D. Bacis, *The Right to the Truth*, op. cit.

⁴⁶ *Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil*, 2010 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 219. Il caso di specie riguarda le operazioni del Governo brasiliano volte a sradicare dal territorio il gruppo guerrigliero noto come Guerrilha do Araguaia, che contava 70 membri agli inizi degli anni '70. Sul finire del 1974, tutti i membri del gruppo erano scomparsi. Per un commento alla sentenza si rinvia a F. Frizzo Bragato e I. Marasch in Coutinho, *A efetivação do direito à memória e à verdade no context brasileiro: o julgamento do caso Julia Gomes Lund pela corte interamericana de direitos humanos*, in *Revista de Direito Internacional*, Vol. 9, No. 1, 2012, p. 125 ss.

⁴⁷ *Gomes Lund et al. v. Brasil*, cit., par. 201 e sesto paragrafo operativo ("The State is responsible for the violation of the right to freedom of thought and expression enshrined in Article 13 of the

Non dissimile, per la portata significativa esercitata sulla progressiva evoluzione del diritto alla verità è la sentenza *Guidiel Alvarez v. Guatemala*⁴⁸. Con la decisione citata, la Corte collega il diritto alla verità a un altro diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione e nello specifico con il diritto all'integrità personale, sancito dall'art. 5, c. 1 e 2⁴⁹. Nel corso del procedimento, infatti, è emerso che nel 1999 le autorità guatemalteche erano entrate in possesso del registro delle catture di uno degli "squadroni della morte" - il c.d. *Diario Militar* - e che nel 2005 era stato scoperto l'*Historical Archive of the National Police*. Il contenuto di entrambi i documenti sarebbe stato fondamentale al fine di rivelare le sorti delle vittime e la collocazione dei loro resti; ciononostante, il Governo ha consapevolmente omesso di consegnarne copia alla *Comisión para el Esclarecimiento Histórico*⁵⁰, nonostante questa avesse, in più occasioni, avanzato richiesta di accesso ad ogni informazione utile per il corretto ed efficace adempimento del proprio mandato⁵¹. Per anni, dunque, il Governo ha nascosto la verità alle famiglie delle vittime. Proprio per questa ragione la Corte non solo ha ritenuto che l'azione dell'autorità pubblica integrasse la violazione dell'ormai consolidato obbligo di divulgare la verità ai familiari, ma ha altresì affermato che la lunga attesa e il patimento causato dalla privazione della verità integrano la violazione del diritto all'integrità personale. Ancora una volta, quindi, i giudici di San José hanno

American Convention on Human Rights, in relation to Articles 1(1), 8(1), and 25 of the same instrument, for the harm to the right to seek and receive information, as well as to the right to know the truth (corsivo aggiunto) [...]"). Si veda anche E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth*, op. cit. Si veda, inoltre, G. Bernaldes Rojas, *El Derecho a la Verdad*, in *Estudios Constitucionales*, Vol. 14, No. 2, 2016, p. 263 ss., spec. p. 284.

⁴⁸ *Guidiel Álvarez et al. ("Diario Militar") v. Guatemala*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 253. La sentenza si occupa della sparizione forzata di 26 individui tra il 1983 e il 1985, detenuti dalle forze militari guatemalteche per periodi compresi tra i quindici e i centosei giorni. Le vittime sono state sottoposte a tortura e altri trattamenti inumani e degradanti e, infine, assassinate. Gli abusi di quel periodo sono stati registrati nel c.d. *Diario Militar*, un vero e proprio diario di uno degli "squadroni della morte" del Governo militare al potere. Si veda K. Doyle, *Death Squad Diary. Looking into the secret archives of Guatemala's bureaucracy of murder*, in *Harper's Magazine*, giugno 1999, disponibile in <https://nsarchive2.gwu.edu>.

⁴⁹ *American Convention on Human Rights*, art. 2: « 1. Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected. 2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person [...]».

⁵⁰ *Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca*, Oslo, Norvegia, 23 giugno 1994. La Commissione ha iniziato la propria attività nel gennaio 1997. Per un commento si rinvia a J.M. Simon, *La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Vol. 36, No. 106, 2003, p. 147 ss.

⁵¹ E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth*, op. cit., spec. pp. 130-131.

riconosciuto il carattere plurale del diritto alla verità e il suo stretto legame con l'integrità personale, oltre che l'accesso alla giustizia e il diritto d'informazione.

1.5. - *La quarta fase: Comunidad Campesina v. Perù*

Ripensando a quanto affermato nella sentenza *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, con cui si è dato avvio al lungo e complesso *iter* di elaborazione e riconoscimento del diritto alla verità, non sfuggirà senz'altro quanto l'intendimento della Corte sia andato mutando a partire da quell'ormai lontano 1988. Un non meglio precisato diritto a conoscere le sorti dei propri cari ha subito una graduale trasformazione, fino a diventare un vero e proprio diritto, profondamente interconnesso a una pluralità di altri diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione. Non v'è dubbio che la terza fase sia stata quella dall'impatto maggiormente significativo. Infatti, è nel corso del decennio trascorso tra la sentenza *Bámaca Velásquez v. Guatemala* e la decisione *Guidiel Alvarez v. Guatemala* che si è assistito al passaggio più rilevante di questo mutamento: il diritto alla verità è stato riconosciuto come tale, benché sussunto nel più ampio diritto di accesso alla giustizia, per essere lentamente collegato anche a diritti di natura anche molto diversa tra loro. E proprio nel corso di questo decennio, anche grazie all'interpretazione della Corte, l'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani ha approvato una serie di risoluzioni - una ogni anno - in cui ha riconosciuto l'importanza di garantire il diritto alla verità, anche al fine di contrastare la diffusa impunità e promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani⁵².

Quest'ultimo passaggio può, dunque, considerarsi come il momento di apertura della quarta - e a oggi ultima - fase di trasmutazione del diritto alla verità. Fase necessaria, giacché il diritto in esame non sembrerebbe aver ancora raggiunto nella

⁵² OAS General Assembly, AG/Res. 2175 (XXXVI-O/06), 6 giugno 2006; AG/Res. 2267 (XXXVII-O/07), 5 giugno 2007; AG/Res. 2406 (XXXVIII-O/08), 3 giugno 2008; AG/Res. 2509 (XXXIX-O/09), 4 giugno 2009; AG/Res. 2595 (XL-O/10), 8 giugno 2010; AG/Res. 2662 (XLI-O/11), 7 giugno 2011; AG/Res. 2725 (XLII-O/12), 4 giugno 2012; AG/Res. 2800 (XLIII-O/13), 5 giugno 2013; AG/Res. 2822 (XLIV-O/14), 4 giugno 2014. Esplicita menzione del diritto alla verità è stata fatta anche in risoluzioni adottate in quella che, per semplicità espositiva, è stata qui identificata come la quarta fase il cui inizio è indicativamente il 2015. Con la sola eccezione del 2015, l'Assemblea generale ha, dunque, reiteratamente riconosciuto espressamente la necessità di tutelare il diritto alla verità: AG/Res. 2887 (XLVI-O/16), 14 giugno 2016; AG/Res. 2908 (XLVII-O/17), 21 giugno 2017; AG/Res. 2928 (XLVIII-O/18), 5 giugno 2018.

giurisprudenza della Corte lo *status* di diritto autonomo su cui sin dall'inizio ha insistito la Commissione.

Il momento decisivo, in cui finalmente i giudici di San José accolgono la posizione manifestata per decenni dalla Commissione, può farsi risalire alla pronuncia *Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú* del 2015⁵³. Nella sezione espressamente dedicata al diritto a conoscere la verità⁵⁴, dopo essersi occupata dello *status* acquisito dal diritto alla verità in seno all'ordinamento internazionale e nei sistemi regionali di tutela dei diritti, la Corte opera un'approfondita ricostruzione della propria giurisprudenza. Nello specifico, la decisione ripercorre le tappe fondamentali dell'evoluzione del diritto alla verità, a partire da quella prima decisione in cui si è riconosciuto un generico di diritto di conoscere le sorti dei propri cari, fino a quella qui definita terza fase, in cui il diritto alla verità si è incardinato nel combinato disposto degli artt. 8 e 25. Infine, i giudici hanno richiamato le più recenti pronunce (*supra*, pp. 65, 66) in cui il diritto alla verità è stato accostato a diritti ulteriori⁵⁵. Proprio a partire da queste considerazioni, la Corte ha mosso quello che sembra essere il passo decisivo verso il pieno riconoscimento del diritto alla verità quale diritto autonomo. Se, infatti, il diritto di accesso alla giustizia costituisce la sede entro cui il diritto alla verità è stato elaborato e l'ambito in cui è più frequente individuarne una violazione, è pur vero che la natura di quest'ultimo è ampia al punto che, a seconda delle specifiche circostanze di fatto, una sua violazione ben può integrare la contestuale violazione di una pluralità di altri diritti fondamentali⁵⁶. Va, tuttavia, evidenziato come la riconosciuta violazione del diritto alla verità sia comunque stata espressamente collegata – “*en este caso, como en otros*” – al diritto di accesso alla giustizia e non dichiarata nella sua piena

⁵³ *Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú*, 2015 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 265. Nel luglio del 1991, membri delle forze armate peruviane hanno portato avanti un'operazione nei pressi della comunità di Santa Bárbara, dove i militari hanno saccheggiato e dato fuoco alle abitazioni di due famiglie e quindici persone sono poi scomparse. La vicenda è particolarmente significativa perché delle vittime, la maggior parte erano bambini di età inferiore ai sedici anni e donne, di cui una in stato interessante. Tutti sono stati sottoposti a torture, portati in una miniera dove sono stati sommariamente giustiziati e dove i militari hanno causato un'esplosione volta a sopprimere i cadaveri. Per un commento della decisione si rinvia a B. Novoa Campos, *¿Vulneración de “Derechos Fundamentales Familiares”?: breves apuntes a propósito del caso Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú*, in *Persona y Familia: Revista del Instituto de la Familia*, Vol. 1, No. 7, 2018, p. 85 ss.

⁵⁴ *Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú*, cit., sez. B.5.

⁵⁵ *Ibidem*, parr. 262-264.

⁵⁶ *Ibidem*, par. 265. In generale, per un'esaustiva ricostruzione del processo evolutivo del diritto alla verità, è utile il rinvio a J. Rodríguez Rodríguez, *Derecho a la verdad y Derecho internacional en relación con graves violaciones de los Derechos Humanos*, Madrid, Instituto Berg, 2017.

autonomia⁵⁷, sicché autorevole dottrina ritiene che la pronuncia in commento non si discosti affatto dall'orientamento consolidato che vuole il diritto alla verità come sussunto nel diritto d'accesso alla giustizia⁵⁸. Tuttavia, è opinione di chi scrive che la sentenza in commento vada ben oltre il solo ribadire quanto più volte già sostenuto dalla Corte. Invero, nel loro *reasoning* i giudici di San José specificano come il diritto alla verità si caratterizzi proprio per la sua ampia natura, che coinvolge diritti anche profondamente diversi da quelli nella sfera procedurale. Il fatto, poi, che la violazione del diritto alla verità sia dichiarata nel contesto dell'accesso alla giustizia sembra dipendere più dallo specifico contesto del caso, che non da un'ostinata applicazione del principio elaborato negli anni. In altre parole, ciò che sembra aver svolto una funzione determinante nella decisione della Corte è che, nei ventiquattro anni trascorsi dai fatti all'emanazione della sentenza, lo Stato non abbia chiarito quanto avvenuto, né individuato e sanzionato i responsabili, lasciando che i familiari continuassero a patire le sofferenze psicologiche dovute dal vivere nell'incertezza sulle sorti dei propri cari. L'azione omissiva dello Stato, che integra la violazione del diritto alla verità, si è dunque estrinsecata in un concreto ostacolo all'accesso della giustizia per i familiari delle vittime.

Quanto sostenuto nella decisione sulla *Comunidad Campesina* è stato ripreso l'anno successivo con la sentenza *Tenorio Roca v. Perù*⁵⁹. Di nuovo i giudici hanno affermato la natura ampia del diritto alla verità e la sua idoneità a essere legato a una pluralità di diritti⁶⁰. Ciò che questa sentenza aggiunge al già pregevole lavoro di quella precedentemente commentata è il riconoscimento esplicito della titolarità del diritto di conoscere la verità a tutte le persone, non solo, quindi, per i familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani⁶¹. Inoltre, è ulteriormente rimarcata la stretta connessione esistente tra la privazione della verità e il diritto all'integrità personale. Ogniqualvolta, infatti, lo Stato ostacoli o neghi la scoperta della verità ai familiari delle vittime, questo comporta il progressivo aumento delle sofferenze psicologiche da

⁵⁷ *Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perù*, cit., par. 267.

⁵⁸ Sembra argomentare in questo senso, J. Rodríguez Rodríguez, *Derecho a la verdad*, op. cit.

⁵⁹ *Tenorio Roca et al. v. Perù*, 2016 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 314. In generale si rinvia a F. Salvioli, *Crónica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – 2016*, in *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, No. 28, 2016, disponibile in <http://journals.sfu.ca>.

⁶⁰ *Tenorio Roca et al. v. Perù*, cit., par. 244.

⁶¹ *Tenorio Roca et al. v. Perù*, cit., par. 243.

questi patite, andando dunque ad integrare un'effettiva violazione del citato diritto all'integrità personale⁶².

La posizione della Corte assunta nel corso dell'ultima fase di elaborazione del diritto alla verità non ha a oggi subito significative modifiche⁶³. Va detto, del resto, che seppur sia possibile ricavare un implicito riconoscimento dello *status* autonomo del diritto in esame, e benché sia stato evidenziato come il diritto alla verità possa intersecarsi con una pluralità di diritti diversi, le sentenze citate faticano a discostarsi dal suo collegamento principe con l'accesso alla giustizia. Né, va osservato, sembra plausibile che l'operazione di interpretazione della Corte possa spingersi oltre senza che intervenga un riconoscimento normativo da parte dell'ordinamento regionale di appartenenza. Ciononostante, pur considerando l'iniziale atteggiamento estremamente cauto mantenuto dalla Corte e il solo recente cambio di passo, è innegabile che la giurisprudenza interamericana in materia abbia avuto un notevole impatto su una molteplicità di altri ordinamenti.

1.6. – *Alcuni aspetti procedurali: la giurisdizione ratione temporis*

Prima di muovere all'esame del diritto alla verità in ambiti diversi da quello interamericano, è doveroso individuare sinteticamente alcuni aspetti più propriamente procedurali emersi nel corso delle quattro fasi sopra individuate. Se, infatti, è già stato chiarito come la titolarità del diritto in esame spetti a ogni individuo e che concretamente legittimati ad agire di fronte la Corte interamericana siano tutti i familiari delle vittime di sparizioni forzate, c'è da chiedersi fin dove si estenda la giurisdizione dei giudici di San José. *Nulla quaestio* per quanto attiene la giurisdizione territoriale, giacché la Corte è competente a conoscere delle violazioni di diritti umani avvenute nei territori degli Stati che abbiano ratificato la Convenzione e che abbiano, inoltre, espressamente accettato la sua giurisdizione. Di meno immediata risoluzione è, invece, la questione da un punto di vista temporale. Non solo gli avvenimenti su cui

⁶² *Ibidem*, par. 256.

⁶³ A conferma si veda la sentenza *Omeara Carrascal et al. v. Colombia*, 2018 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 368, in cui la Corte riafferma che, benché generalmente incardinato nel diritto di accesso alla giustizia, il diritto alla verità ha natura ben più ampia. La Corte prosegue poi col dichiararne l'intervenuta violazione, spec. par. 256 e par. 260.

la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sono accaduti decenni addietro, ma soprattutto i Paesi interessati hanno vissuto importanti cambi di regime. Due, dunque, sono i problemi da risolvere per stabilire se la Corte avesse giurisdizione anche *ratione temporis*: anzi tutto, è necessario stabilire se uno Stato possa essere chiamato a rispondere per la violazione di diritti tutelati dalla Convenzione qualora suddetta violazione sia avvenuta prima della ratifica della Convenzione stessa da parte dello Stato interessato; in secondo luogo, andrebbe stabilito se un governo possa essere chiamato a rispondere delle azioni poste in essere da un governo precedente⁶⁴.

La questione è stata affrontata per la prima volta nella già citata sentenza *Velásquez Rodríguez v. Honduras*. Va precisato, tuttavia, che l'Honduras aveva ratificato la Convenzione nel 1977 e accettato la giurisdizione della Corte solo il 9 settembre 1981, tre giorni prima che si verificassero i fatti relativi alla scomparsa di Manfredo Velásquez. Ciononostante, i giudici hanno fissato un principio fondamentale, stabilendo che, in assenza di sbarramenti temporali, la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani esiste in capo allo Stato a prescindere da intervenuti cambi di regime⁶⁵. Se, quindi, la Corte ha sin da subito risolto la questione della responsabilità di governi succedutisi l'un l'altro, la giurisdizione *ratione temporis* su fatti avvenuti prima del riconoscimento della giurisdizione della Corte rimaneva priva di espressa soluzione. Ebbene, la Corte è intervenuta sul punto con la sentenza *Blake v. Guatemala*, i cui fatti risalgono al 1985. Il Guatemala aveva però accettato la giurisdizione della Corte solo due anni più tardi, nel 1987, portando i giudici a interrogarsi circa l'ammissibilità della causa. La questione pregiudiziale è stata risolta attribuendo natura continuata alle sparizioni forzate, stabilendo quindi che anche fatti venuti in essere successivamente, cioè una volta accettata la giurisdizione della Corte, sono idonei a integrare la violazione dei diritti dei familiari delle vittime⁶⁶. Vieppiù, la Corte

⁶⁴ Per un approfondimento sul tema si rinvia all'interessante contributo di J.A. Sweeney, *The Elusive Right to the Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 67, No. 2, 2018, p. 353 ss. Più in generale, si veda N. Roth-Arriaza, *State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law*, in *California Law Review*, Vol. 78, No. 2, 1990, p. 449 ss.; D. Orentlicher, *Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime*, in *Yale Law Journal*, Vol. 100, No. 8, 1991, p. 2537 ss., in cui gli autori richiamano il *reasoning* della Corte circa la responsabilità statale al fine di provare la sussistenza di un generale obbligo di dar corso alle indagini necessarie per garantire giustizia alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani.

⁶⁵ *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, cit., par. 184.

⁶⁶ *Blake v. Guatemala*, cit., par. 67.

ha ritenuto di poter dichiarare la responsabilità degli Stati per le violazioni di diritti umani causate da sparizioni forzate anche in presenza di riserve elaborate proprio al fine di negare la giurisdizione della Corte su fatti antecedenti l'accettazione della stessa da parte degli Stati. In questi casi, infatti, la Corte ha ritenuto che i fatti successivi fossero sufficienti a integrare la violazione dei diritti fondamentali dei familiari, giacché le sparizioni forzate per loro stessa natura danno luogo a una perpetua violazione, che si protrae fino al momento in cui lo Stato non si prodighi efficacemente all'individuare e divulgare le informazioni necessarie a che le sorti delle vittime vengano rese note⁶⁷. L'argomentazione qui riportata è stata poi applicata per analogia anche a situazioni diverse dalle sparizioni forzate. Nello specifico, nel caso *Comunidad Moiwana v. Surinam* la Corte si è trovata a doversi pronunciare sulla responsabilità dello Stato per uno dei massacri avvenuti nel 1986 durante il regime di Dési Bouterse, un anno prima che il Suriname accettasse la giurisdizione della Corte. Nelle proprie memorie difensive, i rappresentanti dello Stato hanno chiesto che il caso venisse giudicato inammissibile, dal momento che la continuità era stata attribuita, fino ad allora, solo alle sparizioni forzate che nulla avevano a che vedere con la controversia specifica⁶⁸. Di avviso contrario, i giudici hanno ritenuto che anche la notizia di un avvenuto massacro fa insorgere in capo allo Stato l'obbligo di investigare, obbligo che permane fino al momento in cui sia stata avviata un'indagine indipendente sull'accaduto⁶⁹.

Riassumendo, la Corte è competente a conoscere delle violazioni del diritto alla verità sorte anche prima che ne sia stata accolta la giurisdizione, poiché da un lato, le sparizioni forzate sono, per loro stessa natura, accadimenti idonei a dar luogo a plurime violazioni dei diritti umani e, dall'altro, poiché l'obbligo di investigare che sorge nel momento in cui lo Stato viene informato di fatti che potrebbero integrare una violazione dei diritti perdura fino al momento in cui la pubblica autorità adotta ogni misura necessaria al fine di rivelare la verità su quanto avvenuto ai familiari delle vittime.

⁶⁷ In questo senso *Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador*, 2004 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 118, par. 84. Si rinvia, inoltre, a J.A. Sweeney, *The Elusive Right to the Truth*, cit., spec. pp. 370-371. Si veda anche J.M. Pasqualucci, *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, spec. p. 110 ss.

⁶⁸ *Comunidad Moiwana v. Surinam*, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 124, par. 34.

⁶⁹ *Ibidem*, par. 43. Si veda anche J.A. Sweeney, *The Elusive Right to the Truth*, cit., spec. p. 371.

2. – La dimensione individuale nell'ordinamento sovranazionale europeo

Partendo dal sistema interamericano, in cui se ne è avuta la più completa elaborazione, il diritto alla verità è stato oggetto di un considerevole fenomeno circolatorio che lo ha portato, tra gli altri, sino al sistema europeo di tutela dei diritti umani. Invero, nel corso degli anni, il diritto qui in esame è comparso anche nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (da qui in avanti "la Corte EDU") che ha per gradi recepito l'orientamento del suo corrispettivo interamericano⁷⁰. Il processo di *cross-fertilization* non è, tuttavia, avvenuto repentinamente. Al contrario, la Corte EDU ha mantenuto un comportamento affatto dissimile da quello mostrato dalla Corte interamericana. In altre parole, i giudici di Strasburgo hanno manifestato una certa reticenza nei confronti del diritto alla verità quale diritto autonomo e, infatti, se si considera la copiosa giurisprudenza europea, si noterà come la Corte abbia dapprima fatto riferimento al dovere di indagine e a un generico diritto di conoscere quanto accaduto⁷¹. Solo più di recente (*infra*, p. 78), la Corte EDU, facendo un esplicito richiamo alla giurisprudenza interamericana, la cui influenza è dunque innegabile, ha pienamente riconosciuto il diritto alla verità, per altro incardinandolo in un contesto parzialmente diverso da quello in cui è originato.

Volendo dunque ripercorrere i passaggi fondamentali di questo lento processo, è inevitabile muovere proprio dalla giurisprudenza con cui i giudici di Strasburgo si sono prodigati per il consolidamento del diritto di indagine e del conseguente obbligo che sorge in capo agli Stati che abbiano ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (da qui "la Convenzione

⁷⁰ Sul punto, illuminante è il contributo di, A. Vidaschi, *Globalization of Human Rights and Mutual Influence Between Courts. The Innovative Reverse Path of the Right to the Truth*, in S. Shetreet (a cura di), *The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 107 ss. Si veda inoltre il recente lavoro di R.G. Conti, *Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto. XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale, Messina 10-11 settembre 2018*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 237 ss.

⁷¹ In questo senso, affermando che il riconoscimento del diritto alla verità in ambito europeo si è dimostrato molto più lento, J.A. Sweeney, *The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era. Universality in Transition*, Londra, Routledge, 2013, spec. p. 72. Dello stesso avviso è anche il contributo più risalente di T. Antkowiak, *Truth as Right and Remedy in International Human Rights Experience*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 23, No. 4, 2002, p. 977 ss., spec. p. 982.

EDU")⁷². A tal proposito, non v'è dubbio che la Corte EDU abbia da tempo riconosciuto come la presunta violazione di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione EDU sia di per sé sufficiente a imporre alla pubblica autorità di intraprendere ogni necessaria attività al fine di far luce sui fatti e sulle eventuali responsabilità⁷³. L'obbligo di indagine posto in capo allo Stato è stato, inoltre, ritenuto dai giudici di Strasburgo strettamente collegato alla dimensione procedurale, oltre che quella sostanziale, dell'art. 3 della Convenzione EDU che, come noto, sancisce il divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti⁷⁴. Più nello specifico, facendo riferimento alla sentenza sul caso *Cyprus v. Turkey*⁷⁵, si nota che, nel dichiarare la responsabilità della Turchia, la Corte EDU ha affermato come la continua mancanza di informazioni sulle sorti di numerosi cittadini ciprioti trattenuti dalle forze militari turche durante il conflitto ha inevitabilmente provocato gravi stati di ansia e serie sofferenze ai familiari delle vittime. Pertanto, la persistente reticenza delle autorità turche a fornire le informazioni necessarie – in violazione del più volte citato obbligo di indagine – è stata qualificata come violazione dell'art. 3⁷⁶. Violazione che sarebbe integrata nei confronti dei familiari delle vittime non tanto dalla scomparsa in quanto tale, quanto piuttosto dalla reazione – *rectius*, mancanza di reazione – statale all'incessante richiesta di

⁷² Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 4 novembre 1950.

⁷³ A tal proposito, *inter alia*, *McCann and others v. UK*, 1995 Eur. Ct. H.R. App. No. 18984/91. Per un'analisi dell'obbligo suddetto con specifico riferimento a omicidi mirati si rinvia a J. Chevalier-Watts, *Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?*, in *European Journal of International Law*, Vol. 21, No. 3, 2010, p. 701 ss. Si veda inoltre A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law: The significance of Strasbourg's contributions*, in *Legal Studies*, Vol. 37, No. 4, 2017, p. 739 ss., spec. p. 748.

⁷⁴ Per un commento alla norma citata e un approfondimento degli elementi caratterizzanti la sua dimensione procedurale si rinvia, tra gli altri, a F. Sudre, *Article 3*, in L.E. Pettiti, E. Decaux e P.H. Imbert (a cura di), *La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article*, Parigi, Economica, 1995, p. 161 ss.; A. Esposito, *Commento all'art. 3*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 55 ss.; P. Pustorino, *Art. 3, Proibizione della tortura*, in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2012, p. 63 ss.

⁷⁵ *Cyprus v. Turkey*, 2001 Eur. Ct. H.R. App. No. 25781/94. Il caso di specie riguarda la perdurante riluttanza delle autorità turche a fornire informazioni sui cittadini ciprioti scomparsi dopo essere stati presi in custodia dalle forze militari turche durante il conflitto nei territori a nord di Cipro nell'estate del 1974. Per un commento si rinvia a F. Hoffmeister, *Cyprus v. Turkey. App. No. 25781/94*, in *American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 2, 2002, p. 445 ss. Si veda inoltre I. Kovras, *Truth Recovery and Transitional Justice: Deferring Human Rights Issues*, New York, Routledge, 2014, spec. p. 106 ss.

⁷⁶ *Cyprus v. Turkey*, cit., par. 158.

informazioni da parte dei singoli⁷⁷. Non dissimili sono le considerazioni svolte dai giudici di Strasburgo in sentenze più recenti, in cui la Corte EDU ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sul dovere degli Stati di investigare sulle violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU, anche a fronte di circostanze diverse da quelle delle sparizioni forzate. Un significativo esempio del timido approccio di cui si sta dicendo è rappresentato dalla decisione presa nel caso *Association "21 December 1989" v. Romania*⁷⁸, in cui i fatti contestati riguardavano la violenta repressione di manifestazioni antigovernative. In questa sede, la Corte ha ricordato come l'obbligo di indagine venga in essere ogniqualvolta agenti dello Stato operino tramite l'uso della forza, a maggior ragione se l'azione dell'autorità pubblica è sfociata nella perdita di vite umane. Non solo, però, i giudici hanno rimarcato l'importanza di un'indagine, ma ne hanno sottolineato le caratteristiche essenziali: pur trattandosi di un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - è indispensabile che il pubblico potere si assicuri di ottenere ogni prova riguardante l'accaduto, attraverso un'inchiesta dettagliata, imparziale e quanto più completa possibile, portata avanti da soggetti di asserita indipendenza, non solo formale, ma soprattutto sostanziale⁷⁹. Vieppiù, l'indagine deve essere condotta senza escludere la supervisione dell'opinione pubblica e, anzi, la Corte ha affermato l'importanza della partecipazione proprio dei familiari delle vittime, al fine di tutelarne al meglio i legittimi interessi⁸⁰. Oltre all'esautiva declinazione degli elementi costitutivi dell'obbligo di indagine, la sentenza citata ne estende il campo di applicazione, includendovi la dimensione procedurale dell'art. 2 della Convenzione EDU⁸¹, giacché anche la privazione della vita da parte di agenti dello Stato dà luogo

⁷⁷ *Ibidem*, par. 157. Si rinvia inoltre a D. Groome, *The Right to the Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29, No. 1, 2011, p. 175 ss., spec. pp. 179-180. La Corte EDU conferma che la violazione dell'art. 3 sorge a causa della mancata reazione dello Stato alle richieste di informazioni e non in forza della sparizione forzata di per sé stessa anche in casi successivi. *Inter alia* si vedano *Orhan v. Turkey*, 2002 Eur. Ct. H.R. App. No. 25656/94, par. 358 e *Imakayeva v. Russia*, 2006 Eur. Ct. H.R. App. No. 7615/02, par. 164.

⁷⁸ *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, 2011 Eur. Ct. H.R. App. No. 3381/07 e App. No. 18817/08, i cui profili di maggiori rilievo sono discussi da J.A. Sweeney, *The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era*, cit., pp. 74-75; Id., *Restorative Justice and Transitional Justice at the ECHR*, in *International Criminal Law Review*, Vol. 12, No. 3, 2012, p. 313 ss., spec. p. 322 e, ancora, A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law*, op. cit.

⁷⁹ *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, cit., parr. 133-134.

⁸⁰ *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, cit., par. 135. I criteri enunciati nella sentenza del 2011 sono in seguito stati ripetuti nella decisione *Mocanu and others v. Romania*, 2014 Eur. Ct. H.R. App. No. 10865/09, App. No. 45886/07 e App. No. 32431/08, parr. 332-351.

⁸¹ Per un commento sui contenuti dell'art. 2 si rinvia a C. Russo e A. Blasi, *Commento all'art. 2*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la*

all'obbligazione citata, il cui inadempimento costituisce quindi una violazione proprio dell'art. 2, nella sua dimensione procedurale⁸².

Il tema in oggetto è stato successivamente ripreso in un caso nuovamente concernente le sparizioni forzate in tempo di conflitto armato e, nello specifico, riguardante le ostilità intercorse tra la Russia e i gruppi separatisti ceceni. Invero, con la sentenza nel caso *Aslakhanova*⁸³, i giudici di Strasburgo, pur senza menzionare in modo espresso il diritto alla verità nel proprio *reasoning*, hanno individuato una serie di strumenti normativi e di *soft law* internazionali e regionali che si occupano esattamente di regolamentare i rimedi da offrire proprio in caso di sparizioni forzate⁸⁴. Tra questi, oltre alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (*supra*, Cap. II, p.) entrata in vigore nel 2010, di particolare interesse è il riferimento alla Risoluzione 1463 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in cui la garanzia del diritto alla verità per i familiari delle vittime viene indicato come un elemento fondamentale per il contrasto alle sparizioni forzate⁸⁵. In seguito, la Corte EDU ha ulteriormente rimarcato l'importanza dell'obbligo di indagini e ne ha ribadito le caratteristiche fondamentali, aggiungendo, inoltre, che se le violazioni del diritto alla vita di cui all'art. 2 danno luogo all'obbligazione di investigare, le sparizioni forzate si caratterizzano per il perdurare della condotta lesiva e l'obbligazione statale non si ritiene adempiuta finché permane l'incertezza sulle sorti della vittima⁸⁶.

Nonostante i numerosi riferimenti al ruolo fondamentale di indagini rapide, puntuali, complete e indipendenti e a dispetto della manifesta intersezione col diritto alla verità – che, va ricordato, tra i contenuti essenziali reca proprio il dovere di

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, Cedam, 2001, p. 35 ss.; F. Bestagno, *Art. 2, Diritto alla vita*, in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2012, p. 36 ss.

⁸² *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, cit., par. 145.

⁸³ *Aslakhanova and others v. Russia*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 2944/06, App. No. 332/08, App. No. 42509/10, App. No. 50184/07 e App. No. 8300/07.

⁸⁴ *Ibidem*, par. 60 ss.

⁸⁵ *Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1463 on Enforced Disappearances*, 3 ottobre 2005, sez. 10.2.

⁸⁶ *Aslakhanova and others v. Russia*, cit., parr. 121-122. Per un'analisi comparata dell'approccio tenuto dalla Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di sparizioni forzate si veda il contributo di O. Claude, *A Comparative Approach to Enforced Disappearances in the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights Jurisprudence*, in *Intercultural Human Rights Law Review*, Vol. 5, 2010, p. 407 ss.

procedere a inchieste effettive –, la Corte EDU si è mostrata alquanto prudente nei confronti del diritto oggetto di studio, al punto che nella cospicua giurisprudenza in materia di diritto alla vita e sparizioni forzate i giudici di Strasburgo si sono per lungo tempo astenuti dal riconoscere espressamente il diritto alla verità, pur individuandone in più occasioni aspetti essenziali e citando strumenti normativi che ne offrono puntuale disciplina.

2.1. – Il caso El-Masri: efficace esempio di cross-fertilization

Il riconoscimento del diritto alla verità ha finalmente trovato spazio anche nella giurisprudenza di Strasburgo quando la Corte EDU si è trovata a doversi pronunciare sulla nota vicenda di Khalid El-Masri⁸⁷. Cittadino tedesco, di origine libanese, El-Masri è stato fermato alla frontiera macedone per essere poi trattenuto, illecitamente e contro la sua volontà, in una camera di un motel dove per un prolungato periodo di tempo è stato sottoposto a un interrogatorio condotto con tecniche assimilabili alla tortura. Consegnato alla CIA, è stato quindi trasferito in Afghanistan dove, per i quattro mesi precedenti il suo rilascio, viene sistematicamente torturato. Il rilascio è avvenuto solo quando l'agenzia di *intelligence* statunitense si è resa conto di aver fermato l'uomo sbagliato, avendo confuso El-Masri con Al-Masri, sospettato di aver preso parte agli attentati dell'11 settembre. Dopo una lunga e complessa vicenda processuale, che ha visto la ripetuta opposizione del segreto di Stato da parte dell'Esecutivo statunitense⁸⁸, il caso ha definitivamente lasciato il sistema giudiziario americano – dove il ricorrente aveva inutilmente intentato una causa civile contro l'ex direttore della CIA⁸⁹ – per incardinarsi dinanzi la Corte di Strasburgo⁹⁰. Nel condannare la Macedonia per il caso di specie e sottolineando con fermezza la contrarietà della pratica delle *extraordinary*

⁸⁷ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 39630/09. La sentenza offre spunti di riflessione anche con riguardo alla dimensione collettiva del diritto alla verità, che verrà affrontata nel capitolo seguente (*infra*, Cap. IV).

⁸⁸ *Inter alia*, C. Newton Lyons, *The State Secret Privilege: Expanding Its Scope through Government Misuse*, in *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2007, p. 99 ss.

⁸⁹ *El-Masri v. United States*, 479 F.3d 296 (4th Cir. 2007). Per un commento si rinvia a S. Mohamed, *Introductory Note to El-Masri v. United States* 479 F. 3d 296 4th Circuit Court of Appeals, in *International Legal Materials*, Vol. 46, No. 3, 2007, p. 626 ss.

⁹⁰ Si ricorda che l'allora Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, dal 2019 nota come Repubblica della Macedonia del Nord, è dal 1995 uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e pertanto sottoposta alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

renditions con i diritti garantiti dalla Convenzione EDU, la Grande Camera ha esplicitamente riconosciuto il diritto alla verità, affermandone per altro l'importanza non solo per il caso di specie, ma anche per tutti i casi che con El-Masri condividono la dinamica dei fatti, il ricorso al segreto e la frastornante impunità dei responsabili, riconoscendone dunque il valore anche a livello storico e non solo processuale⁹¹. Più nello specifico, la Corte EDU ha dichiarato che l'inadeguatezza delle indagini portate avanti dalle autorità macedoni ha significativamente impattato sul diritto alla verità del ricorrente, dando luogo alla violazione della dimensione procedurale dell'art. 3 della Convenzione EDU⁹².

Orbene, se, da un lato, è innegabile che le argomentazioni della Corte EDU siano significative per quanto attiene al riconoscimento del diritto alla verità, è pur vero che i giudici di Strasburgo, nell'opinione della maggioranza, si limitano giusto a quello, ovverossia ad ammettere che indagini inefficienti costituiscono una violazione del diritto alla verità. E, seppur riconoscendo che il diritto in questione ricomprende la verità storica, più che quella procedurale, è altrettanto vero che la pronuncia in esame ne riconosce una violazione nell'ambito procedurale dell'art. 3. L'apporto di gran lunga più rilevante al dibattito sul diritto alla verità lo si ritrova, dunque, nelle opinioni separate di alcuni membri del collegio giudicante, da cui si può evincere l'acceso confronto che ha portato alla redazione di una considerazione tanto breve, sì importante, ma forse poco lungimirante. Due le opinioni concorrenti che accompagnano la sentenza e che è opportuno prendere in considerazione: di carattere maggiormente innovativo, l'una, più aderente al dato letterale della Convenzione, l'altra⁹³. La prima, a firma dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, esordisce manifestando il rammarico degli scriventi nei confronti di una maggioranza che si è dimostrata eccessivamente prudente, non dichiarando un'espressa violazione del diritto alla verità. Diritto che avrebbe dovuto essere inquadrato nel contesto dell'art. 13 della Convenzione, a tutela di un rimedio effettivo, connesso però alle dimensioni

⁹¹ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., par. 191. In questo senso A. Vidaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni e T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 167 ss. Sul punto si veda anche F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2014, p. 55 ss.

⁹² *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., parr. 191-194.

⁹³ A. Vidaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo*, op. cit.

procedurali degli artt. 3, 5 e 8 ritenute violate nel caso di specie. Inoltre, *a fortiori*, i giudici firmatari hanno sapientemente evidenziato come il diritto alla verità sia ben lungi dal rappresentare un diritto nuovo, bensì si tratterebbe di un diritto ormai consolidatosi. Non solo, infatti, permea l'intero impianto della Convenzione, ma è stato ampiamente riconosciuto a livello internazionale, e soprattutto a livello regionale dalla Corte interamericana dei diritti umani⁹⁴. La *concurring opinion* di Tulkens *et. al.* è di particolare pregio argomentativo non solo perché nell'ancorarlo all'art. 13 sembra individuare il diritto alla verità come categoria giuridica autonoma, ma soprattutto perché rappresenta un esempio alquanto peculiare di *judicial dialogue*. La circolazione di idee tra corti non è, di per sé stessa, un elemento estraneo alla giurisprudenza sovranazionale, tuttavia muove generalmente dall'ambito europeo, di più consolidata tradizione, verso quello interamericano, di più recente creazione e non altrettanto strutturato. La circolazione del diritto alla verità avviene, però, in senso inverso: è la giurisprudenza interamericana a influenzare l'orientamento europeo, dando luogo a una *cross-fertilization* inedita⁹⁵.

La seconda opinione concorrente, a firma dei giudici Casadevall e López Guerra, esprime l'orientamento maggiormente conservatore. Ebbene, i due giudici ritengono che le argomentazioni svolte dalla maggioranza della Corte sul tema del diritto alla verità siano superflue, dal momento che l'unica verità che dovrebbe essere pertinente in questa sede è esclusivamente quella procedurale. Non sarebbe, dunque, compito della Corte affermare un nuovo diritto, diverso o aggiuntivo rispetto a quelli già stabiliti dal testo della Convenzione e dalla propria giurisprudenza ormai consolidatasi nel tempo⁹⁶. Benché rispecchi uno tra gli orientamenti più drastici

⁹⁴ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., *Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos and Keller*.

⁹⁵ In questo senso A. Vidaschi, *Globalization of Human Rights and Mutual Influence Between Courts*, op. cit.; Id., *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo*, op. cit. e R.G. Conti, *Il diritto alla verità*, op. cit. Per una comparazione tra i due ordinamenti si veda inoltre G. Citroni, *Measures of reparation for victims of gross human rights violations: developments and challenges in the jurisprudence of two regional human rights courts*, in *Inter-American and European Human Rights Journal*, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 49 ss. Si veda altresì J.M. López Ulla, *El "derecho a la verdad" en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos*, in *Persona y Derecho*, Vol. 69, 2013, p. 127 ss.

⁹⁶ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., *Joint Concurring Opinion of Judges Casadevall and López Guerra*. Si vedano altresì A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law*, op. cit. e A. Vidaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo*, op. cit.

sostenuto da autorevole dottrina⁹⁷, la *concurring opinion* di Casadevall e López Guerra non pare condivisibile. Nel negare il ruolo del diritto alla verità – e, come si vedrà, nel negarne la dimensione collettiva – l’opinione separata si estranea dalla realtà e non considera il laborioso processo di evoluzione che il diritto alla verità ha vissuto all’interno di una pluralità di ordinamenti. Inoltre, nel limitare il ragionamento al solo dovere di indagine, i due giudici sviscerano la portata ben più ampia del diritto in questione che, sì, comprende l’attività investigativa svolta dallo Stato, ma richiede la piena divulgazione delle informazioni, l’individuazione e la sanzione dei responsabili, senza contare l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni.

L’importante impatto della decisione qui citata non lo si riscontra esclusivamente nell’adesione all’orientamento della maggioranza sul diritto alla verità nelle pronunce successive⁹⁸. Il considerevole apporto innovatore lo si osserva altresì nell’inevitabile ampliamento del campo di applicazione del diritto stesso. D’altra parte, la vicenda di El-Masri non può essere qualificata come una sparizione forzata *sic et simpliciter*. Pur condividendo numerosi aspetti dell’odiosa pratica diffusasi tra i regimi militari al potere in America latina, ciò che è tragicamente accaduto in territorio macedone è altra cosa. Le c.d. consegne speciali, o *extraordinary renditions*⁹⁹, simili nelle modalità, differiscono però sotto almeno due diversi profili: da un lato, queste sembrano essere uno tra gli strumenti prescelti per contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale di matrice jihadista – e non per eradicare il dissenso politico –, dall’altro, perché a farvi ricorso sono generalmente le c.d. democrazie mature, in cui la cultura della tutela dei diritti umani e il rispetto dello Stato di diritto vengono comunemente individuati quali nucleo essenziale e base fondante dell’idea stessa di Stato e del costituzionalismo moderno¹⁰⁰. La sentenza *El-Masri* esporta dunque il

⁹⁷ Il riferimento è a D. Nocilla, *Il diritto alla verità nell’età della globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2003, p. 401 ss. in cui l’autore nega l’esistenza del diritto alla verità.

⁹⁸ *Inter alia*, *Fazlić and others v. Bosnia and Herzegovina*, 2014 Eur. Ct. H.R. App. No. 66758/09.

⁹⁹ Sul fenomeno delle *extraordinary renditions* si rinvia al contributo di A. Vendaschi, *The Dark Side of Counter-Terrorism: The Argument for a More Enlightened Approach Based on a Constitutional Law Paradigm*, in S. Shetreet e W. McCormack (a cura di), *The Culture of Judicial Independence in a Globalised World*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2016, p. 94 ss.

¹⁰⁰ In generale, sul tema della tutela dei diritti e del ruolo di questa nel costituzionalismo moderno, si rinvia, tra gli altri, a G.F. Ferrari, *Le Libertà. Profili comparatistici*, Torino, Giappichelli, 2011; A. D’Atena, *Approfondimenti di Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2018, 2 ed. Si veda, inoltre, il contributo monografico di Q. Camerlengo, *Contributo ad una teoria del Diritto Costituzionale cosmopolitico*, Milano, Giuffrè, 2007, in cui l’autore evidenzia la necessità di costruire un ordinamento giuridico globale che si fondi su quell’elemento che accomuna i diversi sistemi giuridici attualmente esistenti,

diritto alla verità dal suo tradizionale ambito di manovra – la giustizia di transizione – verso il sistema di misure di contrasto al terrorismo internazionale implementato soprattutto dalle democrazie occidentali¹⁰¹. Questa transizione è confermata non solo dalla pronuncia *Al Nashiri v. Poland*¹⁰², in cui tra le terze parti intervenienti si conta lo *UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism* che ha illustrato la posizione delle Nazioni Unite in materia di diritto alla verità¹⁰³, ma anche da sentenze successive in cui i giudici di Strasburgo hanno ribadito la connessione tra *extraordinary renditions* e violazione del diritto alla verità delle vittime¹⁰⁴.

2.2. – Qualche considerazione critica

Così come per la sua controparte interamericana, anche la Corte EDU ha dovuto affrontare, nel giudicare in materia di diritto alla verità, il tema della giurisdizione *ratione temporis*. Nessuna differenza rispetto alla propria controparte interamericana è stata individuata quando il caso oggetto di decisione riguardi le sparizioni forzate. A queste, infatti, è stato attribuito anche dai giudici di Strasburgo il carattere di violazione continuativa dei diritti convenzionali e, pertanto, gli obblighi dello Stato perdurano finché perdura l'omissione di informazioni rilevanti¹⁰⁵. Al contrario, nei casi in cui il diritto alla verità – o per meglio dire, l'obbligo di investigare – sorgeva dalle violazioni dell'art. 2 della Convenzione EDU, la Corte di Strasburgo ha adottato una soluzione parzialmente diversa da quella della Corte interamericana (*supra*, par. 1.6.). Nello specifico, a causa di orientamenti diversi adottati da più sezioni della Corte, la Grande Camera è intervenuta per dirimere la questione temporale riguardante

ovverossia la tutela dei diritti fondamentali o, quantomeno, la tutela del loro contenuto minimo essenziale.

¹⁰¹ In merito si veda K. Cavanagh, *Unspoken Truths: Accessing Rights for Victims of Extraordinary Renditions*, in *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 47, No. 2, 2016, p. 1 ss.

¹⁰² *Al Nashiri v. Poland*, 2014 Eur. Ct. H.R. App. No. 28761/11. Per un commento si rinvia a G. Marino, *El Masri e oltre: la Polonia "colpevole per complicità" nelle extraordinary renditions*, in *DPCE Online*, Vol.17, No. 1, 2014.

¹⁰³ *Al Nashiri v. Poland*, cit., parr. 481-482.

¹⁰⁴ *Abu Zubaydah v. Lithuania*, 2018 Eur. Ct. H.R. App. No. 46454/11 e *Al Nashiri v. Romania*, 2018 Eur. Ct. H.R. App. No. 33234/12.

¹⁰⁵ Cfr. J.A. Sweeney, *The Elusive Right to the Truth*, cit., spec. p. 377. Si veda inoltre *Varnava v. Turkey*, 2010 Eur. Ct. H.R. App. No. 16064/90, par. 148 e il già citato *Cyprus v. Turkey*, cit., par. 136.

obblighi procedurali discendenti dagli artt. 2 e 3¹⁰⁶. Ebbene, nell'opinione della Corte, l'obbligazione procedurale di portare a termine un'indagine effettiva si articola come autonoma e distinta rispetto alla dimensione sostanziale della norma ritenuta violata, pur originando dalle medesime azioni. Per questa ragione, può essere esaminata separatamente e dar luogo alla giurisdizione dei giudici di Strasburgo anche se l'evento scatenante ha avuto luogo prima della c.d. *crucial date*, ovvero sia antecedentemente la ratifica della Convenzione EDU da parte dello Stato convenuto¹⁰⁷. Tuttavia, la sola separazione delle due dimensioni non è di per sé sufficiente a garantire la giurisdizione *ratione temporis* della Corte. Invero, è necessario che venga dimostrata una genuina connessione (*genuine connection test*) tra il decesso oggetto di causa e l'entrata in vigore della Convenzione¹⁰⁸. In altre parole, il tempo trascorso tra l'evento scatenante e l'entrata in vigore della Convenzione EDU per il Paese convenuto deve essere ragionevolmente breve. In assenza di una genuina connessione, la Corte di Strasburgo può alternativamente ricorrere al c.d. *convention values test*, secondo cui sarebbe integrata la giurisdizione della Corte qualora questa fosse necessaria al fine di assicurare un'effettiva garanzia ai valori fondamentali tutelati dalla Convenzione¹⁰⁹. L'applicazione del *genuine connection test* sopra citato ha sovente comportato che casi concernenti violazioni particolarmente gravi venissero dichiarati inammissibili, limitando fortemente sia l'accesso alla giustizia, sia un possibile ulteriore sviluppo per il diritto alla verità. Vero è che la Corte avrebbe potuto ricorrere al secondo test menzionato, facendo leva sui valori contenuti nella Convenzione per investire della questione e, forse, agevolare la riconciliazione per quei Paesi che hanno conosciuto un passato di totalitarismo¹¹⁰. Eppure, pare che questa seconda strada non sia stata intrapresa dai giudici di Strasburgo, come evidenziato da due casi particolarmente significativi e in cui il riconoscimento di una violazione del diritto alla verità avrebbe non solo agevolato la riparazione per le vittime, ma avrebbe senz'altro favorito l'arduo processo di ricostruzione storica. Emblematico è il caso *Gutiérrez Dorado and Dorado*

¹⁰⁶ *Šilih v. Slovenia*, 2009 Eur. Ct. H.R. App. No. 71463/01.

¹⁰⁷ *Ibidem*, parr. 159-160.

¹⁰⁸ *Ibidem*, parr. 163.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ In questo senso anche J.A. Sweeney, *The Elusive Right to the Truth*, cit., spec. p. 381.

*Ortiz v. Spain*¹¹¹. Sebbene la Corte abbia ribadito la propria posizione circa l'obbligo di indagini in casi di violazione degli artt. 2 e 3, la questione è stata dichiarata inammissibile a causa del lasso di tempo trascorso tra i fatti – accaduti nel 1936 – e l'adesione della Spagna alla Convenzione, avvenuta solo nel 1979. Così facendo, la Corte si è preclusa la possibilità di pronunciarsi su quanto accaduto durante un trentennio di regime militare, negli anni di guerra civile che hanno inaugurato il regime franchista e sull'amnistia del 1977¹¹². Non dissimile è quanto stabilito nella decisione *Janowiec v. Russia*¹¹³, in cui la quinta sezione della Corte, prima, e la Grande Camera, poi, hanno negato la propria giurisdizione sull'intervenuta violazione dell'art. 2 a causa dell'eccessivo periodo di tempo trascorso tra i fatti del 1940 e l'intervenuta ratifica della Convenzione da parte della Russia nel 1998. Contrariamente a quanto avvenuto nel caso sul regime franchista, la Corte del caso *Janowiec* non si è limitata al solo *genuine connection test*, ma ha valutato la vicenda anche dal punto di vista del *convention values test*, affermando che i principi della Convenzione non possono essere invocati con riferimento a vicende accadute ancor prima che la stessa fosse redatta¹¹⁴. Nel rifarsi alla propria decisione in *Šilih v. Slovenia*, la Corte commetterebbe un errore di valutazione¹¹⁵. La vicenda che ha dato origine all'elaborazione dei due test di cui si è detto riguardava infatti un decesso per

¹¹¹ *Guriérrez Dorado and Dorado Ortiz v. Spain*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 30141/09. Nel luglio 1936, un membro del Parlamento spagnolo appartenente al partito socialista è stato sequestrato dalle forze militari in circostanze mai chiarite. Trasferito nella guarnigione di Cordoba, vi è stato detenuto con certezza fino al 28 luglio dello stesso anno. Da quel giorno, non si hanno più avuto informazioni sulle sue sorti. In merito si veda J.J. García Blesa e V.L. Gutiérrez Castillo, *The rights of the victims of past atrocities in Spain: reparation without Truth and Justice*, in *Connecticut Journal of International Law*, Vol. 29, No. 2, 2014, p. 227 ss.

¹¹² *Ley 46/1977* del 15 ottobre 1977. Per una ricostruzione della questione spagnola, degli sviluppi normativi e dell'apparente inefficacia del processo di riconciliazione si rinvia a R. Escudero, *Road to Impunity: The Absence of Transitional Justice Programs in Spain*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 36, No. 1, 2014, p. 123 ss.

¹¹³ *Janowiec and others v. Russia*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 55508/07 e App. No. 29520/09 a cui è seguita la decisione della Grande Camera *Janowiec and others v. Russia*, (GC) 2013 Eur. Ct. H.R. App. No. 55508/07 e App. No. 29520/09. A seguito dell'invasione sovietica della Polonia, circa 250 mila membri delle forze armate polacche sono stati detenuti dai militari sovietici. Nel marzo del 1940, il Politburo ha ordinato l'esecuzione di più di ventimila prigionieri. Solo nel 1990 il Governo dell'URSS ha fornito alcuni documenti riguardanti il massacro al Governo polacco, nel 1992 ne ha ammesso la responsabilità, ma nel 2004 ha interrotto le indagini sulla vicenda. Sul punto si veda il contributo di J. Koch, *The Difficulty of Temporal Jurisdiction in Janowiec and Others v. Russia*, in *Boston College International & comparative Law Review*, Vol. 38, No. 3, 2015, p. 43 ss.

¹¹⁴ *Janowiec and others v. Russia*, (GC), cit., par. 144.

¹¹⁵ In questo senso *Janowiec and others v. Russia*, (GC), cit., *Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Ziemele, De Gaetano, Laffranque and Keller*.

malasanità; i fatti di *Janowiec*, invece, concernono un atroce massacro avvenuto nel corso del secondo conflitto mondiale e hanno tutte le caratteristiche per essere considerati crimini di guerra. La Corte avrebbe dovuto, quindi, operare una distinzione, anche alla luce del riconoscimento del diritto alla verità a fronte di gravi violazioni dei diritti umani, diritto che i giudici di Strasburgo avevano già avuto modo di valutare e riconoscere¹¹⁶.

3. – Il sistema regionale africano di tutela dei diritti: cenni

Il fenomeno circolatorio a carattere orizzontale che ha caratterizzato il diritto alla verità e ha visto come protagonisti i sistemi regionali di tutela dei diritti europeo e interamericano non si è esaurito, ma ha interessato anche il sistema regionale di tutela africano, benché non si possa ancora parlare di una vera e propria *cross-fertilization*. Il sistema africano è, infatti, considerevolmente più recente dei suoi corrispettivi di Strasburgo e San José. La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli risale al giugno 1981 ed è entrata in vigore solo nel 1986¹¹⁷. L'anno seguente, nel 1987, è entrata in funzione la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che, per almeno due decenni, è stata la sola istituzione incaricata del controllo sul rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Solo nel 2006, infatti, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è entrata in funzione¹¹⁸. In questo contesto, il diritto alla verità non ha ancora trovato terreno fertile per attecchire nella sua forma più completa. Né la Commissione, né, tantomeno, la Corte ne hanno fatto espressa

¹¹⁶ *Janowiec and others v. Russia*, (GC), cit., *Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Ziemele, De Gaetano, Laffranque and Keller*.

¹¹⁷ *Organisation of African Unity, African Charter on Human and Peoples' Rights*, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58, 1982.

¹¹⁸ *Organisation of African Unity, Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights*, 10 giugno 1998, entrato in vigore il 25 gennaio 2004. Per un utile approfondimento sul Sistema africano di tutela dei diritti e un'analisi critica del ruolo esercitato dalla Commissione e dalla Corte nella protezione dei diritti fondamentali si faccia riferimento al contributo di M. Ssenyonjo, *Responding to Human Rights Violations in Africa. Assessing the Role of the African Commission and Court on Human and Peoples' Rights (1987-2018)*, in *International Human Rights Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2018, p. 1 ss.

menzione nella propria giurisprudenza, limitandosi a confermare il più limitato diritto a ottenere che lo Stato ponga in essere un'indagine effettiva¹¹⁹.

Anche se a livello giurisprudenziale il diritto alla verità è ancora nella sua fase embrionale, la Commissione sembra averlo comunque fatto proprio. Nell'adottare le linee guida in materia di tutela dei diritti nel contrasto al terrorismo internazionale, la Commissione fa infatti riferimento al diritto alla verità, affermando che chiunque ha diritto di cercare, ottenere, utilizzare e fornire informazioni, incluse quelle detenute dalla pubblica autorità. Gli Stati sono chiamati a divulgare le informazioni che afferiscono a gravi violazioni de diritti umani, e l'autorità non può ricorrere allo scudo della sicurezza nazionale per ometterne la diffusione, né per assicurare ad alcuno l'impunità¹²⁰. L'aspetto sicuramente di interesse è che la Commissione non solo cita espressamente la giurisprudenza interamericana e di Strasburgo, ma associa il diritto alla verità al diritto di informazione *ex art. 19* della Carta, recependo proprio uno tra i più recenti orientamenti manifestati a San José (*supra*, pp. 65, 66). Orbene, quantunque ridotta e ancora in divenire, la giurisprudenza africana dimostra di subire positivamente l'influenza del dialogo tra corti, lasciando ben sperare che in futuro anche il sistema di tutela africano dei diritti riconoscerà il diritto alla verità nella sua accezione più ampia, quale diritto autonomo.

4. – *Verità individuale negli ordinamenti nazionali: profili normativi*

Il diritto alla verità non è stato oggetto di circolazione solo all'interno degli ordinamenti sovranazionali di tutela dei diritti, in cui è stato recepito sia nella giurisprudenza delle corti, sia da una molteplicità di strumenti di *soft law*. Invero, una seconda ondata di circolazione, questa volta a carattere verticale, è quella che ha trasposto il diritto alla verità dall'ambito sovranazionale verso i sistemi giuridici nazionali. Qui, il diritto alla verità ha iniziato a introdursi gradualmente nel dettato costituzionale, nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel *case law* dei tribunali

¹¹⁹ *African Commission on Human and People Rights, Communication 245/02: Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe*, 25 giugno 2002; *Beneficiaries of Norbert Zongo v. Burkina Faso*, 2014 African Ct. H.P.R. App. No. 013/2011.

¹²⁰ *African Commission on Human and Peoples' Rights, Principles and Guidelines on Human and Peoples' Rights while Countering Terrorism in Africa*, Maggio 2015, parte 12, p. 37.

costituzionali, finanche nella giurisprudenza dei tribunali di merito. A tal proposito, va precisato che il diritto alla verità sembra aver trovato, per evidenti ragioni storico-culturali e di vicinanza – non solo geografica, ma anche di tradizione giuridica –, un substrato maggiormente ricettivo proprio nei Paesi su cui la Corte interamericana esercita la propria giurisdizione. Ciononostante, non mancano, né sono mancati in passato, esempi di recepimento anche in ordinamenti tutt'altro che prossimi a quelli interamericani. Difatti, e come si vedrà meglio nel capitolo successivo, al di fuori dal continente sudamericano il diritto qui in esame è stato sovente riconosciuto in modo implicito e, soprattutto, per fatti concludenti, quali l'istituzione di commissioni per la verità chiamate a guidare la società nel processo di ricostruzione e riconciliazione (*infra*, Cap. IV), focalizzando dunque l'attenzione sulla sua dimensione collettiva e senza dar luogo a un'espressa affermazione legislativa. Eppure, in epoca più recente, anche la dimensione individuale del diritto in questione è stato fatto oggetto di attenta analisi da parte della giurisprudenza nazionale delle corti dei sistemi giuridici a tradizione democratica pienamente consolidata. In questo modo, grazie alla ricollocazione figurativa del diritto alla verità in contesti del tutto diversi da quello originario, si è potuto assistere a un ulteriore ampliamento della sua portata applicativa, al momento molto circoscritto, ma che si auspica influenzi l'intendimento di una vasta pluralità di operatori del diritto.

Accantonando momentaneamente la prospettiva casistica fin qui adottata, e muovendo invece verso un'analisi esclusivamente normativa, si può notare come la disciplina del diritto alla verità sia intervenuta più per il mezzo della legislazione ordinaria, piuttosto che per il tramite di revisioni costituzionali. Questo non sorprende, per due ordini di ragioni: anzi tutto, la previsione di un nuovo diritto nel dettato costituzionale dovrebbe necessariamente passare per il procedimento di revisione che, soprattutto per le costituzioni moderne – e quindi rigide – si articola in un iter aggravato e che richiede, generalmente, larghe maggioranze non sempre facilmente raggiungibili. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha spesso individuato, tra le previsioni normative già presenti, una norma c.d. di apertura, attraverso cui è possibile ampliare il catalogo di diritti garantiti dalla Costituzione, includendovi quelle fattispecie non esplicitamente previste, di più nuova

elaborazione, senza intervenire per via legislativa¹²¹. Cionondimeno, merita osservarsi come il diritto alla verità sia comunque stato oggetto di recepimento costituzionale. Nello specifico, va senz'altro menzionata la nuova Costituzione dell'Ecuador, entrata in vigore il 20 ottobre 2008¹²². Il legislatore costituente ecuadoregno, fortemente influenzato della giurisprudenza interamericana, ha redatto il nuovo testo della Costituzione comprendendovi una pluralità di diritti catalogabili come nuovi¹²³, tra cui va incluso anche il diritto alla verità, espressamente sancito dall'art. 78¹²⁴. La norma citata prevede, quindi, che alle vittime di violazioni dei diritti vengano forniti i mezzi necessari affinché possano conoscere la verità sui fatti e ottenere un'equa riparazione, nonché la garanzia che quanto accaduto non si ripeta. Inoltre, è interessante notare come il primo comma della norma associa le garanzie tipiche del diritto alla verità non allo specifico contesto della giustizia di transizione, né alle violazioni di diritti umani perpetrate da soli agenti dello Stato; al contrario, l'art. 78 citato garantirebbe il diritto alla verità alle vittime di qualsiasi violazione del diritto penale, adottando una delle interpretazioni del diritto citato tra le più ampie finora individuate.

Di poco successiva alla Costituzione dell'Ecuador, anche la nuova Costituzione boliviana¹²⁵ cita il diritto alla verità. Ai sensi del primo comma dell'art. 23, infatti, il diritto alla libertà personale può essere limitato solo al fine di assicurare che la verità

¹²¹ Si pensi in questo senso all'art. 2 della Costituzione italiana. A tal proposito si rinvia a C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, 2 ed., spec. p. 949; A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli Editore, 1975, p. 50 ss. Ancora si veda F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.

¹²² *Constitución de la Republica de Ecuador 2008*, D.lgs. No. 0, R.O. 449, 20 ottobre 2008. Sul nuovo costituzionalismo latino-americano e sull'impatto della nuova Costituzione dell'Ecuador si veda R. Martínez Dalmau, *El proyecto de Constitución de Ecuador, ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, Vol. 23, 2009, p. 264 ss.

¹²³ Cfr. L.F. Macías Gómez, *El constitucionalismo ambiental en la nueva Constitución de Ecuador. Un reto a la tradición constitucional*, in *Iuris Dictio*, Vol. 12, No. 14, 2011, p. 151 ss.; C.G. Barié, *Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador: el buen vivir y los derechos de la naturaleza*, in *Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos*, Vol. 59, No. 2, 2014, p. 9 ss. Si veda altresì R. Martínez Dalmau, *Constitucionalismo democrático e innovación constitucional en Ecuador: la Constitución de 2008*, in *Revista Diálogos de Seberes*, Vol. 47, 2017, p. 81 ss.

¹²⁴ *Constitución de la Republica de Ecuador 2008*, art. 78: «1. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, *el conocimiento de la verdad de los hechos* (enfasi aggiunta) y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado».

¹²⁵ *Constitución política del estado Plurinacional de Bolivia, Ley Fundamental del nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, decetralizado y con autonomías*, 7 febbraio 2009.

storica venga scoperta per il mezzo dell'attività giurisdizionale. Attività che, ai sensi dell'art. 180, è fondata sul principio, tra gli altri, della verità materiale.

Il diritto alla verità trova poi espresso riconoscimento anche nella Costituzione colombiana¹²⁶ e, nello specifico, nella disposizione transitoria introdotta dall'*Acto Legislativo 01* del 2012¹²⁷. L'art. 66 – disposizione transitoria –, volto a offrire copertura costituzionale al processo di transizione verso la conclusione del sanguinario conflitto civile che per anni ha devastato il Paese¹²⁸, stabilisce che gli strumenti di giustizia di transizione, tra cui viene contemplata l'istituzione di una commissione per la verità, opereranno al fine di garantire, tra gli altri, proprio il diritto alla verità, alla giustizia e alla riparazione di cui sono titolari le vittime di gravi violazioni dei diritti umani. L'ordinamento colombiano aveva però fornito copertura normativa al diritto alla verità ben prima dell'intervento di revisione costituzionale. Invero, già nel 2005 il legislatore aveva adottato la c.d. *Ley de Justicia y Paz*¹²⁹, il cui art. 1, nell'enumerare gli obiettivi della legge, individua la garanzia del diritto alla verità delle vittime. Diritto che viene ulteriormente rafforzato dalla previsione di cui all'art. 4, ai sensi del quale il processo di riconciliazione deve tendere a promuovere il diritto alla verità¹³⁰, e da quanto disposto dall'art. 7, in cui il legislatore ne esplicita la dimensione collettiva e i contenuti essenziali, tra cui il diritto a che lo Stato intraprenda un'indagine effettiva¹³¹.

¹²⁶ *Constitución Política de Colombia*, G.C. No. 114, 4 luglio 1991. Si veda anche A. Gómez-Velásquez, *The constitutional framework for transitional justice in Colombia*, in *Revista Opinión Jurídica*, Vol. 14, No. 28, 2015, p. 21 ss.

¹²⁷ *Acto Legislativo 1 de 2012*, D.O. 48508, *Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*.

¹²⁸ Il riferimento è al conflitto, ora in via di risoluzione, che ha visto lo Stato colombiano contrapporsi a numerosi gruppi paramilitari e gruppi di estrema sinistra tra cui sono note le Forze armate rivoluzionarie della Colombia, o FARC.

¹²⁹ *Ley 975 de 2005*, D.O. 45980, 25 luglio 2005. Per un commento si rinvia a L.J. Laplante e K. Theidon, *Transitional Justice in times of conflict: Colombia's Ley de Justicia y Paz*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 28, No. 1, 2006, p. 49 ss; A. Mastromarino, *Stato e Memoria. Studi di diritto comparato*, Milano, Franco Angeli, 2018, spec. pp. 33-41.

¹³⁰ *Ley 975 de 2005*, art. 4: «Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados».

¹³¹ *Ley 975 de 2005*, art. 7: «Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad».

La scoperta e la divulgazione della verità rappresentano, inoltre, uno dei pilastri del processo di pace che ha portato lo Stato colombiano e le FARC a siglare l'accordo di pace del 26 settembre 2016¹³². Tra i punti fondamentali dell'accordo va senz'altro menzionato il ruolo centrale del processo di ricostruzione e divulgazione della verità, a favore sì della società, ma soprattutto delle vittime del conflitto, il cui ruolo centrale è ribadito più volte, riconoscendole in quanto titolari del citato diritto, ma anche quali destinatari principali dell'attività della Commissione per la verità che l'accordo di pace – recependo il dettato costituzionale di cui all'art. 66 citato – impone di istituire¹³³.

Sempre rimanendo tra i Paesi membri del sistema interamericano di tutela dei diritti, è doveroso prendere in considerazione la *Ley General de Víctimas*, adottata dal Congresso messicano nel gennaio 2013¹³⁴, che dedica un intero titolo alla tutela del diritto alla verità. Nello specifico, l'art. 19 della legge citata sancisce il diritto alla verità delle vittime di violazioni dei propri diritti e lo qualifica come un diritto imprescrittibile¹³⁵. Non solo, il diritto citato comporterebbe la partecipazione attiva della vittima al processo di individuazione della verità e, di conseguenza, a ogni fase e attività del procedimento di riconciliazione, favorendo, dunque, anche la dimensione collettiva del medesimo diritto. Com'era prevedibile, il secondo comma dell'art. 19 esplicita il dovere dello Stato di procedere alle indagini e, soprattutto, di adottare ogni misura necessaria al fine di localizzare gli individui di cui si sospetti la sparizione forzata. Più di recente, anche il Congresso dell'Argentina ha approvato una legge volta a rafforzare le garanzie offerte dall'ordinamento alle vittime di gravi violazioni e delitti, riconoscendo, dunque, anche il ruolo fondamentale del diritto alla verità¹³⁶.

¹³² *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*, Cartagena, 26 settembre 2016. A seguito della consultazione referendaria del 2 ottobre 2016, che ha visto la vittoria elettorale del fronte del no, il Governo colombiano e le FARC hanno rinegoziato parte dell'accordo e sono giunti a una formulazione definitiva siglata il 12 novembre 2016 a Bogotá, ratificata poi dal Senato e dalla Camera dei Rappresentati di Colombia entro il successivo 30 novembre.

¹³³ *Acuerdo final*, cit., par. 5.1.1.1.1.

¹³⁴ *Ley General de Víctimas*, D.O. 3 gennaio 2013 e successive modificazioni.

¹³⁵ *Ley General de Víctimas*, art. 19: «1. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos».

¹³⁶ *Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos No. 27372*, 11 luglio 2017. Il riferimento è all'art. 3, lett. a). Va precisato che il diritto alla verità in Argentina è stato oggetto di una vicenda non poco complessa, che ha visto l'instaurazione di un peculiare sistema di tutela – i *Juicios por la Verdad* – pensato per agevolare la coesistenza della dimensione individuale e della dimensione collettiva del diritto alla verità in un contesto, almeno iniziale, di diffusa impunità (*infra*, Cap. IV).

Abbandonando l'area interamericana, è interessante notare come il diritto alla verità faccia abbia fatto la sua comparsa anche nella legislazione di uno tra i luoghi storicamente più complessi dell'Europa continentale, ovverossia i Paesi Baschi. Va precisato, però, che nell'ambito qui discusso, i Paesi Baschi sembrano aver adottato una posizione maggiormente progressista e garantista rispetto a quella tenuta dal Governo centrale. Il Parlamento spagnolo, infatti, pur avendo approvato già nel 2007 la c.d. *Ley de Memoria Histórica*¹³⁷, non ha riconosciuto il diritto alla verità né ha previsto strumenti che ne garantissero l'efficace tutela nei confronti delle vittime del franchismo¹³⁸; al contrario, il Parlamento della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ha adottato un provvedimento legislativo, la *Ley 12/2016*¹³⁹, il cui art. 7, rubricato "*derecho a la verdad*", demanda alla pubblica autorità, in generale, e al Governo basco, più nello specifico, il compito di promuovere la memoria storica, la convivenza democratica, nonché la conoscenza della verità sulle gravi violazioni dei diritti umani per i fatti avvenuti tra il 1978 e il 1999.

Da ultimo, merita senz'altro di essere ricordata la c.d. *Law on Missing Persons*, approvata dalla Bosnia Erzegovina nel contesto del processo di pacificazione¹⁴⁰. La legge, all'art. 3, riconosce alle famiglie delle persone scomparse il diritto di conoscere il destino dei propri cari, il luogo in cui si trovano e, se deceduti, le circostanze della morte e il luogo di sepoltura. La norma fa proprio uno dei primi intendimenti del diritto alla verità, ma ne va riconosciuta l'importanza in quanto rappresenta il primo tentativo di codificazione del diritto alla verità in ambito europeo¹⁴¹.

Dalla breve analisi svolta nelle pagine che precedono, incentrata sui più significativi esempi di recepimento normativo del diritto alla verità, si è potuto

¹³⁷ *Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura*, 26 dicembre 2007.

¹³⁸ In questo senso F. Gómez Isa, *Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso español*, in S. Ripol e C. Villán (a cura di), *Justicia de transición: el caso de España*, Barcellona, Institut Català Internacional per la Pau, 2012, p. 172 ss. Si veda altresì L. Payero López, *Justicia de transición en España: claves para aprobar una asignatura pendiente*, in *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 209 ss. Va osservato che approccio diverso da quello spagnolo è stato tenuto anche dalla Comunità autonoma catalana. Con la *Ley 10/2009*, infatti, il Parlamento catalano ha espressamente riconosciuto il diritto alla verità della società civile ex art. 1. Ancora vanno menzionate la *Ley 12/2017* adottata dalla Comunità valenziana e la *Ley 2/2017* della Comunità andalusa.

¹³⁹ *Ley 12/2012 de reconocimineto y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humans en el context de la violencia de motivación política en la Comnidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999*, 28 luglio 2016.

¹⁴⁰ *Law on Missing Persons, Official Gazette of Bosnia and Herzegovina*, No. 50/04, 9 novembre 2004.

¹⁴¹ Cfr. A. Mastromarino, *Stato e Memoria.*, cit., spec. pp. 34-35.

osservare come il diritto in esame incontra ancora una certa resistenza tra i legislatori nazionali. Tuttavia, questa resistenza non dovrebbe essere interpretata come un ostacolo alla diffusione del diritto che, come si è già avuto modo di dire, è avvenuta per lo più attraverso modalità differenti. D'altra parte, i nuovi diritti sono soliti emergere proprio dalle argomentazioni delle corti e, solo in seguito, consolidarsi nella giurisprudenza di più tribunali, troveranno un substrato ricettivo per essere formalizzati nell'ordinamento. Questo è ciò che sembra avvenire anche per il diritto alla verità; sviluppatosi in seno agli ordinamenti internazionale e regionale, ha poi trovato spazio nella giurisprudenza di alcune corti supreme (*infra*, par. 4.1.) per essere, solo in tempi più recenti, recepito espressamente per via legislativa. Non è da escludere – è anzi plausibile – che più le corti sovranazionali consolideranno il proprio orientamento in materia e le corti nazionali gli offriranno uno stabile approdo, il diritto alla verità troverà il proprio spazio nella penna del legislatore.

4.1. – *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla verità*

Tornando ora all'ambito in cui il diritto alla verità ha riscontrato il maggior successo, ovverossia quello giurisprudenziale, è doveroso osservare quanto già si accennava nel paragrafo precedente. Al riconoscimento legislativo è infatti preceduto quello giurisprudenziale e, più nello specifico, quello da parte delle corti costituzionali che non solo hanno citato il diritto alla verità, ma ne hanno riconosciuto lo *standing* di diritto costituzionale, ancorandolo a norme della Costituzione.

Di nuovo, la giurisprudenza di maggior impatto è quella delle corti dell'area ispano-americana, forti della vicinanza al sistema di San José, ma soprattutto conscie di operare all'interno di comunità profondamente segnate dalle atrocità di decenni di regime militare¹⁴². E tra tutte, va indubbiamente riconosciuto alla Corte costituzionale colombiana il merito di essersi dimostrata tra le più proattive nella tutela dei diritti delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e, pertanto, nella tutela del diritto alla

¹⁴² A tal proposito si veda P.S. Cuellar, *The Influence of Latin American Domestic Courts in the Development of the Right to the Truth*, in *Journal for the Study of Peace and Conflict*, 2014, p. 1 ss. Si veda altresì D. García-Sayán, *The Inter-American Court and Constitutionalism in Latin America*, in *Texas Law Review*, Vol. 89, No. 7, 2011, p. 1835 ss.; X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre derechos de las víctimas*, Washington DC, Due Process of Law Foundation, 2015, spec. p. 41 ss.; G. Bernalles Rojas, *El Derecho a la Verdad*, op. cit.

verità¹⁴³. Prima ancora che il legislatore costituente operasse la revisione transitoria che ha costituzionalizzato il diritto in questione, oltre che i meccanismi di transizione, la Corte aveva già sviluppato un orientamento in questo senso, statuendo nelle proprie decisioni che la Costituzione del 1991 riconosce alle vittime il diritto alla riparazione economica, il diritto alla verità e il diritto a ottenere giustizia¹⁴⁴. Non solo, nell'opinione dei giudici colombiani, il diritto alla verità di cui le vittime sono titolari andrebbe al di là della semplice riparazione pecuniaria, bensì comprenderebbe una pluralità di interessi diversi da quello finanziario, tutti egualmente meritevoli di tutela e protetti dal dettato costituzionale. Invero, il diritto alla verità si estrinsecerebbe, anzi tutto, nel diritto di conoscere l'accaduto e, inoltre, nel diritto di assicurarsi che la verità processuale coincida con la verità storica. Vieppiù, alla conoscibilità dei fatti si aggiungerebbe il diritto di ottenere giustizia, inteso in senso concreto e, quindi, precludendo la possibilità che i responsabili possano andare impuniti. Infine, a corollario dei primi due aspetti ritenuti fondamentali, la Corte riconosce la necessità che le vittime ottengano una riparazione di natura economica, nella tradizionale forma del risarcimento del danno subito¹⁴⁵. Più di recente, inoltre, la Corte è tornata a pronunciarsi sul diritto in esame ricostruendone la sistematica in modo quanto mai completo¹⁴⁶. Il diritto alla verità viene dunque ancorato non solo ai principi di diritto internazionale in materia di lotta all'impunità elaborati in sede UN¹⁴⁷, ma soprattutto al combinato disposto dei principi fondamentali della dignità umana e della memoria storica e proprio per il suo essere manifestazione della dignità dell'uomo, il diritto alla verità si qualifica quindi come inalienabile e imprescrittibile. È, inoltre, un diritto connaturato da uno stretto legame con diritti altri, quali il diritto di accesso alla

¹⁴³ In questo senso H.A. Sierra Porto, *La función de la Corte Constitucional en la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia*, in *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Vol. 15, 2009, p. 179 ss.

¹⁴⁴ In questo senso si vedano le sentenze C-740 del 2001 e C-1149 del 2001. Va inoltre osservato che il diritto alla verità ha trovato spazio nella giurisprudenza costituzionale colombiana già a partire dalla sentenza T-578 del 1993, par. 4.1.

¹⁴⁵ A tal proposito, si rimanda alla sentenza C-282 del 2002, par. 4.4. Gli stessi principi sono poi ripresi dalla sentenza C-004 del 2003, par. 15.

¹⁴⁶ *Ex multis*, sentenza C-370 del 2006, C-711 del 2011, C-715 del 2012, C-099 del 2013, C-579 del 2013, C-180 del 2014. Nello specifico, il riferimento esplicito è alla sentenza C-099 del 2013. In merito si veda X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia*, cit., p. 49.

¹⁴⁷ Il riferimento è a D. Orentlicher, *Promotion and Protection of Human Rights, Impunity: Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102, 18 febbraio 2005.

giustizia, non in quanto sussumibile in esso, ma poiché la piena tutela del diritto alla verità non può prescindere dall'individuazione e dalla sanzione dei responsabili; il diritto a un'equa riparazione; il diritto, nel caso di titolarità in capo non alla vittima, ma ai suoi familiari, a non essere oggetto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Corte, infine, rimarca l'importanza degli obblighi statali volte a garantirne l'effettiva tutela e sottolinea il fondamentale ruolo della memoria pubblica e della dimensione collettiva del diritto, egualmente estrapolata dal fondamentale principio della dignità dell'essere umano¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Sentenza C-099 del 2013, *Derecho a la verdad. Criterios jurisprudenciales*: «En relación con el derecho a la verdad, la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales: (i) El derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el *principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar* (énfasi aggiunta), y en el derecho al buen nombre y a la imagen; (ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido; (iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto aparece una dimensión individual y una colectiva; (iv) la dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho aparece por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad; (v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una "memoria pública" sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos; (vi) *el derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo tiempo* (énfasi aggiunta);(vii) con la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real; (viii) este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscriben la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción; (ix) de otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación; (x) los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa); (xi) finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados.»

Affatto differenti sono le argomentazioni sviluppate da una corte geograficamente poco distante e che negli anni ha sviluppato un orientamento, ormai consolidatosi, che ben ricalca quella già visto della Corte costituzionale colombiana. Il Tribunale costituzionale del Perù si è, infatti, trovato a dover decidere sulla richiesta di *habeas corpus* presentata dalla sorella di un cittadino peruviano, scomparso in circostanze poco chiare perché ritenuto un membro di gruppi sovversivi. Il Tribunale, riconoscendo fondata la richiesta di *habeas corpus* e ordinando allo Stato di procedere alle indagini necessarie al fine di ritrovare il beneficiario del ricorso, ha dunque avuto modo di approfondire il tema in oggetto e ha affermato come il diritto in questione derivi sì dalle obbligazioni di diritto internazionale contratte dallo Stato peruviano, ma sia inquadrabile anche nell'ambito costituzionale interno e, nello specifico, nell'art. 44 della *Constitución Política* che sancisce l'obbligo di tutelare tutti i diritti, specialmente quelli che hanno diretto impatto sulla dignità dell'uomo. Benché privo di un riconoscimento formale, il diritto alla verità costituisce comunque una fattispecie costituzionalmente rilevante e tutelata e seppur connesso ad altri diritti, quali quello alla vita, alla libertà personale, all'integrità personale e all'accesso alla giustizia, è un diritto autonomo e distinto da quelli a esso legati, da ritenersi permanente e, quindi, non soggetto al trascorrere del tempo anche qualora i fatti rilevanti siano di molto risalenti e, infine, il cui rango costituzionale è garantito dal suo essere una diretta emanazione del principio fondamentale della dignità dell'uomo¹⁴⁹. Il Tribunale, confermando il carattere autonomo del diritto alla verità e il suo discendere dal principio di dignità umana, ne ha tuttavia modificato l'inquadramento costituzionale in sentenze successive: invece dell'art. 44 cui si era ricorso in precedenza, il Tribunale

¹⁴⁹ *Recurso extraordinario 2488-2002-HC/TC*, 18 marzo 2004, parr. 8-18. Nello specifico, par. 15: «Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana (corsivo aggiunto), del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno». Si veda inoltre X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia*, cit., p. 50 e p. 53. In generale, circa il tema del riconoscimento di diritti non enumerati e dei criteri seguiti dal Tribunale, si rinvia a L. Sáenz Dávalos, *Los derechos no enumerados y sus elementos de concretización*, in Id. (a cura di), *Derechos constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional*, Lima, Gaceta Jurídica, 2009, p. 18 ss.; L. Huerta Guerrero, *El derecho a la verdad: fundamento de la jurisprudencia constitucional en materia de violaciones a los derechos humanos*, in L. Sáenz Dávalos (a cura di), *Derechos constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional*, Lima, Gaceta Jurídica, 2009, p. 158 ss.

ha ancorato il diritto alla verità nell'ambito dell'art. 3 della Costituzione, norma che opera come clausola di apertura¹⁵⁰.

La giurisprudenza delle corti costituzionali di Colombia e Perù è certamente quella più significativa, non solo per le molteplici ripetute conferme del proprio orientamento, ma anche per la qualità argomentativa che, nel fornire una ricostruzione dettagliata del diritto alla verità, offre un solido e stabile appiglio costituzionale al nuovo diritto. Cionondimeno, le due corti dell'area settentrionale dell'America del sud non sono le sole, nel continente, ad aver argomentato a favore del diritto alla verità. Invero, va osservato che anche la Corte suprema messicana, nell'ammettere la legittimità di un *recurso de amparo*, ha riconosciuto la titolarità in capo al ricorrente del diritto alla verità¹⁵¹. E, poco dopo, anche la *Sala de Lo Constitucional* della Corte suprema di El Salvador ha seguito il sentiero tracciato dalla Corte di San José e dalle altre corti costituzionali del continente. Infatti, in una recente pronuncia, la Corte ha statuito che il diritto alla verità trova piena copertura costituzionale negli artt. 2, che tutela il diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, nonché la loro tutela da parte dello Stato, e 6, che garantisce la libera manifestazione del pensiero e la riservatezza della vita privata¹⁵². In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 6 della Costituzione, il diritto alla verità può essere garantito solo per il tramite di indagini "*serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes*" che portino a fare chiarezza su quanto accaduto e a cui segua la sanzione dei responsabili¹⁵³. Inoltre, il collegamento con la libera manifestazione del pensiero comporta che la tutela del diritto alla verità passi anche attraverso il libero accesso alle informazioni relative ai fatti e a tutte le circostanze temporali, personali, materiali e territoriali che li riguardano.

¹⁵⁰ *Constitución Política del Perú* 1993, art. 3: «La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno». Il riferimento è alla sentenza *Recurso extraordinario* 2529-2003-HC/TC, 2 luglio 2004, par. 2.

¹⁵¹ *Amparo en revisión* 133/2012, *Inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar y legitimación del ofendido y sus familiares para promover amparo*. Si veda anche G. Bernales Rojas, *El Derecho a la Verdad*, op. cit.

¹⁵² *Sentencia No. 665-2010 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia*, 5 febbraio 2014, par. 2.

¹⁵³ *Ibidem*.

Infine, merita un cenno il caso argentino in cui la Corte suprema, dopo un primo rifiuto, ha riconosciuto il diritto alla verità in entrambe le sue dimensioni, così come l'obbligo statale di ricostruire il passato con mezzi che consentano la scoperta della verità su quanto accaduto¹⁵⁴. Tuttavia, l'aspetto interessante della giurisprudenza della Corte suprema in tema di diritto alla verità non è tanto il suo riconoscimento, quanto la risoluzione del contrasto sorto tra il diritto alla verità e il diritto alla riservatezza e alla libera autogestione del proprio corpo. Per rimediare alle atrocità commesse dalla dittatura militare, e nello specifico per scoprire le sorti dei bambini nati nei luoghi di detenzione segreti e quindi immessi in un sistema di adozioni illecite e che costituiva a tutti gli effetti parte integrante degli abusi perpetrati dalle forze militari del regime, il Parlamento ha approvato una riforma del codice di procedura penale che autorizza i tribunali a ordinare il prelievo di campioni di DNA da chiunque sia ritenuto essere il figlio di un *desaparecido*¹⁵⁵. L'intervento normativo segue, in realtà, una prassi iniziata all'interno delle aule dei tribunali, in cui i test del DNA erano disposti nei casi di individui accusati di aver adottato illegalmente i propri figli. L'impatto sulla sfera privata dell'individuo di un prelievo forzoso di DNA, per quanto eseguito con le modalità meno invasive possibili, è evidente. Come evidente è il contrasto tra il diritto alla *privacy* di colui che si sottopone, suo malgrado, all'esame e il diritto alla verità delle famiglie delle vittime, della società e, a suo modo, anche di quei bambini, ormai adulti, cresciuti da famiglie che potrebbero aver partecipato agli abusi del regime. Questo è il quesito che la Corte suprema si è trovata a dover sciogliere in una sentenza che è stata emessa solo qualche mese prima dell'entrata in vigore della legge e che sembra il legislatore non abbia tenuto in debita considerazione. La Corte, infatti, pur riconoscendo l'importanza che il diritto alla verità venga tutelato in una circostanza tanto grave quale è la privazione di un figlio, ha altresì riconosciuto la necessità di ridurre al minimo l'impatto potenzialmente devastante che la verità potrebbe avere sullo *status quo* delle famiglie coinvolte. Ricorrendo al bilanciamento

¹⁵⁴ In merito si veda la ricostruzione operata dal Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), *Litigio estratégico y derechos humanos. La Lucha por el derecho*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008, spec. pp. 229-231. La vicenda argentina offre interessanti spunti circa la coesistenza tra giustizia, verità, impunità e dimensione collettiva del diritto e verrà affrontata nel dettaglio nel capitolo successivo (*infra*, Cap. IV).

¹⁵⁵ *Ley No. 26.549*, 26 novembre 2009. In merito si rinvia a E.B. Ludwin King, *A Conflict of Interests: Privacy, Truth, and Compulsory DNA Testing for Argentina's Children of the Disappeared*, in *Cornell International Law Journal*, Vol. 44, No. 3, 2011, p. 535 ss.

tra diritti, i giudici hanno stabilito che il rispetto del diritto alla verità della famiglia biologica non richiede necessariamente che l'altra famiglia, quella adottante, patisca le serie conseguenze emotive che una scoperta del genere comporterebbe. Pertanto, sarebbe sufficiente svolgere il test e consegnarne i risultati alla sola famiglia biologica. In questo modo, la loro ricerca sarebbe compiuta e la verità storica sarebbe definitivamente accertata¹⁵⁶. Il bilanciamento operato dalla Corte non si riscontra nel dato normativo; la legge, infatti, opera una scelta netta e alla tutela della privacy preferisce la garanzia del diritto alla verità, non solo al fine di ristabilire la verità storica, bensì allo scopo di individuare e sanzionare i complici del sistema di abusi posto in essere negli anni della dittatura¹⁵⁷.

Al di fuori dal contesto iberoamericano, è doveroso richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale sudafricana. Prima di occuparsene, una breve premessa è necessaria. Il sistema di transizione e riconciliazione sudafricano rappresenta un *unicum* nel panorama internazionale, giacché la dimensione collettiva del diritto alla verità ha trovato pronto riconoscimento con l'istituzione di una commissione per la verità. La peculiarità del sistema, che lo pone in forte contrasto con la prassi nazionale dei Paesi sudamericani, è rappresentata dal ricorso alle amnistie condizionate, più volte avvallate dalla giurisprudenza della Corte che, quindi, ha avuto poche occasioni di affrontarne la dimensione individuale¹⁵⁸. In questo quadro, però, la Corte ha potuto esaminare il diritto alla verità da una prospettiva innovativa. Invero, la Corte si è trovata a doversi pronunciare sulla sussistenza o meno del reato di diffamazione in capo a un quotidiano che aveva elencato i crimini commessi da un soggetto che, confessatili, era stato destinatario di un provvedimento d'amnistia. L'idea di fondo, condivisa anche dalla Corte d'appello, era che l'amnistia eliminasse qualsiasi conseguenza giuridica potesse discendere dalla commissione dei crimini. Pertanto, secondo quest'interpretazione, il reato di diffamazione sussisteva perché nessuna responsabilità poteva essere attribuita al ricorrente. Al contrario, la Corte costituzionale ha - a giudizio di chi scrive, correttamente - ritenuto che il provvedimento di amnistia adottato dalla Commissione cancellasse solo gli effetti

¹⁵⁶ *Recurso de hecho G. 15015*. XXXVIII, 11 agosto 2009, par. 1.1.

¹⁵⁷ E.B. Ludwin King, *A Conflict of Interests*, op. cit.

¹⁵⁸ Per la trattazione esaustiva del caso sudafricano si rinvia al Cap. IV, par.

penali della commissione del reato, con ciò non rendendo meno vero che i fatti fossero avvenuti, attribuendo valore alla verità storica, più che a quella processuale. Inoltre, dal momento che lo scopo dell'intero sistema non era l'occultamento della verità, quanto invece la sua divulgazione, era impensabile impedire alle vittime di comunicare quanto sapessero o avessero appreso proprio grazie al lavoro della Commissione. La Corte ha quindi riconosciuto alle vittime il diritto di raccontare i fatti, pertanto collegando il diritto alla verità – inteso come diritto di conoscere quanto è avvenuto – alla libera manifestazione del pensiero¹⁵⁹.

4.2. – *La giurisprudenza di merito: il caso italiano*

Muovendo ora sul piano della giurisprudenza di merito, particolarmente interessante è il recente sviluppo che il diritto alla verità ha vissuto all'interno dell'ordinamento italiano grazie al pregevole ricorso al dialogo tra corti posto in essere da alcuni tribunali di primo grado. Orbene, l'ordinamento nazionale non era del tutto estraneo a situazioni assimilabili a quelle tipiche della giustizia di transizione, giunte finanche alle supreme magistrature¹⁶⁰, né era estraneo a casi in cui le più gravi violazioni dei diritti umani non fossero sanzionate sul versante del diritto penale, ma venissero risolte per il mezzo di contenziosi civili limitati al mero risarcimento pecuniario; tuttavia, nulla era stato ancora stabilito in materia di diritto alla verità, quale diritto autonomo e vero e proprio mezzo di riparazione¹⁶¹.

¹⁵⁹ *The Citizen 1978 (Pty) Ltd and Others v McBride*, 2011 (8) BCLR 816 (CC). Per un commento si rinvia a M.C. Buthelezi, *The Citizen v. McBride* 2010 (4) SA 148 (SCA), in *De Jure*, Vol. 44, No. 1, 2011, p. 179 ss.

¹⁶⁰ Il riferimento è all'annoso contenzioso sorto tra le vittime italiane delle atrocità compiute dal regime nazista e la Germania. A tal proposito, e con una rimarchevole riflessione sul rapporto tra verità processuale e verità storica, si vedano i contributi di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, *Judicial "Truth" and Historical "Truth": The Case of the Ardeatine Caves Massacre*, in *Law & History Review*, Vol. 31, No. 4, 2013, p. 843 ss.; G. Resta, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, Roma TrE-Press, 2018, p. 417 ss.

¹⁶¹ Del resto, come anticipato, il diritto alla verità è un concetto quantomeno controverso, contestato da autorevole dottrina, *inter alia*, P.V. Molinari, *La verità nell'ordinamento giuridico*, in *Cass. Pen.*, No. 6, 2005, p. 2181 ss. e ritenuto un "diritto nuovo" da altra J.E. Méndez, *Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos*, in M. Abregù e C. Courtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 517 ss.

Fondamentale in questo senso è il solco tracciato dal Tribunale di Palermo con un'importante sentenza del 2011. La Corte di primo grado è stata chiamata a pronunciarsi su un'azione civile intentata dai familiari delle vittime della strage di Ustica nei confronti del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Difesa. La richiesta di risarcimento dei danni non riguardava solo il decesso dei propri cari nel disastro aereo, ma anche la condotta dei due Dicasteri, volta a depistare, rallentare e ostacolare l'individuazione delle responsabilità e la verità su quanto avvenuto¹⁶². Il giudice scrivente, riconosciuta la responsabilità dei due Ministeri per il danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita parentale, ha proceduto a condannarli anche per le condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro, dell'identificazione dei responsabili e, di conseguenza, della loro sanzione.

Da un punto di vista giuridico, il danno non patrimoniale accertato dal Tribunale discenderebbe dalla lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, fortemente legato al corretto, libero e pieno sviluppo della personalità degli attori e pertanto inquadrabile nell'ambito del principio personalista, ricavato dal disposto dell'art. 2 della Carta costituzionale. La sua rilevanza giuridica, inoltre, si può evincere anche dal peculiare ruolo che il codice di procedura penale riserva alla persona offesa dal reato nell'ambito delle indagini preliminari, in cui la partecipazione della vittima mira proprio ad assicurare, tra l'altro, la piena conoscibilità dei fatti. E il procedimento penale stesso, nell'opinione del giudice redattore, testimonierebbe la rilevanza dell'interesse alla verità. Il processo non si limiterebbe infatti all'irrogazione di una pena, ma avrebbe il più ampio e arduo compito di aiutare le parti a ricostruire per quanto possibile la verità storica¹⁶³. Infine, il Tribunale di Palermo argomenta a favore dell'imprescrittibilità dell'azione civile volta al riconoscimento dei danni patiti per la violazione del suddetto interesse alla verità, richiamando la teoria penalistica del reato permanente¹⁶⁴.

Nel solco tracciato dalla sentenza palermitana, ben si inserisce una più recente pronuncia del Tribunale di Roma. Chiamato, dalla famiglia di Davide Cervia, ad

¹⁶² Trib. Palermo, 10 settembre 2011, sent. n. 4067, con commento di M. Manenti, *Strage di Ustica: ancora sulla responsabilità (non solo omissiva) dei Ministeri preposti alla sicurezza dei cieli*, in *Danno e responsabilità*, No. 2, 2012, p. 171 ss.

¹⁶³ Sul punto, sia consentito il rinvio a D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in *DPCE Online*, Vol. 35, No. 2, 2018.

¹⁶⁴ G. Resta, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, cit., spec. p. 455.

accertare le responsabilità del Ministero della Difesa per la condotta omissiva che ha ostacolato il ritrovamento del militare scomparso, il Tribunale romano condanna al risarcimento del danno non patrimoniale il dicastero¹⁶⁵. Diversamente dal precedente siciliano, tuttavia, la Corte di primo grado della capitale non si limita a qualificare la verità come un mero interesse – benché costituzionalmente rilevante. Al contrario, la verità viene qualificata come un diritto soggettivo volto a garantire all'individuo la pretesa di ottenere ogni informazione utile che sia rilevante per il corretto e pieno esercizio di altri diritti fondamentali. Questo diritto, secondo il collegio, è un diritto autonomo e personalissimo, in quanto ricavato dal combinato disposto degli artt. 2 e 21 della Costituzione. Evidente è il collegamento con la giurisprudenza interamericana, che a lungo ha ritenuto il diritto alla verità connesso al diritto di libera manifestazione del pensiero e di informazione. Altrettanto evidente, però, è il ricorso all'art. 2, non solo come clausola aperta che ha consentito al giudice di calare nell'ordinamento costituzionale nazionale un diritto non espressamente previsto dalla Costituzione, ma come mezzo per riconoscere il diritto alla verità quale diritto inviolabile e necessario per il pieno sviluppo della personalità dell'individuo¹⁶⁶.

La vicenda italiana è indubbiamente di particolare rilievo perché il diritto alla verità viene finalmente riconosciuto nella giurisprudenza nazionale di un Paese europeo di consolidata tradizione democratica. Tuttavia, il motivo principale per cui i casi Ustica e Cervia sono fondamentali nell'ambito del riconoscimento del diritto alla verità è rappresentato dalla loro profonda differenza di contesto, rispetto a quelli in cui il diritto alla verità è sorto. Entrambi i casi, infatti, non si collocano nel tradizionale contesto di giustizia di transizione e sarebbe alquanto bizzarro qualificare la Repubblica italiana come una democrazia nuova e in fase di formazione. Né le due vicende possono essere collocate nel contesto della lotta al terrorismo internazionale, ambito in cui è stata la Corte EDU ad ampliare lo spazio di attività del diritto alla verità. Il caso italiano amplia ulteriormente il campo di applicazione del diritto alla verità. Questo esce completamente dall'ambito della transizione e dalla lotta alle sparizioni forzate e si incardina nel contesto di democrazie c.d. mature, dove la tutela

¹⁶⁵ Trib. Roma, 23 gennaio 2018, sent. n. 1609/2018, inedita.

¹⁶⁶ In generale, sui diritti della personalità, si rinvia a P. Rescigno, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIV, 1990. Si rinvia, inoltre, a D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti*, op. cit.

dei diritti umani è da tempo consolidata, ma in cui le condotte omissive della pubblica autorità a fronte di gravi delitti danno luogo a situazioni di incertezza e impunità. Non v'è dubbio che la dimensione individuale del diritto alla verità trovi la sua più corretta manifestazione nell'ambito del processo penale. Non a caso, infatti, ne è stato per anni rimarcato il quasi viscerale collegamento con il diritto di accesso alla giustizia. Tuttavia, qualora l'attività statale di fatto impedisca che la vicenda venga portata dinanzi la magistratura penale o, in ogni caso, ostacoli il corretto svolgimento delle indagini, del processo e non si arrivi a una sanzione, il diritto alla verità troverà una sede diversa – quella civile – in cui essere tutelato. Il caso Ustica e il caso Cervia ne sono un efficace esempio.

CAPITOLO IV

LA DIMENSIONE COLLETTIVA

SOMMARIO

1. - IL RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA DIMENSIONE COLLETTIVA. 2. - LE COMMISSIONI PER LA VERITÀ: ASPETTI DEFINITORI. 2.1. - ... SEGUE: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO. 2.2. - LA CIRCOLAZIONE DELL'ISTITUTO. 3. - VERITÀ E IMPUNITÀ: LE DUE DIMENSIONI A CONFRONTO. 3.1. - IL CASO ARGENTINO: I *JUICIOS POR LA VERDAD*. 3.2. - L'ESPERIENZA SUDAFRICANA: LA *TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION*. 4. - LE COMMISSIONI PARLAMENTARI DI INCHIESTA: SPAZI DI INTERSEZIONE?

1. - *Il riconoscimento giurisprudenziale della dimensione collettiva*

L'evoluzione della dimensione individuale del diritto alla verità, il suo consolidamento come diritto autonomo riconosciuto dalle corti sovranazionali, così come dalle giurisdizioni nazionali, nonché la sua proficua circolazione tra ordinamenti non devono essere immaginati come assolutamente separati dalle vicende che hanno riguardato la dimensione collettiva del diritto in questione. Al contrario, quantomeno dal punto di vista dell'elaborazione giurisprudenziale, le due dimensioni sembrano essere andate di pari passo, al punto che il rafforzamento di una ha contribuito significativamente allo sviluppo dell'altra. Tuttavia, sebbene due distinti aspetti di un medesimo diritto, alcune peculiarità della dimensione collettiva del diritto alla verità portano necessariamente a dover svolgere un'analisi separata. Se, infatti, la tutela della dimensione individuale del diritto alla verità trova la sua massima espressione dinanzi l'autorità giudiziaria - *prima facie* in sede penale e, solo qualora lo Stato si dimostri inadempiente, dinanzi il giudice civile o le corti sovranazionali - la dimensione collettiva si è storicamente manifestata per il tramite di meccanismi diversi da quelli tipici di carattere giudiziario. Negli anni, infatti, si è potuto assistere alla capillare diffusione, in quasi ogni contesto di giustizia di transizione, di commissioni create *ad hoc*, dal carattere misto, quasi semi-giurisdizionale dotate di pervasivi poteri di indagine e cui è stato attribuito il gravoso compito di scoprire e divulgare la verità. L'attività di queste commissioni, note generalmente come commissioni per la verità, ha avuto un rilevante impatto sulla tutela e la diffusione del diritto alla verità,

nonostante, come si vedrà, siano spesso state frenate dai timori della classe politica cui era affidata la guida della collettività verso la riconciliazione¹. Il ruolo di queste commissioni, il loro funzionamento e la correlazione che è esistita tra la loro attività, la riconciliazione in generale e la diffusa impunità dei responsabili saranno oggetto di approfondita trattazione nelle pagine che seguono. In prima battuta è però doveroso soffermarsi sull'evoluzione giurisprudenziale della dimensione collettiva del diritto in esame. Invero, benché le prime commissioni siano state istituite precedentemente il pieno riconoscimento del diritto alla verità, la loro sistematica diffusione, anche attraverso l'attività delle Nazioni Unite, è conseguenza diretta del rilievo che alla dimensione collettiva è stato dato proprio nella giurisprudenza delle corti e, nello specifico, della Corte interamericana dei diritti.

Volendo dunque ripercorrere le tappe evolutive del diritto alla verità, seguendo il percorso già tracciato con riferimento alla dimensione individuale, un primo cenno alla titolarità del diritto alla verità in capo alla collettività lo si può ritrovare nella celebre sentenza *Bámaca Velásquez*², in cui la Commissione, nelle sue argomentazioni riportate dalla Corte, individua il diritto alla verità quale strumento necessario al fine di un corretto sviluppo della democrazia³. Tuttavia, la Corte ha inizialmente mantenuto un approccio quantomeno restio nei confronti di questo peculiare aspetto del diritto alla verità e, infatti, ne ha negato la rilevanza in più occasioni⁴. Ciononostante, significativo è l'apporto dato, in questa fase iniziale, dalla *concurring opinion* del giudice García Ramírez, che accompagna la sentenza *Bámaca*⁵. In questa sede, il giudice afferma inequivocabilmente che il diritto alla verità ha una duplice natura e che nella sua accezione collettiva intende rispondere alla legittima richiesta avanzata dalla società di conoscere quanto accaduto durante un determinato lasso di

¹ Sull'effettivo successo delle commissioni per la verità nella guida della società verso la riconciliazione, si presenta quantomeno scettico il contributo di M.V.S. Sirleaf, *The Truth about Truth Commissions: Why They Do Not Function Optimally in Post-Conflict Societies*, in *Cardozo Law Review*, Vol. 35, No. 6, 2014, p. 2263 ss.

² Caso *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, 2000 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 70.

³ *Ibidem*, par. 197.

⁴ Caso "*Panel Blanca*" (*Paniagua Morales y otros*) *v. Guatemala*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 76, par. 200; Caso *Los Niños de la Calle* (*Villagrán Morales y otros*) *v. Guatemala*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 77, par. 100.

⁵ *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, cit., *Separate Concurring Opinion of Judge Sergio García Ramírez on the Judgment on Merits of the Bámaca Velásquez Case*.

tempo caratterizzato, generalmente, da varie forme di autoritarismo⁶. Non a caso, di poco successivo è il considerevole cambio di passo da parte della maggioranza della Corte che, nella sentenza *Myrna Mack Chang v. Guatemala*⁷, afferma esplicitamente come la società tutta sia titolare del diritto di venire a conoscenza di ogni dettaglio connesso alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dallo Stato. A partire da questa pronuncia, la Corte ha successivamente consolidato il proprio orientamento circa l'esistenza di una dimensione collettiva del diritto alla verità, cui discende, dunque, il diritto della società a vedersi partecipe del processo di riconciliazione. Pertanto, lo Stato non è gravato da obblighi riparatori solo nei confronti delle vittime *strictu sensu*, ma anche di tutti i consociati che hanno egualmente patito a causa delle gravi violazioni perpetrate. Tuttavia, l'obbligo statale nei confronti della società può agevolmente essere adempiuto attraverso gli strumenti riparatori posti in essere nei confronti dei singoli. La Corte, infatti, ha sì ammesso l'importanza del diritto alla verità per la collettività, ma ha altresì statuito come l'interesse della società possa essere soddisfatto tramite i meccanismi predisposti nei confronti delle vittime individuali⁸ e che, il più delle volte, pur se indirizzati specificatamente ai familiari delle vittime, coinvolgevano direttamente tutti i consociati.

A ulteriore riprova dell'immutato orientamento dei giudici di San José in merito al diritto della società a conoscere la verità, ribadito in molteplici occasioni⁹, vi è il riconoscimento esplicito dell'attività delle commissioni per la verità. Come accennato, queste hanno rappresentato - e invero rappresentano tuttora - lo strumento principe attraverso cui gli ordinamenti nazionali hanno garantito la necessaria tutela al diritto

⁶ *Ibidem*, par. 19.

⁷ Caso *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, 2003 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 101, par. 274.

⁸ Caso *Las Dos Erres Massacre v. Guatemala*, 2009 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 211, spec. par. 310. A tal proposito è bene precisare che la Corte interamericana, contrariamente alla sua controparte europea, ha facoltà di ordinare allo Stato soccombente misure differenti e complementari all'ordinario risarcimento di natura pecuniaria. Nel caso di specie, la Corte ha imposto al Guatemala di dar corso a indagini effettive, pubblicare la sentenza della Corte, trasmettere un documentario sul massacro oggetto di causa, onorarne le vittime con una cerimonia pubblica e creare un sito web a ciò dedicato. Si veda anche D. Groome, *The Right to the Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29, No. 1, 2011, p. 175 ss., spec. p. 184.

⁹ *Inter alia*, caso *Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil*, 2010 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 219, parr. 201 e 211. In questa sede la Corte ha affermato che la verità è un elemento necessario affinché possa svilupparsi una sana convivenza sociale. Cfr. anche G. Bernales Rojas, *El Derecho a la Verdad*, in *Estudios Constitucionales*, Vol. 14, No. 2, 2016, p. 263 ss., spec. p. 286 e A.F. Amaya Villarreal, "Efecto Reflejo": *La Práctica Judicial en Relación con el Derecho a la Verdad en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 5, No. 10, 2007, p. 132 ss.

alla verità per le collettività di riferimento. Che la Corte interamericana abbia favorevolmente accolto l'istituzione di tali organi e ne abbia elogiato l'attività è indicativo del peso specifico attribuito alla dimensione collettiva del diritto di cui si tratta. Tuttavia, sebbene considerate positivamente, le commissioni per la verità sono ritenute dalla Corte complementari e non alternative ai tradizionali rimedi offerti dai procedimenti giudiziari. Nell'opinione della Corte, infatti, l'operato di queste commissioni si è rivelato fondamentale per guidare l'opera di riconciliazione e ha potuto indubbiamente favorire un più corretto esercizio dell'attività di indagine, ma, in definitiva, la sede più idonea a soddisfare la dimensione collettiva, tanto quanto quella individuale, sembra essere il procedimento penale dinanzi l'autorità giudiziaria, in cui alla ricostruzione dei fatti operata nel contraddittorio tra le parti dovrebbe seguire la sanzione del responsabile¹⁰. E infatti, la sentenza *Zambrano Vélez*¹¹ attribuisce rilevanza giuridica a questo orientamento, affermando come le commissioni abbiano contribuito - e senz'altro contribuiranno in futuro - in modo determinante al recupero e alla salvaguardia della memoria storica, così come all'individuazione delle responsabilità e alla più ampia divulgazione possibile delle risultanze del lavoro di inchiesta. La sentenza statuisce altresì che questi meccanismi di divulgazione della verità storica non devono essere però intesi quali sostituti degli obblighi cui è gravato lo Stato, tra cui vanno indubbiamente ricordati quello di procedere con indagini indipendenti, complete ed effettive a cui deve seguire il necessario sforzo volto ad assicurare i responsabili alla giustizia¹².

Trattandosi di due aspetti del medesimo diritto, il dialogo tra corti che ha interessato la dimensione individuale si è simultaneamente avuto anche con riguardo alla dimensione collettiva. Questa, pertanto, non è rimasta confinata alla

¹⁰ A tal proposito è interessante il contributo di J.E. Méndez, *Accountability for Past Abuses*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No. 2, 1997, p. 255 ss., in cui l'autore argomenta a favore del ricorso ai processi penali, mettendo in dubbio la teoria per cui la riconciliazione passi attraverso l'incondizionato perdono dei responsabili delle gravi violazioni perpetrate. Su questo punto si tornerà *infra*, par. 3.

¹¹ Caso *Zambrano Vélez y otros v. Ecuador*, 2007 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 166.

¹² *Ibidem*, par. 128. In questo senso anche *Gudiel Álvarez et al. ("Diario Militar") v. Guatemala*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 253, par. 298 e *García y familiares v. Guatemala*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 258, par. 176. Si veda inoltre E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 121 ss., spec. pp. 129-130. Si veda, inoltre, M. Ocampo González e J. Ramírez Escamilla, *The Inter-American Human Rights System and the Truth Commissions*, in *Revista de Centro de Investigación de la Universidad de La Salle*, Vol. 13, No. 47, 2017, p. 76 ss.

giurisprudenza interamericana, ma ha trovato spazio nelle pronunce di una pluralità di altre corti. Nello specifico, e rimanendo sul piano sovranazionale, il diritto della società a conoscere la verità sui fatti accaduti è stato sancito dalla Corte EDU in una delle prime pronunce in cui si è occupata di diritto alla verità¹³, a cui è seguito il pieno ed esplicito riconoscimento nella celebre pronuncia *El-Masri*¹⁴. La maggioranza della Corte, nel condannare la Macedonia - nello specifico - e la pratica delle *extraordinary renditions* - più in generale - ha attribuito particolare valore alla ricostruzione e consequenziale divulgazione della verità storica, non solo nell'interesse del singolo ricorrente, ma anche nell'interesse dell'opinione pubblica¹⁵. Di maggior impatto, poi, sono le considerazioni svolte in questo senso nella *concurring opinion* dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller¹⁶, in cui gli scriventi hanno individuato nella dimensione collettiva del diritto alla verità, da un lato, un rafforzamento della fiducia nelle istituzioni e, dall'altro, un sempre maggior avvicinamento alla cultura del rispetto dei diritti e dello Stato di diritto¹⁷.

Come visto (*supra*, Cap. III), una seconda ondata circolatoria ha interessato il diritto in esame che, infatti, è stato gradualmente recepito dalla giurisprudenza costituzionale degli ordinamenti ispano-americani. Anche in questo caso, così come avvenuto in ambito europeo, le corti interessate non hanno volto lo sguardo esclusivamente agli aspetti individuali del diritto, bensì ne hanno compreso gli elementi più peculiari, riconoscendo alla verità un ruolo significativo nel processo di riconciliazione a favore della società tutta. A questo riguardo, è opportuno ricordare l'orientamento maturato dalla Corte costituzionale colombiana e il simile intendimento consolidatosi in seno al Tribunale costituzionale del Perù. Entrambe le

¹³ *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, 2011 Eur. Ct. H.R. App. No. 3381/07 e App. No. 18817/08, in cui i giudici di Strasburgo affermano che la società rumena era titolare del diritto di conoscere la verità sui gravi fatti di causa risalenti a quel nefasto 21 dicembre 1989.

¹⁴ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, 2012 Eur. Ct. H.R. App. No. 39630/09.

¹⁵ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., par. 191. In merito si rinvia a A. Vendaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni e T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 167 ss.; F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2014, p. 55 ss.

¹⁶ *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., *Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos and Keller*.

¹⁷ *Ibidem*, par. 6. *Contra El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., *Joint Concurring Opinion of Judges Casadevall and López Guerra*.

corti, del resto, han sin dal principio estrapolato il diritto alla verità dai propri testi costituzionali di riferimento, conferendo dunque rango costituzionale al diritto qui in esame, nella sua accezione più completa. Anche la dimensione collettiva, quindi, rientra nell'ambito di quel diritto costituzionalmente garantito che emana direttamente dal principio della dignità dell'uomo¹⁸. Similmente, la strada tracciata dai giudici costituzionali di Colombia e Perù è stata gradualmente intrapresa da altre corti¹⁹.

Da ultimo, pur mantenendo lo sguardo rivolto agli ordinamenti nazionali, è opportuno muovere l'attenzione verso le corti di merito e, nello specifico, nei confronti del Tribunale di Palermo. Nella sentenza pronunciata dai giudici del capoluogo siciliano nella – tristemente nota – vicenda di Ustica (*supra*, Cap. III, par. 4.2.), il collegio giudicante che ha coraggiosamente riconosciuto l'esistenza di un interesse alla verità costituzionalmente rilevante, ha rintracciato in seno all'art. 2 della Costituzione anche un accenno di quella che di fatto è la dimensione collettiva del diritto alla verità. Invero, il Tribunale ha sancito che l'ostruzionismo posto in essere dai Ministeri condannati al risarcimento ammontava sì a una violazione dei diritti dei singoli ricorrenti, ma feriva altresì «la dignità dell'intero Paese». Più nello specifico, con un'argomentazione innovativa, la violazione posta in essere per il tramite di condotte volte a negare la verità da parte degli organi ministeriali viene ascritta a quei principi generali di buon andamento e trasparenza dell'attività pubblica sanciti e tutelati dall'art. 97 della Carta costituzionale, cui il collegio attribuisce una valenza collettiva²⁰.

¹⁸ Con riguardo alla giurisprudenza colombiana, si vedano la sentenza C-370 del 2006 e, più recentemente, la sentenza C-099 del 2013, in cui si legge: «[...] v) la dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos [...]». Con riferimento, invece, alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale peruviano, la sentenza di riferimento, tra le altre, è *Recurso extraordinario* 2488-2002-HC/TC, 18 marzo 2004, spec. par. 8: «La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable».

¹⁹ *Sentencia No. 665-2010 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia*, 5 febbraio 2014, par. 2.B. In generale, si veda X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre derechos de las víctimas*, Washington DC, Due Process of Law Foundation, 2015, spec. p. 41 ss.

²⁰ Trib. Palermo, 10 settembre 2011, sent. n. 4067. Se si vuole, D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costa Rica*, in *DPCE Online*, Vol. 35, No. 2, 2018.

In sintesi, e concludendo, l'intenso e complesso processo evolutivo che ha interessato il diritto alla verità ha riguardato, almeno dal punto di vista giurisprudenziale, entrambe le sue dimensioni. Le corti che, negli anni, hanno approfondito e consolidato il proprio orientamento circa gli aspetti individuali del diritto, hanno contestualmente cristallizzato nel proprio *case law* i punti chiave della dimensione collettiva del diritto alla verità. Così come per la dimensione individuale, anche in questo caso è interessante vedere come l'ambito di applicazione sia stato gradualmente esteso, muovendo dal sistema di giustizia transizionale, giungendo fino a essere applicato in casi, quali quello italiano, in cui la violazione era stata posta in essere da istituzioni pienamente democratiche. Rimane, però, un interrogativo a cui la giurisprudenza non ha saputo dare risposta, se non in misura solo parziale. Se, da un lato, è oramai innegabile che la società sia titolare del diritto alla verità, tanto quanto le vittime dirette delle gravi violazioni dei diritti umani poste in essere dagli Stati, dall'altro, non pare del tutto chiaro il tema della legittimazione ad agire. Vero è che, di fatto, la dimensione collettiva è tradizionalmente soddisfatta per il tramite delle commissioni per la verità e inoltre, le corti hanno sovente ritenuto che gli obblighi posti in capo agli Stati per il risarcimento dei singoli fossero idonei ad adempiere pienamente anche la funzione risarcitoria nei confronti della collettività. Immaginare che il diritto alla verità di cui la società è titolare possa essere esercitato solo per interposta persona, ovverossia solo nell'eventualità in cui si giunga al procedimento penale o in cui vengano intraprese azioni da parte dei singoli, ne ridurrebbe significativamente la portata. Un tentativo di soluzione, invero l'unico finora registrato, è quello proposto dalla Corte costituzionale colombiana. L'ordinamento colombiano conosce, infatti, un peculiare istituto giuridico noto come *acción popular*²¹. Ai sensi dell'art. 45 della *Ley 600 del 2000* è dunque possibile esperire un'azione risarcitoria nell'ambito del procedimento penale al fine di ottenere giusta riparazione per le lesioni che abbiano interessato beni giuridici collettivi. Le uniche due condizioni poste dal legislatore all'esercizio dell'azione popolare sono l'effettiva natura collettiva del bene giuridico ritenuto leso e che l'interesse ad agire dell'attore sia concreto e

²¹ Per una ricostruzione dell'istituto si rinvia a B. Londoño Toro, A. González Acosta e G. Figueredo Medina, *Diagnóstico del impacto de la Ley colombiana de Acciones Populares y de Grupo en sus primeros diez años de vigencia. Resultados de investigación*, in *Boletín mexicano de derecho comparado*, Vol. 42, No. 126, 2009, p. 1341 ss.

attuale. La Corte costituzionale ha affrontato entrambe le questioni: anzi tutto, ha affermato che non v'è dubbio circa l'interesse collettivo che discende dalla violazione di diritti umani causata dalle sparizioni forzate, così come evidente è il bisogno che la società ha di vedersi riconosciuto il diritto alla verità che sorge proprio da questa tipologia di violazione; inoltre, al fine di garantire che l'interesse perseguito non sia persecutorio o che rimanga astratto, la Corte ha ritenuto quale soggetto legittimato ad agire a nome della società tutta il Pubblico Ministero²².

La soluzione proposta dai giudici costituzionali colombiani sembra convincente, giacché individua in modo preciso il soggetto legittimato a inserirsi nel procedimento penale, al fine di assicurare che la dimensione collettiva del diritto alla verità non venga tutelata solo per via indiretta. Inoltre, il fatto che il soggetto prescelto sia una figura cui è tradizionalmente demandata, non solo l'attività inquirente, ma più in generale l'accesso alla giustizia e la tutela della vittima parrebbe garantire l'estraneità del diritto alla verità da interessi altri o partigiani, consentendo un corretto ed effettivo recupero della verità storica e una più pronta riconciliazione.

2. - *Le commissioni per la verità: aspetti definitivi*

L'elaborazione di una definizione per le commissioni per la verità riveste un ruolo rilevante non solo a fini classificatori, ma anche al fine di meglio comprendere la portata dell'attività svolta e gli effetti esercitati sul complesso processo di riconciliazione intrapreso dalla società. Inoltre, una definizione condivisa che tenga conto degli aspetti fondamentali delle commissioni in oggetto è necessaria anche per individuare quante, ad oggi, siano state le commissioni istituite a partire dalla creazione della prima di cui si ha notizia²³. Il dato numerico, infatti, è essenziale per misurare il grado di circolazione dell'istituto e funge da indicatore sia dell'efficacia

²² Sentenza T-249 del 2003, par. 16. Si rinvia inoltre a X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana*, cit. p. 57.

²³ La prima commissione per la verità i cui tratti salienti corrispondono a quelli successivamente individuati dalla dottrina come demarcatori dell'istituto è la *Commission of Inquiry into the Disappearance of People in Uganda since January 1971*, istituita dal Presidente Idi Amin Dada nel giugno 1974, la cui attività è commentata in R. Carver, *Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations*, in *African Affairs*, Vol. 89, No. 356, 1991, p. 391 ss.

dello stesso, sia del grado di penetrazione del diritto alla verità in seno agli ordinamenti nazionali interessati da fenomeni di giustizia di transizione.

Nel corso degli anni, autorevole dottrina si è approcciata al tema, cercando di fornire una definizione adeguata a inquadrare le commissioni in modo quanto più preciso e completo. Tuttavia, l'elaborazione di una definizione condivisa dalla dottrina maggioritaria è stata operazione affatto semplice. Per anni, del resto, i tentativi di classificazione che si sono susseguiti non hanno mai incontrato piena condivisione all'interno della comunità scientifica, a causa di manifeste criticità che ne minavano l'efficacia. Da un lato, infatti, alcune definizioni si presentavano come prive di una necessaria metodologia che ne guidasse l'intento classificatorio, dall'altro, numerose sono state le classificazioni eccessivamente vaghe che hanno contribuito a includere nel novero delle commissioni per la verità anche esperienze del tutto estranee²⁴. Inizialmente, infatti, si era soliti qualificare le commissioni di cui qui si tratta meramente come organi istituiti al fine di investigare trascorse violazioni dei diritti umani, anche perpetrate da governi e forze armate, in un determinato Paese²⁵. L'estrema vaghezza di una siffatta definizione ha portato a successive integrazioni, che tuttavia si sono concentrate maggiormente sugli aspetti programmatici e sugli obiettivi delle commissioni, più che sugli elementi costitutivi. Nello specifico, infatti, oltre a ribadire il fine investigativo e specificando la necessità di riscoprire la verità, le riformulate definizioni hanno esplicitato il compito di individuare i responsabili per le violazioni oggetto d'indagine, così come il dovere di emanare raccomandazioni *pro futuro*²⁶. Un'ulteriore rielaborazione della definizione di commissione per la verità

²⁴ In questo senso E. Brahm, *What is a Truth Commission and Why Does it Matter?*, in *Peace and Conflict Review*, Vol. 3, No. 2, 2009, p. 1 ss., in cui l'autore svolge un'interessante ricostruzione delle numerose definizioni ideate per le commissioni per la verità. Sia inoltre consentito il rinvio a D. Bacis, *The Right to the Truth: A Political Question between Justice and Impunity*, in *Journal of Parliamentary and Political Law*, Vol. 13, No. 1, 2019, p. 13 ss.

²⁵ La prima definizione in questo senso è stata elaborata da P.B. Hayner, *Fifteen Truth Commissions - 1974 to 1994: A Comparative Study*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 16, No. 4, 1994, p. 597 ss. ("[...] bodies set up to investigate a past history of violations of human rights in a particular country - which can include violations by the military or other government forces or armed opposition forces"). In termini simili si è espresso anche R.G. Teitel, *Human Rights in Transition: Transitional Justice Genealogy*, in *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16, 2003, p. 69 ss., spec. p. 78 ("[...] an official body, often created by a national government, to investigate, document, and report upon human rights abuses within a country over a specified period of time"). In senso critico, E. Brahm, *What is a Truth Commission*, op. cit.

²⁶ Rientrano in questo gruppo le definizioni elaborate da J.R. Quinn, *Dealing with a Legacy of Mass Atrocity: Truth Commissions in Uganda and Chile*, in *Netherlands Quarterly on Human Rights*, Vol. 19, No. 4, 2001, p. 383 ss., spec. p. 385 ("[...] an investigatory body established by the State or by a dominant (and often dissenting) faction within the State, to determine the truth about widespread human rights

accosta entrambi gli elementi già menzionati – l’indagine su violazioni passate e l’individuazione delle responsabilità – aggiungendo un ulteriore requisito, ovverossia quello dell’indipendenza dell’organo²⁷. Ciascuno di questi passaggi, benché sia possibile considerarli fallimentari da un punto di vista classificatorio, ha senz’altro offerto un prezioso contributo all’elaborazione di una definizione che, a oggi, rappresenta quella cui è riconosciuto il pieno riconoscimento da parte della dottrina maggioritaria. Invero, in tempi più recenti, grazie al lavoro pregresso e allo studio di numerose commissioni istituite in una pluralità di ordinamenti, autorevole dottrina ha individuato le caratteristiche essenziali, le condizioni necessarie e sufficienti in presenza delle quali un’istituzione pubblica può essere annoverata tra le commissioni per la verità: alla luce delle numerose esperienze analizzate, è possibile affermare che le commissioni per la verità sono organi temporanei e dalla durata prestabilita, creati in via ufficiale o quantomeno autorizzati con atto dello Stato, il cui compito è quello di investigare la sistematicità di passate violazioni dei diritti umani che siano state perpetrate nell’arco di un periodo di tempo definito, coinvolgendo, nel processo di ricostruzione dei fatti, la collettività, al fine di rilasciare una pubblica relazione comprensiva di ogni elemento affrontato nel corso dell’attività²⁸. Seppur

violations that occurred in the past, and to discover which parties may be blamed for their participation in perpetrating such violations over a specified period of time”); T.A. Borer, *Truth Commissions*, in C. van der Anker e R. Smith (a cura di), *The Essentials of Human Rights*, Londra, Hodder Arnold, 2005, spec. p. 338 (“[a body] created in a post-conflict situation to examine past atrocities, issue findings of responsibility, and make future-oriented recommendations designed to foster and consolidate democracy and a human rights culture”).

²⁷ M. Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, New York, Cambridge University Press, 2006, spec. p. xiii (“An *ad hoc*, autonomous, and victim-centred commission of inquiry set up in and authorized by a state for the primary purposes of (1) investigating and reporting on the principal causes and consequences of broad and relatively recent patterns of severe violence or repression that occurred in the state during determinate periods of abusive rule or conflict, and (2) making recommendations for their redress and future prevention (emphasis in original)”).

²⁸ L’elaborazione in questo senso la si deve a P.B. Hayner, *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York, Routledge, 2011, 2 ed., spec. p. 12 (“A truth commission (1) is focused on past, rather than ongoing, events; (2) investigates a pattern of events that took place over a period of time; (3) engages directly and broadly with the affected population, gathering information on their experiences; (4) is a temporary body, with the aim of concluding with a final report; and (5) is officially authorized or empowered by the state under review”). Non dissimile è la definizione offerta da O. Bakiner, *Truth Commissions. Memory, Power, and Legitimacy*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016, spec. p. 24 (“A truth commission is a temporary body established with an official mandate to investigate past human rights violation, identify the patterns and causes of violence, and publish a final report through a politically autonomous procedure”). Si rinvia, inoltre, a T. Scovazzi, *Considerazioni generali sulle Commissioni di Verità e Riconciliazione*, in F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti e T. Scovazzi (a cura di), *Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 599 ss.

significativamente più efficace dei tentativi che l'hanno preceduta, non si può negare che anche questa definizione presenti almeno un aspetto critico che meriterebbe di essere corretto. Un aspetto fondamentale che, almeno formalmente, caratterizza ogni esperienza passata di commissione per la verità e che, in questo caso più da un punto di vista sostanziale, è imperativo che caratterizzi le commissioni che verranno istituite in futuro è l'indipendenza dell'organo da ogni possibile interferenza²⁹. Sovente, le violazioni che le commissioni sono chiamate a esaminare sono state perpetrate da membri delle forze armate, dell'esecutivo o con l'avvallo di quest'ultimo o, comunque, da soggetti appartenenti all'apparato statale; è dunque di fondamentale importanza che al momento della loro istituzione vengano prese tutte le misure necessarie per garantire l'indipendenza dei membri, così come l'indipendenza dell'organo. Allo stesso modo, sembra necessario che le commissioni per la verità mantengano un adeguato grado di separazione anche dall'organo legislativo. Del resto, i parlamenti rispondono a logiche di natura partitica e gli interessi perseguiti dal legislatore variano al variare delle maggioranze che si creano a seguito delle tornate elettorali. Le commissioni per la verità, al contrario, devono poter operare senza tenere in considerazione interessi diversi dal raggiungimento della verità e la riconciliazione. Diverso è, infine, il rapporto con l'autorità giudiziaria, essendo auspicabile una forte cooperazione tra le due, ma sul tema si tornerà nei paragrafi che seguono (*infra*).

Alla luce dei criteri enunciati, è dunque possibile svolgere una prima selezione, separando le commissioni per la verità da altre commissioni, o istituzioni in generale, che, pur condividendo buona parte delle caratteristiche essenziali, si differenziano in modo significativo per almeno una di esse. Non v'è dubbio che debbano essere escluse dalla categoria qui presa in considerazione quelle istituzioni che si occupino di vigilare sul rispetto e la tutela dei diritti umani, ma che abbiano carattere permanente, quali le organizzazioni non governative o le commissioni parlamentari istituite nel corso di ogni legislatura³⁰ o, ancora, comitati governativi e ministeriali istituiti in ottemperanza

²⁹ In questo senso O. Bakiner, *Truth Commissions*, op. cit. che nella propria definizione include proprio il criterio di indipendenza funzionale delle commissioni per la verità dal potere politico.

³⁰ Si pensi, a mero titolo di esempio alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani istituita in Italia dal Senato della Repubblica con la Mozione No. 1-00003 dell'11 aprile 2018.

a obblighi derivanti dal diritto internazionale³¹. Ancora diverse sembrerebbero essere le commissioni – o comitati – c.d. tematiche, in ragione dell’oggetto di indagine. Queste, contrariamente alle commissioni per la verità, non opererebbero a seguito di avvenute violazioni di diritti umani, né, invero, tratterebbero specifici avvenimenti, concentrando i propri sforzi su intere aree tematiche preselezionate al momento della loro creazione e lavorando all’elaborazione di politiche pubbliche a supporto dell’azione di governo. Così come, sempre mantenendo lo sguardo rivolto all’oggetto su cui è operata l’inchiesta, le commissioni per la verità debbono essere distinte da tutti quegli organismi di sorveglianza o monitoraggio che esercitano il proprio potere di controllo o di indagine su ogni grave violazione dei diritti umani che sia però pendente, contrariamente a quelle per la verità che operano con riferimento a violazioni avvenute e terminate nel passato³². Infine, un’ulteriore doverosa distinzione è quella da farsi con le commissioni che svolgono indagini di natura storico-sociologica. La differenza fondamentale, che ne provoca l’esclusione dal novero delle commissioni per la verità, è che quelle storiche, in genere, studiano abusi e violenze che sono state perpetrate in un lontano passato e le cui conseguenze hanno cessato di farsi sentire con forza sulla società civile e le cui vittime dirette sono sovente decedute. Al contrario, le commissioni che costituiscono l’oggetto di questa analisi svolgono la propria attività avendo riguardo a violazioni recenti, spesso non del tutto conclusi, e i cui effetti si manifestano ancora con forza sia nei confronti delle vittime dirette, sia nei confronti della collettività³³.

³¹ Il riferimento è, e nuovamente a titolo esemplificativo, al Comitato interministeriale per i diritti umani, istituito con D.M. No. 519 del 15 febbraio 1978 (successivamente integrato dal D.M. No. 208/3258 del 24 novembre 2005), allo scopo di dar seguito agli obblighi assunti dalla Repubblica Italiana nell’ambito dei numerosi trattati internazionali in materia di diritti umani ratificati nel corso degli anni.

³² Vedasi O. Bakiner, *Truth Commissions*, cit., spec. p. 25.

³³ Proprio per il loro occuparsi di un passato quasi remoto, le commissioni storico-sociologiche sono tradizionalmente istituite dalle democrazie c.d. mature che annoverano, nel proprio passato, episodi di gravi abusi dei diritti umani che “macchiano” la propria storia e ancora gravano sulla memoria collettiva. Agevolmente classificabile all’interno di questa categoria è la *US Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians* del 1982. Istituita dal Congresso degli Stati Uniti all’inizio degli anni’80, la Commissione aveva il complesso compito di esaminare i fatti avvenuti a seguito dell’emanazione, da parte del Presidente Roosevelt, dell’*Executive Order No. 9066*, con cui l’amministrazione diede avvio all’internamento dei cittadini di origine giapponese e degli stranieri residenti sul territorio. Al termine del proprio incarico, la Commissione ha pubblicato il proprio rapporto, in cui indicava gli atti necessari al fine di risarcire chi era stato ingiustamente detenuto a causa della propria origine. Si veda in merito *Personal Justice Denied: Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians*, Washington DC, Government Printing Office, 1982, disponibile in <https://www.archives.gov/research/japanese-americans/justice-denied/>. Si veda, inoltre, L.T. Hatamiya, *Righting a Wrong: Japanese Americans and the Passage of the Civil Liberties Act of 1988*, Stanford,

Se la linea di demarcazione tra le commissioni per la verità e gli altri enti menzionati è agevolmente tracciabile, di non altrettanto facile risoluzione è l'inserimento nella classificazione di quelle commissioni che, seppur formalmente ascrivibili alla definizione proposta, presentano elementi critici che portano a determinarne l'esclusione. Come detto, le commissioni per la verità operano con lo scopo, tra gli altri, di redigere un rapporto finale, che racchiuda nel modo più esaustivo possibile ogni fatto, ogni circostanza e ogni responsabilità. Questo documento deve poi essere fatto oggetto di pubblicazione e diffusione, perché proprio nella sua condivisione con la collettività sta la sua forza riparatrice e trova soddisfazione l'esigenza di verità manifestata dalla società. Ci si deve dunque chiedere se le commissioni, formalmente identificabili come commissioni per la verità, che al termine del proprio mandato non producano un rapporto pubblico possano essere effettivamente ritenute tali³⁴. Benché non manchi chi, in dottrina, include queste esperienze incomplete tra le commissioni per la verità³⁵, la risposta che pare preferibile sembra dover essere quella negativa. Del resto, il lavoro di queste istituzioni, se non è riportato dettagliatamente in documenti accessibili al pubblico, è un lavoro della cui utilità ben si può dubitare. Il problema, però, non è circoscritto alla sola mancanza di

Stanford University Press, 1993. Le stesse considerazioni possono essere svolte con riguardo alla *Canadian Royal Commission on Aboriginal Peoples* del 1991, cui è seguita la *Truth and Reconciliation Commission* del 2008. Questa, nel corso del proprio mandato terminato nel 2015, ha documentato la storia e l'impatto avuto sulla collettività e, soprattutto, sulle popolazioni indigene canadesi, del *Canadian Indian residential school system*. Questo programma, istituito dall'esecutivo e gestito dalle chiese cristiane canadesi, aveva il compito di sottrarre i bambini all'influenza della propria cultura locale, per essere allevati secondo i valori del Canada cristiano. Si veda *The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, Montreal, McGill - Queen's University Press, 2015 e R. Niezen, *Truth and Indignation: Canada's Truth and Reconciliation Commission on Indian Residential Schools*, Toronto, Toronto University Press, 2017, 2 ed. Infine, va inclusa nel novero delle commissioni di carattere storico anche la *Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission*, per quanto concerne la sua attività circa la c.d. *stolen generation*. Invero, la Commissione opera come una commissione permanente a tutela dei diritti umani, ma nel caso di specie ha assunto le vesti di una vera e propria commissione storica. Nel 1995, il Governo federale australiano ha istituito una *National Inquiry*, da svolgersi attraverso la Commissione, sulla perdurante pratica di rimuovere bambini aborigeni dal proprio contesto familiare, per trasferirli in istituti governativi. Si veda *Bringing them home: report of the national inquiry into the separation of Aboriginal and Torres Strait Islander child*, Canberra, AGPS, 1997. Si veda, inoltre, R. Vijayarasa, *Facing Australia's History: Truth and Reconciliation for the Stolen Generations*, in *International Journal of Human Rights*, Vol. 4, No. 7, 2007, p. 126 ss.

³⁴ Il riferimento è alla *National Commission of Inquiry into Disappearances* istituita in Bolivia nel 1982, alla *Presidential Committee on Human Rights* delle Filippine nel 1986, alla *Truth and Justice Commission* creata in Ecuador nel 1996 e alla *Commission for Truth and Reconciliation* istituita dall'allora Repubblica Federale di Jugoslavia nel 2001. Le quattro commissioni non hanno completato il proprio rapporto, perché smantellate prima del tempo.

³⁵ In questo senso si esprime P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, op. cit. *Contra*, O. Bakiner, *Truth Commissions*, op. cit.

un rapporto – che certamente rappresenta un ostacolo significativo per la concreta tutela del diritto alla verità – ma riguarda anche il grado di indipendenza sostanziale di cui hanno goduto, nel corso del loro mandato, queste commissioni “interrotte”. Invero, il fatto che l’autorità pubblica sia intervenuta, terminando anticipatamente il lavoro di questi enti, porta a credere che, in ogni caso, difficilmente il rapporto finale sarebbe stato reso pubblico³⁶. Ciò dà la misura del grado di impreparazione dei pubblici poteri di avviare un sereno processo di riconciliazione. Non dissimile, del resto, è il caso di quelle commissioni che hanno operato in autonomia e hanno prodotto un rapporto finale che, tuttavia, non è mai stato pubblicato a causa del parere contrario di chi in quel momento deteneva il potere politico³⁷.

L’autonomia dal potere politico – *rectius* la sua mancanza – rappresenterebbe un ulteriore profilo critico da prendere in considerazione nell’operazione tassonomica in corso. Più nello specifico, si è già avuto modo di evidenziare quanto una netta separazione tra le commissioni e i tradizionali poteri dello Stato sia fondamentale per la buona riuscita del processo riconciliativo. Per questa ragione, sembrano doversi escludere dal novero delle commissioni per la verità, quelle esperienze che hanno avuto sì esito positivo, concludendosi con la stesura e la pubblicazione di un documento finale, ma che nel corso del procedimento hanno subito interferenze esterne o, ancora, hanno intrapreso complesse trattative sia con i pubblici poteri, sia con le parti del conflitto, facendo venir meno l’attendibilità delle proprie conclusioni, almeno dal punto di vista della verità storica³⁸.

Ricapitolando, gli aspetti essenziali e imprescindibili affinché si possa attribuire la qualifica di commissione per la verità sono: il carattere temporaneo, il riconoscimento da parte dello Stato, l’oggetto di indagine, la partecipazione pubblica, la stesura di un rapporto finale e l’autonomia dal potere politico. Attenendosi a questo profilo, e tenendo in debito conto le peculiari situazioni di tutti quegli organi che all’apparenza paiono commissioni per la verità, ma che – vuoi per mancanza di

³⁶ Cfr. O. Bakiner, *Truth Commissions*, cit., spec. pp. 25-26.

³⁷ La *Commission of Inquiry*, istituita in Zimbabwe nel 1985, non ha mai pubblicato il proprio rapporto. Allo stesso modo, la *Commission of Inquiry* che ha operato in Algeria a partire dal 2003 ha consegnato il proprio rapporto al presidente, senza che poi venisse pubblicato.

³⁸ Si pensi alla *Investigative Commission on the Situation of Disappeared People and its Causes* del 1985 in Uruguay. Le dichiarazioni conclusive della Commissione, poi pubblicate, sono state redatte a seguito di negoziati con le parti del conflitto e con i membri del Parlamento. Si veda O. Bakiner, *Truth Commissions*, op. cit.

autonomia, vuoi perché coprono periodi di tempo eccessivamente ampi, o ancora perché non hanno redatto il rapporto conclusivo – non possono essere ritenuti tali, è possibile individuare ed enumerare le commissioni che negli anni hanno portato a termine il proprio compito o che, ad oggi, sono ancora nel pieno delle proprie funzioni. Come mostrato dalla Tab. 1, sono 40 le esperienze di ricerca della verità, incluse quelle ancora in corso, inquadrabili nel novero delle commissioni per la verità³⁹.

Tab. 1 – Elenco delle commissioni per la verità

<i>Periodo di attività</i>	<i>Paese</i>	<i>Nome della commissione</i>
1974	Uganda	<i>Commission of Inquiry into the Disappearance of People in Uganda since the 25th January, 1971</i>
1983-1984	Argentina	<i>National Commission on the Disappearance of Persons</i>
1986-1994	Uganda	<i>Commission of Inquiry into Violations of Human Rights</i>
1990-1991	Nepal	<i>Commission on Inquiry to Locate the Disappeared Persons During the Panchayat Period</i>
1990-1991	Cile	<i>National Commission on Truth and Reconciliation</i>
1991-1992	Chad	<i>Commission of Inquiry into the Crimes and Misappropriations Committed by the Ex-</i>

³⁹ Di diverso avviso è B. Pathak, *A Comparative Study of World's Truth Commissions – From Madness to Hope*, in *World Journal of Social Science and Research*, Vol. 4, No. 3, 2017, p. 192 ss., che nel proprio lavoro individua, già nel 2017, ben 50 commissioni per la verità. Giova precisare, tuttavia, che la classificazione operata dall'autore tiene conto di tutte quelle esperienze che, alla luce di quanto esposto, sarebbero qualificabili come commissioni, per così dire, spurie. La tassonomia creata da Pathak, infatti, comprende le esperienze di Bolivia, Ecuador, Jugoslavia, Filippine e Zimbabwe, che non rientrano nella definizione sopra riportata, così come ulteriori esempi di commissioni per i diritti umani che sono prive di uno o più requisiti tra quelli considerati necessari. Si segnalano, inoltre, alcune importanti differenze in P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, op. cit. e O. Bakiner, *Truth Commissions*, op. cit. Per un interessante, benché risalente, tentativo di classificazione, si rinvia infine a G. Dancy, H. Kim and E. Wiebelhaus-Brahm, *The Turn to Truth: Trends in Truth Commission Experimentation*, in *Journal of Human Rights*, Vol. 9, No. 1, 2010, p. 45 ss.

		<i>President Habré, His Accomplices, and/or Accessories</i>
1992-1994	Germania	<i>Commission of Inquiry for the Assessment of History and Consequences of the SED Dictatorship in Germany</i>
1992-1993	El Salvador	<i>Commission on the Truth for El Salvador</i>
1994-1997	Sri Lanka	<i>Commission of Inquiry into the Involuntary Removal or Disappearance of Persons</i>
1995-1996	Haiti	<i>National Commission for Truth and Justice</i>
1995-1998	Germania	<i>Commission of Inquiry on Overcoming the Consequences of the SED Dictatorship in the Process of German Unity</i>
1995-2002	Sudafrica	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
1997-1999	Guatemala	<i>Commission to Clarify Past Human Rights Violations and Acts of Violence That Have Caused the Guatemalan People to Suffer</i>
1999-2002	Nigeria	<i>Human Rights Violation Investigation Commission</i>
2000-2003	Uruguay	<i>Peace Commission</i>
2000-2004	Corea del Sud	<i>Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths of the Republic of Korea</i>
2001-2002	Panama	<i>Panama Truth Commission</i>
2001-2003	Perù	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2001-2004	Grenada	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2002-2004	Ghana	<i>National Reconciliation Commission</i>
2002-2005	Timor-Est	<i>Commission for Reception, Truth, and Reconciliation</i>
2002-2004	Sierra Leone	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2003-2004	Cile	<i>National Commission on Political Imprisonment and Torture</i>
2004-2006	Marocco	<i>Equity and Reconciliation Commission</i>
2004-2008	Paraguay	<i>Truth and Justice Commission</i>

2004-2006	Repubblica Democratica del Congo	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2005-2010	Indonesia e Timor-Est	<i>Commission for Truth and Friendship</i>
2005-2010	Corea del Sud	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2005-2013	Colombia	<i>Historical Memory Group</i>
2006-2009	Liberia	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2007-2010	Ecuador	<i>Truth Commission</i>
2009-2013	Mauritius	<i>Truth and Justice Commission</i>
2009-2013	Isole Solomon	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2009-2012	Togo	<i>Truth, Justice and Reconciliation Commission</i>
2009-2013	Kenya	<i>Truth, Justice and Reconciliation Commission</i>
2010-2012	Thailandia	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2011-2014	Brasile	<i>National Truth Commission</i>
2012-2014	Costa d'Avorio	<i>Dialogue, Truth, and Reconciliation Commission</i>
2014-in corso	Nepal	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
2018-in corso	Colombia	<i>Commission for the Clarification of Truth, Coexistence, and Non-Repetition</i>

Per completezza, è opportuno segnalare un interessante caso di commissione la cui inclusione tra quelle menzionate poco sopra si presenta come problematica. Trattasi della *Greensboro Truth and Reconciliation Commission*⁴⁰, istituzione autonoma,

⁴⁰ La *Greensboro Truth and Reconciliation Commission* è stata istituita dalla comunità di Greensboro, Carolina del Nord (US), nel 2004. Compito della Commissione era quello di far chiarezza sugli eventi del 3 novembre 1979, giorno in cui membri del Ku Klux Klan e del Partito Nazista Americano hanno teso una vera e propria imboscata contro una manifestazione organizzata da appartenenti al Partito Comunista dei Lavoratori. Lo scontro che ne è seguito si è concluso con la morte di cinque membri del Partito Comunista e le responsabilità non sono mai state pienamente acclarate in sede giudiziale. I due processi portati avanti dinanzi le corti federali, infatti, si sono chiusi con un'assoluzione pronunciata da giurie composte interamente da cittadini bianchi. Né è mai stato chiarito il ruolo del Dipartimento di polizia nella vicenda. Nel 2006, la Commissione ha finalmente pubblicato il proprio rapporto, in cui è stata riconosciuta la responsabilità del KKK, del Partito Nazista e, soprattutto, dei membri della polizia di Greensboro per i fatti verificatisi quel 3 novembre e per averne occultato le numerose prove. Per un commento esaustivo dell'attività della Commissione, si rinvia al prezioso contributo di M. Wesley e L. Joya, *Learning from Greensboro: Truth and Reconciliation in the United*

deputata alla ricostruzione della verità anche tramite la partecipazione della collettività e che ha concluso il proprio lavoro con la redazione di un rapporto ben dettagliato e reso pubblico⁴¹. Tuttavia, uno dei requisiti fondamentali sembra non essere presente, non almeno in via convenzionale. La Commissione di cui si tratta, infatti, non è stata istituita dalla pubblica autorità; al contrario, è stata la società civile a muoversi attivamente affinché venisse creata e solo in seguito, nel processo di selezione dei commissari, scelti tra i candidati presentatisi su base volontaria, si è avuta la partecipazione del sindaco della città. Il fatto, dunque, che non fosse istituita, né ufficialmente riconosciuta, dallo Stato porta a escluderla dall'elenco di commissioni per la verità. Ciononostante, il ruolo rivestito dall'esperienza di Greensboro è alquanto significativo⁴². Non solo, infatti, il processo di riconciliazione si è "infiltrato" con successo nella cultura statunitense, ma proprio grazie ad essa, il diritto alla verità trova un ordinamento giuridico senz'altro più ricettivo e in cui potersi sviluppare con maggiore facilità.

2.1. - ...Segue: struttura e funzionamento

Delineati i profili definatori delle commissioni per la verità, è opportuno esaminare più nel dettaglio le specifiche caratteristiche strutturali e funzionali. A tal fine, è doveroso scomporre la definizione che se ne è data nel paragrafo che precede e, quindi, approfondire l'esame di ciascun singolo elemento: la durata, l'oggetto, l'istituzione o il riconoscimento ufficiale da parte della pubblica autorità, la partecipazione pubblica e, infine, l'indipendenza da ingerenze esterne.

Il primo requisito che merita di essere esplicitato è quello della durata. Del resto, si è avuto modo di ribadire in più occasioni, come il carattere temporaneo di queste commissioni sia un loro tratto distintivo, che le separa da altre istituzioni pur sempre

States, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008. Si rinvia, inoltre, a D.K. Androff, *Narrative Healing among Victims of Violence: The Impact of the Greensboro Truth and Reconciliation Commission*, in *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, Vol. 93, No. 1, 2012, p. 38 ss.; Id., *Adaptation of Truth and Reconciliation Commission in the North American Context: Local Examples of a Global Restorative Justice Intervention*, in *Advances in Social Work*, Vol. 13, No. 2, 2012, p. 408 ss. Ancora, si veda S. Jovanovic, *Democracy, Dialogue and Community Action: Truth and Reconciliation in Greensboro*, Fayetteville, University of Arkansas Press, 2012.

⁴¹ *Greensboro Truth and Reconciliation Commission: Final Report*, 25 maggio 2006.

⁴² Cfr. D.K. Androff, *Narrative Healing among Victims of Violence*: op. cit.; Id., *Adaptation of Truth and Reconciliation Commission in the North American Context*, op. cit.

volte alla tutela dei diritti umani. Rimane, tuttavia, da comprendere quale sia il periodo di tempo ideale, affinché una commissione possa adeguatamente svolgere il proprio compito, senza che ne venga minata l'efficacia riparativa. In questo senso, si deve osservare che non esiste alcun criterio oggettivo che guidi la scelta istitutiva per quanto riguarda la durata del mandato; cionondimeno, è pur vero che il compito delle commissioni non può protrarsi troppo a lungo. Le esigenze di riconciliazione e riparazione sono indubbiamente soddisfatte al meglio se il procedimento di ricostruzione e divulgazione della verità avviene in tempi certi e, soprattutto, brevi. L'attività dei commissari è, infatti, più semplice se si svolge in un clima di forte sostegno politico e, soprattutto, la prossimità delle violazioni, la loro eco ancora ben udibile, smuove la collettività a una partecipazione attiva, fondamentale per una piena ricostruzione di quanto accaduto. Per questa ragione, non solo sembra essere necessario che le commissioni vengano istituite nell'immediato, al termine del sistema di abusi su cui dovranno indagare, ma è altrettanto importante che esauriscano il proprio compito in un periodo di tempo ragionevolmente breve che, alla luce delle esperienze di commissioni fin ora implementate, pare essere ricompreso tra uno e tre anni⁴³.

Fortemente connessa al dato temporale, è la questione dell'oggetto di indagine delle commissioni e, nello specifico, l'arco temporale che deve costituirne il cuore. Delimitando, infatti, il periodo storico di riferimento, si esegue una prima selezione dei fatti e delle responsabilità specifiche da acclarare e su cui concentrare lo sforzo investigativo. Dal momento che le commissioni per la verità sorgono con il precipuo scopo di soddisfare le esigenze di verità e di transizione della società civile, appare del

⁴³ In questo senso, P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, cit., spec. pp. 215 e 216. Si veda, inoltre, J.R. Quinn e M. Freeman, *Lessons Learned: Practical Lessons Gleaned from Inside the Truth Commissions of Guatemala and South Africa*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 25, No. 4, 2003, p. 1117 ss. Il trend ha conosciuto due importanti eccezioni: la prima è la *Commission on the Truth for El Salvador*, il cui mandato originario era di soli sei mesi, successivamente prorogato di altri due mesi a causa della concreta impossibilità di terminare il proprio lavoro; la seconda è la *Commission of Inquiry into Violations of Human Rights* istituita dall'Uganda nel 1986 senza un mandato prestabilito. A causa di ciò, ma soprattutto a causa dello scarso supporto politico, la Commissione ha terminato il proprio lavoro in circa nove anni. Con riferimento alla prima esperienza si veda il contributo della Lawyers Committee for Human Rights, *Improvising History: A Critical Evaluation of the United Nations Observer Mission in el Salvador*, New York, Lawyers Committee for Human Rights, 1995, spec. p. 141. A riguardo dell'esperienza ugandese, invece, si rinvia a J.R. Quinn, *The Politics of Acknowledgement: An Analysis of Uganda's Truth Commission*, YCISS Working Paper Number 19, 2003 e Id., *Constraints: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, No. 2, 2004, p. 401 ss.

tutto evidente come queste non possano che concentrarsi su avvenimenti del recente passato, ovverossia su quegli abusi che sistematicamente e, sovente, nell'ottica di un preciso disegno, hanno dato luogo a gravi violazioni dei più fondamentali diritti umani⁴⁴. C'è però da chiedersi, a questo punto, su quali accadimenti i commissari debbano concentrarsi. Intuitivamente, giacché costituite in periodi di transizione da regimi totalitari a democrazie o, comunque, di passaggio da situazioni di conflitto socio-razziale o vere e proprie guerre civili, si potrebbe pensare che il mandato delle commissioni per la verità miri esclusivamente a ricostruire le responsabilità della fazione sconfitta. Abbandonando, però, questo primo superficiale pensiero, si deve invece prendere atto di come le commissioni operino ponendo al centro della propria attenzione il benessere e gli interessi delle vittime. La riconciliazione, infatti, dovrebbe avere il prezioso fine di ricucire le fratture presenti nella società, consentendo di proseguire serenamente verso il futuro. Quale opera di ricostruzione sarebbe possibile, se anche i procedimenti pensati proprio a tal fine si rivelassero essere nulla più che mere vendette partigiane? In ragione di ciò, ogni aspetto del conflitto viene ricostruito e si tiene conto delle violazioni perpetrate sia dalle forze del regime, sia da chi vi si è opposto con violenza, accertando le responsabilità di ogni parte in causa⁴⁵.

Alla dimensione temporale, che come visto comprende in qualche misura anche gli aspetti riguardanti l'oggetto stesso su cui si esercita mandato delle commissioni, è opportuno far seguire il tema del loro riconoscimento da parte dello Stato. Il requisito in esame è generalmente soddisfatto dall'istituzione delle commissioni per la verità direttamente con atto della pubblica autorità. Solo più raramente la loro creazione

⁴⁴ Sia consentito il rinvio a D. Bacis, *The Right to the Truth*, op. cit. Una peculiare eccezione è costituita dalla *Truth and Justice Commission* che ha operato nelle Mauritius tra il 2009 e il 2013. L'oggetto di indagine di questa commissione è stato il fenomeno della schiavitù e le sue conseguenze sulla società civile. Per questa ragione, il mandato della Commissione copre eventi a partire dal 1638. Ciononostante, non è possibile escludere questa esperienza dal novero delle commissioni per la verità perché, sebbene l'inizio dei fatti sottoposti a revisione sia risalente, la Commissione ne esamina l'impatto sulla società odierna. Per un commento della sua attività si rimanda a R. Croucher, M. Houssart e D. Michel, *The Mauritian Truth and Justice Commission: Legitimacy, Political Negotiation and the Consequences of Slavery*, in *African Journal of International and Comparative Law*, Vol. 25, No. 3, 2017, p. 326 ss.

⁴⁵ Cfr. sul punto E. González e H. Varney (a cura di), *Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth Commission*, New York, International Center for Transitional Justice, 2013, spec. p. 10. Un esempio utile in tal senso è senz'altro rappresentato dall'esperienza sudafricana, in cui la *Truth and Reconciliation Commission* ha ricostruito gli abusi perpetrati sia contro la popolazione nera, sia da parte dei membri dell'ANC che, di fatto, si poneva come il gruppo di resistenza armata contro l'apartheid. Nel dettaglio, si veda *Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report – Volume II*, presentato al Presidente Mandela il 29 ottobre 1998 e disponibile in <http://www.justice.gov.za/trc/>.

coinvolge attori esterni alla dimensione statale, richiedendo, quindi, una diversa modalità di recepimento da parte dell'ordinamento nazionale. Volgendo, pertanto, lo sguardo alle commissioni create nel corso dell'ultimo trentennio, è possibile individuare tre diverse modalità attraverso cui le commissioni per la verità sono sorte. In primo luogo, non si può non notare una rilevante prevalenza dell'intervento dell'organo titolare del potere esecutivo. In più occasioni, è infatti stato il soggetto – *rectius* l'individuo – cui costituzionalmente è affidato il ruolo sia di capo di Stato, sia di detentore delle funzioni di governo, a istituire le commissioni per la verità con proprio decreto, indicandone il mandato e, spesso, nominandone *motu proprio* i membri⁴⁶. Oltre a quelle, per così dire, presidenziali, non sono mancati esempi di commissioni create direttamente da governi provvisori o di transizione⁴⁷.

La seconda modalità con cui si è avuta l'istituzione di questi enti para-giudiziali coinvolge in modo preponderante le comunità internazionale e, più propriamente, le Nazioni Unite. Il loro intervento si estrinseca, anzi tutto, nella direzione delle trattative che portano alla conclusione di un accordo di pace tra le parti del conflitto. Queste, su indicazione delle Nazioni Unite, prevedono tra le condizioni fondamentali della pace che si proceda proprio a una vasta opera di ricostruzione e riconciliazione, per il tramite di una commissione alla verità. Queste commissioni possono però essere suddivise in due ulteriori sottocategorie: da un lato, infatti, l'intervento delle Nazioni Unite è solo antecedente, si limita cioè alla fase delle trattative e, una volta concluse, è il Parlamento nazionale a intervenire per regolamentare il lavoro della commissione (il cui mandato, però, è generalmente indicato negli accordi di pace)⁴⁸; dall'altro, vi sono esperienze in cui la commissione è appannaggio esclusivo delle Nazioni Unite. In altre parole, non solo questa è creata dall'organizzazione internazionale citata, ma

⁴⁶ Alcuni esempi in questo senso sono la *Commission of Inquiry into the Disappearance of People in Uganda since January 1971*, creata dal Presidente Idi Amin Dada nel giugno del 1974; la *Argentina National Commission on the Disappearance of Persons*, istituita dal Presidente Raúl Alfonsín nel dicembre 1983; la *Uganda Commission of Inquiry into Violations of Human Rights*, creata dal Presidente Yoweri Museveni nel gennaio 1986; la *Chilean National Commission on Truth and Reconciliation*, voluta dal Presidente Patricio Alwyn Azócar nel maggio 1990; la *Moroccan Equity and Reconciliation Commission*, per volontà del Re Mohammed VI istituita nel gennaio 2004; la *Ecuador Truth Commission*, creata dal Presidente Rafael Correa Delgado nel gennaio 2008.

⁴⁷ *Commission on Inquiry to Locate the Disappeared Persons During the Panchayat Period*, Nepal, istituita con Ordine Esecutivo del Primo Ministro (non reso pubblico), nel 1990.

⁴⁸ Il riferimento è alla *Commission on the Truth for El Salvador* del luglio 1992; alla *Commission to Clarify Past Human Rights Violations and Act of Violence That Have Caused the Guatemalan People to Suffer* dell'agosto 1997; e alla *Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation* del febbraio 2002.

è anche gestita direttamente da questa che, anche qualora allocasse ad altri parte delle operazioni, ne nomina comunque il presidente⁴⁹.

Infine, in via quasi residuale, ma in forte consolidamento negli ultimi anni, è l'istituzione per via legislativa⁵⁰. Da un punto di vista tecnico, l'intervento parlamentare non presenta particolari problemi: il legislatore interviene con legge, disciplinando ogni aspetto della commissione creata. Va, ad ogni modo, evidenziato che la soluzione parlamentare sembra dover essere preferita, quantomeno a quella presidenziale. Non v'è dubbio che lasciare la creazione di questi organi particolari a un solo individuo – o a un gruppo ristretto quale è tradizionalmente il governo – abbia indiscutibili vantaggi in termini di celerità e fermezza decisionale. D'altro canto, decisioni che celano una discreta complessità politica, da prendere in momenti storici particolarmente delicati e volte a porre rimedio a situazioni di grave tensione sociale, dovrebbero forse essere esclusivo appannaggio dell'organo rappresentativo che, per sua stessa natura, è espressione di quella stessa società le cui esigenze di verità si vogliono tutelare.

Un ulteriore aspetto funzionale che merita di essere approfondito riguarda il coinvolgimento della collettività nell'operazione di ricostruzione della verità⁵¹. Duplice è il fine della partecipazione pubblica all'attività delle commissioni per la verità. Anzi tutto, la prima e più evidente ragione, è legata alla *ratio* che soggiace all'istituto. Riconosciutone il ruolo di motore della riconciliazione, è indubbio che questa venga raggiunta con più facilità se alla società è consentita la partecipazione alle sessioni di lavoro delle commissioni⁵². Svolgere udienze a porte aperte è quindi

⁴⁹ *Ex multis*, *The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission* del luglio 2002 e la *Democratic Republic of Congo Truth and Reconciliation Commission* del luglio 2004.

⁵⁰ *Ex multis*, la *Commission of Inquiry for the Assessment of History and Consequences of the SED Dictatorship in Germany* del 1992; la *Commission of Inquiry on Overcoming the Consequences of the SED Dictatorship in the Process of German Unity* del 1995; la *South Africa Truth and Reconciliation Commission* del 1995; la *Truth and Reconciliation Commission of the Republic of Korea* del 2005 e la *Truth and Reconciliation Commission* attualmente attiva in Nepal.

⁵¹ A tal proposito si rimanda a C. Correa, J. Guilerot e L. Magarrell, *Reparations and Victim Participation: A Look at the Truth Commission Experience*, in C. Fertman, M. Goetz e A. Stephens (a cura di), *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity*, Leiden – Boston, Brill-Nijhoff, 2009, p. 383 ss. Si veda inoltre S. Nauenberg, *Spreading the truth: How truth commissions address human rights abuses in the world society*, in *International sociology*, Vol. 30, No. 6, 2015, p. 654 ss. Sul grado di democraticità delle commissioni alla verità e il ruolo della collettività nella costruzione del futuro per lo Stato, si rinvia a B. Jones e I. Oliveira, *Truth Commission Archives as "New Democratic Spaces"*, in *Journal of Human Rights Practices*, Vol. 8, No. 1, 2016, p. 6 ss.

⁵² In questo senso A. Triponel e S. Pearson, *What Do You Think Should Happen? Public Participation in Transitional Justice*, in *Pace International Law Review*, Vol. 22, No. 1, 2010, p. 103 ss.

un requisito quasi imprescindibile, benché sia a volte superato da esigenze di ordine pubblico e di incolumità per alcuni dei teste escussi. In secondo luogo, il coinvolgimento dell'opinione pubblica deve costituire il substrato della ricerca della verità di per sé stessa. In altre parole, sebbene le commissioni debbano inevitabilmente svolgere attività di ricerca, avendo il più pieno accesso a documenti governativi ufficiali, ai rapporti delle forze dell'ordine, a ogni tipo di informazione resocontata, anche solo in via ufficiosa, nonché agli archivi statali, è di forse maggior importanza che ci si adoperi per ricevere il più ampio numero possibile di testimonianze dirette. Nell'ambito di udienze aperte al pubblico e agli organi di stampa, le commissioni devono quindi escutere un vasto numero di testimoni che includa non solo i responsabili delle violenze perpetrate, ma soprattutto le vittime di queste. Solo il confronto tra le versioni di ogni parte in causa consente, infatti, di individuare la verità storica di quanto accaduto⁵³.

L'importanza di questo momento è tale che alle commissioni sono generalmente affidati i medesimi poteri tradizionalmente riconosciuti all'autorità giudiziaria, tra cui il potere di ordinare la comparizione coattiva dei testimoni, e i governi si impegnano a consegnare ogni documento in loro possesso che possa essere utile al processo di riconciliazione⁵⁴. In ossequio a quanto detto circa l'affidamento di poteri simili, se non del tutto identici, a quelli della magistratura, non va dimenticato, benché organi paragiurisdizionali, che anche le commissioni devono attenersi ai principi del giusto processo che regolano l'esercizio dell'attività giudiziale. L'attribuzione di responsabilità individuali, così come la transizione in sé stessa, non potrebbero dirsi efficacemente raggiunte se l'organo deputato a guidare la collettività verso la riconciliazione fosse il primo a non garantire la più alta tutela dei diritti in ambito procedurale⁵⁵.

⁵³ In questo senso si veda C.E. Cole, *Commemorating Mass Violence: Truth Commission Hearings as a Genre of Public Memory*, in *Southern Communication Journal*, Vol. 83, No. 3, 2018, p. 149 ss. Interessante è anche il contributo di J. Roosa, *How Does a Truth Commission Find out What the Truth Is? The Case of East Timor's CAVR*, in *Pacific Affairs*, Vol. 80, No. 4, 2007, p. 569 ss. Per uno studio del contributo apportato dalle commissioni per la verità alla riconciliazione vissuta dalle vittime, si rimanda a M. Humphrey, *From Victim to Victimhood: Truth Commissions and Trials as Rituals of Political Transition and Individual Healing*, in *The Australian Journal Of Anthropology*, Vol. 14, No. 2, 2003, p. 171 ss.

⁵⁴ Cfr. E. González e H. Varney (a cura di), *Truth Seeking*, cit., spec. pp. 25-29.

⁵⁵ A tal proposito, doveroso è il rimando al contributo di M. Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, op. cit. in cui l'autore esamina il fenomeno delle commissioni per la verità e, conscio

Sempre da un punto di vista puramente procedurale, con significativi risvolti sul piano sostanziale, sembra potersi affermare che alle commissioni per la verità non dovrebbe essere opponibile il segreto di Stato sui fatti che costituiscono oggetto del loro mandato di indagine. Come già ampiamente detto, *nulla quaestio* se il segreto è apposto su fatti che effettivamente minerebbero la tenuta dell'ordine costituzionale e la sicurezza del Paese⁵⁶. Diverso è però l'ambito in cui operano le commissioni. Gli accadimenti sono, infatti, di dominio pubblico e ciò che davvero rappresenta l'oggetto dell'indagine sono le motivazioni, da un lato, e le responsabilità personali e di sistema, dall'altro. Inoltre, le violazioni di cui si occupano le commissioni nulla hanno a che fare con la *salus rei publicae*, al contrario, rappresentano un significativo ostacolo al vivere democratico. Il segreto non opererebbe, quindi, sul fatto, ma sarebbe illegittimamente preordinato a garantire l'impunità per i responsabili; pertanto, l'istituzione di una commissione per la verità cui è opposto il segreto di Stato non sarebbe altro che uno strumento simbolico, di mera propaganda politica. La tutela del diritto alla verità, anche nella sua accezione collettiva, deve infatti essere garantita con accorgimenti concreti ed efficaci e non meramente simbolici⁵⁷.

Un ultimo aspetto, non certamente per importanza, che è doveroso affrontare riguarda l'indipendenza delle commissioni per la verità dai tradizionali poteri dello Stato e, nello specifico, dalle interferenze del potere esecutivo nella sua accezione più ampia. Indipendenza strutturale e funzionale sono entrambe garantite attraverso due distinte soluzioni. Da un lato, come detto, alle commissioni sono attribuiti gli ampi poteri di indagine tradizionalmente riconosciuti alla magistratura, il che consente loro di operare in autonomia, senza dover sottostare alle procedure e alle tempistiche tradizionalmente predisposte per l'attività giudiziale. Ancora più importante, però, è

degli aspetti peculiari che caratterizzano ogni singola esperienza, elabora degli *standard* minimi, volti a garantire il rispetto dei principi che regolano il giusto processo in ambito internazionale.

⁵⁶ Per il rapporto tra segreto e diritto alla verità si vedano i Capp. I e II, spec. pp.

⁵⁷ L'ormai consolidata giurisprudenza interamericana ha qualificato le obbligazioni sorte in capo allo Stato nell'ambito del diritto alla verità quali obbligazioni di mezzi. Nello specifico, lo Stato ha il dovere di adoperarsi con ogni mezzo necessario, affinché i responsabili vengano debitamente processati e sanzionati. La condanna dei responsabili deve, naturalmente, essere rimessa al giudizio imparziale dell'autorità giudiziaria e può dipendere solo dalle prove sorte nel contraddittorio tra le parti. Lo Stato, tuttavia, deve garantire che la raccolta degli elementi probatori non venga ostacolata in alcun modo. Il ricorso al segreto di Stato costituirebbe, evidentemente, un serio ostacolo e aprirebbe la possibilità per lo Stato stesso di essere chiamato a rispondere per la violazione del diritto alla verità in ambito sovranazionale.

la garanzia di autonomia e indipendenza non tanto dell'attività in sé, quanto degli individui chiamati a esercitare le funzioni di commissario. In una fase iniziale, e specialmente con riguardo alle prime commissioni create con decreto presidenziale (*supra*), la nomina avveniva direttamente con il decreto istitutivo, rimanendo dunque nella sola disponibilità del detentore del potere esecutivo, senza che vi fosse alcun controllo successivo. Non v'è dubbio che in casi del genere la garanzia di indipendenza fosse rimessa alla mera discrezionalità del capo dello Stato, il quale però, essendo figura la cui legittimazione è popolare, aveva generalmente interesse a che l'operato delle commissioni si svolgesse nel modo più libero ed efficace possibile. Il vero meccanismo di tutela dell'indipendenza si fondava quindi sul contesto di transizione, in cui il sentire politico muoveva fortemente verso il sostegno per il lavoro delle commissioni⁵⁸.

L'evidente aleatorietà di un sistema siffatto ha portato a una significativa modifica delle procedure di selezione dei commissari, e questo a prescindere dalla modalità istitutiva prescelta. Siano esse create con atto legislativo, con decreto del capo dell'esecutivo e per intercessione delle Nazioni Unite, la procedura di nomina che è attualmente utilizzata prevede la costituzione di una commissione selezionatrice autonoma, incaricata di vagliare i profili dei candidati che abbiano presentato domanda. In questo modo, la procedura di nomina viene rimossa dalla disponibilità di un solo soggetto e rimessa a valutazioni che si basano esclusivamente sul merito e sul profilo professionale del candidato⁵⁹.

2.2. - *La circolazione dell'istituto*

Dopo averne dato la definizione e averne esaminato i profili strutturali di maggior rilievo, è opportuno concentrarsi sulle commissioni per la verità attraverso le lenti dello studioso di diritto comparato. L'istituto, come del resto si può evincere dalla classificazione riportata in Tab. 1, è stato oggetto di un fenomeno circolatorio di particolare successo che ha portato alla sua diffusione in ordinamenti profondamente distanti, non solo geograficamente, da quelli che per primi le hanno istituite.

⁵⁸ Cfr. P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, op. cit.

⁵⁹ *Ibidem*. In questo senso si veda anche J.R. Quinn e M. Freeman, *Lessons Learned*, op. cit.

L'esigenza di approfondire le vicende relative a questo c.d. *legal transplant*⁶⁰ muove dalla necessità di comprenderne appieno ragioni e modalità, al fine di verificare quanto la fortuna dell'istituto sia dipesa, almeno in parte, da un riconoscimento del diritto alla verità – implicito e limitato anche solo alla sua dimensione collettiva – o se, al contrario, sia stata il frutto di circostanze terze che nulla hanno a che vedere con il diritto alla verità⁶¹. Ciò che è certo, e che costituisce il punto di partenza, è che il modello di cui si sono delineate le caratteristiche nei paragrafi che precedono ha raggiunto una vasta pluralità di ordinamenti, anche molto diversi tra loro, in un lasso di tempo discretamente breve⁶². Un altro elemento che risulta sufficientemente evidente è che il successo, in fase di ricezione, di queste commissioni è significativamente legato alla sussistenza di un contesto politico sociale di giustizia di transizione. Ogni commissione appartenente alla classificazione che si è qui elaborata ha, infatti, operato in Paesi che stavano attraversando importanti mutamenti sociali e istituzionali. È dunque possibile elaborare l'equazione per cui si ha un efficace *legal transplant*, e quindi l'impianto di una commissione per la verità ben funzionante, ove vi sia un attivo fenomeno di transizione. È però altrettanto vero che il contrario non è sempre verificabile; ovverossia, non sempre, in casi di giustizia di transizione, l'ordinamento accoglie favorevolmente l'istituzione di una commissione per la verità⁶³, preferendo adottare meccanismi differenti o preferendo, a volte, non adottarne alcuno.

Ciò che, a questo punto, deve essere esaminato è la meccanica della circolazione. In altre parole, ci si deve chiedere come sia possibile che il medesimo modello sia stato

⁶⁰ Sui *legal transplants* si rinvia a A. Watson, *Legal Transplants*, Atene-Londra, University of Georgia Press, 1993, 2 ed. In senso critico, W. Ewald, *Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants*, in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 43, No. 4, 1995, p. 489 ss.

⁶¹ Sul tema specifico si rinvia per un approfondimento a A.K. Krueger, *The global diffusion of truth commissions: an integrative approach to diffusion as a process of collective learning*, in *Theory and Society*, Vol. 45, N. 2, 2016, p. 143 ss. Per una trattazione più ampia sul tema della circolazione dei modelli, necessario è il rinvio a S. Choudhry (a cura di), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Di grande interesse sono, inoltre, i contributi sul tema di G. de Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 1998; L. Mezzetti, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico*, Padova, Cedam, 2003 e ancora, in termini più generali, G. de Vergottini, *Diritto Costituzionale Comparato*, Padova, Cedam, 2013, 9 ed.

⁶² Nell'arco di 45 anni, a partire dalla prima commissione creata in Uganda nel 1974, si è assistito all'istituzione di almeno quaranta esperienze agevolmente inquadrabili nel modello e ad almeno 50 se si dovessero considerare quegli esempi che non posseggono, almeno non perfettamente, tutte le caratteristiche essenziali.

⁶³ P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, cit., spec. p. 13 e p. 17.

applicato, senza significative differenziazioni strutturali né funzionali, in ordinamenti che sono sovente accomunati dal fatto di non avere quasi nulla in comune. È opinione di chi scrive che la risposta vada individuata in quella che a tutti gli effetti è stata una circolazione in due fasi. La prima fase vede il recepimento del modello da parte della comunità internazionale che, in un secondo momento, si fa promotore della sua diffusione nelle aree del globo in cui la transizione era in corso. Più nello specifico, è la *Argentina National Commission on the Disappearance of Persons* istituita dal Presidente Alfonsín nel 1983 a ottenere un discreto riconoscimento sul piano internazionale⁶⁴ e a far sì che gli operatori che vi operavano potessero apprezzarne il lavoro. Benché non fosse la prima da un punto di vista cronologico⁶⁵, è stata senz'altro la prima il cui lavoro ha avuto un impatto significativo⁶⁶. Come si vedrà meglio (*infra*, par. 3.1.), fu proprio grazie al rapporto compilato dalla Commissione che il generale Videla fu condannato alla reclusione a vita per le atrocità commesse dietro suo ordine mentre era presidente dell'Argentina⁶⁷. Non v'è dubbio che l'aver contribuito attivamente a costruire il caso giudiziario contro uno dei principali esponenti del regime militare argentino ha portato una certa notorietà alla Commissione. Ecco che quindi, le Nazioni Unite, in questo coadiuvate da numerose organizzazioni non governative, hanno iniziato a mostrare interesse per il meccanismo delle commissioni per le verità. La seconda fase della circolazione inizia proprio nel momento in cui le Nazioni Unite – *i.e.* l'Assemblea Generale e lo *Human Rights Council* – riconoscono il diritto alla verità nei propri strumenti di *soft law*⁶⁸ e, di conseguenza, si adoperano affinché venga garantito nei contesti in cui è più messo a rischio. Pertanto, vuoi tramite l'esercizio dei propri poteri di *moral suasion*, vuoi invece attraverso interventi più diretti, quali il

⁶⁴ P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, cit., spec. p. 13.

⁶⁵ La commissione argentina è stata infatti preceduta dalla commissione istituita in Uganda nel 1974 e da quella boliviana del 1982. La prima non ha avuto, almeno per i primi tempi, grande risonanza al di fuori dei confini ugandesi. La seconda, come noto, non ha mai terminato il proprio compito, a causa di un suo scioglimento anzitempo.

⁶⁶ Sull'influenza esercitata dall'esperienza argentina in America Latina, si veda R.A. May, "Truth" and Truth Commissions in Latin America, in *Investigación y Desarrollo*, Vol. 21, No. 2, 2013, p. 494 ss.

⁶⁷ *Nunca Más (Never Again). Report of the National Commission on the Disappearance of Persons*, Buenos Aires, Editorial Universitarias, 1984.

⁶⁸ *Ex multis*, UN General Assembly, Res. 9/11, UN Doc. A/RES/HRC/9/11, 2008; Human Rights Council Res. 12/12, UN Doc. A/HRC/RES/12/12 2009; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/5/7, 2007; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/12/19, 2009; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to Truth, A/HRC/15/33, 2010. Si veda *supra*, Cap. II, p. 24.

finanziamento della commissione, la partecipazione ai negoziati per il raggiungimento di accordi di pace, o la sua diretta istituzione, le Nazioni Unite hanno attivamente contribuito alla creazione di numerose commissioni per la verità, garantendone una capillare diffusione in varie aree del pianeta⁶⁹. In altre parole, la comunità internazionale e i suoi operatori hanno svolto la funzione di “mezzi” di circolazione dell’istituto qui in esame, agevolandone il trapianto ove il bisogno di verità e riconciliazione fosse particolarmente sentito da parte della società civile.

3. – Verità e impunità: le due dimensioni a confronto

Un’analisi dell’operato delle commissioni alla verità che non tenesse in debita considerazione il loro problematico, a tratti turbolento, rapporto con l’impunità per i responsabili si tradurrebbe in uno studio incompleto, privo di una dimensione tanto critica, quanto significativa. Agli albori della fase transizionale, che come si è più volte ricordato, ha massicciamente caratterizzato l’intero continente latino-americano, non sempre, invero quasi mai, la riconciliazione è andata di pari passo con l’imputazione, il processo e la successiva condanna dei responsabili. Al contrario, l’istituzione di una commissione per la verità era sovente accompagnata dalla contestuale – o al massimo di poco successiva – concessione di amnistie generalizzate e c.d. in bianco a chi si fosse macchiato di quelle gravi violazioni dei diritti umani su cui le commissioni erano chiamate a indagare⁷⁰. Posti di fronte alla necessità di offrire gli elementi necessari per

⁶⁹ Particolari esempi di questa influenza sono ben evidenziati nel contributo di A. DeMinck, *The Origins of Truth and Reconciliation Commissions: South Africa, Sierra Leone, and Peru*, in *Sociology Honors Projects*, paper No. 8, 2007, disponibile in <https://digitalcommons.macalester.edu>. Sempre riconoscendo il ruolo svolto dalle Nazioni Unite, ma dubitando dell’efficacia della loro influenza, D.A. Crocker, *Truth Commissions, Transitional Justice, and Civil Society*, in R.I. Rotberg e D. Thompson (a cura di), *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 99 ss. Si veda, inoltre, la *OHCHR Technical Note: The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation, 2071 (2014) – as Gazetted 21 May 2014*, con cui l’*Office of the High Commissioner* offriva raccomandazioni puntuali al legislatore del Nepal affinché l’istituenda Commissione fosse rispettosa degli *standard* internazionali. A questa prima raccomandazione è poi seguita la *Nepal: OHCHR position on UN support to the Commission on Investigation of Disappeared persons and the Truth and Reconciliation Commission: 16 February 2016*, con cui l’*High Commissioner* ribadiva la necessità di apportare modifiche affinché la Commissione potesse operare secondo i principi in materia di diritto alla verità ormai propri del diritto internazionale.

⁷⁰ Per una dettagliata ricostruzione del sistematico ricorso alle amnistie nei Paesi siti nell’ambito del sistema interamericano di tutela dei diritti, si veda K. Dykmann, *Impunity and the Right to Truth in the Inter-American System of Human Rights*, in *Iberoamericana*, Vol. 7, No. 26, 2007, p. 45 ss. Si veda altresì E.B. Ludwin King, *Amnesties in a Time of Transition*, in *George Washington International Law Review*, Vol. 41, No. 3, 2009, p. 577 ss. Per un esame che offra anche una panoramica statistica sul rapporto tra

una degna ricostruzione del tessuto sociale ai membri di una collettività sofferente, i governi chiamati a guidare la transizione si sono trovati a dover compiere una scelta, dovendo conciliare tre elementi egualmente importanti⁷¹. In primo luogo, infatti, emergeva forte la pretesa di conoscere la verità su quanto accaduto, i singoli fatti, le motivazioni, i nomi degli esecutori e l'identità dei mandanti; altrettanto marcata era la richiesta di giustizia da parte delle vittime individuali, così come da parte della società nella sua interezza; infine, di non poco conto era il bisogno di porre un termine alle gravi violenze degli anni precedenti, muovendo verso la nuova fase democratica attraverso una transizione serena e pacifica. Indubbiamente, il punto di partenza dell'intero processo era – ed è tuttora – la divulgazione della verità. Per quanto le violazioni fossero vissute dai cittadini, e quindi questi ne avessero contezza nella misura in cui erano direttamente coinvolti, gli atti posti in essere erano caratterizzati proprio dall'essere eseguiti in segreto, e soprattutto senza che la pubblica autorità riconoscesse fossero avvenuti, tantomeno senza che se ne assumesse la responsabilità. Se, quindi, per i governi di transizione, la ricerca della verità rappresentava un elemento essenziale dell'intero processo riconciliativo, meno chiaro era quale uso fare di questa verità riscoperta. La scelta più logica, avendo riguardo a quell'insopprimibile desiderio di giustizia manifestato a gran voce dalla popolazione, avrebbe dovuto ricadere su un uso della verità che consentisse all'autorità giudiziaria di procedere con le indagini, al fine di giungere alla condanna dei responsabili morali e materiali delle gravi violazioni poste in essere. Tuttavia, considerazioni di altra natura hanno spesso interferito nel processo decisionale e alla dicotomia verità-giustizia si è

amnistie e commissioni per la verità si rinvia a L. Mallinder, *Exploring the Practice of States in Introducing Amnesties*, in K. Ambos, J. Large e M. Wierda (a cura di), *Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development*, Berlino-Heidelberg, Springer, 2009, p. 127 ss.

⁷¹ Sugli elementi che hanno esercitato significativa influenza sulla scelta di ricorrere alle commissioni per la verità si veda J. Zalaquett, *Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Rights Violations*, in *Hastings Law Journal*, Vol. 43, No. 6, 1992, p. 1425 ss.; J. Benomar, *Confronting the Past: Justice After Transitions*, in *Journal of Democracy*, Vol. 4, No. 1, 1993, p. 3 ss.; N. Roht-Arriaza e M. Popkin, *Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America*, in *Law and Social Inquiry*, Vol. 20, No. 1, 1995, p. 79 ss.; P.B. Hayner, *Unspeakable Truths*, op. cit. Si veda altresì L. Huyse, *Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past*, in *Law & Social Inquiry*, Vol. 20, No. 1, 1995, p. 51 ss. in cui l'autore esamina gli elementi culturali, sociali e politici che influenzano le decisioni durante le fasi di transizione, applicandoli ai processi transizionali verificatisi nel secondo dopoguerra e nei Paesi dell'area est-europea a seguito del crollo dell'Unione sovietica.

frequentemente preferita la dicotomia verità-riconciliazione⁷², nella ferma convinzione che la ricerca di giustizia avrebbe impedito il raggiungimento di una piena riconciliazione⁷³. Più nello specifico, avere a che fare con una transizione che includesse procedimenti giudiziari e somministrazioni di pesanti condanne avrebbe significato, da un punto di vista pratico, affidare questi processi a quello stesso apparato statale, amministrativo e burocratico, i cui esponenti si erano dimostrati indifferenti, se non addirittura conniventi, con il diffuso sistema di abusi sorto durante la durata del regime militare. Inoltre, è importante tenere in debita considerazione che oltre alle difficoltà presentate da un sistema giudiziario da riformare, i governi di transizione si trovavano in una situazione in cui parte degli appartenenti delle forze armate aveva attivamente partecipato alle pratiche poste in essere in violazione dei diritti umani. Si riteneva, pertanto, che i militari responsabili non avrebbero mai collaborato volontariamente alle varie fasi del processo di riconciliazione, se la loro collaborazione sarebbe in seguito stata usata per costruire un caso giudiziario contro di loro. Infine, un ulteriore aspetto, che deve necessariamente essere tenuto da conto in questo contesto, è che non sempre il passaggio da un regime totalitario a un governo democratico avveniva con la deposizione del primo in favore del secondo. In più occasioni, invero, la successione ai vertici dell'esecutivo avveniva a seguito di negoziati che implicavano, tra le altre cose, la concessione di diversi gradi di immunità penale, quantomeno alle più alte sfere del precedente esecutivo⁷⁴. Accogliendo queste

⁷² Cfr. D. Pion-Berlin, *To Prosecute or to Pardon? Human Rights Decisions in the Latin American Southern Cone*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 16, No. 1, 1994, p. 105 ss.

⁷³ In questo senso, C. Krauthammer, *Truth Not Trials: A way for the newly liberated to deal with the crimes of the past*, in *The Washington Post*, 9 settembre 1994. Accettando questo orientamento, autorevole dottrina ha sostenuto che l'incessante richiesta, da parte della società civile, di ottenere giustizia attraverso le ordinarie procedure previste dalla legge - *i.e.* il processo penale - non solo avrebbe deposto a sfavore della riconciliazione, ma avrebbe provocato ulteriori sofferenze e violazioni di diritti umani. A tal proposito si rinvia a J. Dugard, *Retrospective Justice: international law and the South African Model*, in A.J. McAdams (a cura di), *Transitional Justice and the Rule of law in New Democracies*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1997, p. 269 ss. *Contra* C. Uribe, *Do Amnesties Preclude Justice?*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 21, 2012, p. 297 ss.

⁷⁴ A tal proposito, sia consentito il riferimento a D. Bacis, *The Right to the Truth*, *op. cit.* Offrono considerazioni sul tema delle influenze di natura politica sui procedimenti di riconciliazione si vedano, inoltre, J.M Pasqualucci, *The Whole Truth and Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights System*, in *The Boston University International Law Journal*, Vol. 12, 1994, p. 321 ss.; S. Landsman, *Alternative Responses to Serious Human Rights Abuses: Of Prosecution and Truth Commissions*, in *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 4, 1996, p. 81 ss.; C. Villa-Vicencio, *Why Perpetrators Should Not Always Be Prosecuted: Where the International Criminal Court and Truth Commissions Meet*, in *Emory Law Journal*, Vol. 49, No. 1, 2000, p. 205 ss.; M.J. Aukerman, *Extraordinary Evil, Ordinary*

ragioni di natura politica, i governi democratici, che si apprestavano a svolgere un compito alquanto arduo, hanno ritenuto che la migliore soluzione per il dilemma di fronte al quale si trovavano fosse istituire organi para-giurisdizionali, privi però dei poteri sanzionatori tipici dell'autorità penale. Attraverso le commissioni per la verità, i fatti accaduti sarebbero stati affrontati e discussi, evitando così il rischio di ulteriori scontri, ma facendo venir meno una significativa parte della tutela del diritto alla verità. Infatti, il diritto alla verità nella sua dimensione individuale si sarebbe visto drammaticamente costretto, trovandosi amputato di quella parte rilevante che vuole lo Stato impegnato nel serio tentativo di fare giustizia; vieppiù, ritenere che la dimensione collettiva di questo diritto si esaurisca nella conoscibilità dei fatti da parte della società – sicuramente uno dei suoi aspetti essenziali – ne dimostra una scarsa comprensione. Quale possibilità di ricostruzione si può avere se i responsabili vengono identificati, i fatti specifici vengono loro singolarmente attribuiti, ma dalla scoperta e successiva divulgazione di queste informazioni non deriva alcuna conseguenza? Cionondimeno, la scelta di chiara matrice politica è ricaduta sull'istituzione di commissioni per la verità, chiamate a colmare il bisogno di conoscere il passato, e un sistematico ricorso all'amnistia, volto, di fatto, a garantire l'impunità a tutti i responsabili. Benché frequentemente istituite in un clima di diffusa impunità, le commissioni alla verità hanno egregiamente svolto il proprio compito, tanto che sono state a lungo ritenute il miglior strumento per un'efficace riconciliazione⁷⁵. Non solo, il loro operato è stato in più occasioni riconosciuto e legittimato anche dalla Corte interamericana dei diritti, che ne ha riconosciuto il fondamentale contributo per la preservazione della memoria storica⁷⁶. Va poi precisato come, nonostante la diffusa

Crime: A Framework for Understanding Transitional Justice, in *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 15, 2002, p. 39 ss.

⁷⁵ M. Minow, *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998; A. Boraine, *Truth and Reconciliation in South Africa: The Third Way*, in R.I. Rotberg e D. Thomposn (a cura di), *Truth V. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 141 ss.; J. Sarkin, *Achieving Reconciliation in Divided Societies*, in *Yale Journal of International Affairs*, Vol. 3, no. 2, 2008, p. 11 ss.

⁷⁶ *Inter alia*, *Zambrano Vélez y otros v. Ecuador*, cit., par. 128 ("La Corte estima que el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades [corsivo aggiunto] institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una Sociedad"). V. anche K. Ambos, *El marco jurídico de la justicia de transición*, in K. Ambos, E. Malarino e G. Elsner (a cura di), *Justicia de transición con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Germania-Uruguay, Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 50 ss.

pratica di concedere amnistie ai responsabili ne abbia per certi versi minato la funzione, le commissioni per la verità abbiano generalmente mantenuto un atteggiamento quantomeno scettico nei confronti dell'impunità incondizionata. Non sono mancati, infatti, esempi di commissioni che nei loro rapporti hanno raccomandato che si intraprendessero azioni penali nei confronti dei responsabili, né sono mancati casi in cui la commissione si è espressamente dichiarata contraria alle amnistie, argomentando addirittura per la loro illegittimità costituzionale⁷⁷.

L'orientamento contrario all'istituto dell'amnistia – e nello specifico nei confronti delle c.d. amnistie “in bianco” o incondizionate – manifestato da alcune commissioni per la verità rispecchia, invero, quello condiviso sia da autorevole dottrina, sia dalla comunità internazionale, trovatasi, col tempo, a ritenere che le amnistie concesse per crimini di guerra e crimini contro l'umanità costituiscano una grave violazione del diritto internazionale⁷⁸. Orbene, con la decisione assunta nel caso *Barrios Altos*, la Corte interamericana è intervenuta sul punto, dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti di amnistia. Nell'opinione della Corte, provvedimenti del genere costituivano il mezzo con cui prostrarre *ad libitum* l'impunità dei responsabili, offrendo un metaforico scudo a chiunque si fosse macchiato di gravi

⁷⁷ Il riferimento è alla *Truth and Reconciliation Commission* del Perù. La Commissione, nel proprio rapporto finale, si è apertamente schierata contro le amnistie concesse dal governo, sostenendo che fossero manifestamente contrarie alla Costituzione. Si veda *Informe Final*, 28 agosto, 2003, Vol. I, p. 215 e Vol. IX, p. 107.

⁷⁸ Si vedano in merito, J. Gavron, *Amnesties in the Light of Development in International Law and the Establishment of the International Criminal Court*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 51, No. 1, 2002, p. 91 ss.; G.K. Young, *All the Truth and as Much Justice as Possible*, in *U.C. Davis Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, No. 1, 2002, p. 209 ss.; D. Robinson, *Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court*, in *European Journal of International Law*, Vol. 14, NO. 3, 2003, p. 481 ss. Si veda inoltre, J.E. Méndez, *Accountability for Past Abuses*, op. cit., in cui l'autore afferma come l'idea che la dicotomia verità e giustizia costituisca un pericolo per una pacifica riconciliazione sia errata. Al contrario, sostiene l'autore, il procedimento penale, dotato di tutte le sue garanzie costituzionali, rappresenta la sede più adeguata con cui accompagnare la società verso una completa pacificazione che, però, non dimentichi le esigenze delle singole vittime che chiedono giustizia. L'autore ricorda, inoltre, come vi siano stati episodi, invero non isolati, di gravi violenze causate proprio dal clima di impunità che, nell'opinione dei governi di transizione, le avrebbe dovute prevenire. In questo senso si veda anche K. Roth, *Human Rights in the Haitian Transition to Democracy*, in C. Hesse e R. Post (a cura di), *Human Rights and Political Transitions: Gettysburg to Bosnia*, New York, Zone Books, 1999, p. 93 ss. *Contra*, sostenendo che la pace possa essere raggiunta in modo migliore senza che si insista sui processi penali, D.G. Newman, *The Rome Statute, Some Reservations concerning Amnesties, and a Distributive Problem*, in *American University International Law Review*, Vol. 20, No. 2, 2004, p. 293 ss.; M.P. Scharf, *From the Exile Files: An Essay on Trading Justice for Peace*, in *Washington & Lee Law Review*, Vol. 63, No. 1, 2006, p. 339 ss.; C.P. Trumbull IV, *Giving Amnesties a Second Chance*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 25, No. 2, 2007, p. 283 ss.

violazioni di diritti inderogabili. Per questa ragione, i giudici di San José hanno adottato una decisione peculiare e, svestendo i panni della corte sovranazionale, hanno invece indossato quelli del giudice costituzionale, dichiarando che la legislazione che concedeva l'amnistia generalizzata a tutti i responsabili non avesse effetto legale⁷⁹. Muovendo da questa premessa, la Corte è successivamente tornata sulla spinosa questione qui trattata e ha ulteriormente confermato l'incompatibilità con il sistema di tutela dei diritti umani della prassi volta a garantire l'impunità di chi ha perpetrato gravi e sistematiche violazioni dei diritti. Più nello specifico, la Corte ha ribadito l'invalidità *ab initio* dei provvedimenti di amnistia e, pertanto, ha dichiarato che proprio in forza di questa loro invalidità, è dato mandato ai giudici nazionali di astenersi dall'applicare tali provvedimenti⁸⁰. Trovatisi poi a dover decidere su un caso rientrante nei confini del conflitto armato di carattere nazionale, ove quindi le amnistie possono essere concesse in nome delle norme di diritto internazionale umanitario⁸¹, la Corte ha riaffermato con fermezza come anche questi provvedimenti – pur legittimamente concessi – non possono in alcun modo esonerare dalla responsabilità penale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità⁸². Infine, così come già avvenuto per l'evoluzione del diritto alla verità, il sistema interamericano ha esercitato la propria influenza su quello sovranazionale europeo. Non è un caso, del resto, che la Corte di Strasburgo si sia pronunciata sul tema delle amnistie, stabilendo che l'applicabilità del principio del *ne bis in idem* è preclusa quando il primo procedimento è stato concluso per l'intervento di un procedimento di clemenza quale l'amnistia⁸³.

⁷⁹ *Barrios Altos v. Peru*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) No. 75. A tal proposito si veda il contributo di A. Cassese, *Y a-t-il un conflict insurmountable entre souveraineté des États et justice pénale internationale?*, in M. Delmas-Marty e A. Cassese (a cura di), *Crimes Internationaux et Jurisdictions Internationales*, Parigi, Presses Universitaires de France, 2002, p. 16 ss. (“It is the first time that an international court determines that national laws are devoid of legal effects within the State system where they have been adopted [...]”).

⁸⁰ *Almonacid Arellano v. Chile*, 2006 Inter-Am. Ct. H.R., (ser. C.) No. 154. Si rinvia per un commento sul tema a E. Ferrer Mac-Gregor e P. González Domínguez, *Death Penalty, Amnesty Laws, and Forced Disappearances: Three Main Topics of the Inter-American Corpus Juris in Criminal Law*, in *Notre Dame Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2015, p. 63 ss.

⁸¹ *International Committee of the Red Cross, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 1977, art. 6(5).

⁸² *Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños v. El Salvador*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R., (ser. C.) No. 252, parr. 285-287,

⁸³ *Marguš v. Croatia*, 2010 Eur. Ct. H.R., App. No. 4455/10, parr. 139-141.

In definitiva, da più parti si è manifestata la contrarietà al ricorso a provvedimenti di clemenza incondizionati, omnicomprensivi e che azzerassero completamente qualsiasi possibilità di vedere i responsabili assicurati alla giustizia. Questo approccio non esclude, tuttavia, la possibilità di prevedere diversi gradi di immunità penale, nella misura in cui questa venga subordinata all'attiva partecipazione del singolo al processo di riconciliazione e nella misura in cui non vengano previste amnistie per i più le violazioni più gravi contro la vita e la dignità della persona⁸⁴. In questo modo, l'attività delle commissioni per la verità acquisterebbe un ruolo ulteriore. Non essendo più precluso lo svolgimento di procedimenti penali, i rapporti delle commissioni costituirebbero la fondamentale base di partenza per l'attività della magistratura inquirente. La dimensione collettiva troverebbe il proprio spazio di tutela nell'operato delle commissioni, congiuntamente, però, a quello delle corti. Nell'occuparsi, infatti, della dimensione individuale della singola vittima, i giudici ricostruirebbero quanto accaduto con le modalità della verità processuale. La commistione tra le due verità, raggiunte con modalità differenti, per fini tra loro complementari, benché diversi, offrirebbe forse la più completa e imparziale visione della realtà storica trascorsa⁸⁵.

3.1. – *Il caso argentino: i juicios por la verdad*

Uno degli esempi che più efficacemente consente di comprendere gli effetti, dal lato pratico, delle amnistie sul processo di transizione, e al tempo stesso di vedere

⁸⁴ In questo senso, K. Allan, *Prosecution and Peace: A role for Amnesty Before the ICC?*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 39, No. 2, 2011, p. 239 ss.

⁸⁵ La collaborazione tra commissioni per la verità e corti è stata oggetto del *decisum* della Corte interamericana dei diritti umani: *Zambrano Vélez y otros v. Ecuador*, cit., par. 128 (“Se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí [...]. En efecto, la Corte ha otorgado especial valor a los informes de Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados”); *Gudiel Álvarez et al.*, cit., par. 298; *García and family members v. Guatemala*, cit., par. 176. In questo senso anche D.A. González-Salzburg, *El Derecho a la Verdad en Situaciones de Post-Conflicto Bélico de Carácter No-Internacional*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 12, 2008, p. 435 ss. Sull'interazione tra commissioni per la verità e procedimento penale si veda A. Dukalskis, *Interactions in Transition: How Truth Commissions and Trials Complement or Constrain Each Other*, in *International Studies Review*, Vol. 13, No. 3, 2011, p. 432 ss.

come la modifica dell'orientamento in materia sul piano internazionale abbia influenzato la dimensione nazionale, è certamente quello argentino.

Il 24 marzo del 1976, nel corso della presidenza di Isabel Martínez de Perón, la giunta militare presieduta dal generale Videla pose in essere un colpo di Stato che portò alla deposizione della legittima presidente e all'instaurazione del c.d. Processo di riorganizzazione nazionale, che durò fino al 1983, anno in cui a causa del malcontento popolare, delle pressioni internazionali e soprattutto a causa della grave sconfitta nel conflitto armato con il Regno Unito per le isole Falkland, la giunta militare si vide costretta a convocare libere elezioni democratiche, che videro l'elezione a presidente di Raúl Alfonsín⁸⁶.

A seguito della sua elezione, trovandosi a dover dirigere un Paese attraverso una delle più delicate fasi della propria storia, il presidente decise di istituire con proprio decreto la *National Commission on the Disappearance of Persons*⁸⁷, incaricata di raccogliere le informazioni necessarie sulle sparizioni forzate perpetrate negli anni di governo della giunta militare, per poi riferire al Parlamento e all'Esecutivo e trasmettere, senza ritardo, ogni elemento di prova all'autorità giudiziaria⁸⁸. In meno di un anno, la Commissione terminò il proprio compito, pubblicando il rapporto finale con cui è stato ricostruito nel dettaglio il sistema di sparizioni forzate e di abusi perpetrato dal regime – e, invero, anche prima che la giunta militare prendesse il potere – il quale ha attentamente pianificato e metodicamente attuato una strategia del terrore nei confronti di chiunque fosse ritenuto essere un pericolo per la tenuta del sistema autoritario all'epoca al potere⁸⁹. Contestualmente, il Presidente Alfonsín concesse

⁸⁶ Per una ricostruzione della storia dell'Argentina dal golpe del 1976 fino agli anni della transizione, si veda L.A. Romero, *A History of Argentina in the Twentieth Century: Updated Revised Edition*, trad. en. J.P. Brennan, University Park, Pennsylvania State University, 2013, spec. p. 215 ss. Per uno studio del presidenzialismo argentino da un punto di vista costituzionale, si veda T. Salvino, *L'Argentina tra democrazia e golpe*, Milano, Franco Angeli, 2012.

⁸⁷ *National Executive Decree 187*, 15 dicembre 1983.

⁸⁸ Per una descrizione dettagliata del funzionamento della Commissione e del ruolo svolto nella transizione argentina si veda E. Crenzel, *Argentina's National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice*, in *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 173 ss. Lo stesso anno, il legislatore argentino ha approvato la *Ley No. 23.040* del 22 dicembre 1983 con cui ha esplicitamente abrogato la *Ley No. 22.924* del 23 marzo 1983 con cui la giunta militare si era auto concessa un'amnistia per i crimini commessi per la durata del proprio mandato. L'abrogazione è stata successivamente ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte suprema di giustizia della nazione, *Causa originariamente instruida por el consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/1983 del Poder Ejecutivo Nacional*, sent. no. 309:1689, 30 dicembre 1986.

⁸⁹ *Nunca Más (Never Again)*, op. cit. Si rinvia inoltre a E. Crenzel, *Memory of the Argentina Disappearances: The Political History of Nunca Más*, New York, Routledge, 2012.

l'autorizzazione⁹⁰ a procedere nei confronti dei membri della giunta militare e il 22 aprile 1985, anche grazie al lavoro della Commissione, il processo ebbe inizio, terminando con la condanna degli imputati, tra cui la condanna all'ergastolo per il Presidente Videla⁹¹. Tuttavia, il successo ottenuto proprio grazie alla collaborazione tra autorità giudiziaria e commissione per la verità è stato gradualmente smantellato dallo stesso presidente. A causa delle pressioni esercitate dalle più alte sfere delle forze armate, e per il timore che i militari potessero riorganizzarsi e contrastare il nuovo governo democratico, dietro indicazione del Presidente Alfonsín, il Parlamento di Buenos Aires ha deciso di cancellare con un colpo di spugna la responsabilità penale di tutti i soldati al di sotto del grado di colonnello⁹². Poco dopo, il neoeletto Presidente Menem ha portato a termine quanto iniziato dal suo predecessore, concedendo la grazia a quanti fossero già stati condannati nel corso del processo tenutosi nel 1985⁹³. La società argentina si trovava quindi depauperata di quel promettente processo di riconciliazione iniziato sul finire del 1983. La dimensione collettiva del diritto alla verità si vedeva privata di un aspetto fondamentale, più volte ribadito, costituito proprio dall'utilizzo della verità storici a fini di accertamento delle responsabilità penali. D'altro canto, la dimensione individuale del diritto alla verità era irrimediabilmente compromessa. Non solo si erano private le vittime dell'unico strumento riconosciutogli dall'ordinamento per vedere tutelate le proprie ragioni, ma gli era stata tolta anche la possibilità di entrare in contatto con i singoli aspetti della vicenda che li riguardavano direttamente. Erano state private, in sostanza, di quell'indispensabile momento di confronto diretto, che rende la transizione veramente possibile.

⁹⁰ Decreto No. 158/83, del 13 dicembre 1983.

⁹¹ P.K. Speck, *The Trial of the Argentine Junta: Responsibilities and Realities*, in *The University of Miami Inter-American Law Review*, Vol. 18, No. 3, 1987, p. 491 ss.; M. Sancinetti, *Derechos humanos en la Argentina post-dictatorial*, Buenos Aires, Lerner Editores Asociados, 1988.

⁹² *Ley de Punto Final*, No. 23.492 del 24 dicembre 1986 e *Ley de Obediencia Debida*, No. 23.521 dell'8 giugno 1987. La costituzionalità della c.d. legge di obbedienza dovuta è stata confermata dalla Corte suprema di giustizia della nazione in una pronuncia alquanto controversa, *Camps, Ramon Juan Alberto y otros*, sent. no. 310:1162, 22 giugno 1987. Le ragioni politiche che hanno spinto verso questa scelta sono state poi spiegate dallo stesso presidente nel suo libro, R. Alfonsín, *Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos*, Città del Messico, Fondo de Cultura Económica, 2009, 3 ed.

⁹³ Decreto No. 2741/90 del 29 dicembre 1990, con cui è stata concessa la grazia a Jorge Videla e Emilio Massera.

Un significativo cambio di passo lo si è, però, avuto con la revisione costituzionale del 1994, con cui il legislatore di revisione ha introdotto nel novero delle disposizioni costituzionali una norma che dava diretta applicabilità alla Convenzione americana dei diritti umani⁹⁴. Contestualmente, la Corte di San José aveva iniziato a sviluppare il proprio orientamento in materia di diritto alla verità. L'intervento di queste due circostanze sembra aver dato nuova linfa al desiderio di verità e giustizia nella società civile argentina, tanto che nel 1995 la *Cámara en lo Criminal y Correccional Federal* di Buenos Aires si è trovata a doversi pronunciare sui casi di Mónica Mignone e Alejandra Lapacó, due ragazze scomparse all'epoca della giunta militare⁹⁵. L'idea dei ricorrenti era quella di spingere la Corte a riconoscere quale obiettivo del processo non la sanzione dei responsabili, bensì la tutela del diritto alla verità. Così facendo, i giudici avrebbero rispettato l'immunità penale dei responsabili, pur permettendo che i dettagli di ogni singola violazione venissero resi noti agli interessati. Questo primo tentativo non ha però avuto l'esito sperato, poiché a causa del rifiuto delle forze armate di fornire le necessarie informazioni, la Corte si è vista costretta a respingere le istanze dei ricorrenti, il che ha spinto i familiari delle due giovani *desaparecidas* a rivolgersi alla Commissione interamericana dei diritti umani, dinanzi la quale il Governo argentino ha accettato di riconoscere e garantire il diritto alla verità. Da questo momento, le corti argentine hanno potuto portare avanti quelli che col tempo diventeranno noti come i *juicios por la verdad*: procedimenti svolti dinanzi un giudice terzo e imparziale, secondo le regole ordinarie del processo penale, ma con esito diverso, ovverossia un processo la cui efficacia non era punitiva, bensì dichiarativa⁹⁶. Ebbene, questa peculiare procedura ha a lungo mostrato di essere un utile strumento. Recando in sé i caratteri

⁹⁴ In merito si veda G.J. Bidart Campos, *El artículo 75, inciso 22, de la Constitución y los derechos humanos*, in M. Abregu e C. Courtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 77 ss.

⁹⁵ Per una ricostruzione dei due casi, M. Abregu, *La tutela judicial del derecho a la verdad en la Argentina*, in *Revista IIDH*, Vol. 24, 1996, p. 11 ss.

⁹⁶ S. Garibian, *Ghosts Also Die. Resisting Disappearance through the "Right to the Truth" and the Juicios por la Verdad in Argentina*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 12, No. 3, 2014, p. 515 ss.; Id., *Truth versus impunity: Post-transitional justice in Argentina and the "human rights turn"*, in *African Yearbook of Rhetoric*, Vol. 6, No. 1, 2015, p. 63 ss. Il ricorso ai *juicios por la verdad* è stato particolarmente importante presso la Corte federale di La Plata, dove erano state eseguite migliaia di sparizioni forzate e le cui vicende sono state al centro di numerose udienze pubbliche. Eventualmente, queste procedure hanno ricevuto l'avvallo della *Cámara Nacional de Casación Penal*, con le sentt. *Corres, Julián Oscar s/ recurso de queja* del 13 settembre 2000 e *Rivarola, Ricardo Horacio s/ recurso* del 21 ottobre 2002. Infine, anche la Corte suprema di giustizia della nazione si è pronunciata favorevolmente, sentt. *Rivarola Ricardo Horacio s/ recurso*, R. 392.XXXIX, 27 maggio 2004.

salienti sia del procedimento penale, sia del procedimento dinanzi le commissioni per la verità, ha senz'altro contribuito a consolidare il diritto alla verità nell'ambito della società argentina. Tuttavia, è bene ricordarlo, la dimensione "giustizialista" del diritto alla verità era stata profondamente repressa. Questo fino al momento in cui la comunità internazionale e, soprattutto, la Corte di San José hanno iniziato a opporsi con forza alla pratica delle amnistie c.d. in bianco. Il mutato orientamento in materia ha esercitato una pregnante influenza sulle autorità argentine, al punto che durante il mandato del Presidente Kirchner, il Parlamento ha abrogato le leggi degli anni '80⁹⁷ che garantivano l'immunità penale ai militari coinvolti nelle atrocità poste in essere dalla giunta militare e la Corte suprema ha, in seguito, confermato la costituzionalità della scelta del legislatore, affermando che le leggi di amnistia si ponevano in contrasto con le norme di diritto internazionale recepite dalla Costituzione e che, ancora più importante, sussiste un indissolubile legame tra la ricerca della verità e la sanzione dei criminali responsabili per gravi violazioni dei diritti umani⁹⁸.

3.2. - *L'esperienza sudafricana: la Truth and Reconciliation Commission*

Profondamente diverso è il caso sudafricano. Questo costituisce, infatti, l'esempio di come le amnistie possono costituire parte integrante del sistema di riconciliazione, senza precluderne l'esito positivo, e anzi consentendo una più proficua partecipazione di chi, senza alcuna garanzia di impunità, non vi avrebbe preso parte. Con l'adozione della Costituzione provvisoria del 1994, che segnava ufficialmente il cambio di passo dopo i terribili anni dell'*apartheid*, il Sudafrica ha formalmente attribuito rango costituzionale al processo di riconciliazione nazionale, contestualmente offrendo copertura costituzionale proprio all'istituto delle amnistie, nella misura in cui venissero concesse al fine di agevolare la transizione⁹⁹. In questo

⁹⁷ Ley No. 25.779 del 2 settembre 2003.

⁹⁸ Corte suprema di giustizia della nazione, *Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad*, sent. no. 328:2056, del 14 giugno 2005. Si veda anche S. Garibian, *Le recours au droit international pour la répression de crimes du passé. Regards croisés sur les affaires Touvier (France) et Simón (Argentine)*, in *Annuaire Français de Droit International*, Vol. LVI, 2010, p. 197 ss. A seguito della decisione della Corte Suprema, anche la grazia presidenziale a Videla è stata revocata e l'ex presidente ha ripreso a scontare la propria pena fino al giorno del suo decesso. Sul punto, E. Maculan, *Prosecuting International Crimes at National Level: Lessons from the Argentine "Truth-Finding Trials"*, in *Utrecht Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2012, p. 106 ss.

⁹⁹ *Constitution of the Republic of South Africa*, Act No. 200, 1993, ch. 16.

contesto, il legislatore ha dunque istituito la *Truth and Reconciliation Commission* (da qui la "TRC")¹⁰⁰, composta da tre sottocommissioni cui erano stati affidati compiti diversi: il *Committee on Human Rights Violations*, pensato per offrire un luogo sicuro in cui le vittime potessero raccontare le proprie storie, che sarebbero poi state raccolte nel rapporto finale della TRC; il *Reparation and Rehabilitation Committee*, incaricato di formulare proposte e raccomandazioni, dirette al legislatore; e, infine, l'*Amnesty Committee*, che, come ben si può evincere dal nome, si era visto attribuito il potere di concedere amnistie. La peculiarità del sistema non stava, però, solo nel fatto che è la TRC stessa a garantire l'immunità penale ai responsabili; la vera chiave di volta, infatti, che rende il sistema particolarmente degno di nota, è che la riconciliazione non rappresentava solo il fine ultimo del suo operato, come per altre commissioni, ma era un elemento costante, che ne caratterizzava ogni ambito¹⁰¹. Ed è proprio per garantire il più alto grado di riconciliazione sociale possibile che alla TRC è stata concessa la facoltà di riconoscere amnistie ai responsabili di gravi violazioni dei diritti nell'ambito delle violenze perpetrate durante l'*apartheid*¹⁰². Ciò che è significativo in questo caso è che l'immunità dal processo penale non è stata garantita in automatico. Al contrario, al fine di potersi vedere concesso il provvedimento di clemenza, era necessario integrare due requisiti tra loro complementari: anzi tutto, i reati commessi dovevano rientrare nella categoria dei delitti di natura politica, la TRC doveva cioè essere convinta, sulla base del movente, del contesto, della natura e della gravità dell'atto,

¹⁰⁰ *The Promotion of National Unity and Reconciliation Act*, Act No. 34, 1995.

¹⁰¹ J. Cherry, *Researching the "Truth": A View from Inside the Truth and Reconciliation Commission*, in D. Posel e G. Simpson (a cura di), *Commissioning the Past: Understanding South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, Johannesburg, Witwatersrand University Press, 2002, p. 17 ss.; C. Corliss, *Truth Commissions and the Limits of Restorative Justice: Lessons Learned in South Africa's Cradock Four Case*, in *Michigan State International Law Review*, Vol. 21, No. 2, 2013, p. 273 ss. Per un'interessante analisi degli effetti avuti dalla TRC sulla società sudafricana, si segnala il contributo di J.A. Vora e E. Vora, *The Effectiveness of South Africa's Truth and Reconciliation Commission: Perceptions of Xhosa, Afrikaner, and English South Africans*, in *Journal of Black Studies*, Vol. 34, No. 3, 2004, p. 301 ss.

¹⁰² A questo proposito, va precisato che il mandato della TRC è stato limitato agli atti commessi dagli agenti dello Stato per portare avanti l'*apartheid*, così come agli atti dei membri dei gruppi di liberazione. Tuttavia, le ingiustizie dell'*apartheid* in sé, le politiche segregazioniste e discriminatorie sono state escluse dall'oggetto di indagine della Commissione. Questo, se da un lato ha creato il rischio di incompletezza e di ingiustizia, ha in verità una ragione legittima da un punto di vista della giustizia di transizione: non si voleva determinare la c.d. "giustizia del vincitore", al contrario, si voleva che la TRC potesse ricostruire ed esaminare le violenze del passato senza pregiudizi. In questo senso J. Dugard, *Retrospective Justice*, cit., spec. p. 282. Si veda, altresì, D. Dyzenhaus, *Judging the Judges, Judging Ourselves: Truth, Reconciliation and the Apartheid Legal Order*, Oxford, Hart Publishing, 1998, spec. pp. 278-279.

che questo fosse stato perpetrato esclusivamente per il perseguimento di fini politici¹⁰³; in secondo luogo, l'individuo che faceva richiesta che i propri reati venissero amnistiati era tenuto a partecipare attivamente all'attività della TRC, era pertanto chiamato a rivelare i dettagli di cui era a conoscenza. In altre parole, le amnistie potevano essere concesse solo per delitti politici e solo a coloro che avessero apportato un considerevole contributo al lavoro della TRC¹⁰⁴.

Da un punto di vista pratico, a seguito della formale richiesta di amnistia, il richiedente si sarebbe dovuto presentare di fronte la TRC, in un'udienza pubblica che sovente si svolgeva alla presenza dei familiari delle vittime o delle vittime stesse, e fornire ai commissari un resoconto, il più dettagliato possibile, delle proprie azioni, così come delle ragioni che avevano portato al loro compimento. Solo a seguito di questa operazione, la TRC si sarebbe pronunciata sull'amnistia. Non sono mancati casi – invero sono stati numerosi – di amnistie respinte o perché le azioni compiute rispondevano a logiche diverse da quelle politiche, o perché il contributo apportato al processo di riconciliazione non era significativo, o, ancora, perché entrambi i requisiti necessari non erano presenti¹⁰⁵.

La scelta sudafricana presenta sicuramente aspetti positivi. Da un lato, infatti, l'autorità pubblica ha deciso di non ignorare le gravi violazioni dei diritti avvenute durante il conflitto; dall'altro, però, benché gli sforzi della TRC siano da considerarsi encomiabili, questa ha dovuto fare i conti con una società comunque profondamente divisa. Non tutti i responsabili di queste violazioni si sono fatti avanti per partecipare al processo di riconciliazione, né l'autorità giudiziaria, nonostante la TRC rimettesse

¹⁰³ *The Promotion of National Unity and Reconciliation Act*, cit., sec. 20(2) e 20(3). Per una definizione di *political crime* nel contesto della TRC, si rinvia a A. Bhargava, *Defining Political Crimes: A Case Study of the South African Truth and Reconciliation Commission*, in *Columbia Law Review*, Vol. 102, No. 5, 2002, p. 1304 ss.

¹⁰⁴ In merito, J. Sarkin, *An Evaluation of South African Amnesty Process*, in A.R. Chapman e H. van der Merwe (a cura di), *Truth and Reconciliation: Did the TRC Deliver?*, University Park, University of Pennsylvania Press, 2008, p. 93 ss.; C. Corliss, *Truth Commissions and the Limits of Restorative Justice*, cit., spec. pp. 293-294.

¹⁰⁵ C. Corliss, *Truth Commissions and the Limits of Restorative Justice*, cit., spec. pp. 296-297. Si vedano, inoltre, P. Van Zyl, *Unfinished Business: The Truth and Reconciliation Commission's Contribution to Justice in Post-Apartheid South Africa*, in M. Cherif Bassiouni (a cura di), *Post South African Truth Commission's Report*, New York, Transnational Publishers, 2002, p. 745 ss.; A. Stone, *Accountability, victims and reconciliation in South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, in *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 2, 2009, p. 155 ss.

ad essa i casi in cui decideva di non concedere l'amnistia, sembra essersi prodigata per far seguire le giuste sanzioni, alla verità scoperta dalla Commissione¹⁰⁶.

Mosse da una montante insoddisfazione nei confronti di quella che percepivano come denegate giustizia, alcune vittime si sono rivolte alla Corte costituzionale, chiedendo che le disposizioni riguardanti la concessione delle amnistie venissero dichiarate incostituzionali. La Corte, pronunciandosi sul caso *AZAPO*¹⁰⁷, ha ritenuto l'intero sistema di giustizia riparativa perfettamente compatibile con le disposizioni costituzionali. I giudici hanno riconosciuto il travagliato passato del Sudafrica e hanno altresì riconosciuto quanto il conflitto tra la minoranza bianca e la maggioranza nera avesse causato gravi sofferenze in ogni parte del Paese. Questa sofferenza, tuttavia, non è da ritenersi patita solo dalle vittime dirette delle violenze su cui la TRC è stata chiamata a indagare. Ebbene, il numero di vittime dell'intero sistema di *apartheid* è da ritenersi ben più alto e comprende necessariamente anche le generazioni future, che si troveranno a dover affrontare le conseguenze economiche, politiche e sociali, di un sistema che per anni ha drammaticamente diviso il Paese. Per questa ragione, tra le altre, è impossibile, nell'opinione della Corte, procedere verso una nuova pagina democratica senza che su alcuni aspetti cruciali di quel sistema di abusi si "volti pagina". È altrettanto vero, però, che per poter voltare pagina è doveroso quantomeno conoscere la verità su quelle violazioni. La Corte ha quindi individuato nel sistema di amnistie adottato dalla TRC uno strumento necessario a garantire un alto livello di partecipazione di chi a quelle violenze ha preso parte, al fine di massimizzare il grado di conoscibilità del passato e anche – benché a titolo esclusivamente informativo – delle responsabilità individuali¹⁰⁸.

In definitiva, l'approccio argentino e quello sudafricano, molto diversi tra loro, mostrano come le commissioni per la verità rappresentino un valido strumento di tutela della dimensione collettiva del diritto alla verità. Purtroppo, per loro stessa

¹⁰⁶ Per alcune considerazioni critiche del processo riconciliativo in Sudafrica, si veda A.M. Gross, *The Constitution, Reconciliation and Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel*, in *Stanford Journal of International Law*, Vol. 40, No. 1, 2004, p. 47 ss., spec. pp. 69-75.

¹⁰⁷ *Azanian Peoples Organization (Azapo) v. The President of the Republic of South Africa*, 1996 (8) BCLR 1015 (CC).

¹⁰⁸ *Ibidem*. Cfr. A.M. Gross, *The Constitution, Reconciliation and Transitional Justice*, cit., spec. pp. 75-77. Per un commento critico alle argomentazioni presentate dalla Corte, si veda J. Dugard, *Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law?: An Unanswered Question*, in *South African Journal of Human Rights*, Vol. 13, No. 2, 1997, p. 258 ss.

natura, il loro compito si esaurisce nella divulgazione di quella verità storica che sono chiamate a ricostruire minuziosamente. L'efficacia della riconciliazione, la tutela del diritto alla verità nella sua dimensione più completa, così come una vera apertura ad una nuova fase di vita civile democratica, sono tutti fattori rimessi alla volontà di chi, in quel momento, guida la transizione e che subisce le pressioni del contesto storico, sociale e politico in cui si trova a dover agire. Va però osservato come la più piena garanzia del diritto alla verità – in entrambe le sue accezioni – non possa che passare nella fruttuosa e attiva collaborazione tra le commissioni per la verità e l'autorità giudiziaria. Verità processuale – e quindi sanzione del responsabile – e verità storica devono necessariamente combinarsi per far sì che si possa raggiungere in tempi rapidi una serena e definitiva riconciliazione¹⁰⁹.

4. – *Le commissioni di inchiesta parlamentare: spazi di intersezione?*

Se volgiamo lo sguardo al di là dei confini degli ordinamenti in cui giustizia di transizione è stata attuata per il mezzo delle commissioni per la verità, si può agevolmente notare che sono numerosi i Paesi in cui gravi abusi del passato non sono stati debitamente presi in considerazione e affrontati con la medesima solerzia¹¹⁰. Le ragioni di questo disinteresse nei confronti delle atrocità del passato vanno necessariamente ascritte a legittime considerazioni di natura politica che non costituiscono l'oggetto del presente lavoro, ma che non sono dissimili da quelle che hanno spinto gli ordinamenti ispano-americani al massiccio ricorso ai provvedimenti di clemenza. In ogni caso, nulla esclude che col tempo si potrà assistere ad alcuni sporadici approcci al diritto alla verità, anche al di fuori del tradizionale contesto di

¹⁰⁹ La necessaria compresenza di verità processuale e verità storica è manifestata in termini dettagliati, con riferimento alla tragica vicenda delle Fosse Ardeatine, da G. Resta e V. Zeno-Zencovich, *Judicial "Truth" and Historical "Truth": The Case of the Ardeatine Caves Massacre*, in *Law & History Review*, Vol. 31, No. 4, 2013, p. 843 ss., i quali attribuiscono ai giudici il compito di elaborare la verità processuale, mentre affidano agli storici quello di ricostruire la verità storica. Di diverso avviso sembra essere, invece, M. Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari, Laterza, 2009, il quale sostiene come la verità storica possa agevolmente essere individuata anche all'interno del processo penale.

¹¹⁰ Un esempio in questo senso è senz'altro la Spagna, dove i meccanismi di riparazione e di riconciliazione per le violenze del regime franchista sono stati esigui e si sono dimostrati scarsamente efficaci. Cfr. J.J. García Blesa e V.L. Gutiérrez Castillo, *The Euro-American Human Rights Dialogue and the Crimes of the Francoist Regime*, in *Inter-American & European Human Rights Journal*, Vol. 6, No. 1, 2013, p. 61 ss.

transizione in cui le commissioni per la verità si sono sempre trovate a operare. Pare, dunque, opportuno chiedersi, qualora questa eventualità si verificasse, se il legislatore potrà ricorrere a strumenti già presenti all'interno del sistema costituzionale o se, al contrario, dovrà cedere e istituire un organo para-giurisdizionale.

Volendo limitare per ragioni pratiche il tentativo di risposta al solo ordinamento italiano, è evidente che l'istituto su cui ricadrebbe la scelta del legislatore sono le commissioni parlamentari di inchiesta, espressamente previste dall'art. 82 della Carta costituzionale¹¹¹. Ci si deve chiedere, dunque, se questo istituto condivide le medesime caratteristiche essenziali delle commissioni per la verità e se, di conseguenza, può fungere da sostituto del tradizionale meccanismo di transizione. In caso contrario, qualora cioè non tutti i requisiti fondamentali fossero presenti, ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità che le commissioni parlamentari di inchiesta possano, comunque, svolgere il medesimo compito e giungere ai medesimi risultati. La vaghezza della disposizione costituzionale¹¹², che si limita a riconoscere il potere di entrambe, o una sola delle Camere di istituire commissioni di inchiesta la cui composizione rispecchi quella della Camera di appartenenza, impone di spostare l'attenzione dal dato normativo costituzionale a quello più pratico, e quindi all'attuazione che ne è stata data nel corso delle legislature susseguitesisi finora. A questo proposito, è doveroso premettere una precisazione necessaria. Invero, proprio in forza della vaghezza della disposizione costituzionale citata, le Camere hanno esercitato il potere attribuitogli dalla Carta costituzionale, istituendo commissioni di inchiesta su tematiche profondamente diverse tra loro. Se, dunque, si sono avute commissioni d'inchiesta la cui affinità *ratione materiae* con le commissioni per la verità non può essere messa in discussione¹¹³, la cui attività, cioè, copriva gravi violazioni dei

¹¹¹ Per una descrizione dettagliata dell'istituto, si rinvia a S. Furlani, *Le commissioni parlamentari di inchiesta*, Milano, Giuffrè, 1954; A. Pace, *Commento all'art. 82*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Roma, Zanichelli, 1979, p. 312 ss.; M. Malvicini e G. Lauri, *Le commissioni parlamentari di inchiesta: recenti sviluppi e osservazioni alla luce della prassi*, in *Osservatorio costituzionale*, No. 3, 2016, disponibile in <https://www.osservatorioaic.it/it/>.

¹¹² Cfr. P. Virga, *Le inchieste parlamentari*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, Vol. IV, Milano, Giuffrè, 1949-1950, p. 271 ss.

¹¹³ Si pensi a mero titolo di esempio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (SIFAR), istituita nel corso della V legislatura con legge n. 93 del 31 marzo 1969 e successivamente più volte prorogata; alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, istituita nel corso della VII legislatura con legge n. 597 del 23 novembre 1979 e successivamente prorogata; ancora, si pensi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed

diritti umani perpetrate dallo o con la connivenza dello Stato (o quantomeno violazioni note ai pubblici poteri che ne hanno però taciuto le informazioni rilevanti), è altrettanto vero che vi sono state commissioni d'inchiesta il cui oggetto di indagine era di natura sociale, economica o socioeconomica¹¹⁴. Già dal punto di vista dell'oggetto, quindi, le commissioni parlamentari di inchiesta si discostano dalla classificazione che si è proposta nelle pagine che precedono (*supra*, p. 117). Gli elementi di discrasia non sembrano però potersi circoscrivere al solo oggetto. Benché sia vero che le commissioni parlamentari d'inchiesta condividono alcuni degli elementi formali propri delle commissioni per la verità, gli aspetti di diversificazione sembrano essere superiori. Infatti, seppur le prime siano istituite con un atto del Parlamento, e operino con i poteri propri dell'autorità giudiziaria, non può essere trascurata la presenza di alcuni profili di criticità significativi. Al di là dell'ampiezza variabile del mandato, che varia al variare dell'oggetto su cui le Camere, congiuntamente o separatamente, decidono di indagare, sono almeno due gli elementi che destano qualche perplessità. Anzi tutto, va senz'altro menzionato il fatto che, tradizionalmente, alle commissioni d'inchiesta è opponibile tanto il segreto istruttorio, quanto, soprattutto, il segreto di Stato. A tal proposito, va precisato che il problema non è rappresentato dall'opponibilità del segreto in sé. Come detto, infatti, l'istituto del segreto non è inconciliabile con il diritto alla verità, nella misura in cui è apposto e opposto legittimamente (*supra*, par. 3.2.). La prassi nazionale, però, ha visto un ricorso al segreto in qualche modo spregiudicato, volto non tanto alla tutela della sicurezza della Repubblica, quanto alla garanzia di impunità dei responsabili. Orbene, in ragione di questo orientamento ormai consolidatosi e avvallato anche dalla giurisprudenza costituzionale¹¹⁵, l'opponibilità del segreto alle commissioni rappresenta un elemento

amministrative ad esso eventualmente connesse, istituita nel corso della VIII legislatura con legge n. 204 del 22 maggio 1980. Ancora, merita di essere menzionata la celebre "Commissione Stragi", Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nel corso di più legislature e per la prima volta istituita con legge n. 172 del 17 maggio 1988. Da ultimo, un cenno merita di essere fatto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, istituita nel corso della XIV legislatura con legge n. 107 del 15 maggio 2003.

¹¹⁴ A questo proposito, basti pensare alla recente istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, istituita nel corso della XVIII legislatura con legge n. 28 del 26 marzo 2019.

¹¹⁵ In generale si rimanda a A. Pace, *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 4041 ss.; A. Vidaschi, *Has the balancing of rights given way to a hierarchy of values?*, in *Comparative Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 1 ss.

distorsivo non indifferente. Destano alcune perplessità anche le modalità con cui queste commissioni sono solite operare. Invero, non è raro che l'attività si svolga a porte chiuse e che tutti i membri, compresi i collaboratori, siano tenuti al segreto. Questa scelta non solo si colloca in netta contrapposizione con il requisito fondamentale di ricorrere a udienze pubbliche che ha caratterizzato le commissioni per la verità fino a oggi, ma non convince pienamente nemmeno da un punto di vista logico. Se l'obiettivo delle commissioni è quello di scoprire, e divulgare, la verità storica, operare in segreto, soprattutto in ragione del fatto che non si tratta di indagini di natura penale (con le quali è comunque auspicabile un coordinamento), sembrerebbe non rispondere ad alcuna esigenza reale e si porrebbe in contrasto con l'idea stessa alla base del diritto alla verità.

Il velo di scetticismo circa l'equiparabilità delle commissioni d'inchiesta con le commissioni parlamentari è, però, calato dalla loro mancanza di indipendenza. Sebbene funzionalmente autonome, le commissioni d'inchiesta parlamentare sono una vera e propria emanazione del Parlamento, pertanto di fatto parte del potere legislativo. Non solo i commissari sono scelti tra i parlamentari in carica nel corso della legislatura in cui si procede all'istituzione della commissione, ma la sua stessa composizione deve necessariamente essere rispettosa della proporzione di ciascun gruppo parlamentare. In altre parole, gli equilibri tra maggioranza e minoranze che sussistono all'interno delle due Camere devono essere egualmente sussistenti all'interno della commissione. Ciò significa che la componente politica rischia di prevalere sulle esigenze di indagine e, soprattutto, sul bisogno di far luce sulla verità. Non a caso, infatti, come è tipico dei procedimenti in commissione nell'ambito delle ordinarie attività parlamentari, vi è la presenza di una relazione c.d. di maggioranza, cui si possono unire una o più relazioni di minoranza volte a integrarne il contenuto, a fornire diverse interpretazioni dei medesimi fatti o, ancora, a presentare posizioni completamente diverse da quelle ivi sostenute. La dimensione politica delle commissioni d'inchiesta, inoltre, si estrinseca sovente in un giudizio di natura politica da parte del Parlamento circa l'operato degli altri organi costituzionali coinvolti nei fatti oggetto dell'inchiesta. Non v'è dubbio, in tal senso, che interessi partigiani, benché anche solo in minima parte, possano inficiare l'efficace svolgimento delle attività di indagine.

Ognuno di questi elementi contribuisce a minare la necessaria indipendenza con cui una commissione per la verità dovrebbe operare. Affinché, infatti, si possa far pienamente luce tanto sui fatti, quanto sulle responsabilità di ogni soggetto coinvolto, pare assolutamente indispensabile che l'organo a ciò deputato sia equidistante tanto dal potere legislativo, quanto da quello esecutivo, di modo che nulla possa contribuire a minare le risultanze del lavoro svolto.

L'approccio più formalista fin qui tenuto può essere momentaneamente accantonato, per preferirvi un esame che tenga conto in misura maggiore dei risultati ottenuti. Non v'è dubbio, infatti, che le commissioni parlamentari d'inchiesta siano prive di alcuni dei requisiti fondamentali per poter essere equiparate alle commissioni per la verità. La pressoché totale assenza di indipendenza dagli altri pubblici poteri, così come il poco chiaro rapporto con l'istituto del segreto nelle sue più varie declinazioni, depongono a favore di una loro esclusione dalla classificazione da cui si è partiti. Tuttavia, nulla esclude che, pur in presenza di queste gravi mancanze, le commissioni parlamentari d'inchiesta possano ottenere - o abbiano ottenuto - i medesimi risultati di divulgazione della verità e di individuazione delle responsabilità rilevanti, che le commissioni per la verità hanno ottenuto ove istituite. Un rapido esame dell'esperienza repubblicana¹¹⁶, e specialmente di quelle commissioni di inchiesta che più si sono avvicinate, per materia, alle commissioni per la verità, dimostra come il giudizio politico abbia sempre avuto uno spazio preponderante rispetto all'effettiva ricerca della verità storica¹¹⁷, tanto che le stragi che hanno profondamente segnato la storia della Repubblica rimangono ancora ferite aperte¹¹⁸.

La possibilità che la tendenza dimostrata dalle commissioni passate possa mutare è ora strettamente connessa all'esito dei lavori della neonata Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sulla morte di Giulio Regeni¹¹⁹. Come noto,

¹¹⁶ Interessante in merito è la ricostruzione svolta da M. Paris, *Dalle stragi ai risparmiatori truffati. L'Italia delle commissioni d'inchiesta: a quota 86 dal 1948*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 aprile 2017, disponibile in <https://www.ilsole24ore.com/>.

¹¹⁷ A mero titolo di esempio è possibile citare la strage di Ustica e, a tal proposito, si veda *Ustica, dopo 39 anni si cerca ancora la verità*, in *Il Messaggero*, 27 giugno 2019, disponibile in <https://www.ilmessaggero.it/>.

¹¹⁸ Per una completa ricostruzione della storia, anche giuridica, delle stragi che più hanno segnato l'Italia si veda il contributo di F. Imposimato, *La Repubblica delle stragi impuniti. I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro Paese*, Roma, Newton Compton editori, 2012.

¹¹⁹ Camera dei deputati, delibera del 30 aprile 2019, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (19A03008)*, G.U. No. 110 del 13 maggio 2019.

le vicende che hanno portato alla tragica scomparsa di Giulio Regeni rispecchiano, per certi versi, i casi di sparizione forzata che hanno drammaticamente segnato l'America latina. La dinamica iniziale vede, infatti, il giovane ricercatore che viene rapito il 25 gennaio del 2016 lungo le strade del Cairo, dove viene poi ritrovato senza vita il successivo 3 febbraio, il corpo recante evidenti segni di tortura. Quanto sia realmente accaduto, chi abbia ordinato l'esecuzione di Regeni e le ragioni che si celano dietro questo gesto drammatico rimangono, a oggi, un'incognita¹²⁰.

Non va certamente trascurato che i fatti coinvolgono le autorità di un Paese terzo e che, quindi, i poteri di indagine delle autorità nazionali e, di conseguenza, quelli della Commissione incontrano significativi ostacoli che dipendono fortemente dalla più o meno ampia collaborazione dei rappresentanti dei pubblici poteri egiziani. Ciononostante, l'istituzione di questa Commissione presenta alcuni spunti di notevole interesse; primo su tutti l'esplicita necessità che venga stabilita una verità giudiziale nelle sedi competenti, accompagnata dalla contestuale importanza della ricostruzione della verità storica evidenziate manifestamente dalle parole della relazione di accompagnamento¹²¹. Da subito si nota, quindi, la dichiarata necessità di coesistenza della verità processuale, accertata dalla magistratura italiana, e la verità storica, più ampia, che verrà accertata proprio grazie alla Commissione. Tale richiamo alla verità si rinviene anche nelle disposizioni dell'atto istitutivo, in cui fin da subito si esplicita il mandato della Commissione, cui è attribuito il delicato compito di ricostruire la verità, nel modo più dettagliato possibile, su avvenimenti che hanno costituito una grave violazione dei diritti umani (art. 1).

Non deve stupire, però, che anche questa Commissione presenti gli elementi di criticità caratteristici, come vito, dell'istituto. *In primis*, l'oggetto. Vero è che la Commissione focalizza la propria attenzione su violazioni dei diritti umani avvenute nel passato recente. Altrettanto vero, però, è che il mandato si esaurisce nell'indagine su un singolo fatto: la morte di Giulio Regeni. Da questo punto di vista, la differenza è evidente. Le commissioni per la verità si sono sempre occupate di un sistema di violazioni diffuse, caratterizzante un intero Paese e, spesso, un'intera epoca. Sebbene

¹²⁰ Per una ricostruzione giornalistica della vicenda, si veda il volume di A. Beccaria e G. Marcucci, *Morire al Cairo. I misteri dell'uccisione di Giulio Regeni*, Roma, Castelvecchi Editore, 2016.

¹²¹ Proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Palazzotto et al., *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni*, Doc. XXII, No. 17.

questo elemento non rientri perfettamente nell'ambito definitorio tracciato in origine, può tuttavia essere letto come un segnale positivo per quanto concerne lo sviluppo del diritto alla verità. Il fatto che ci si riferisca alla verità storica e quindi, benché implicitamente, a una dimensione collettiva del diritto alla verità, unitamente al fatto che si utilizzino sistemi di inchiesta diversi da quelli tipicamente forniti dal codice penale, sono tutti elementi che fanno presagire un ampliamento del campo di applicazione del diritto alla verità, al di fuori dai contesti di giustizia di transizione. Se, quindi, il tema dell'oggetto ristretto non costituisce un vero e proprio ostacolo per l'equiparazione dei due istituti qui in analisi, vi sono aspetti più pregnanti che ostano a questo paragone. Come avvenuto per le passate commissioni, anche la Commissione sulla morte di Giulio Regeni sconta il limite del poco chiaro rapporto con l'istituto del segreto, così come una fisiologica forte polarizzazione politica, conseguenza della sua appartenenza formale e sostanziale al potere legislativo.

Riassumendo, la storia delle commissioni parlamentari di inchiesta mostra come il requisito dell'indipendenza dal potere politico rappresenti uno degli elementi fondamentali per il buon esercizio della ricerca della verità. L'equiparazione tra le due tipologie di commissione sembra non poter sussistere né da un punto di vista formale, tantomeno da un punto di vista sostanziale, in quanto sono le logiche di contrapposizione tra maggioranza e minoranze parlamentari ad aver guidato l'operato di questi organi. Nulla impedisce che questa nuova Commissione possa raggiungere l'obiettivo prefissatosi, soprattutto alla luce dell'esplicito riferimento alla verità storica. Cionondimeno, non vanno dimenticate le specifiche circostanze del caso - *i.e.* l'extraterritorialità dell'accaduto - che rendono il suo operato forse ancora più complesso.

CAPITOLO V

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Volendo trarre alcune considerazioni finali dalla trattazione svolta nelle pagine precedenti, è bene ritornare al punto di partenza e richiamare quegli interrogativi con cui si è ritenuto opportuno dare il via allo studio del diritto alla verità.

Posti dinanzi al secolare tema del ruolo della verità nel diritto – e, in misura collaterale, nella politica – ci si è posti due quesiti: anzi tutto, ci si è chiesti se la verità possa costituire l'oggetto di un autonomo diritto; in secondo luogo, ricostruendo l'ormai secolare contrasto tra menzogna e verità e il connesso dibattito tra Kant e Constant¹, ci si è interrogati circa la natura stessa della verità, valutando se questa possa assumere i connotati di un principio super primario dell'ordinamento o se, al contrario, il suo *status* vada diversamente inteso e calato nel tradizionale gioco del bilanciamento di principi. Benché strutturalmente posto per secondo, il quesito sulla natura della verità ha costituito una premessa fondamentale per poter anche solo approcciare il tema della verità quale oggetto di diritto. Stabilito, infatti, che la natura assoluta della verità sarebbe incompatibile con numerosi principi e istituti dell'ordinamento costituzionale – che per sua natura è il luogo della ricerca della verità e non della verità *sic et simpliciter* – così come, più in generale, con la serena convivenza dei consociati, si è approcciata la verità come categoria giuridica relativa, i cui confini variano al variare degli altri principi in gioco e con cui deve necessariamente scontrarsi quando è messa alla prova del vivere concreto. Ecco che quindi è stata individuata una pluralità di ambiti in cui la verità gioca un ruolo chiave all'interno dell'ordinamento, costituendo sovente un principio guida, o addirittura un vero e proprio limite, dell'attività costituente, legislativa e giurisdizionale.

Uno degli ambiti che, a oggi, si presenta ancora come coperto da una metaforica nebbia, è senz'altro quello della verità come oggetto di un autonomo diritto. Esiste, cioè, un diritto alla verità? E se esistesse, quali ne sarebbero i confini applicativi e il fondamento normativo? E quali le prospettive evolutive? Al fine di tentare di rispondere a queste tre domande, che costituiscono invero il cuore su cui si costruisce lo studio fin qui svolto, si è anzi tutto ricostruito il contenuto essenziale del diritto alla

¹ Per una ricostruzione del dibattito tra i due filosofi, si rinvia al Cap. I e alla dottrina ivi citata.

verità, la cui evoluzione è stata poi esaminata attraverso una tripartizione. In una prima fase, infatti, si è studiato l'ordinamento internazionale, analizzando i trattati e le convenzioni internazionali, così come gli strumenti di *soft law* e le pronunce dei tribunali internazionali che nel corso del tempo hanno modulato i confini del diritto oggetto di esame. In seguito, si è spostata l'attenzione sulle due dimensioni – quella individuale e quella collettiva – che costituiscono il fulcro del diritto alla verità, e per ognuna, si è proceduto a un'analisi dettagliata della normativa nazionale, degli istituti chiave e della giurisprudenza sia sovranazionale, sia domestica, attraverso il ricorso alla comparazione giuridica. Il risultato di questa analisi dimostra come sia, allo stato dei fatti, impossibile negare che effettivamente esista un diritto alla verità e che questo sia un diritto autonomo², nella misura in cui venga inteso quale strumento di tutela delle vittime e dei familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate direttamente dallo Stato o, comunque, occultate o agevolate dalla connivenza di agenti della forza pubblica. Tuttavia, da un punto di vista normativo, individuare uno specifico fondamento normativo per il diritto in questione è ancora operazione assai complessa. Come si è avuto modo di vedere, nei casi in cui il legislatore non vi abbia provveduto esplicitamente, il diritto alla verità è stato ricavato per via ermeneutica dal combinato disposto di più norme di rango costituzionale. Non v'è dubbio, però, che un minimo comune denominatore possa essere individuato nel più generale principio di tutela della dignità dell'uomo che permea ogni ordinamento e che costituisce il fulcro della cultura dei diritti umani.

Il diritto alla verità, non solo esiste, ma è stato anche oggetto di un fenomeno circolatorio particolarmente efficace, che l'ha visto muoversi dal contesto latino-americano in cui è stato elaborato per la prima volta, per ritrovarsi poi in sentenze e atti legislativi di ordinamenti non solo geograficamente distanti, ma anche culturalmente e tradizionalmente molto diversi.

Anche se l'approccio casistico adottato dimostra con un discreto margine di certezza la diffusione e il ruolo di rilievo che questo diritto riveste nella lotta contro le gravi violazioni dei diritti umani, non v'è dubbio che sussistano ancora alcuni profili

² Su tutti L.A. Fajardo Arturo, *Elementos estructurales del derecho a la verdad*, in *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, Vol. 12, No. 22, 2012, p. 15 ss.; E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 121 ss.

critici che meritano di essere evidenziati. A tal proposito, è doveroso interrogarsi su quale sia il foro ideale in cui il diritto alla verità possa essere esercitato – e quindi tutelato – nel modo più ampio e garantista possibile. Dall’esame della giurisprudenza, soprattutto quella della Corte interamericana dei diritti dell’uomo³, sembra potersi affermare che il diritto alla verità, invero in entrambe le sue dimensioni, trovi la sua massima espressione nell’ambito del processo penale. Del resto, è il diritto alla verità stesso ad imporre che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per garantire indagini effettive, l’individuazione dei responsabili e il loro processo secondo le ordinarie regole processuali. E, infatti, il diritto alla verità ha trovato tutela nel foro sovranazionale nelle circostanze in cui è mancata questa attività da parte dello Stato e, quindi, ogniqualvolta sia mancato il fondamentale passaggio dinanzi la giurisdizione penale. Allo stesso modo, anche nei casi più recenti in cui un ordinamento specifico, ovverossia l’ordinamento italiano, ha riconosciuto il diritto alla verità, la pronuncia della corte di merito è intervenuta proprio perché la Repubblica ha mancato di adempiere agli obblighi posti in capo proprio dal diritto alla verità. Il ruolo della giurisdizione civile e di quella sovranazionale deve, quindi, essere ausiliare e il loro intervento solo eventuale.

Parzialmente diverso è il discorso per le commissioni per la verità. Certamente anche la dimensione collettiva del diritto si estrinseca pienamente dinanzi al giudice penale. Al contempo, però, l’esercizio della giurisdizione incontra limiti procedurali che ne limitano i poteri conoscitivi e il risultato è quella che viene definita verità processuale. Elemento indispensabile, ma di per sé non del tutto sufficiente a rispondere alle esigenze di verità che il diritto qui in esame tende a voler soddisfare. Per questa ragione, è la verità storica a dover essere accertata e in questo senso è fondamentale il ruolo anche di quegli organi para-giurisdizionali che ormai da tempo si occupano di verità e riconciliazione. Come fondamentale, del resto, è la loro cooperazione con l’autorità giudiziaria, in modo che le due verità – storica e processuale – coesistano e si completino vicendevolmente. A questo proposito, benché siano ancora numerose le voci scettiche sul punto⁴, è bene evidenziare che parte della

³ Si rinvia al Cap. III, e dottrina ivi citata.

⁴ *Ex multis*, G. Resta e V. Zeno-Zencovich, *Judicial “Truth” and Historical “Truth”: The Case of the Ardeatine Caves Massacre*, in *Law & History Review*, Vol. 31, No. 4, 2013, p. 843 ss.

dottrina⁵ ritiene che il processo penale dovrebbe tendere sempre di più alla ricerca della verità storica e non alla mera ricostruzione di una verità processuale, potenzialmente inadatta a soddisfare il bisogno di verità degli individui interessati.

Il tema della dimensione collettiva presenta però un problema ulteriore. Se il diritto alla verità individuale è agevolmente giustiziabile, perché ne sono agevolmente individuabili i titolari e non vi sono particolari problemi dal punto di vista della legittimazione, meno intuitivo è comprendere chi sia legittimato ad agire per la verità collettiva. Come noto, la titolarità di questa dimensione del diritto spetta alla collettività tutta, ma come può la società, quale entità astratta, agire in giudizio? Due sembrano essere le possibili soluzioni che si possono prospettare in merito alla questione. La prima, che invero convince poco, vorrebbe esaurita la legittimazione della società nelle sole procedure dinanzi le commissioni per la verità, lasciando che siano poi i singoli individui ad adire l'autorità giudiziaria e fare, quindi, gli interessi propri e quelli collettivi. In altre parole, la dimensione conoscitiva del diritto alla verità sarebbe soddisfatta dalle commissioni, mentre l'aspetto relativo all'accesso alla giustizia verrebbe rimesso, anche per la collettività, nelle mani dei singoli individui e nella loro discrezionale scelta di agire in giudizio. La seconda opzione, invece, trasferisce la titolarità della legittimazione ad agire a quell'organo dello Stato cui sono tradizionalmente demandati i compiti di custodia della giustizia. Sarebbe quindi l'ufficio del pubblico ministero a doversi fare carico di rappresentare gli interessi della propria collettività di riferimento⁶. Tale soluzione, tuttavia, sarebbe preferibile solo nei sistemi in cui l'ufficio di pubblico ministero gode di un significativo grado di indipendenza dal potere esecutivo. Come per le commissioni per la verità, infatti, anche il pubblico ministero deve essere messo nelle condizioni di poter tutelare il diritto alla verità della società, senza che interessi ulteriori - *rectius*, considerazioni di natura politica - ne inficino l'operato.

Da ultimo, si è potuto osservare che l'origine del diritto alla verità, così come la sua evoluzione più recente, si sono incardinati nell'ambito della giustizia di transizione. Vero è che il contesto transizionale che ha caratterizzato numerose nuove

⁵ Su tutti si veda M. Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

⁶ Una soluzione del genere è stata adottata dalla Corte costituzionale colombiana, Sentenza T-249 del 2003, par. 16.

democrazie sul finire del XX secolo ha di fatto rappresentato la culla per il diritto alla verità, invocato proprio per eliminare le zone d'ombra sul recente passato di abusi e violazioni che la società aveva drammaticamente vissuto. Non v'è dubbio, quindi, che ovunque vi sia necessità di transizione, ovunque vi sia un passato di gravi violazioni dei diritti umani, lì potrà trovare applicazione il diritto alla verità. Tuttavia, benché le democrazie c.d. mature possano vantare una lunga tradizione di tutela dei diritti umani, non è affatto escluso che gravi violazioni possano comunque essere perpetrate anche in ordinamenti che hanno visto l'origine stessa del costituzionalismo. Ecco che quindi emerge la necessità di una trasposizione del diritto alla verità in contesti nuovi, diversi da quelli originari. Si è potuta avere, grazie alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, una significativa espansione dei confini applicativi del diritto alla verità, calato nel contesto delle misure di contrasto al terrorismo internazionale⁷. Le *extraordinary renditions*, che molto condividono con il fenomeno dei *desaparecidos*, hanno consentito ai giudici di Strasburgo di mettere a frutto il dialogo con la Corte di San José e trapiantare nel sistema regionale europeo, ma soprattutto al di fuori dei limiti della giustizia di transizione, le garanzie del diritto alla verità.

Le potenzialità del diritto alla verità non si esauriscono però nell'ambito delle violazioni poste in essere nella lotta al terrorismo internazionale. Invero, come del resto ben ha dimostrato il caso italiano⁸, è plausibile che gravi violazioni dei diritti umani vengano compiute anche nell'ordinaria amministrazione della cosa pubblica e che lo Stato si dimostri reticente a rivelare la realtà di quanto accaduto o, comunque, ponga in essere condotte volte a ostacolare la ricostruzione della verità. Anche in questi casi, il diritto alla verità svolge un ruolo fondamentale nel garantire tutela contro l'arbitrio dei detentori del pubblico potere.

La tendenza rilevata è proprio quella di un diritto alla verità che sta gradualmente ampliando il proprio margine di azione. Dal ristretto contesto della

⁷ A. Vidaschi, *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 167 ss.; R.G. Conti, *Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto. XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale*, Messina 10-11 settembre 2018, Torino, Giappichelli, 2019, p. 237 ss.

⁸ Il riferimento è alle sentenze sul caso Ustica, del Tribunale di Palermo e sul caso Cervia del Tribunale di Roma, così come all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

giustizia di transizione, è passato alla lotta contro il terrorismo di matrice *jihadista*, fino, benché timidamente, alle gravi violazioni, questa volta non più sistematiche, bensì occasionali, perpetrate nell'ambito di ordinamenti di consolidata tradizione democratica. L'auspicio è che questa tendenza non si interrompa, ma al contrario venga agevolata dal legislatore nazionale e, nel silenzio di questi, dalle corti che sovente si dimostrano più ricettive nei confronti di istituti provenienti da ordinamenti diversi e che abbiano dato prova di essere utili, se non addirittura essenziali, per una sempre maggiore tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

BIBLIOGRAFIA

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- * A. A., *Ustica, dopo 39 anni si cerca ancora la verità*, in *Il Messaggero*, 27 giugno 2019, disponibile in <https://www.ilmessaggero.it/>;
- * M. Abregu, *La tutela judicial del derecho a la verdad en la Argentina*, in *Revista IIDH*, Vol. 24, 1996, p. 11 ss.;
- * R. Alexy, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1994;
- * R. Alfonsín, *Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos*, Città del Messico, Fondo de Cultura Económica, 2009, 3 ed.
- * B. Algan, *Rethinking Third Generation Human Rights*, in *Ankara Law Review*, Vol. 1, 2004, p. 121 ss.;
- * A.R. Amar e R.B. Lettow, *Fifth Amendment First Principles: The Self-incrimination Clause*, in *Michigan Law Review*, Vol. 93, No. 5, 1995, p. 857 ss.;
- * A.F. Amaya Villarreal, *“Efecto Reflejo”: La Práctica Judicial en Relación con el Derecho a la Verdad en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 5, No. 10, 2007, p. 132 ss.;
- * K. Ambos, *El marco jurídico de la justicia de transición*, in K. Ambos, E. Malarino e G. Elsner (a cura di), *Justicia de transición con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Germania-Uruguay, Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 50 ss.;
- * N. Amoury Combs, *Guilty Pleas in International Criminal Law: Constructing a Restorative Justice Approach*, Stanford, Stanford University Press, 2007;
- * D.K. Androff, *Narrative Healing among Victims of Violence: The Impact of the Greensboro Truth and Reconciliation Commission*, in *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, Vol. 93, No. 1, 2012, p. 38 ss.;
- * Id., *Adaptation of Truth and Reconciliation Commission in the North American Context: Local Examples of a Global Restorative Justice Intervention*, in *Advances in Social Work*, Vol. 13, No. 2, 2012, p. 408 ss.;

- * T. Antkowiak, *Truth as Right and Remedy in International Human Rights Experience*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 23, No. 4, 2002, p. 977 ss.;
- * A. Anzon, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Atti del seminario svoltosi a Pisa, 5 maggio 1990, Torino, Giappichelli, 1991, p. 31 ss.;
- * Id., *Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 1020 ss.;
- * H. Arendt, *Verità e politica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004;
- * Aristotele, *La Costituzione degli Ateniesi*, trad. it. M. Bruselli, Milano, Rizzoli, 1999;
- * M.J. Aukerman, *Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for Understanding Transitional Justice*, in *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 15, 2002, p. 39 ss.;
- * D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in *DPCE Online*, Vol. 35, No. 2, 2018, disponibile in <https://dpceonline.it>;
- * Id., *The Right to the Truth: A Political Question between Justice and Impunity*, in *Journal of Parliamentary and Political Law*, Vol. 13, No. 1, 2019, p. 13 ss.;
- * O. Bakiner, *Truth Commissions. Memory, Power, and Legitimacy*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016;
- * G. Balbi, *Il negazionismo tra falso storico e post-verità*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2019, disponibile in <https://discrimen.it>;
- * V. Baldini, *Verità e libertà nell'espressione del pensiero... Prendendo spunto da casi concreti*, in *Dirittifondamentali.it*, No. 2, 2017, <http://www.dirittifondamentali.it>;
- * A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli Editore, 1975, p. 50 ss.;
- * M. Barberis, *Non c'è sicurezza senza libertà: il fallimento delle politiche antiterrorismo*, Bologna, Il Mulino, 2017;

- * C.G. Barié, *Nuevas narrativas constitucionales en Bolivia y Ecuador: el buen vivir y los derechos de la naturaleza*, in *Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos*, Vol. 59, No. 2, 2014, p. 9 ss.;
- * P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953;
- * A. Beccaria e G. Marcucci, *Morire al Cairo. I misteri dell'uccisione di Giulio Regeni*, Roma, Castelvechi Editore, 2016;
- * J. Benomar, *Confronting the Past: Justice After Transitions*, in *Journal of Democracy*, Vol. 4, No. 1, 1993, p. 3 ss.;
- * R.J. Benton, *Political Expediency and Lying: Kant vs Benjamin Constant*, in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 43, No. 1, 1982, p. 135 ss.;
- * F. Bestagno, *Art. 2, Diritto alla vita*, in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2012, p. 36 ss.;
- * M. Bettini, *Sul perdono storico. Dono, identità, memoria e oblio*, in M. Flores (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Mondadori, 2004, p. 20 ss.;
- * G. Bernales Rojas, *El Derecho a la Verdad*, in *Estudios Constitucionales*, Vol. 14, No. 2, 2016, p. 263 ss.;
- * A. Bhargava, *Defining Political Crimes: A Case Study of the South African Truth and Reconciliation Commission*, in *Columbia Law Review*, Vol. 102, No. 5, 2002, p. 1304 ss.;
- * L. Bickford, *Transitional Justice*, in D.L. Shelton (a cura di), *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Detroit, Macmillan Reference USA, 2005, p. 1045 ss.;
- * G.J. Bidart Campos, *El artículo 75, inciso 22, de la Constitución y los derechos humanos*, in M. Abregu e C. Curtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 77 ss.;
- * R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992;
- * Id., *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 59 ss.;

- * N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990;
- * G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti*, Voll. I e II, Torino, Giappichelli, 1998 e 2000;
- * L. Bollinger, *The Tolerant Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in America*, New York, Oxford University Press, 1986;
- * Id., *The Tolerant Society: A Response to Critics*, in *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 4, 1990, p. 979 ss.;
- * A. Boraine, *Truth and Reconciliation in South Africa: The Third Way*, in R.I. Rotberg e D. Thomposn (a cura di), *Truth V. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 141 ss.;
- * T.A. Borer, *Truth Commissions*, in C. van der Anker e R. Smith (a cura di), *The Essentials of Human Rights*, Londra, Hodder Arnold, 2005, p. 335 ss.;
- * M.J. Bossuyt, *Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987;
- * E. Brahm, *What is a Truth Commission and Why Does it Matter?*, in *Peace and Conflict Review*, Vol. 3, No. 2, 2009, p. 1 ss.;
- * R. Brody e F. González, *Nunca Más: An analysis of International Instruments on "Disappearances"*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No. 2, 1997, p. 365 ss.;
- * L. Burgorgue-Larse, *The right to the truth*, in L. Bourgorgue-Larse e A. Úbeda de Torres (a cura di), *The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary*, New York, Oxford University Press, 2011, p. 695 ss.;
- * W.W. Burke-White, *Reframing Impunity: Applying Liberal International Law Theory to an Analysis of Amnesty Legislation*, in *Harvard International Law Journal*, Vol. 42, No. 2, 2001, p. 467 ss.;
- * S.U. Burkhardt, *The ICTY Approach Towards International and Internal Armed Conflicts*, in M. Koskeniemi, K. Takamaa (a cura di), *The Finnish Yearbook*, cit. p. 427 ss.;
- * M.C. Buthelezi, *The Citizen v. McBride 2010 (4) SA 148 (SCA)*, in *De Jure*, Vol. 44, No. 1, 2011, p. 179 ss.;
- * Q. Camerlengo, *Contributo ad una teoria del Diritto Costituzionale cosmopolitico*, Milano, Giuffrè, 2007;

- * F. Capone, *From the Justice and Peace Law to the Revised Peace Agreement Between the Colombian Government and the FARC: Will Victims' Rights Be Satisfied at Last?*, in *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 77, No. 1, 2017, p. 125 ss.;
- * A. Cardone, M. Oetheimer, *Art. 10*, in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2011, p. 397 ss.;
- * P. Carretti, *Limiti costituzionali alla tutela del segreto di Stato*, in *Democrazia e Diritto*, 1980, p. 815 ss.;
- * Id., *Art. 10*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 337 ss.;
- * Id., *Diritto dell'informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna, Il Mulino, 2009, 4 ed.;
- * M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza italiana*, Relazione predisposta in occasione dell'Incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Roma, 23-26 ottobre 2013, disponibile sul sito della [Corte costituzionale](#);
- * R. Carver, *Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations*, in *African Affairs*, Vol. 89, No. 356, 1991, p. 391 ss.;
- * C.M. Cascione, *Negare le ingiustizie del passato: libertà o divieto?*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 447 ss.;
- * A. Cassese, *Y a-t-il un conflict insurmountable entre souveraineté des États et justice pénale internationale?*, in M. Delmas-Marty e A. Cassese (a cura di), *Crimes Internationaux et Jurisdictions Internationales*, Parigi, Presses Universitaires de France, 2002, p. 16 ss.;
- * Id., *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2016, 5 ed.;
- * A. Cavaliere, *La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 59, No. 2, 2016, p. 1004 ss.;

- * K. Cavanagh, *Unspoken Truths: Accessing Rights for Victims of Extraordinary Renditions*, in *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 47, No. 2, 2016, p. 1 ss.;
- * G. Cerrina Feroni e G. Morbidelli, *La sicurezza: un valore superprimario*, in *Percorsi costituzionali*, No. 1, 2008, p. 31 ss.;
- * J. Cherry, *Researching the "Truth": A View from Inside the Truth and Reconciliation Commission*, in D. Posel e G. Simpson (a cura di), *Commissioning the Past: Understanding South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, Johannesburg, Witwatersrand University Press, 2002, p. 17 ss.;
- * J. Chevalier-Watts, *Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?*, in *European Journal of International Law*, Vol. 21, No. 3, 2010, p. 701 ss.;
- * M. Cholbi, *The Murderer at the Door: What Kant Should Have Said*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 79, no. 1, 2009, p. 17 ss.;
- * S. Choudhry (a cura di), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006;
- * G. Citroni, *Measures of reparation for victims of gross human rights violations: developments and challenges in the jurisprudence of two regional human rights courts*, in *Inter-American and European Human Rights Journal*, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 49 ss.;
- * G. Citroni e T. Scovazzi, *Recent Developments in International Law to Combat Enforced Disappearances*, in *Revista Internacional de Direito e Cidadania*, No. 3, 2009, p. 89 ss.;
- * O. Claude, *A Comparative Approach to Enforced Disappearances in the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights Jurisprudence*, in *Intercultural Human Rights Law Review*, Vol. 5, 2010, p. 407 ss.;
- * R.S. Clark e M. Sann (a cura di), *The Prosecution of International Crimes: A Critical Study of the International Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York, Routledge, 2018;
- * C.E. Cole, *Commemorating Mass Violence: Truth Commission Hearings as a Genre of Public Memory*, in *Southern Communication Journal*, Vol. 83, No. 3, 2018, p. 149 ss.;

- * D. Cole, F. Fabbrini e A. Vedaschi (a cura di), *Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law*, Cheltenham (UK) & Northampton (US), Elgar Publishing Ltd., 2013;
- * B. Constant, *Des réactions politiques*, in O. Pozzo di Borgo (a cura di), *Écrits et discours politiques*, Parigi, Pauvert, 1964;
- * R.G. Conti, *Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto. XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale, Messina 10-11 settembre 2018*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 237 ss.;
- * C. Corliss, *Truth Commissions and the Limits of Restorative Justice: Lessons Learned in South Africa's Cradock Four Case*, in *Michigan State International Law Review*, Vol. 21, No. 2, 2013, p. 273 ss.;
- * C. Correa, J. Guilerot e L. Magarrell, *Reparations and Victim Participation: A Look at the Truth Commission Experience*, in C. Fertman, M. Goetz e A. Stephens (a cura di), *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity*, Leiden – Boston, Brill-Nijhoff, 2009, p. 383 ss.;
- * E. Crenzel, *Argentina's National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice*, in *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 173 ss.;
- * Id., *Memory of the Argentina Disappearances: The Political History of Nunca Más*, New York, Routledge, 2012;
- * B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Bari, Laterza, 1922, 2 ed.;
- * D.A. Crocker, *Truth Commissions, Transitional Justice, and Civil Society*, in R.I. Rotberg e D. Thompson (a cura di), *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 99 ss.;
- * R. Croucher, M. Houssart e D. Michel, *The Mauritian Truth and Justice Commission: Legitimacy, Political Negotiation and the Consequences of Slavery*, in *African Journal of International and Comparative Law*, Vol. 25, No. 3, 2017, p. 326 ss.;

- * P.S. Cuellar, *The Influence of Latin American Domestic Courts in the Development of the Right to the Truth*, in *Journal for the Study of Peace and Conflict*, 2014, p. 1 ss.;
- * A. D'Atena, *Approfondimenti di Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2018, 2 ed.;
- * G. Dancy, H. Kim and E. Wiebelhaus-Brahm, *The Turn to Truth: Trends in Truth Commission Experimentation*, in *Journal of Human Rights*, Vol. 9, No. 1, 2010, p. 45 ss.;
- * G. Della Morte, *Le Amnistie nel Diritto Internazionale*, Padova, Cedam, 2011;
- * A. DeMinck, *The Origins of Truth and Reconciliation Commissions: South Africa, Sierra Leone, and Peru*, in *Sociology Honors Projects, paper No. 8*, 2007, disponibile in <https://digitalcommons.mcalester.edu>;
- * G. de Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 1998;
- * Id., *Diritto Costituzionale Comparato*, Padova, Cedam, 2013, 9 ed.;
- * N.S. Doedhars, *First Contentious Cases Before the Inter-American Court of Human Rights*, in *The American University International Law Review*, Vol. 3, No. 1, 1988, p. 283 ss.;
- * J. Donnelly, *The theology of the Right to Development: A Reply to Alston*, in *California Western International Law Journal*, Vol. 15, 1985, p. 519 ss.;
- * Id., *Third Generations Rights*, in C. Brölmann, R. Lefeber and M. Zieck (a cura di), *Peoples and Minorities in International Law*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 119 ss.;
- * K. Doyle, *Death Squad Diary. Looking into the secret archives of Guatemala's bureaucracy of murder*, in *Harper's Magazine*, giugno 1999, disponibile in <https://nsarchive2.gwu.edu>;
- * A. Dukalskis, *Interactions in Transition: How Truth Commissions and Trials Complement or Constrain Each Other*, in *International Studies Review*, Vol. 13, No. 3, 2011, p. 432 ss.;
- * J. Dugard, *Is the Truth and Reconciliation Process Compatible with International Law?: An Unanswered Question*, in *South African Journal of Human Rights*, Vol. 13, No. 2, 1997, p. 258 ss.

- * Id., *Retrospective Justice: International Law and the South African Model*, in A.J. MacAdams (a cura di), *Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies*, Notre Dame, Londra, Notre Dame University Press, 1997, p. 269 ss.;
- * R.M. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, trad. F. Oriana, Bologna, Il Mulino, 1992;
- * K. Dykmann, *Impunity and the Right to Truth in the Inter-American System of Human Rights*, in *Iberoamericana*, Vol. 7, No. 26, 2007, p. 45 ss.;
- * D. Dyzenhaus, *Judging the Judges, Judging Ourselves: Truth, Reconciliation and the Apartheid Legal Order*, Oxford, Hart Publishing, 1998;
- * R. Escudero, *Road to Impunity: The Absence of Transitional Justice Programs in Spain*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 36, No. 1, 2014, p. 123 ss.;
- * A. Esposito, *Commento all'art. 3*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 55 ss.;
- * C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958;
- * W. Ewald, *Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants*, in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 43, No. 4, 1995, p. 489 ss.;
- * F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 14, No. 1, 2014, p. 55 ss.;
- * Id., *Courts and the politics of secrecy: national security, human rights and the importance of supranational oversight*, in *West European Politics*, Vol. 41, No. 4, 2018, p. 869 ss.;
- * L.A. Fajardo Arturo, *Elementos estructurales del derecho a la verdad*, in *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, Vol. 12, No. 22, 2012, p. 15 ss.;
- * D. Fallis, *Lying and omissions*, in J. Meibauer (a cura di), *The Oxford Handbook of Lying*, Londra, Oxford University Press, 2019, p. 183 ss.;
- * L. Ferrajoli, *I fondamenti dei diritti fondamentali*, in L. Ferrajoli, E. Vitale (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Bari-Roma, Laterza, 2001, p. 277 ss.;
- * G.F. Ferrari, *Le Libertà. Profili comparatistici*, Torino, Giappichelli, 2011;

- * E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 121 ss.;
- * E. Ferrer Mac-Gregor e P. González Domínguez, *Death Penalty, Amnesty Laws, and Forced Disappearances: Three Main Topics of the Inter-American Corpus Juris in Criminal Law*, in *Notre Dame Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2015, p. 63 ss.;
- * M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della Storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009;
- * M. Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, New York, Cambridge University Press, 2006;
- * W. Friedmann, *The uses of "general principles" in the development of international law*, in *American Journal of International Law*, Vol. 57, No. 2, 1963, p. 279 ss.;
- * F. Frizzo Bragato e I. Marasch in Coutinho, *A efetivação do direito à memória e à verdade no context brasileiro: o julgamento do caso Julia Gomes Lund pela corte interamericana de direitos humanos*, in *Revista de Direito Internacional*, Vol. 9, No. 1, 2012, p. 125 ss.;
- * S. Furlani, *Le commissioni parlamentari di inchiesta*, Milano, Giuffrè, 1954;
- * J.J. García Blesa e V.L. Gutiérrez Castillo, *The Euro-American Human Rights Dialogue and the Crimes of the Francoist Regime*, in *Inter-American & European Human Rights Journal*, Vol. 6, No. 1, 2013, p. 61 ss.;
- * Id., *The rights of the victims of past atrocities in Spain: reparation without Truth and Justice*, in *Connecticut Journal of International Law*, Vol. 29, No. 2, 2014, p. 227 ss.;
- * D. García-Sayán, *The Inter-American Court and Constitutionalism in Latin America*, in *Texas Law Review*, Vol. 89, No. 7, 2011, p. 1835 ss.;
- * S. Garibian, *Le recours au droit international pour la répression de crimes du passé. Regards croisés sur les affaires Touvier (France) et Simón (Argentine)*, in *Annuaire Français de Droit International*, Vol. LVI, 2010, p. 197 ss.;
- * Id., *Ghosts Also Die. Resisting Disappearance through the "Right to the Truth" and the Juicios por la Verdad in Argentina*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 12, No. 3, 2014, p. 515 ss.;

- * Id., *Truth versus impunity: Post-transitional justice in Argentina and the “human rights turn”*, in *African Yearbook of Rhetoric*, Vol. 6, No. 1, 2015, p. 63 ss.;
- * J. Gavron, *Amnesties in the Light of Development in International Law and the Establishment of the International Criminal Court*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 51, No. 1, 2002, p. 91 ss.;
- * M. Giuliano, T. Treves, T. Scovazzi, *Diritto Internazionale, Vol. I*, Milano, Giuffrè Editore, 1991;
- * F. Gómez Isa, *Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso español*, in S. Ripol e C. Villán (a cura di), *Justicia de transición: el caso de España*, Barcellona, Institut Català Internacional per la Pau, 2012, p. 172 ss.;
- * A. Gómez-Velásquez, *The constitutional framework for transitional justice in Colombia*, in *Revista Opinión Jurídica*, Vol. 14, No. 28, 2015, p. 21 ss.;
- * E. González e H. Varney (a cura di), *Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth Commission*, New York, International Center for Transitional Justice, 2013;
- * D.A. González-Salzberg, *El Derecho a la Verdad en Situaciones de Post-Conflicto Bélico de Carácter No-Internacional*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 12, 2008, p. 435 ss.;
- * E. Greco e N. Ronzitti, *Rapporto sulla politica estera italiana: il governo Renzi*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2016;
- * V. Grevi, «*Nemo tenetur se detegere*». *Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1972;
- * D. Groome, *The Right to Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29, N. 1, 2011, p. 175 ss.;
- * Id., *Il diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 41, No. 4, 1998, p. 1129 ss.;
- * A.M. Gross, *The Constitution, Reconciliation and Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel*, in *Stanford Journal of International Law*, Vol. 40, No. 1, 2004, p. 47 ss.;
- * H. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres*, 1625;
- * P. Häberle, *Diritto e verità*, trad. F. Fiore, Torino, Einaudi, 2000;

- * M. Hagler e F. Rivera, *Bámaca Velásquez v. Guatemala: An Expansion of the Inter-American system's Jurisprudence on Reparations*, in *Human Rights Brief*, Vol. 9, No. 3, 2002, p. 2 ss.;
- * F. Haldemann, T. Unger (a cura di), *The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary*, New York, Oxford University Press, 2018;
- * L.T. Hatamiya, *Righting a Wrong: Japanese Americans and the Passage of the Civil Liberties Act of 1988*, Stanford, Stanford University Press, 1993;
- * P.B. Hayner, *Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994: A Comparative Study*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 16, No. 4, 1994, p. 597 ss.;
- * Id., *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York, Routledge, 2011, 2 ed.;
- * J.M. Henckaerts e L. Doswald-Beck (a cura di), *Customary International Humanitarian Law, Volume I, Rules*, International Committee of the Red Cross, Cambridge, Cambridge University Press, 2005;
- * L. Hennebel, *The Inter-American Court of Human Rights: The Ambassador of Universalism*, in *Revue Québécoise de droit international*, Vol. 30, No. 1, 2011, p. 57 ss.;
- * F. Hoffmeister, *Cyprus v. Turkey. App. No. 25781/94*, in *American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 2, 2002, p. 445 ss.;
- * L. Huerta Guerrero, *El derecho a la verdad: fundamento de la jurisprudencia constitucional en materia de violaciones a los derechos humanos*, in L. Sáenz Dávalos (a cura di), *Derechos constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional*, Lima, Gaceta Jurídica, 2009, p. 158 ss.;
- * M. Humphrey, *From Victim to Victimhood: Truth Commissions and Trials as Rituals of Political Transition and Individual Healing*, in *The Australian Journal Of Anthropology*, Vol. 14, No. 2, 2003, p. 171 ss.;
- * L. Huyse, *Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past*, in *Law & Social Inquiry*, Vol. 20, No. 1, 1995, p. 51 ss.;
- * F. Imposimato, *La Repubblica delle stragi impunte. I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro Paese*, Roma, Newton Compton editori, 2012;
- * L.D. Johnson, *Ten Years Later: Reflections on the Drafting*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 2, No. 2, 2004, p. 368 ss.;

- * B. Jones e I. Oliveira, *Truth Commission Archives as “New Democratic Spaces”*, in *Journal of Human Rights Practices*, Vol. 8, No. 1, 2016, p. 6 ss.;
- * C. Jorda e J. de Hemptinne, *The Status and Role of the Victim*, in A. Cassese, P. Gaeta e J.R.W.D. Jones (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*, New York, Oxford University Press, 2002, p. 1387 ss.;
- * S. Jovanovic, *Democracy, Dialogue and Community Action: Truth and Reconciliation in Greensboro*, Fayetteville, University of Arkansas Press, 2012;
- * K. Allan, *Prosecution and Peace: A role for Amnesty Before the ICC?*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 39, No. 2, 2011, p. 239 ss.;
- * I. Kant, *Kant’s Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics*, trad. T. Kingsmill Abbott, Londra, Longmans, Green and Co., 1963, ristampa della sesta edizione del 1909;
- * R. Kerr, *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy*, New York, Oxford University Press, 2004;
- * H.T. King Jr., *The Judgments and Legacy of Nuremberg*, in *Yale Journal of International Law*, Vol. 22, No. 1, 1997, p. 213 ss.;
- * J. Koch, *The Difficulty of Temporal Jurisdiction in Janowiec and Others v. Russia*, in *Boston College International & comparative Law Review*, Vol. 38, No. 3, 2015, p. 43 ss.;
- * M. Koskeniemi, *Between Impunity and Show Trials*, in J.A. Frowein, R. Wolfrum e C.E. Philipp (a cura di), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 6, Leiden – Boston, Brill-Nijhoff, 2002, p. 1 ss.;
- * I. Kovras, *Truth Recovery and Transitional Justice: Deferring Human Rights Issues*, New York, Routledge, 2014;
- * A. Koyré, *Sulla menzogna politica*, Torino, Lindau, 2010;
- * C. Krauthammer, *Truth Not Trials: A way for the newly liberated to deal with the crimes of the past*, in *The Washington Post*, 9 settembre 1994;
- * A.K. Krueger, *The global diffusion of truth commissions: an integrative approach to diffusion as a process of collective learning*, in *Theory and Society*, Vol. 45, N. 2, 2016, p. 143 ss.;

- * N. Kyriakou, *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances and its Contributions to International Human Rights Law, with Specific Reference to Extraordinary Rendition*, in *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13, No. 1, 2012, p. 35 ss.;
- * S. Landsman, *Alternative Responses to Serious Human Rights Abuses: Of Prosecution and Truth Commissions*, in *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 4, 1996, p. 81 ss.;
- * L.J. Laplante, *Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes*, in *Virginia Journal of International Law*, Vol. 49, No. 4, 2009, p. 916 ss.;
- * L.J. Laplante e K. Theidon, *Transitional Justice in Times of Conflict: Colombia's Ley de Justicia y Paz*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 28, No. 1, 2006, p. 49 ss.;
- * K. Lasson, *Holocaust Denial and the First Amendment: The Quest for Truth in a Free Society*, in *George Mason Law Review*, Vol. 6, No. 1, 1997, p. 35 ss.;
- * S. Lefranc e F. Vairel, *The Emergence of Transitional Justice as a Professional International Practice*, in L. Israël e G. Mouralis (a cura di), *Dealing with Wars and Dictatorships. Legal Concepts and Categories in Action*, The Hague, Springer, 2014, p. 235 ss.;
- * A. Lollo, *Il principio d'eguaglianza e le sue declinazioni tra ordinamento costituzionale e ordinamento europeo*, in L. Ventura, A. Morelli (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 400 ss.;
- * B. Londoño Toro, A. González Acosta e G. Figueredo Medina, *Diagnóstico del impacto de la Ley colombiana de Acciones Populares y de Grupo en sus primeros diez años de vigencias. Resultados de investigación*, in *Boletín mexicano de derecho comparado*, Vol. 42, No. 126, 2009, p. 1341 ss.;
- * J.M. López Ulla, *El "derecho a la verdad" en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos*, in *Persona y Derecho*, Vol. 69, 2013, p. 127 ss.;
- * N. Loraux, *The Divided City: On Memory and Forgetting in Ancient Athens*, New York, Zone Books, 2002;
- * E.B. Ludwin King, *Amnesties in a Time of Transition*, in *George Washington International Law Review*, Vol. 41, No. 3, 2009, p. 577 ss.;

- * Id., *A Conflict of Interests: Privacy, Truth, and Compulsory DNA Testing for Argentina's Children of the Disappeared*, in *Cornell International Law Journal*, Vol. 44, No. 3, 2011, p. 535 ss.;
- * V. Lupo, *Prime note sul segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa*, in *Consulta Online*, No. 1, 2015, disponibile in <http://www.giurcost.org>;
- * L.F. Macías Gómez, *El constitucionalismo ambiental en la nueva Constitución de Ecuador. Un reto a la tradición costituzional*, in *Iuris Dictio*, Vol. 12, No. 14, 2011, p. 151 ss.;
- * P. Macklem, *Human Rights in International Law: Three Generations or One?*, in *London Review of International Law*, Vol. 3, No. 1, 2015, p. 61 ss.;
- * E. Maculan, *Prosecuting International Crimes at National Level: Lessons from the Argentine "Truth-Finding Trials"*, in *Utrecht Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2012, p. 106 ss.;
- * S. Mainwaring e A. Pérez-Liñán, *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*, New York, Cambridge University Press, 2013;
- * L. Mallinder, *Exploring the Practice of States in Introducing Amnesties*, in K. Ambos, J. Large e M. Wierda (a cura di), *Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development*, Berlino-Heidelberg, Springer, 2009, p. 127 ss.;
- * B. Malvestiti, *Criteri di non bilanciabilità della dignità umana*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 113 ss.;
- * M. Malvicini e G. Lauri, *Le commissioni parlamentari di inchiesta: recenti sviluppi e osservazioni alla luce della prassi*, in *Osservatorio costituzionale*, No. 3, 2016, disponibile in <https://www.osservatorioaic.it/it/>;
- * M. Manenti, *Strage di Ustica: ancora sulla responsabilità (non solo omissiva) dei Ministeri preposti alla sicurezza dei cieli*, in *Danno e responsabilità*, No. 2, 2012, p. 171 ss.;
- * A. Mariani Marini e D. Cerri (a cura di), *Diritto vivente. Il ruolo innovativo della giurisprudenza*, Pisa, PLUS, 2007.;

- * J.B. Marie, *Relations between Peoples' Rights and human Rights: Semantic and Methodological Distinctions*, in *Human Rights Law Journal*, Vol. 7, 1986, p. 195 ss.;
- * G. Marino, *El Masri e oltre: la Polonia "colpevole per complicità" nelle extraordinary renditions*, in *DPCE Online*, Vol. 17, No. 1, 2014;
- * R. Martínez Dalmau, *El proyecto de Constitución de Ecuador, ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, Vol. 23, 2009, p. 264 ss.;
- * Id., *Constitucionalismo democrático e innovación constitucional en Ecuador: la Constitución de 2008*, in *Revista Diálogos de Seberes*, Vol. 47, 2017, p. 81 ss.;
- * A. Mastromarino, *Stato e Memoria. Studi di diritto comparato*, Milano, Franco Angeli, 2018;
- * G. Matucci, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista AIC*, No. 1, 2018, disponibile in [https://www.rivistaaic.it](https://www.rivistaaic.it;);
- * R.A. May, *"Truth" and Truth Commissions in Latin America*, in *Investigación y Desarrollo*, Vol. 21, No. 2, 2013, p. 494 ss.;
- * S. McCrory, *The International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 7, N. 3, 2007, p. 545 ss.;
- * B. McGonigle Leyh, *The Right to truth in International Criminal Proceedings: An indeterminate concept from Human Rights Law*, in Y. Haeck, B. McGonigle Leyh, C. Burbano-Herrera e D. Contreras-Garduno (a cura di), *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice*, Antwerp, Intersentia, 2013, p. 293 ss.;
- * X. Medellín Urquiaga, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre derechos de las víctimas*, Washington DC, Due Process of Law Foundation, 2015, spec. p. 41 ss.;
- * C. Medina, *The case of Velásquez Rodríguez v. Honduras*, in *The Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 6, 1988, p. 68 ss.;
- * Id., *Further Developments in the Velásquez Rodríguez and the Godínez Cruz Cases before the Inter-American Court of Human Rights*, in *The Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 7, 1989, p. 337 ss.;
- * G. Meintjes e J.E Méndez, *Reconciling Amnesties with Universal Jurisdiction*, in *International Law Forum du droit international*, Vol. 2, No. 1, 2000, p. 76 ss.;

- * J.E. Méndez, *Accountability for Past Abuses*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No. 2, 1997, p. 255 ss.;
- * Id., *Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos*, in M. Abregú e C. Courtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunals locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 517 ss.;
- * Id., *The Right to Truth*, in C.C. Joyner (a cura di), *Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference*, Toulouse, Érès, 1998, p. 255 ss.;
- * J.E. Méndez e F. Bariffi, *Truth, Right to, International Protection*, in R. Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol X, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 115 ss.;
- * T. Meron, *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law*, Oxford, Claredon Press, 1989;
- * T. Mertens, *On Kant's Duty to Speak the Truth*, in *Kantian Review*, Vol. 21, No. 1, 2016, p. 27 ss.;
- * L. Mezzetti, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico*, Padova, Cedam, 2003;
- * M. Minow, *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998;
- * F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995;
- * S. Mohamed, *Introductory Note to El-Masri v. United States* 479 F. 3d 296 4th Circuit Court of Appeals, in *International Legal Materials*, Vol. 46, No. 3, 2007, p. 626 ss.;
- * P.V. Molinari, *La verità nell'ordinamento giuridico*, in *Cass. Pen.*, No. 6, 2005, p. 2181 ss.;
- * E.M. Morgan, *The Privilege against Self-incrimination*, in *Minnesota Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1949, p. 1174 ss.;
- * A. Morrone, *Il nomos del segreto di Stato*, in G. Illuminati (a cura di), *Nuovi profili del Segreto di Stato e dell'attività d'intelligence*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 3 ss.;
- * C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, 2 ed.;

- * Y. Naqvi, *The right to the truth in international law: fact or fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, N. 86, 2006, p. 245 ss.;
- * S. Nauenberg, *Spreading the truth: How truth commissions address human rights abuses in the world society*, in *International sociology*, Vol. 30, No. 6, 2015, p. 654 ss.;
- * D.G. Newman, *The Rome Statute, Some Reservations concerning Amnesties, and a Distributive Problem*, in *American University International Law Review*, Vol. 20, No. 2, 2004, p. 293 ss.;
- * C. Newton Lyons, *The State Secret Privilege: Expanding Its Scope through Government Misuse*, in *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2007, p. 99 ss.;
- * R. Niezen, *Truth and Indignation: Canada's Truth and Reconciliation Commission on Indian Residential Schools*, Toronto, Toronto University Press, 2017, 2 ed.;
- * D. Nocilla, *Il diritto alla verità nell'età della globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2003, p. 401 ss.;
- * B. Novoa Campos, *¿Vulneración de "Derechos Fundamentales Familiares"?: breves apuntes a propósito del caso Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú*, in *Persona y Familia: Revista del Instituto de la Familia*, Vol. 1, No. 7, 2018, p. 85 ss.;
- * M. Ocampo González e J. Ramírez Escamilla, *The Inter-American Human Rights System and the Truth Commissions*, in *Revista de Centro de Investigación de la Universidad de La Salle*, Vol. 13, No. 47, 2017, p. 76 ss.;
- * B.C. Olugbuo e G.M. Wachira, *Enhancing the protection of the rights of victims of international crimes: A model for East Africa*, in *African Human Rights Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2011, p. 608 ss.;
- * T.D. Olsen e A.G. Reiter, *Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy*, Washington DC, United States Institute of Peace, 2010;
- * D. Orentlicher, *Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime*, in *Yale Law Journal*, Vol. 100, No. 8, 1991, p. 2537 ss.;
- * A. Pace, *Commento all'art. 82*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Roma, Zanichelli, 1979, p. 312 ss.;
- * Id., *L'apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 4041 ss.;

- * Id., *I «fatti eversivi dell'ordine costituzionale» nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007*, in *Costituzionalismo.it*, No. 2, 2009, disponibile in <http://www.costituzionalismo.it>;
- * A. Pace e M. Manetti, *Art. 21 Cost.*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2006;
- * L. Paladin, *Autoincriminazione e diritto di difesa*, in *Giur. cost.*, 1965, p. 308 ss.;
- * Id., *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 899 ss.;
- * N. Palazzo, *Bugie di carta: un argine penale al negazionismo*, in *Nomos*, No. 2, 2017, disponibile in <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>;
- * A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law: The significance of Strasbourg's contributions*, in *Legal Studies*, Vol. 37, No. 4, 2017, p. 739 ss.;
- * M. Paris, *Dalle stragi ai risparmiatori truffati. L'Italia delle commissioni d'inchiesta: a quota 86 dal 1948*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 aprile 2017, disponibile in <https://www.ilsole24ore.com/>.
- * Y.G. Park, *Truth as Justice: Legal and Extralegal Development of the Right to Truth*, in *Harvard International Review*, Vol. 31, No. 4, 2010, p. 24 ss.;
- * F. Paruzzo, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in *MediaLaws Review – Rivista di Diritto dei Media*, No. 2, 2018, disponibile in <http://www.medialaws.eu>;
- * J.M. Pasqualucci, *The Whole Truth and Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights System*, in *The Boston University International Law Journal*, Vol. 12, 1994, p. 321 ss.;
- * Id., *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003;
- * V. Patané, *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 91 ss.;
- * B. Pathak, *A Comparative Study of World's Truth Commissions – From Madness to Hope*, in *World Journal of Social Science and Research*, Vol. 4, No. 3, 2017, p. 192 ss.;
- * L. Payero López, *Justicia de transición en España: claves para aprobar una asignatura pendiente*, in *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 209 ss.;

- * I. Pervou, *The right not to be Subjected to Enforced Disappearance: Finding Nemo in the International Human Rights Regime*, in *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 4, No. 13, 2013, p. 106 ss.;
- * Id. *The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances: Moving Human Rights Protection Ahead*, in *European Journal of Legal Studies*, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 145 ss.;
- * C. Pinelli, "Postverità", *verità e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws Review – Rivista di Diritto dei Media*, No. 1, 2017, disponibile in <http://www.medialaws.eu>;
- * G. Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion Pratica*, No. 1, 2007, p. 219 ss.;
- * D. Pion-Berlin, *To Prosecute or to Pardon? Human Rights Decisions in the Latin American Southern Cone*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 16, No. 1, 1994, p. 105 ss.;
- * G. Pitruzzella, *Segreto. Profili costituzionali*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XVIII, Roma, Treccani, 1992;
- * G. Pitruzzella, O. Pollicino e S. Quintarelli, *Parole e potere: Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017;
- * M. Popkin e N. Bhuta, *Latin America Amnesties in Comparative Perspective: Can the Past Be Buried?*, in *Ethics and International Affairs*, Vol 13, No. 1, 1999, p. 99 ss.;
- * P. Premoli De Marchi, *Il dovere di dire il vero e l'etica del potere. Osservazioni a margine di Sulla menzogna politica di Alexandre Koyré*, in *Biblioteca delle libertà*, Vol. 49, No. 211, 2014, p. 87 ss., disponibile in <https://www.centroeinaudi.it>.;
- * P. Pustorino, *Art. 3, Proibizione della tortura*, in S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 2012, p. 63 ss.;
- * T. Puurunen, *The Committee on Amnesty of the South African and Reconciliation Commission: A New Model for Conflict Resolution*, in M. Koskenniemi, K. Takamaa (a cura di), *The Finnish Yearbook of International Law Vol. IX*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 297 ss.;

- * J.R. Quinn, *Dealing with a Legacy of Mass Atrocity: Truth Commissions in Uganda and Chile*, in *Netherlands Quarterly on Human Rights*, Vol. 19, No. 4, 2001, p. 383 ss.;
- * Id., *The Politics of Acknowledgement: An Analysis of Uganda's Truth Commission*, YCISS Working Paper Number 19, 2003;
- * Id., *Constraints: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, No. 2, 2004, p. 401 ss.;
- * J.R. Quinn e M. Freeman, *Lessons Learned: Practical Lessons Gleaned from Inside the Truth Commissions of Guatemala and South Africa*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 25, No. 4, 2003, p. 1117 ss.;
- * M. Ramajoli, *I pericoli del marketplace of ideas, Relazione all'Incontro di Studio "La comunicazione nell'era digitale e i nuovi diritti"*, Pavia, 16 novembre 2017;
- * D. Ranalli, *Diritto alla verità e lotta all'impunità. Qualche riflessione sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Abu Omar*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, No. 2, 2015, disponibile in <http://www.rassegnapenitenziaria.it>;
- * M. Raveraira, *Segreto nel diritto costituzionale*, in *Dig. it. disc. pubbl.*, Vol. XIV, Torino, Utet, p. 27 ss.;
- * P. Rescigno, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIV, 1990;
- * G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio tra Internet e Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, TrE-Press, 2015;
- * G. Resta e V. Zeno-Zencovich, *Judicial "Truth" and Historical "Truth": The Case of the Ardeatine Caves Massacre*, in *Law & History Review*, Vol. 31, No. 4, 2013, p. 843 ss.;
- * G. Resta, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, Roma TrE-Press, 2018, p. 417 ss.;
- * M. Ricciardi, *Appunti su segreto di Stato e principio di trasparenza*, in *Politica del diritto*, No. 1, 1993, p. 6 ss.;
- * D. Robinson, *Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court*, in *European Journal of International Law*, Vol. 14, NO. 3, 2003, p. 481 ss.;

- * S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- * Id., *Il diritto alla verità*, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 497 ss.;
- * J. Rodríguez Rodríguez, *Derecho a la verdad y Derecho internacional en relación con graves violaciones de los Derechos Humanos*, Madrid, Instituto Berg, 2017;
- * N. Roht-Arriaza, *State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law*, in *California Law Review*, Vol. 78, No. 2, 1990, p. 449 ss.;
- * Id., *Truth Commissions and Amnesties in Latin America: The Second Generation*, in *American Society of International Law Proceedings*, Vol. 92, 1998, p. 313 ss.;
- * N. Roht-Arriaza e J. Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006;
- * N. Roht-Arriaza e M. Popkin, *Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America*, in *Law and Social Inquiry*, Vol. 20, No. 1, 1995, p. 79 ss.;
- * L.A. Romero, *A History of Argentina in the Twentieth Century: Updated Revised Edition*, trad. en. J.P. Brennan, University Park, Pennsylvania State University, 2013;
- * J. Roosa, *How Does a Truth Commission Find out What the Truth Is? The Case of East Timor's CAVR*, in *Pacific Affairs*, Vol. 80, No. 4, 2007, p. 569 ss.;
- * K. Roth, *Human Rights in the Haitian Transition to Democracy*, in C. Hesse e R. Post (a cura di), *Human Rights and Political Transitions: Gettysburg to Bosnia*, New York, Zone Books, 1999, p. 93 ss.;
- * G. Rousselière, *On political responsibility in post-revolutionary times: Kant and Constant's debate on lying*, in *European Journal of Political Theory*, Vol. 17, No. 2, 2015, p. 214 ss.;
- * C. Russo e A. Blasi, *Commento all'art. 2*, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 35 ss.;

- * L. Sáenz Dávalos, *Los derechos no enumerados y sus elementos de concretización*, in Id. (a cura di), *Derechos constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional*, Lima, Gaceta Jurídica, 2009, p. 18 ss.;
- * L. Salvato, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, 2015, disponibile in <http://www.cortecostituzionale.it>;
- * T. Salvino, *L'Argentina tra democrazia e golpe*, Milano, Franco Angeli, 2012;
- * F. Salvioli, *Crónica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – 2016*, in *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, No. 28, 2016, disponibile in <http://journals.sfu.ca>;
- * M. Sancinetti, *Derechos humanos en la Argentina post-dictatorial*, Buenos Aires, Lerner Editores Asociados, 1988;
- * Y. Sandoz, *Commentary to Article 32*, in Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (a cura di), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginevra, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 343 ss.;
- * J. Sarkin, *Achieving Reconciliation in Divided Societies*, in *Yale Journal of International Affairs*, Vol. 3, no. 2, 2008, p. 11 ss.;
- * Id., *An Evaluation of South African Amnesty Process*, in A.R. Chapman e H. van der Merwe (a cura di), *Truth and Reconciliation: Did the TRC Deliver?*, University Park, University of Pennsylvania Press, 2008, p. 93 ss.;
- * M. Scalercio, *Verità e politica in Vico. Il «verum/factum» della «Scienza Nuova»*, in *Filosofia Politica*, No. 2, 2018, p. 215 ss.;
- * M.P. Scharf, *From the Exile Files: An Essay on Trading Justice for Peace*, in *Washington & Lee Law Review*, Vol. 63, No. 1, 2006, p. 339 ss.;
- * F. Schauer, *An Essay on Constitutional Language*, in *UCLA Law Review*, Vol. 29, 1982, p. 797 ss.;
- * M. Scheinin (a cura di), *Terrorism and Human Rights*, Cheltenham (UK) & Northampton (US), Elgar Publishing Ltd., 2013;
- * R.B. Schlesinger, *Research on the general principles of law recognized by civilized nations*, in *American Journal of International Law*, Vol. 54, No. 1, 1957, p. 734 ss.;

- * T. Scovazzi, *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza delle relazioni tra i servizi informativi italiani e stranieri?*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 959 ss.;
- * Id., *Considerazioni generali sulle Commissioni di Verità e Riconciliazione*, in F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti e T. Scovazzi (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 599 ss.;
- * T. Scovazzi e G. Citroni, *The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention*, Leden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007;
- * A. Seibert-Fohr, *Prosecuting Serious Human Rights Violations*, Oxford, Oxford University Press, 2009;
- * D. Shelton, *The Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights*, in *The American University International Law Review*, Vol. 10, No. 1, 1994, p. 333 ss.;
- * Id., *The Legal Status of Normative Pronouncements of Human Rights Treaty Bodies*, in H.P. Hestermeyer, D. König, N. Matz-Lück, V. Röben, A. Seiber-Fohr, P.T. Stoll, S. Vöneky (a cura di), *Coexistence, Cooperation and solidarity. Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum*, Leiden, Boston, Brill-Nijhoff, 2012, p. 553 ss.;
- * Id., *The Rules and the Reality of Petition Procedures in the Inter-American Human Rights System*, in *Notre Dame Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, 2015, p. 1 ss.;
- * H.A. Sierra Porto, *La función de la Corte Constitucional en la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia*, in *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Vol. 15, 2009, p. 179 ss.;
- * B. Simma e P. Alston, *The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles*, in *Australian Year Book of International Law*, Vol. 12, 1989, p. 82 ss.;
- * J.M. Simon, *La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Vol. 36, No. 106, 2003, p. 147 ss.;
- * P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VII, Torino, Utet, 1993, p. 30 ss.;

- * M.V.S. Sirleaf, *The Truth about Truth Commissions: Why They Do Not Function Optimally in Post-Conflict Societies*, in *Cardozo Law Review*, Vol. 35, No. 6, 2014, p. 2263 ss.;
- * P.K. Speck, *The Trial of the Argentine Junta: Responsibilities and Realities*, in *The University of Miami Inter-American Law Review*, Vol. 18, No. 3, 1987, p. 491 ss.;
- * F. Sudre, *Article 3*, in L.E. Pettiti, E. Decaux e P.H. Imbert (a cura di), *La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article*, Parigi, Economica, 1995, p. 161 ss.;
- * D. Sussman, *On the Supposed Duty of Truthfulness: Kant on Lying in Self-Defense*, in C.W. Martin (a cura di), *The Philosophy of Deception*, New York, Oxford University Press, 2009, p. 225 ss.;
- * M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 483 ss.;
- * M. Ssenyonjo, *Responding to Human Rights Violations in Africa. Assessing the Role of the African Commission and Court on Human and Peoples' Rights (1987-2018)*, in *International human Rights Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2018, p. 1 ss.;
- * A. Stone, *Accountability, victims and reconciliation in South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, in *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 2, 2009, p. 155 ss.;
- * S.I. Strong, *Alternative Facts and the Post-Truth Society: Meeting the Challenge*, in *University of Pennsylvania Law Review Online*, Vol. 165, 2017, p. 137 ss.;
- * J.A. Sweeney, *Restorative Justice and Transitional Justice at the ECHR*, in *International Criminal Law Review*, Vol. 12, No. 3, 2012, p. 313 ss.;
- * Id., *The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era. Universality in Transition*, Londra, Routledge, 2013;
- * Id., *The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 67, No. 2, 2018, p. 353 ss.;
- * S. Szoke Burke, *Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 33, No. 2, 2015, p. 526 ss.;
- * P. Tanzarella, *Il sistema interamericano di protezione dei diritti umani nella prassi della Corte di San José*, in *I diritti dell'uomo*, No. 1, 2010, p. 12 ss.;

- * M. Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari, Laterza, 2009;
- * B. Taxil, *À la confluence des droits: la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*, in *Annuaire français de droit international*, Vol. 53, No. 1, 2007, p. 129 ss.;
- * R.G. Teitel, *Transitional Justice*, New York, Oxford University Press, 2000;
- * Id., *Human Rights in Transition: Transitional Justice Genealogy*, in *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16, 2003, p. 69 ss.;
- * Id., *Transitional Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation*, in *Yale Law Journal*, Vol. 106, No. 7, 1997, p. 2009 ss.;
- * L.G. Torreblanca Gonzales, *El Derecho a la Verdad en el Ámbito Iberoamericano*, in *Ius Humani. Revista de Derecho*, Vol. 3, 2012, p. 9 ss.;
- * T. Treves, *Customary International Law*, in R. Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 937 ss.;
- * L.H. Tribe e M.C. Dorf, *On Reading the Constitution*, Cambridge, Harvard University Press, 1992;
- * A. Triponel e S. Pearson, *What Do You Think Should Happen? Public Participation in Transitional Justice*, in *Pace International Law Review*, Vol. 22, No. 1, 2010, p. 103 ss.;
- * C.P. Trumbull IV, *Giving Amnesties a Second Chance*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 25, No. 2, 2007, p. 283 ss.;
- * C. Uribe, *Do amnesties preclude justice?*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, Vol. 10, No. 21, 2012, p. 297 ss.
- * A. Valastro, *Art. 21 Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 451 ss.;
- * P. Van Zyl, *Unfinished Business: The Truth and Reconciliation Commission's Contribution to Justice in Post - Apartheid South Africa*, in M. Cherif Bassiouni (a cura di), *Post Conflict Justice*, New York, Transnational Publishers, 2002, p. 745 ss.;

- * H. Varden, *Kant and Lying to the Murderer at the Door... One More Time: Kant's Legal Philosophy and Lies to Murderers and Nazis*, in *Journal of Social Philosophy*, Vol. 41, No. 4, 2010, p. 403 ss.;
- * K. Vasak, *Human Rights: A Tirthy_Year Struggle: The Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in *UNESCO Courier*, Vol. 30, 1977, p. 29 ss.;
- * G. Vassalli, *Libertà di stampa e tutela dell'onore*, Milano, Juris Domus, 1967;
- * A. Vendaschi, *Has the balancing of rights given way to a hierarchy of values?*, in *Comparative Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 1 ss.;
- * Id., *Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, No. 3, 2012, p. 978 ss.;
- * Id., *Globalization of Human Rights and Mutual Influence Between Courts. The Innovative Reverse Path of the Right to the Truth*, in S. Shetreet (a cura di), *The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 107 ss.;
- * Id., *The Dark Side of Counter-Terrorism: The Argument for a more Enlightened Approach Based on a Constitutional Law Paradigm*, in S. Shetreet e W. McCormack (a cura di), *The Culture of Judicial Independence in a Globalised World*, Leiden - Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2016, p. 94 ss.,
- * Id., *State Secret Privilege versus Human Rights: Lessons from the European Court of Human Rights Ruling on the Abu Omar Case: European Court of Human Rights, Judgment of 23 February 2016, Nasr and Ghali v Italy*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 13, No. 1, 2017, p. 166 ss.;
- * Id., *Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 167 ss.;
- * G. Vico, *Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni*, Napoli, 1744;
- * R. Vijayarasa, *Facing Australia's History: Truth and Reconciliation for the Stolen Generations*, in *International Journal of Human Rights*, Vol. 4, No. 7, 2007, p. 126 ss.;

- * C. Villa-Vicencio, *Why Perpetrators Should Not Always Be Prosecuted: Where the International Criminal Court and Truth Commissions Meet*, in *Emory Law Journal*, Vol. 49, No. 1, 2000, p. 205 ss.;
- * P. Virga, *Le inchieste parlamentari*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, Vol. IV, Milano, Giuffrè, 1949-1950, p. 271 ss.;
- * J.A. Vora e E. Vora, *The Effectiveness of South Africa's Truth and Reconciliation Commission: Perceptions of Xhosa, Afrikaner, and English South Africans*, in *Journal of Black Studies*, Vol. 34, No. 3, 2004, p. 301 ss.;
- * A. Watson, *Legal Transplants*, Atene-Londra, University of Georgia Press, 1993, 2 ed.;
- * J. Weinrib, *The Juridical Significance of Kant's "Supposed Right to Lie"*, in *Kantian Review*, Vol. 13, No. 1, 2008, p. 141 ss.;
- * M. Wesley e L. Joya, *Learning from Greensboro: Truth and Reconciliation in the United States*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008;
- * L. Williams Levy, *Origins of The Fifth Amendment: The Right Against Self-incrimination*, New York, Oxford University Press, 1968;
- * S.M. Witten, *Velasquez Rodriguez Case. Series C, No. 2, 28 ILM 291 (1989)*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 83, No. 2, 1989, p. 361 ss.;
- * G.K. Young, *All the Truth and as Much Justice as Possible*, in *U.C. Davis Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, No. 1, 2002, p. 209 ss.;
- * G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992;
- * J. Zalaquett, *Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Rights Violations*, in *Hastings Law Journal*, Vol. 43, No. 6, 1992, p. 1425 ss.;
- * L. Zanatta, *Storia dell'America Latina Contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2017;
- * N. Zanon, *Fake new e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws Review – Rivista di Diritto dei Media*, No. 1, 2018, disponibile in <http://www.medialaws.eu>;
- * V. Zeno-Zencovich, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2014.

DOCUMENTI

- * *Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca*, Oslo, Norvegia, 23 giugno 1994;
- * *African Commission on Human and People Rights, Communication 245/02: Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe*, 25 giugno 2002;
- * *African Commission on Human and Peoples' Rights, Principles and Guidelines on Human and Peoples' Rights while Countering Terrorism in Africa*, Maggio 2015;
- * *Annual Report for the Inter-American Court of Human Rights, 1985-1986*, OEA/Ser.L//V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 28 settembre 1986;
- * *Bringing them home: report of the national inquiry into the separation of Aboriginal and Torres Strait Islander child*, Canberra, AGPS, 1997;
- * *Camera dei deputati, delibera del 30 aprile 2019, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (19A03008)*, G.U. No. 110 del 13 maggio 2019;
- * *Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Litigio estratégico y derechos humanos. La Lucha por el derecho*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008;
- * *Commissione interamericana sui diritti umani, The Right to the Truth in the Americas*, OEA/Ser. L/V/II.152, Doc. 2, 2014;
- * *Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committee: Guatemala*, UN Doc. CCPR/C/GTM/CO/3 (2012);
- * *Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 4 novembre 1950;
- * *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, UN Doc. A/RES/47/133, 18 dicembre 1992;
- * *Greensboro Truth and Reconciliation Commission: Final Report*, 25 maggio 2006;
- * *Human Rights Committee, Quinteros v. Uruguay (Comm. No. 107/1981)*, UN Doc. CCPR/C/OP/2, 138 (1990);

- * *Human Rights Committee, S.E. v. Argentina* (Comm. No. 275/2001), UN Doc. CCPR/C/38/D/275/1988 (1990);
- * *Human Rights Committee, Hugo Rodríguez v. Uruguay* (Comm. No. 322/1988), UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988 (1994);
- * *Human Rights Committee, Staselovich v. Belarus* (Comm. No. 887/2003), UN Doc. CCPR/C/77/D/887/1999 (2003);
- * *Human Rights Committee, Sarma v. Sri Lanka* (Comm. No. 950/2000), UN Doc. CCPR/C/78/D/950/2000 (2003);
- * *Human Rights Committee, Aliboev v. Tajikistan* (Comm. No. 985/2001), UN Doc. CCPR/C/85/D/985/2001 (2005);
- * *Human Rights Council Res. 12/12*, UN Doc. A/HRC/RES/12/12 2009;
- * *Human Rights Council, Res. 18/7*, UN Doc. A/HRC/RES/18/7 2011;
- * *Human Rights in Chile*, UN Doc. A/34/179, 17 dicembre 1979;
- * *Identification of customary international law, text of the draft conclusions provisionally adopted by the Drafting Committee*, UN Doc. A/CN.4/L.872, Ginevra, 2016;
- * *International Committee of the Red Cross, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 giugno 1977;
- * *International Committee of the Red Cross, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 1977;
- * *L. Joinet, special rapporteur, Revised Final Report on Question of the Impunity of perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 ottobre 1997;
- * *Lawyers Committee for Human Rights, Improvising History: A Critical Evaluation of the United Nations Observer Mission in el Salvador*, New York, Lawyers Committee for Human Rights, 1995;
- * *Nepal: OHCHR position on UN support to the Commission on Investigation of Disappeared persons and the Truth and Reconciliation Commission: 16 February 2016*;
- * *Nunca Más (Never Again). Report of the National Commission on the Disappearance of Persons*, Buenos Aires, Editorial Universitarias, 1984;

- * D. Orentlicher, *Promotion and Protection of Human Rights, Impunity: Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102, 18 febbraio 2005;
- * *Organisation of African Unity, African Charter on Human and Peoples' Rights*, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58, 1982.;
- * *Organisation of African Unity, Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights*, 10 giugno 1998, entrato in vigore il 25 gennaio 2004.;
- * *Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose"*, Costa Rica, 22 novembre 1969;
- * *Organization of American States (OAS), Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons*, 9 giugno 1994;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2175 (XXXVI-O/06)*, 6 giugno 2006;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2267 (XXXVII-O/07)*, 5 giugno 2007;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2406 (XXXVIII-O/08)*, 3 giugno 2008;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2509 (XXXIX-O/09)*, 4 giugno 2009;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2595 (XL-O/10)*, 8 giugno 2010;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2662 (XLI-O/11)*, 7 giugno 2011;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2725 (XLII-O/12)*, 4 giugno 2012;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2800 (XLIII-O/13)*, 5 giugno 2013;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2822 (XLIV-O/14)*, 4 giugno 2014;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2887 (XLVI-O/16)*, 14 giugno 2016;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2908 (XLVII-O/17)*, 21 giugno 2017;
- * *OAS General Assembly, AG/Res. 2928 (XLVIII-O/18)*, 5 giugno 2018;
- * *OHCHR Technical Note: The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation, 2071 (2014) – as Gazetted 21 May 2014*;
- * *Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1463 on Enforced Disappearances*, 3 ottobre 2005;
- * *Personal Justice Denied: Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians*, Washington DC, Government Printing Office, 1982,

disponibile in <https://www.archives.gov/research/japanese-americans/justice-denied/>;

- * Proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Palazzotto et al., *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni*, Doc. XXII, No. 17;
- * *Report of the Intersessional Open-ended Working Group to elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*, E/CN.4/2006/57, 2 febbraio 2006;
- * *Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth*, A/HRC/5/7, 2007;
- * *Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth*, A/HRC/12/19, 2009;
- * *Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to Truth*, A/HRC/15/33, 2010;
- * *Security Council, Res. 827/1993*, UN Doc. S/RES/827, 1993;
- * *The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, Montreal, McGill – Queen's University Press, 2015;
- * *Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report – Volume II*, presentato al Presidente Mandela il 29 ottobre 1998 e disponibile in <http://www.justice.gov.za/trc/>;
- * *UN General Assembly, Res. 61/117*, UN Doc. A/RES/61/117, 2006;
- * *UN General Assembly, Res. 9/11*, UN Doc. A/RES/HRC/9/11, 2008;
- * *UN General Assembly, Res. 65/196*, UN Doc. A/RES/65/196 2010;
- * *Un General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 luglio 1998, 2187 UNTS 90.

GIURISPRUDENZA

- * African Ct. H.P.R., *Beneficiaries of Norbert Zongo v. Burkina Faso*, 2014;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza T-578 del 1993;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-740 del 2001;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-1149 del 2001;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-282 del 2002;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-004 del 2003;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-370 del 2006;
- * Corte costituzionale della Colombia, *Recurso de hecho G. 15015. XXXVIII*, 11 agosto 2009;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-711 del 2011;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-715 del 2012;
- * Corte costituzionale della Colombia, Sentenza C-099 del 2013;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-579 del 2013;
- * Corte costituzionale della Colombia, sentenza C-180 del 2014;
- * Corte costituzionale del Sudafrica, *Azanian Peoples Organization (Azapo) v. The President of the Republic of South Africa*, 1996 (8) BCLR 1015 (CC);
- * Corte costituzionale del Sudafrica, *The Citizen 1978 (Pty) Ltd and Others v. McBride*, 2011 (8) BCLR 816 (CC);
- * Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, causa C-131/12, 13 maggio 2014;
- * Corte suprema di giustizia di El Salvador, *Sentencia No. 665-2010 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia*, 5 febbraio 2014;
- * Corte suprema di giustizia del Messico, *Amparo en revisión 133/2012, Inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar y legitimación del ofendido y sus familiares para promover amparo*;
- * Corte suprema di giustizia della nazione, *Causa originariamente instruida por el consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/1983 del Poder Ejecutivo Nacional*, sent. no. 309:1689, 30 dicembre 1986;
- * Corte suprema di giustizia della nazione, *Camps, Ramon Juan Alberto y otros*, sent. no. 310:1162, 22 giugno 1987;

- * Corte suprema di giustizia della nazione, *Rivarola Ricardo Horacio s/recurso*, sent. no. 392.XXXIX, 27 maggio 2004;
- * Corte suprema di giustizia della nazione, *Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad*, sent. no. 328:2056, del 14 giugno 2005;
- * Eur. Ct. H.R., *McCann and others v. UK*, 1995 App. No. 18984/91;
- * Eur. Ct. H.R., *Orhan v. Turkey*, 2002 App. No. 25656/94;
- * Eur. Ct. H.R., *Imakayeva v. Russia*, 2006 App. No. 7615/02;
- * Eur. Ct. H.R., *Janowiec and others v. Russia*, 2012 App. No. 55508/07 e App. No. 29520/09;
- * Eur. Ct. H.R., *Janowiec and others v. Russia*, (GC) 2013 App. No. 55508/07 e App. No. 29520/09;
- * Eur. Ct. H.R., *Šilih v. Slovenia*, 2009 App. No. 71463/01;
- * Eur. Ct. H.R., *Varnava v. Turkey*, 2010 App. No. 16064/90;
- * Eur. Ct. H.R., *Marguš v. Croatia*, 2010 App. No. 4455/10;
- * Eur. Ct. H.R., *Association "21 December 1989" and others v. Romania*, 2011 App. No. 3381/07 e App. No. 18817/08;
- * Eur. Ct. H.R., *Aslakhanova and others v. Russia*, 2012 App. No. 2944/06, App. No. 332/08, App. No. 42509/10, App. No. 50184/07 e App. No. 8300/07;
- * Eur. Ct. H.R., *El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia*, 2012 App. No. 39630/09;
- * Eur. Ct. H.R., *Al Nashiri v. Poland*, 2014 App. No. 28761/11;
- * Eur. Ct. H.R., *Fazlić and others v. Bosnia and Herzegovina*, 2014 App. No. 66758/09;
- * Eur. Ct. H.R., *Mocanu and others v. Romania*, 2014 App. No. 10865/09, App. No. 45886/07 e App. No. 32431/08, parr. 332-351;
- * Eur. Ct. H.R., *Abu Zubaydah v. Lithuania*, 2018 App. No. 46454/11;
- * Eur. Ct. H.R., *Al Nashiri v. Romania*, 2018 App. No. 33234/12;
- * Federal Court of Appeal, *El-Masri v. United States*, 479 F.3d 296 (4th Cir. 2007);
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 1988 (ser.C.) No. 4;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Godínez Cruz v. Honduras*, 1989 (ser.C.) No. 5;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Castillo Páez v. Perù*, 1997 (ser.C.) No. 43;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Blake v. Guatemala*, 1998 (ser.C.) No. 36;

- * Inter-Am. Ct. H.R., *Los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala*, 1999 (ser.C.) No. 63;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, 2000 (ser.C.) No. 70;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Barrios Altos v. Peru*, 2001 (ser. C.) No. 75;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *“Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) v. Guatemala*, 2001 (ser. C.) No. 76;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, 2003 (ser. C.) No. 101;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Comunidad Moiwana v. Surinam*, 2005 (ser. C.) No. 124;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Gómez Palomino v. Peru*, 2005 (ser. C.) No. 136;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Blanco Romero et al. v. Venezuela*, 2005 (ser. C.) No. 138;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *The Pueblo Bello Massacre v. Colombia*, 2006 (ser. C.) No. 140;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Servellón García et al. v. Honduras*, 2006 (ser. C.) No. 152;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Almonacid Arellano v. Chile*, 2006 (ser. C.) No. 154;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *The Rochela Massacre v. Colombia*, 2007 (ser. C.) No. 163;
- * Inter- Am. Ct. H.R., *Zambrano Vélez et al. v. Ecuador*, 2007 (ser. C.) No. 166;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Anzualdo Castro v. Perú*, 2009 (ser. C.) No. 202;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Las Dos Erres Massacre v. Guatemala*, 2009 (ser. C.) No. 211;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Gomes Lund et al. (“Guerrilha do Araguaia”) v. Brazil*, 2010 (ser. C.) No. 219;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños v. El Salvador*, 2012 (ser. C.) No. 252;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Gudiel Álvarez et al. (“Diario Militar”) v. Guatemala*, 2012 (ser. C.) No. 253;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *García y familiares v. Guatemala*, 2012 (ser. C.) No. 258;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Peru*, 2015 (ser. C.) No. 265;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Tenorio Roca et al. v. Perú*, 2016 (ser. C.) No. 314;
- * Inter-Am. Ct. H.R., *Omeara Carrascal et al. v. Colombia*, 2018 (ser. C.) No. 368;
- * International Criminal Court, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim’s participation*, I Sezione, No. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008;

- * International Criminal Court, *Prosecutor v. Karadžić and Mladić*, Case No. IT-95-5-R6, IT-95-18-R61, *Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence*;
- * International Criminal Court, *Prosecutor v. Momir Nikolić*, Case No. IT-02-60/1-S, *Sentencing Judgment*;
- * International Criminal Court, *The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*, *Decision on the Set of Procedural Rules Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case*, I Sezione preliminare, No. ICC-01/04-01)07-474;
- * International Criminal Court, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, *Judgment on the appeals of the Prosecutor and The Defence against Trial Chamber I's Decision on Victim's Participation of 18 January 2008*, Sezione d'appello, No. ICC-01/04-01/06-1432;
- * International Criminal Court *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, *Judgment pursuant to Article 74 of the Statute*, I Sezione, No. ICC-01/04-01/06-2842;
- * International Criminal Court *The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo*, *Jugement rendu en application de l'article 74 du statut*, II Sezione, No. ICC-01/04-02/12-3;
- * Tribunale costituzionale del Perù, *Recurso extraordinario 2488-2002-HC/TC*, 18 marzo 2004;
- * Tribunale costituzionale del Perù, *Recurso extraordinario 2529-2003-HC/TC*, 2 luglio 2004;
- * Trib. Palermo, 10 settembre 2011, sent. n. 4067;
- * Trib. Roma, 23 gennaio 2018, sent. n. 1609/2018.